REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, mercoledì 18 novembre 2026 **Anno LVII - N. 162**



Venezia, Località Chirignago, Villa Bisacco Pallazzi.

(Foto Eliana Zuliani)

Direzione - Redazione

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile Dott. Lorenzo Traina

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1277** del 10 novembre 2026
Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026. 3
[Sanità e servizi sociali]

n. **1295** del 10 novembre 2026
PNRR M1 C1 Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" - c.d. "Progetto 1000 esperti" (CUP H11B21007650006). Aggiornamento delle "Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto" approvate con DGR n. 147/2023, ora ridenominate "Linee guida operative di semplificazione nella Regione del Veneto". 17
[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

n. **1297** del 10 novembre 2026
Approvazione del Progetto sperimentale Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano e dello schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione delle attività. Art. 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, e art. 4 della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32. 99
[Settore primario]

n. **1298** del 10 novembre 2026
Modifica della tabella ettaro-coltura di cui all'Allegato A alla DGR n. 1437 del 11 novembre 2025. Carburanti agevolati per l'agricoltura. Settore vivaistico. Decreto del Ministero delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001. 108
[Settore primario]

n. **1299** del 10 novembre 2026
Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i venti forti e grandine verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza il 28 agosto 2026 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione del Veneto. Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii. 111
[Protezione civile]

n. **1300** del 10 novembre 2026
Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (Myocastor coypus) con assegnazione di contributi. Anni 2026 e 2027. 115
[Settore primario]

n. **1301** del 10 novembre 2026
Integrazione dei requisiti e delle disposizioni regionali per l'autorizzazione ed il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione del Veneto, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 25 novembre 2024. 129
[Settore primario]

n. **1303** del 10 novembre 2026
Attribuzione qualifiche di rilevanza nazionale a manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2027. Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, art. 4 e ss.mm.ii. 133
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1311** del 10 novembre 2026

Scioglimento dell'Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi. Proroga incarico Commissario liquidatore. L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies. 135

[Enti locali]

n. **1333** del 10 novembre 2026

Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo straordinario a favore degli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità. Anno 2026. Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, art. 12. 138

[Sanità e servizi sociali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 596864)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1277 del 10 novembre 2026

Autorizzazioni ad Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e Istituto Oncologico Veneto delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) nelle sedute del 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) delle sedute del 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026 e si autorizzano alcune Aziende sanitarie ad effettuare gli investimenti e le acquisizioni mediante service di cui ai pareri favorevoli espressi nelle predette sedute. Si assegnano, altresì, i finanziamenti regionali relativamente agli investimenti per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole alla copertura finanziaria nelle sedute precitate.

L'Assessore Gino Gerosa riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 avente ad oggetto "Piano Socio sanitario 2019-2023", in continuità con i provvedimenti che si sono succeduti fin dalla sua costituzione, sono state normativamente previste le funzioni della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

La predetta L.R. n. 48/2018 ribadisce ed evidenzia il ruolo di supporto della Commissione alla Giunta regionale nella definizione e realizzazione degli obiettivi di governo e amministrazione, sulla base dei principi e indirizzi generali della programmazione regionale generale di competenza del Consiglio regionale.

Più specificamente, il vigente Piano Socio Sanitario sottolinea come alla CRITE sia affidato il compito di supportare la Giunta regionale nella verifica della coerenza con la programmazione regionale e della sostenibilità economico finanziaria dei progetti di investimento, di tecnologia e di edilizia in ambito sanitario e socio sanitario, e nella scelta dei progetti di importo superiore alla soglia comunitaria.

Oltre al tradizionale ambito degli investimenti, il Piano Socio sanitario approvato con L.R. n. 48/2018 prende atto della notevole attività contrattuale posta in essere dalle Aziende sanitarie e attribuisce alla Commissione il compito di esaminare gli appalti che prevedono la fornitura di attrezzature in comodato d'uso gratuito, indipendentemente dal loro valore economico, formulando, inoltre, pareri in merito alla economicità delle gare di appalto (compresi i rinnovi) per l'acquisizione di beni e servizi di valore economico superiore alla soglia comunitaria.

Il comma 5 dell'art. 16 della L.R. n. 48/2018 ha demandato ad un provvedimento della Giunta regionale la definizione della composizione della CRITE e del suo ruolo di supporto nei vari ambiti di competenza.

Tale provvedimento è stato adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1953 del 23 dicembre 2019, recante "Disciplina della composizione, delle attribuzioni e del funzionamento della Commissione regionale

per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)", alla quale si sono uniformate le modalità operative della Commissione.

La DGR n. 1953/2019 ha confermato la composizione della Commissione definita dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 522 del 17 aprile 2018, comprendente anche il Direttore Generale di Azienda Zero, Ente di governance della sanità veneta, istituito con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19.

A seguito di apposita convocazione la CRITE si è riunita nelle sedute dei giorni 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026.

Con il presente provvedimento si propone di prendere atto dei verbali delle sedute della CRITE dei giorni 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026 agli atti presso la Direzione Programmazione e controllo SSR e di autorizzare gli investimenti e le acquisizioni di beni e servizi mediante contratti di service indicati nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE nelle sedute precitate, investimenti ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione sulle dotazioni di tutti gli Enti sanitari presenti sul territorio.

Nel corso della seduta del 14 maggio 2026 la Commissione ha esaminato la richiesta di Azienda Zero in merito all'assegnazione dei mezzi di soccorso alle Aziende sanitarie di cui alla gara regionale da espletare e ha espresso parere favorevole come da fabbisogno rappresentato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nel corso della seduta del 5 agosto 2026 la Commissione ha esaminato la richiesta di Azienda Zero in merito all'assegnazione delle automediche alle Aziende sanitarie di cui alla gara regionale da espletare e ha espresso parere favorevole come da fabbisogno rappresentato nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre, poiché nel corso della seduta del 23 luglio 2026 la Commissione ha espresso parere favorevole all'utilizzo del finanziamento residuo dell'impegno di cui al Decreto del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 72/2015 (relativo alla realizzazione di n. 4 Bunker di Radioterapia a Schiavonia - PD) di € 1.293.270,45 a Budget CRITE per incrementare l'apposito fondo patrimoniale del bilancio di Azienda Zero per il finanziamento degli investimenti in salute degli Enti del SSR, con il presente provvedimento si propone di autorizzare tale utilizzo di risorse residue, rappresentate nell'**Allegato A**, incaricando conseguentemente la Direzione Programmazione e controllo SSR ad assumere ogni altro atto necessario all'esecuzione di tale disposizione.

Ai sensi della nuova "Procedura Gestione Sanitaria Accentrata. Finanziamenti per investimenti CRITE" di cui all'Allegato B della DGR 16 dicembre 2024, n. 1508 e a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE in merito alle richieste degli Enti del SSR, si propone altresì di approvare l'**Allegato D** "Autorizzazione utilizzo economie e Assegnazione nuovi finanziamenti regionali agli Enti del SSR per finanziare Investimenti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e in particolare:

- di autorizzare gli Enti del SSR ad utilizzare le economie derivanti da precedenti investimenti (conclusi con una minor spesa rispetto alle assegnazioni regionali iniziali) per finanziare gli interventi indicati in **Allegato D**, colonna b), fino agli importi massimi indicati alla colonna h), per un totale di € 2.758.507,94;
- di assegnare agli Enti del SSR i nuovi finanziamenti regionali per finanziare gli interventi indicati in **Allegato D**, colonna b), fino agli importi massimi indicati alla colonna c) "Assegnazioni", per un totale di € 39.076.903,93.

Quest'ultimo finanziamento di € 39.076.903,93 trova copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 19/2016, nei termini di seguito indicati:

- € 16.064.772,30 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 2156/2017 accantonate in Azienda Zero, che presenta sufficiente disponibilità;
- € 7.526.854,61 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 593/2020, punti 5 e 6, accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua;
- € 618.539,44 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929/2021, accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua;
- € 14.866.737,58 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 938/2024 punto 12 (successivamente integrata con DGR n. 466/25 e DGR n. 1008/25) accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua.

Con il presente provvedimento si incarica Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui ai paragrafi precedenti, con liquidazione ed erogazione, degli importi dell'**Allegato D** assegnati a favore degli Enti del SSR beneficiari secondo le modalità (indicate in Allegato B della DGR n. 1508) di seguito richiamate:

- acconto del 10% ad esecutività del presente provvedimento;
- la parte restante del finanziamento (compreso il saldo) per Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) seguendo quanto indicato nella procedura di cui alla DGR n. 1508/2024 (ossia previa nota di autorizzazione a liquidare della Struttura competente, regionale o di Azienda Zero, disposta in seguito ad istruttoria sulla richiesta di pagamento inviata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS beneficiaria del finanziamento).

Conseguentemente si incarica Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti individuati all'**Allegato D**.

Infine, si specifica che Azienda Zero, sin dall'avvio della sua operatività, in qualità di responsabile della GSA e titolare della funzione di gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale, è stata incaricata di accantonare prioritariamente a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, tutte le eventuali risorse che in corso di esercizio si rendono disponibili per effetto di risultati di gestione in equilibrio. Ciò al fine di consentire alla Giunta regionale di destinare tali disponibilità per finanziare - laddove ritenuto necessario e sulla base dei risultati dei bilanci aziendali che si profilano in chiusura dell'esercizio - misure di supporto all'equilibrio economico-finanziario dei singoli Enti del SSR o a livello consolidato, ovvero altre misure aventi sempre finalità sanitarie ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

In vista dell'avvio del ciclo di programmazione di bilancio degli Enti del SSR per il prossimo esercizio finanziario e in linea con la Deliberazione della Giunta regionale n. 23 del 14 gennaio 2025 di definizione dei criteri di ripartizione agli Enti del SSR delle risorse annuali per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il presente provvedimento si propone di destinare una quota degli accantonamenti descritti al paragrafo precedente pari ad € 138.000.000,00 al fine di:

- consentire alle Aziende sanitarie di formulare il piano degli investimenti da allegare al bilancio preventivo economico annuale ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011;
- poter disporre con provvedimenti regionali in merito alle molteplici richieste degli Enti del SSR sia di avere finanziamenti regionali per nuovi investimenti, che di avere ulteriori finanziamenti per il mantenimento del patrimonio aziendale esistente.

Tale accantonamento di € 138.000.000,00 va ad incrementare l'apposito fondo patrimoniale del bilancio di Azienda Zero per il finanziamento degli investimenti in salute degli Enti del SSR, per gli esercizi 2027 e seguenti, sia per il potenziamento del patrimonio aziendale che per il mantenimento dello stesso.

Tali finanziamenti verranno assegnati agli Enti del SSR con successivi atti (deliberazioni della Giunta regionale se le assegnazioni sono relative a nuovi interventi o decreti delle strutture competenti se i finanziamenti sono necessari al mantenimento del patrimonio aziendale esistente), in relazione alle necessità e sulla base del parere della CRITE, qualora le assegnazioni siano relative al potenziamento.

Conseguentemente Azienda Zero/GSA è autorizzata al prelevamento di complessivi € 138.000.000,00 dalle risorse accantonate nel conto PBA060 "altri fondi rischi" del bilancio di esercizio da iscrivere sul conto PBA140 "Fondo finanziamento per investimenti".

Infine, si incarica la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14/09/1994, n. 55;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 25/10/2016, n. 19

VISTA la Legge regionale 30/12/2016, n. 30;

VISTA la DGR n. 522 del 17/04/2018;

VISTA la Legge regionale 28/12/2018, n. 48;

VISTA la DGR n. 1953 del 23/12/2019;

VISTA la DGR n. 2156 del 29/12/2017;

VISTA la DGR n. 593 del 12/05/2020

VISTA la DGR n. 929 del 05/07/2021;

VISTA la DGR n. 938 del 13/08/2024;

VISTA la DGR n. 466 del 02/05/2025;

VISTA la DGR n. 1008 del 02/09/2025;

VISTA la DGR n. 23 del 14/01/2025;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) delle sedute del 12, 14 e 19 maggio 2026, 9 e 24 giugno 2026, 8 e 23 luglio 2026 e 5 agosto 2026 agli atti presso la Direzione Programmazione e controllo SSR e di autorizzare gli investimenti e i service sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute precitate per i quali la Commissione ha espresso parere favorevole come da **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche in virtù della loro congruità in rapporto ad una valutazione sulle dotazioni di tutti gli Enti sanitari presenti sul territorio;
3. di autorizzare, visto il parere favorevole espresso dalla CRITE nella seduta del 23 luglio 2026, l'utilizzo del finanziamento residuo dell'impegno di cui al Decreto del Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR n. 72/2015 relativo alla realizzazione di n. 4 Bunker di Radioterapia a Schiavonia (Pd), di € 1.293.270,45 a Budget CRITE per incrementare l'apposito fondo patrimoniale del bilancio di Azienda Zero per il finanziamento degli investimenti in salute

degli Enti del SSR, incaricando conseguentemente la Direzione Programmazione e Controllo SSR ad ogni atto necessario all'esecuzione di tale disposizione;

4. di autorizzare l'assegnazione alle Aziende sanitarie dei mezzi di soccorso previsti nella gara regionale in fase di espletamento a cura di Azienda Zero di cui al fabbisogno rappresentato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da parere di congruità espresso dalla CRITE nella seduta del 14 maggio 2026;
5. di autorizzare l'assegnazione alle Aziende sanitarie delle automediche previste nella gara regionale in fase di espletamento a cura di Azienda Zero di cui al fabbisogno rappresentato nell'**Allegato C**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come da parere di congruità espresso dalla CRITE nella seduta del 5 agosto 2026;
6. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'**Allegato D** "Autorizzazione utilizzo economie e Assegnazione nuovi finanziamenti regionali agli Enti del SSR per finanziare Investimenti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e in particolare:
   - di autorizzare gli Enti del SSR ad utilizzare le economie derivanti da precedenti investimenti (conclusi con una minor spesa rispetto alle assegnazioni regionali iniziali) per finanziare gli interventi indicati in **Allegato D**, colonna b), fino agli importi massimi indicati alla colonna h), per un totale di € 2.758.507,94;
   - di assegnare agli Enti del SSR i nuovi finanziamenti regionali per finanziare gli interventi indicati in **Allegato D**, colonna b), fino agli importi massimi indicati alla colonna c) "Assegnazioni", per un totale di € 39.076.903,93;
7. di dare atto che le "Assegnazioni" di cui alla colonna c) dell'**Allegato D**, per l'importo complessivo di € 39.076.903,93 trovano copertura finanziaria a carico delle risorse del perimetro sanitario già erogate ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. n. 19/2016, nei termini di seguito indicati:
   - € 16.064.772,30 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 2156/2017 accantonate in Azienda Zero, che presenta sufficiente disponibilità;
   - € 7.526.854,61 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 593/2020, punti 5 e 6, accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua;
   - € 618.539,44 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 929/2021, accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua;
   - € 14.866.737,58 sono a carico delle risorse previste nella DGR n. 938/2024 punto 12 (successivamente integrata con DD.G.R. n. 466/25 e n. 1008/25) accantonate in Azienda Zero, destinate alla copertura di investimenti, che presenta sufficiente disponibilità residua;
8. di incaricare Azienda Zero alla gestione dei finanziamenti di cui sopra, con liquidazione ed erogazione, degli importi dell'**Allegato D** assegnati a favore degli Enti del SSR beneficiari secondo le modalità (indicate in Allegato B della DGR n. 1508/2024) di seguito richiamate:
   - acconto del 10% ad esecutività del presente provvedimento;
   - la parte restante del finanziamento (compreso il saldo) per Stati d'Avanzamento Lavori (SAL) seguendo quanto indicato nella procedura di cui alla DGR n. 1508/2024 (ossia previa nota di autorizzazione a liquidare della Struttura competente regionale o di Azienda Zero, disposta in seguito ad istruttoria sulla richiesta di pagamento inviata dal Direttore Generale dell'Azienda ULSS beneficiaria del finanziamento);
9. di incaricare Azienda Zero, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, di relazionare formalmente all'Area Sanità e Sociale sullo stato di avanzamento tecnico e contabile degli investimenti di cui all'**Allegato D**;
10. di destinare, per le motivazioni espresse in premessa, una quota delle risorse accantonate sul bilancio di Azienda Zero a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR di importo pari complessivamente ad € 138.000.000,00 per la copertura degli investimenti in salute per gli esercizi 2027 e seguenti, sia per il potenziamento del patrimonio aziendale che per il mantenimento dello stesso;
11. di autorizzare Azienda Zero/GSA al prelevamento dell'importo di cui al punto precedente dalle risorse accantonate nel conto PBA060 "Altri fondi rischi" del bilancio di esercizio da iscrivere sul conto PBA140 "Fondo finanziamento per investimenti";
12. di incaricare la Direzione Programmazione e controllo SSR dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

SEDUTA CRITE del 14 maggio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**Parere CRITE**	**Importo presunto**
AZIENDA ZERO	Autorizzazione in merito alla assegnazione di mezzi di soccorso di cui alla gara regionale da parte di Azienda Zero	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Vedasi Allegato B
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione all'acquisizione di sistemi di videosorveglianza aziendale nell'ambito della convenzione Consip avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza e sistemi connessi 2 - lotto 4" aggiornamento (note prot. n. 54233/2024, n. 214544/2024 e n. 54233/2026)	FAVOREVOLE	€ 608.686,37 (IVA inclusa) di cui: € 297.259,74 quale spesa di investimento (€ 88.939,87 per sostituzioni ed € 208.319,87 per nuove dotazioni) ed € 311.426,62 quale spesa corrente (di cui € 180.209,47 per spese di manutenzione per 3 anni) (copertura finanziaria: € 208.319,87 mediante risorse regionali di cui alla DGR n. 938/24 e € 400.366,5 mediante risorse aziendali)

SEDUTA CRITE del 19 maggio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AOU PD	Autorizzazione all'avvio della gara per l'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per i lavori di realizzazione dell'edificio da destinare a centrale di sterilizzazione a servizio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, dell'Ulss 6 Euganea, dello IOV e opzionalmente dell'Ulss 5 Polesana e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 7779 del 2 febbraio 2026)	FAVOREVOLE	€ 15.764.772,30 (IVA inclusa) di cui: € 10.757.500,00 per lavori compresi oneri per la sicurezza; € 5.007.272,30 per somme a disposizione; (copertura finanziaria: risorse regionali già assegnate all'Azienda per il nuovo Ospedale di Padova e mantenimento esistente di cui alla DGR n. 2156/2017 - RF 10282)
AOU PD	Autorizzazione relativa alla fornitura di n. 1 spettrometro di massa in tandem per implementazione attività di screening neonatale comprensivo del servizio di manutenzione biennale post garanzia (nota prot. n. 24713 del 2 aprile 2025).	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 338.500,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione ai lavori di realizzazione degli impianti attivi necessari alla connettività delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 78744 del 14 aprile 2026)	FAVOREVOLE	€ 567.916,52 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa all'acquisizione di n. 11 Sistemi per asciugatura e stoccaggio di endoscopi per varie UU.OO. dei presidi dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 270686 del 29 dicembre 2025)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 414.800,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: € 122.000,00 per il Lotto 1 in potenziamento mediante risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024; € 292.800,00 mediante risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione all'acquisizione di n. 7 lavaendoscopi per varie UU.OO. dei presidi dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima (nota prot. n. 270672 del 29 dicembre 2025)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 274.500,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione all'acquisizione in noleggio di un Sistema di ecoendoscopia dell'apparato digestivo per la U.O. Gastroenterologia dell'Ospedale di Dolo mediante adesione a gara regionale "Fornitura in noleggio di sistemi per endoscopia flessibile e servizi accessori" (note prot. n. 168871 del 19 agosto 2025 e prot. n. 69490 del 31 marzo 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 290.763,75 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 60 mesi)
ULSS 5 POLESANA	Autorizzazione all'incremento di costo relativo alla perizia di variante progettuale della Casa della Comunità di Rovigo (nota prot. n. 33760 del 2 aprile 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 400.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: Fondo economie aziendale)

ALLEGATO A DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

SEDUTA CRITE del 19 maggio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
ULSS 7 PEDEMONTANA	Autorizzazione alla fornitura in service di sistemi diagnostici per istochimica, immunoistochimica e relativi reagenti per l'anatomia e istologia patologica dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana (nota prot. n. 18652 del 25 febbraio 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 789.520,62 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 36 mesi)
ULSS 9 SCALIGERA	Autorizzazione alla realizzazione del nuovo SIO regionale - sviluppo integrazioni degli applicativi in uso presso l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera e recupero dei dati storici degli applicativi in dismissione. Assegnazione fondi per copertura spese (nota prot. n. 8917 del 16 gennaio 2026 e integrazione nota prot. n. 15871 del 27 gennaio 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 450.179,44 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 929/2021)

SEDUTA CRITE del 9 giugno 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AOUI VR	Autorizzazione alla fornitura di n. 4 neuronavigatori (di cui n. 2 in sostituzione - lotto 1 e n. 2 neuronavigatori in potenziamento - lotti 2 e 3) (nota prot. n. 174 del 5 gennaio 2026)	FAVOREVOLE	€ 829.600,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: Fondo economie aziendale)
IOV	Autorizzazione alla fornitura di n. 2 Sistemi hplc per il controllo di qualità dei radiofarmaci pet da destinare alla UOS Radiofarmacia del P.O. di Castelfranco Veneto (nota prot. n. 1065 del 21 gennaio 2026).	FAVOREVOLE	€ 462.000,00 (IVA esclusa) di cui: € 280.000,00 per acquisto apparecchiature con garanzia 12 mesi ed € 182.000,00 per servizio di manutenzione full-risk post garanzia per 60 mesi (copertura finanziaria: utilizzo di risorse aziendali)
ULSS 1 DOLOMITI	Autorizzazione relativa alla fornitura in noleggio di facovitrectomi, facoemulsificatori e relativi materiali di consumo dedicati alle UU.OO di Oculistica (nota prot. n. 120830 del 9 aprile 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 1.583.000,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 48 mesi)
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Autorizzazione relativa alla fornitura di n. 13 ventilatori polmonari da terapia intensiva per le UU.OO.CC. Anestesia - rianimazione dei PP.OO. di Conegliano e Vittorio Veneto (nota prot. n. 30226 del 21 gennaio 2026).	FAVOREVOLE	€ 341.250,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Autorizzazione relativa alla fornitura di n. 1 apparecchio per diagnostica retinica avanzata (angiografia e oct) da destinare alla UOC di Oculistica del P.O. di Conegliano (nota prot. n. 24659 del 06 febbraio 2026).	FAVOREVOLE	€ 300.730,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di immobile da destinare a servizio per le dipendenze (Ser.d) presso il Distretto di Mirano e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 102240 del 15 maggio 2026).	FAVOREVOLE	€ 610.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024)
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione e finanziamento per intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla modifica ed efficientamento della catena del laboratorio analisi del P.O. di Camposampiero - blocco d, piano 1 (nota prot. n. 23936 del 16 febbraio 2026).	FAVOREVOLE	€ 212.700,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: Fondo economie aziendale)
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione relativa all' intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla sostituzione della catena del laboratorio analisi degli Ospedali riuniti Padova sud "Madre Teresa di Calcutta" (nota prot. n. 195435 del 19 dicembre 2025).	FAVOREVOLE	€ 240.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: Fondo economie aziendale)

ALLEGATO A DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

SEDUTA CRITE del 9 giugno 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione e finanziamento per intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla sostituzione della catena del laboratorio analisi, blocco r - piano 0 - Ospedale di Cittadella (nota prot. n. 5091 del 14 gennaio 2026)	FAVOREVOLE	€ 320.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: Fondo economie aziendale)
ULSS 7 PEDEMONTANA	Autorizzazione relativa alla fornitura di un Sistema di lettura automatica, digitalizzazione e analisi di immagini con intelligenza artificiale (AI) dei vetrini di citologia cervico-vaginale (Pap test) in strato sottile da destinare alle UU.OO.CC. Anatomia ed Istologia patologica dell'Ulss 7 Pedemontana e dell'Ulss 8 Berica (nota prot. n. 19248 del 26 febbraio 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 730.000,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo opzionale)
ULSS 8 BERICA	Autorizzazione relativa alla fornitura a titolo di noleggio di Sistemi diagnostici per emocitometria, completi dei relativi materiali di consumo (reattivi, calibratori, controlli etc.) per la UOC Medicina di Laboratorio (nota prot. n. 42950 del 16 aprile 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 3.129.030,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo opzionale)
AZIENDE ULSS	Autorizzazione al finanziamento per l'anno 2026 per gli arredi delle Case di Comunita' e degli Ospedali di Comunita' oggetto di intervento PNRR.	FAVOREVOLE	€ 4.862.724,20 di cui: € 3.987.724,20 per gli arredi delle Case di Comunità ed € 875.000,00 per gli arredi degli Ospedali di Comunità (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024) (Vedasi dettaglio Allegato D)

SEDUTA CRITE del 8 luglio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AUO PD	Autorizzazione alla copertura finanziaria dei costi di progettazione sostenuti da AOUPD per la realizzazione del progetto Ultra-high field Magnetic Resonance imaging @ 7 tesla (nota prot. n. 28797 del 20 aprile 2026 e nota prot. n. 45718 del 23 giugno 2026).	FAVOREVOLE	€ 300.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse di cui alla DGR n. 2156/2017 relative al nuovo Ospedale di Padova)
AUO PD	Autorizzazione relativa alla riqualificazione del reparto dialisi presso l'Ospedale S. Antonio (nota prot. n. 75766 del 17 novembre 2022 e trasmissione progetto esecutivo con nota prot. n. 37325 del 21 maggio 2026)	FAVOREVOLE	€ 340.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
AUO PD	Autorizzazione relativa ai lavori di adeguamento dei locali per l'installazione di un nuovo angiografo presso la sala 2 del reparto di emodinamica (nota prot. n. 20088 del 16 marzo 2026)	FAVOREVOLE	€ 275.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
AUO PD	Autorizzazione relativa ai lavori di rinnovo del manto di copertura presso il Centro Odontoiatrico dell'Azienda Ospedale-Università Padova (nota prot. n. 29058 del 20 aprile 2026).	FAVOREVOLE	€ 310.389,07 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi delle grandi sale e relativi ambiti del padiglione San Domenico dell'Ospedale Civile di Venezia con fornitura e posa in opera di porte e serramenti tagliafuoco rivestiti in legno (nota prot. n. 24083 del 2 febbraio 2026)	FAVOREVOLE	€ 178.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa al progetto per la nuova scala di emergenza del padiglione S. Domenico - Sala angeli dell'Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia (nota prot. n. 247539 del 27 novembre 2025)	FAVOREVOLE	€ 400.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)

ALLEGATO A DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

SEDUTA CRITE del 8 luglio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa allo studio di prefattibilità per i lavori di adeguamento antincendio (SCIA fase 2) degli Edifici od18, od24 e od31 presso l'Ospedale di Dolo (Ve) con installazione e integrazione di impianti di rilevazione automatica di incendio (nota prot. n. 64619 del 24 marzo 2026)	FAVOREVOLE	€ 148.669,60 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: sui fondi residui destinati alla prima parte dei lavori antincendio, di cui al progetto Readyfin 11087 che ha sufficiente capienza (conseguetemente non si rende necessaria la copertura con risorse di cui alla DGR n. 1700/2022)
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione relativa all'acquisizione di lampade scialitiche e pensili per l'allestimento delle nuove sale operatorie e recovery room del blocco est dell'Ospedale di Dolo (Ve) (nota prot. n. 97300 del 11 maggio 2026)	FAVOREVOLE	834.480,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: finanziamento statale)
ULSS 4 VENETO ORIENTALE	Autorizzazione al prosieguo dell'iter autorizzativo dei progetti di adeguamento normativo antincendio e antisismico (Fase 1) dei Presidi Ospedalieri di San Dona' di Piave e Portogruaro (Ve) e assegnazione di finanziamento integrativo per aggiornamento progetti e opere propedeutiche (nota prot. n. 39296 del 01 luglio 2026).	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 4.503.000,00 (IVA inclusa) di cui: € 3.707.657,33 mediante riserve da utili di esercizio destinate ad investimenti; € 795.342,67 tramite utilizzo del finanziamento residuo di cui alla DGR n. 480/2019 - progetto RF 10566
ULSS 4 VENETO ORIENTALE	Autorizzazione relativa alla fornitura di un Sistema di monitoraggio paziente multiparametrico centralizzato completo di telemetrie per l'UOC Cardiologia del P.O. di San Donà di Piave e UU.OO.CC. di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Portogruaro e Jesolo (Ve) (nota prot. reg. n. 241721 del 27 aprile 2026)	FAVOREVOLE	€ 560.000,00 (IVA esclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 5 POLESANA	Autorizzazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Adria (Ro) e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 28781 del 20 marzo 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 2.000.000,00 (IVA inclusa) di cui: € 756.207,94 mediante utilizzo del Fondo economie aziendale (prog. RF 13745); € 1.243.792,07 mediante risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024;
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione relativa ad interventi di manutenzione straordinaria delle cucine del Presidio Ospedaliero di Camposampiero (Pd) (nota prot. n. 147454 del 26 settembre 2025).	FAVOREVOLE	€ 1.300.000,00 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione relativa alla fornitura di sistemi analitici completi per l'effettuazione di diagnostica molecolare diversa per la UOC Laboratorio analisi del P.O. di Schiavonia (Pd) (nota prot. n. 65262 del 23 aprile 2026)"	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 2.871.000,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo opzionale)
ULSS 8 BERICA	Autorizzazione all'assegnazione di finanziamento per il completamento della fase 2 del Nuovo Ospedale Arzignano-Montecchio (Vi) (nota Azienda Zero prot. n. 19021 del 30 giugno 2026)	FAVOREVOLE	€ 8.021.854,61 (IVA inclusa) di cui: - € 7.526.854,61 mediante risorse di cui alla DGR n. 593/2020; - € 495.000,00 mediante risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024;

SEDUTA CRITE del 23 luglio 2026			
Azienda/Direzione regionale	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO SSR	Autorizzazione all'utilizzo del finanziamento residuo dell'impegno di cui al DDR n. 72/2015 relativo alla realizzazione di n. 4 Bunker di Radioterapia a Schiavonia (Pd), per Budget Crite - nuovi investimenti in sanità.	FAVOREVOLE	€ 1.293.270,45
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Autorizzazione all'aumento di spesa per la variante in corso d'opera n. 2 e finanziamento maggiori oneri per revisione prezzi dei lavori per la realizzazione di un nuovo blocco urgenze ed emergenze del P.O. di Conegliano (Tv) (nota prot. n. 131999 del 6 luglio 2026 e integrazione nota prot. 141407 del 20 luglio 2026)	FAVOREVOLE	€ 14.550.077,11 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)

ALLEGATO A DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

SEDUTA CRITE del 23 luglio 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
ULSS 6 EUGANEA	Autorizzazione al finanziamento per la realizzazione della nuova piastra degenze ed attivita' diurna ambulatoriale dell'Ospedale di Cittadella (Pd) (nota prot. n. 108676 del 9 luglio 2026 e nota prot. n. 111503 del 14 luglio 2026).	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 2.275.898,70 (IVA inclusa) di cui: € 834.150,63 per la perizia di variante n.1; € 1.441.748,07 per adeguamento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L. 50/2022; (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024); € 4.481.086,22 (IVA inclusa) (previsione annualità 2027 derivante da adeguamento prezzi e perizia strutturale n. 2 in corso di redazione al fine di procedere nello sviluppo dell'opera secondo una previsione lavori sui prossimi 36 mesi); (copertura finanziaria: risorse regionali di cui alla DGR n. 938/2024);

SEDUTA CRITE del 5 agosto 2026			
Azienda	**Oggetto**	**PARERE CRITE**	**Importo presunto**
AZIENDA ZERO	Autorizzazione in merito all'assegnazione delle automediche di cui alla gara regionale da parte di Azienda Zero	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	Vedasi Allegato C
AOUI VR	Autorizzazione relativa alla fornitura di lame e frese per neurochirurgia, ORL e chirurgia vertebrale (nota prot. n. 36513 del 29 maggio 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 1.958.550,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 24 mesi + 12 mesi di rinnovo opzionale)
ULSS 4 VENETO ORIENTALE	Autorizzazione all'avvio della progettazione relativa all'ammodernamento funzionale delle degenze di Ostetricia terzo piano e Gruppo Parto dell'Ospedale di San Donà di Piave (Ve) (nota prot. reg. n. 451133 del 3 agosto 2026).	FAVOREVOLE	€ 615.739,37 (IVA inclusa) (copertura finanziaria: risorse aziendali)
ULSS 5 POLESANA	Autorizzazione relativa alla fornitura aziendale per vitrectomi, faco-vitrectomi e facoemulsificatori con relativi dispositivi consumabili per le sale operatorie dell'UOC Oculistica dei presidi Ospedalieri di Rovigo-Adria-Trecenta (note prot. n. 40840 del 23 aprile 2026, prot. n. 44526 del 4 maggio 2026 e prot. n. 65588 del 26 giugno 2026).	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	€ 3.056.000,00 (IVA esclusa) (durata contrattuale: 36 mesi + 24 mesi di rinnovo opzionale)
ULSS 7 PEDEMONTANA	Autorizzazione relativa all'avvio della Progettazione di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione dell'infrastruttura elettrica dell'Ospedale "San Bassiano" di Bassano del Grappa (Vi) prevedendo diverse alternative progettuali secondo il criterio di realizzazione a lotti successivi (nota prot. n. 70899 del 29 luglio 2026)	FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI	

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

ASSEGNAZIONE DI MEZZI DI SOCCORSO
AI FINI DEL FABBISOGNO PER LA PROSSIMA GARA REGIONALE.

Azienda sanitaria	2031	2030	2029	2028	2027	Totale per azienda	Assegnazione 2026 (pre gara in espletamento)
AULSS 1	4	8	1	3	6	**22**	**2**
AULSS 2	6	2	4	4	10	**26**	**0**
AULSS 3	3	0	5	3	6	**17**	**9**
AULSS 4	4	2	2	1	2	**11**	**1**
AULSS 5	1	0	0	0	0	**1**	**0**
AULSS 6	0	1	0	1	3	**5**	**1**
AULSS 7	6	3	0	0	0	**9**	**7**
AULSS 8	5	2	0	1	3	**11**	**3**
AULSS 9	2	0	0	1	3	**6**	**0**
AOPD	1	1	2	2	3	**9**	**0**
AOVR	1	0	0	0	0	**1**	**0**
	2031	**2030**	**2029**	**2028**	**2027**	**Totale per azienda**	**Assegnazione 2026 (pre gara in espletamento)**
totale per SSR	**33**	**19**	**14**	**16**	**36**	**118**	**23**
fabbisogno a gara*	**24**	**24**	**23**	**23**	**24**	**118**	**23**

*per rendere omogenee le sostituzioni annue

8154e543

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR n. 1277 del 10 novembre 2026

ASSEGNAZIONE AUTOMEDICHE
AI FINI DEL FABBISOGNO PER LA PROSSIMA GARA REGIONALE.

AUTOMEDICA	2027	2028	2029	2030	2031	Totale
ulss 1	2	1	0	2	2	**7**
ulss 2	1	2	0	0	1	**4**
ulss 3	2	1	0	1	2	**6**
ulss 4	2	1	0	0	1	**4**
ulss 5	1	1	0	0	0	**2**
ulss 6	0	0	0	0	0	**0**
ulss 7	1	2	0	1	0	**4**
ulss 8	0	0	0	1	1	**2**
ulss 9	0	0	0	0	0	**0**
ao pd	0	0	0	2	1	**3**
aoui vr	1	0	0	1	0	**2**
SSR	10	8	0	8	8	**34**
FABBISOGNO DI GARA*	7	7	6	7	7	**34**
***PER RIEQUILIBRARE LE ANNUALITA'**						

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR n. 1277 del 10 novembre 2026**

Autorizzazione utilizzo economie e Assegnazione nuovi finanziamenti regionali agli Enti del SSR per finanziare Investimenti
PARERI CRITE 2026

		Nuove assegnazioni					Utilizzo Economie da precedenti investimenti		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ENTE DEL SSR	Oggetto Investimento	Assegnazioni	Copertura su Risorse di cui alla DGR 2156/2017 accantonate in Azienda Zero (prog. Readyfin 10282)	Copertura su Risorse di cui alla DGR 593/2020 punto 5 e 6 (confermata con DGR 637/2020) Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 938/24 punto 12 accantonate in Az. Zero e destinate alla copertura di investimenti di potenziamento 2025.	Importi derivanti da utilizzo di economie su precedenti investimenti	Numero progetti Readyfin relativi ai fondi economie degli ENTI del SSR per la copertura degli importi indicati in colonna precedente	data seduta CRITE
ULSS 2 MARCA TREVIGIANA	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 863.880,00				€ 863.880,00			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 150.000,00				€ 150.000,00			09/06/2026
	totale ULSS 2 Marca Trevigiana	**€ 1.013.880,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.013.880,00**	**€ 0,00**		
ULSS 3 SERENISSIMA	Autorizzazione finanziamento per l'acquisizione di sistemi di videosorveglianza aziendale nell'ambito della convenzione Consip avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza e sistemi connessi 2 - lotto 4" aggiornamento (note prot. n. 54233/2024 - n. 214544/2024 e nota prot. n. 54233 del 24 aprile 2026)	€ 208.319,87				€ 208.319,87			14/05/2026
	Autorizzazione e finanziamento servizio di certificazione delle competenze degli operatori delle Centrali NEA 116117 (nota prot. n. 63696 del 23 marzo 2026)	€ 168.360,00			€ 168.360,00				14/05/2026
	Autorizzazione ai lavori di realizzazione degli impianti attivi necessari alla connettività delle Case della Comunità e degli Ospedali di Comunità dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 78744 del 14 aprile 2026)	€ 567.916,52				€ 567.916,52			19/05/2026
	Autorizzazione relativa all'acquisizione di n. 11 Sistemi per asciugatura e stoccaggio di endoscopi per varie U.O. dei presidi dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 270686 del 29 dicembre 2025)	€ 122.000,00				€ 122.000,00			19/05/2026
	Autorizzazione relativa alla ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di immobile da destinare a servizio per le dipendenze (Ser.d) presso il Distretto di Mirano e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 102240 del 15 maggio 2026)	€ 610.000,00				€ 610.000,00			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 864.960,00				€ 864.960,00			09/06/2026
	totale ULSS 3 Serenissima	**€ 2.541.556,39**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 168.360,00**	**€ 2.373.196,39**	**€ 0,00**		
ULSS 4 VENETO ORIENTALE	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 144.000,00				€ 144.000,00			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 110.000,00				€ 110.000,00			09/06/2026
	totale ULSS 4 Veneto Orientale	**€ 254.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 254.000,00**	**€ 0,00**		
ULSS 5 POLESANA	Autorizzazione finanziamento incremento di costo relativo alla perizia di variante progettuale della Casa della Comunità di Rovigo (nota prot. n. 33760 del 2 aprile 2026)	€ 0,00					€ 400.000,00	Fondo economie aziendale RF 13745	19/05/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 192.000,00				€ 192.000,00			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 75.000,00				€ 75.000,00			09/06/2026

82d2bf85

ALLEGATO D **DGR n. 1277 del 10 novembre 2026**

Autorizzazione utilizzo economie e Assegnazione nuovi finanziamenti regionali agli Enti del SSR per finanziare Investimenti
PARERI CRITE 2026

		Nuove assegnazioni					Utilizzo Economie da precedenti investimenti		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ENTE DEL SSR	Oggetto Investimento	Assegnazioni	Copertura su Risorse di cui alla DGR 2156/2017 accantonate in Azienda Zero (prog. Readyfin 10282)	Copertura su Risorse di cui alla DGR 593/2020 punto 5 e 6 (confermata con DGR 637/2020) Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 938/24 punto 12 accantonate in Az. Zero e destinate alla copertura di investimenti di potenziamento 2025.	Importi derivanti da utilizzo di economie su precedenti investimenti	Numero progetti Readyfin relativi ai fondi economie degli ENTI del SSR per la copertura degli importi indicati in colonna precedente	data seduta CRITE
ULSS 5 POLESANA	Autorizzazione al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Angeli di Adria (Ro) e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 28781 del 20 marzo 2026)	€ 1.243.792,07				€ 1.243.792,07	€ 756.207,94	Fondo economie aziendale RF 13745	08/07/2026
	totale ULSS 5 Polesana	**€ 1.510.792,07**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.510.792,07**	**€ 1.156.207,94**		
ULSS 6 EUGANEA	Finanziamento per intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla modifica ed efficientamento della catena del laboratorio analisi del p.o. di camposampiero - blocco d, piano 1 (nota prot. n. 23936 del 16 febbraio 2026).	€ 0,00					€ 212.700,00	Fondo economie aziendale RF 13746	09/06/2026
	Autorizzazione finanziamento intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla sostituzione della catena del laboratorio analisi degli ospedali riuniti padova sud "madre teresa di calcutta" (nota prot. n. 195435 del 19 dicembre 2025)	€ 0,00					€ 240.000,00	Fondo economie aziendale RF 13746	09/06/2026
	Autorizzazione e finanziamento per intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico finalizzato alla sostituzione della catena del laboratorio analisi, blocco r - piano 0 - ospedale di cittadella (nota prot. n. 5091 del 14 gennaio 2026)	€ 0,00					€ 320.000,00	Fondo economie aziendale RF 13746	09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 141.000,00				€ 141.000,00			09/06/2026
	Autorizzazione al finanziamento per la realizzazione della nuova piastra degenze ed attivita' diurna ambulatoriale dell'Ospedale di Cittadella (Pd) (nota prot. n. 108676 del 9 luglio 2026 e nota prot. n. 111503 del 14 luglio 2026)	€ 6.756.984,92				€ 6.756.984,92			23/07/2026
	totale ULSS 6 Euganea	**€ 6.897.984,92**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 6.897.984,92**	**€ 772.700,00**		
ULSS 7 PEDEMONTANA	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 255.000,00				€ 255.000,00			09/06/2026
	totale ULSS 7 Pedemontana	**€ 255.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 255.000,00**	**€ 0,00**		
ULSS 8 BERICA	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 415.860,00				€ 415.860,00			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 120.000,00				€ 120.000,00			09/06/2026
	Autorizzazione all'assegnazione di finanziamento per il completamento della fase 2 del Nuovo Ospedale Arzignano-Montecchio (Vi) (nota Azienda Zero prot. n. 19021 del 30 giugno 2026)	€ 8.021.854,61		€ 7.526.854,61		€ 495.000,00			08/07/2026
	totale ULSS 8 Berica	**€ 8.557.714,61**	**€ 0,00**	**€ 7.526.854,61**	**€ 0,00**	**€ 1.030.860,00**	**€ 0,00**		
ULSS 9 SCALIGERA	Autorizzazione alla realizzazione del nuovo SIO regionale - sviluppo integrazioni degli applicativi in uso presso l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera e recupero dei dati storici degli applicativi in dismissione. Assegnazione fondi per copertura spese (nota prot. n. 8917 del 16 gennaio 2026 e integrazione nota prot. n. 15871 del 27 gennaio 2026)	€ 450.179,44			€ 450.179,44				19/05/2026





ALLEGATO D **DGR n. 1277 del 10 novembre 2026**

Autorizzazione utilizzo economie e Assegnazione nuovi finanziamenti regionali agli Enti del SSR per finanziare Investimenti
PARERI CRITE 2026

		Nuove assegnazioni					Utilizzo Economie da precedenti investimenti		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
ENTE DEL SSR	Oggetto Investimento	Assegnazioni	Copertura su Risorse di cui alla DGR 2156/2017 accantonate in Azienda Zero (prog. Readyfin 10282)	Copertura su Risorse di cui alla DGR 593/2020 punto 5 e 6 (confermata con DGR 637/2020) Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 929/2021 Fondo per il Finanziamento degli investimenti degli Enti del SSR accantonato in Azienda Zero	Copertura su Risorse di cui alla DGR 938/24 punto 12 accantonate in Az. Zero e destinate alla copertura di investimenti di potenziamento 2025.	Importi derivanti da utilizzo di economie su precedenti investimenti	Numero progetti Readyfin relativi ai fondi economie degli ENTI del SSR per la copertura degli importi indicati in colonna precedente	data seduta CRITE
ULSS 9 SCALIGERA	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi delle Case di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 1.111.024,20				€ 1.111.024,20			09/06/2026
	Finanziamento anno 2026 per la fornitura mediante gara regionale di arredi degli Ospedali di Comunità oggetto di intervento PNRR	€ 420.000,00				€ 420.000,00			09/06/2026
	totale ULSS 9 Scaligera	**€ 1.981.203,64**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 450.179,44**	**€ 1.531.024,20**	**€ 0,00**		
AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA' PADOVA	Autorizzazione all'avvio della gara per l'acquisizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) per i lavori di realizzazione dell'edificio da destinare a centrale di sterilizzazione a servizio dell'Azienda Ospedale-Università Padova, dell'Ulss 6 Euganea, dello IOV e opzionalmente dell'Ulss 5 Polesana e assegnazione di finanziamento (nota prot. n. 7779 del 2 febbraio 2026)	€ 15.764.772,30	€ 15.764.772,30						19/05/2026
	Finanziamento dei costi di progettazione sostenuti da AOUPD per la realizzazione del progetto Ultra-high field Magnetic Resonance imaging @ 7 tesla (nota prot. n. 28797 del 20 aprile 2026 e nota prot. n. 45718 del 23 giugno 2026)	€ 300.000,00	€ 300.000,00						08/07/2026
	totale Azienda Ospedale-Università Padova	**€ 16.064.772,30**	**€ 16.064.772,30**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**		
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA	Autorizzazione finanziamento fornitura di n. 4 neuronavigatori (di cui n. 2 in sostituzione - lotto 1 e n. 2 neuronavigatori in potenziamento - lotti 2 e 3) (nota prot. n. 174 del 5 gennaio 2026)	€ 0,00					€ 829.600,00	Fondo economie aziendale RF 13751	09/06/2026
	totale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 829.600,00**		
TOTALI		**€ 39.076.903,93**	**€ 16.064.772,30**	**€ 7.526.854,61**	**€ 618.539,44**	**€ 14.866.737,58**	**€ 2.758.507,94**		

82d2bf85

(Codice interno: 596877)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1295 del 10 novembre 2026

PNRR M1 C1 Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" - c.d. "Progetto 1000 esperti" (CUP H11B21007650006). Aggiornamento delle "Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto" approvate con DGR n. 147/2023, ora ridenominate "Linee guida operative di semplificazione nella Regione del Veneto".

[Programmi e progetti (europei, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, si procede all'aggiornamento delle "Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto", approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 24 febbraio 2023, ora ridenominate "Linee guida operative di semplificazione nella Regione del Veneto".

L'Assessore Filippo Giacinti, di concerto con l'Assessore Massimo Bitonci, riferisce quanto segue.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio UE il 13 luglio 2021, quale risposta alla crisi economica e sociale generata dalla pandemia, ha attribuito, tra l'altro, un ruolo centrale alla semplificazione e all'attività di modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Da tale previsione discende l'obbligo di assicurare certezza nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione attraverso l'uniformità e la proporzionalità dell'azione amministrativa, il divieto di aggravare i procedimenti amministrativi se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie (art. 1, comma 2 della L. n. 241/1990), l'obbligo di improntare i rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2-bis della L. n. 241/1990) garantendo il diritto del privato di "chiedere una volta sola alla Pubblica Amministrazione" (principio "*once only"*) ed il corrispondente divieto per quest'ultima di richiedere informazioni o documenti già in suo possesso.

La Regione del Veneto, nell'ambito dell'esperienza del PNRR, ha applicato la semplificazione concretamente, secondo un modello innovativo orientato verso obiettivi misurabili e volto a implementare le soluzioni più appropriate a livello territoriale, in una logica collaborativa multilivello tra enti.

La definizione di indicatori di risultato e l'adozione di sistemi di monitoraggio strutturati hanno rappresentato e tuttora rappresentano la base per valutare l'efficacia degli interventi, nonché per supportare il decisore pubblico nell'assunzione di scelte consapevoli e coerenti con i fabbisogni del territorio.

In tale contesto la Regione del Veneto ha monitorato semestralmente dal 1° gennaio 2022, attraverso l'apposita piattaforma digitale denominata MPA (monitoraggio dei procedimenti amministrativi), oltre 176.000 procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali al fine di verificare le tempistiche procedimentali, la consistenza delle pratiche arretrate e le criticità più ricorrenti che rallentano i tempi di risposta delle Amministrazioni ai cittadini.

La partecipazione delle Amministrazioni ai monitoraggi, che ha coinvolto n. 567 Enti, si è attestata sempre su valori molto elevati; la rilevazione ha coinvolto, di volta in volta, un numero di Comuni rappresentativo di una quota compresa tra il 75% e l'89% della popolazione residente in Veneto oltre alla Città metropolitana di Venezia, alla totalità delle Province e alla Regione.

Sulla base delle problematiche emerse dal monitoraggio sono state poste in essere numerose iniziative di supporto alle Amministrazioni finalizzate alla semplificazione dei procedimenti tra cui le "Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto", approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 24 febbraio 2023 e di cui, con il presente provvedimento, si propone l'aggiornamento alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale *medio tempore* intervenuta.

Inoltre, con l'art. 3 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*" il Legislatore statale ha ravvisato la necessità di assicurare il mantenimento e consolidamento dei risultati positivi raggiunti con le attività di semplificazione realizzate in attuazione del PNRR.

In tale ottica la Regione del Veneto è impegnata nel mantenimento dei target PNRR conseguiti e nel consolidamento delle attività di semplificazione all'interno di un processo più ampio, volto a superare la logica emergenziale per approdare ad un modello maggiormente strutturato, disciplinato da una pianificazione strategica pluriennale, anche in coordinamento con altre iniziative tra cui quelle attuate all'interno dell'istituito Tavolo regionale per la Sburocratizzazione di cui alla DGR n. 1556 del 30 dicembre 2025.

Nell'ambito di questo contesto, si inserisce la revisione delle citate Linee guida nella loro versione aggiornata come contenuta nell'**Allegato A** recante "Linee guida operative di semplificazione nella Regione del Veneto", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si tratta di un documento che rappresenta uno strumento di ausilio operativo, in prevalenza rivolto agli Enti locali, volto a superare le criticità interpretative ed applicative riferite alla gestione dei procedimenti complessi,

nell'ottica del rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti e della piena applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa vigenti.

In particolare, il documento contiene suggerimenti operativi volti alla corretta applicazione delle norme, all'omogeneizzazione delle prassi amministrative, nonché alla ricognizione e diffusione delle *best practices*, nel rispetto dei principi di buona amministrazione.

A tal proposito giova ricordare che il Progetto PNRR M1 C1 Sub-investimento 2.2.1 (c.d. "Progetto 1000 esperti") è disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021 che, all'art. 4, demanda ad un apposito Piano territoriale regionale la definizione degli ambiti prioritari di intervento e le procedure complesse oggetto di supporto, nonché le modalità di attuazione dell'attività di semplificazione.

In attuazione del predetto D.P.C.M. la Regione del Veneto si è dotata di un proprio Piano territoriale, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1718 del 9 dicembre 2021 ed in seguito aggiornato con la Deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 28 aprile 2023 e successivamente con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1437 del 3 dicembre 2024.

Quanto all'ambito di applicazione, le Linee guida di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, così come le precedenti, operano nei seguenti settori strategici individuati nel citato Piano territoriale:

- Ambiente (VAS, VIA, PAUR, AIA, AUA, VINCA);
- Energia (autorizzazione per impianti di energia da fonti fossili e rinnovabili);
- Edilizia e Paesaggio (permesso di costruire e autorizzazioni paesaggistiche);
- Infrastrutture digitali (procedure relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica).

Il presente documento, che sostituisce integralmente le Linee guida approvate con DGR n. 147/2023, è stato elaborato dalla Segreteria tecnica della Cabina di regia del Progetto 1000 esperti, istituita con DGR n. 1718/2021 ai sensi del sopra citato D.P.C.M. del 12 novembre 2021, avvalendosi del *pool* di professionisti che operano presso la Direzione Semplificazione normativa e procedimentale.

Successivamente il documento è stato condiviso con le Direzioni regionali interessate per materia che hanno fornito il proprio contributo.

Si propone di incaricare la Direzione Semplificazione normativa e procedimentale dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza "Next Generation Italia" (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

VISTA la Missione 1 – Componente 1 ed in particolare il Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" incluso nell'Investimento 2.2;

VISTO l'art. 17 del Reg. (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH – "*Do no significant harm*") e la Comunicazione UE n. 2021/C 58/01 della Commissione Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e resilienza;

VISTO l'art. 3 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1718 del 9 dicembre 2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 24 febbraio 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 28 aprile 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1437 del 3 dicembre 2024;

VISTO l’art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 24 febbraio 2023 sono state approvate le “Linee guida operative di semplificazione per l'attuazione del PNRR nella Regione del Veneto” ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1718 del 9 dicembre 2021;
3. di prendere atto che l’art. 3 del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, prevede di assicurare il mantenimento e consolidamento dei risultati positivi raggiunti con le attività di semplificazione realizzate in attuazione del PNRR;
4. di ritenere pertanto necessario provvedere all’aggiornamento delle Linee guida di cui al punto 2 alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale *medio tempore* intervenuta;
5. di approvare la versione aggiornata delle “Linee guida operative di semplificazione nella Regione del Veneto” come riportate nell’**Allegato A**, predisposta dalla Segreteria tecnica della Cabina di regia del Progetto 1000 esperti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di disporre che l’**Allegato A** al presente provvedimento sostituisce integralmente l’Allegato A della Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 24 febbraio 2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Semplificazione normativa e procedimentale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1295 del 10 novembre 2026

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

REGIONE DEL VENETO

LINEE GUIDA OPERATIVE DI SEMPLIFICAZIONE NELLA REGIONE DEL VENETO

PNRR – M1 C1 sub-investimento 2.2.1
"*Assistenza tecnica a livello centrale e locale*"
CUP H11B21007650006

A cura della Segreteria Tecnica

ottobre 2026

Area Bilancio, Risorse Finanziarie, ICT, Affari Generali e Semplificazione
Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

Indice

1. Premessa....3

2. Obiettivi....4

2.1. Gli obiettivi specifici dell'azione di semplificazione amministrativa indicati dal PNRR e dall'AGID 2020-2026 (obiettivi di medio e lungo periodo)....4

2.2. Gli obiettivi generali di semplificazione amministrativa (attivabili nel breve periodo)....5

3. Gli istituti di semplificazione amministrativa....6

Premessa....6

3.1 Il termine di conclusione del procedimento: le modifiche dell'art. 2 della L. 241/1990. Il principio *once only*....6

3.2 L'introduzione della sanzione dell'inefficacia dei provvedimenti adottati in ritardo....8

3.3 Le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A., non solo a richiesta dell'interessato, ma anche d'ufficio....9

3.4 L'attività consultiva (di acquisizione delle conoscenze e dei pareri): gli artt. 16 e 17 della L. 241/1990 9

3.5 Gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (art. 17 *bis* della L. 241/1990)....11

3.6 Il rafforzamento dell'istituto del silenzio – assenso (art. 20 della L. 241/1990)....12

3.7 La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): gli artt. 19 e 19 *bis* della L. 241/1990....14

3.8 La conferenza di servizi (art. 14 e ss. L. 241/1990): la conferenza semplificata e quella simultanea; modalità di partecipazione delle PP.AA.; termini istruttori; dissensi e rimedi previsti; regole speciali per le PP.AA. portatrici di interessi sensibili (artt. 14 *bis* - 14 *quinquies* L. 241/1990)....16

3.9 L'annullamento d'ufficio *ex* art. 21 *novies* L. 241/1990: la riduzione del termine massimo previsto ...28

3.10 La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 *bis* e 21 *octies* L. 241/1990): le modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 76/2020....31

3.11 La riadozione del provvedimento amministrativo annullato dal giudice (art. 21 *decies* L. 241/1990) 33

3.12 La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: introduzione del procedimento amministrativo telematico come principio generale nei rapporti interni tra PP.AA. e nei rapporti tra privati (artt. 3 *bis*, 5 e 8 della L. 241/1990)....34

3.13 Gli accordi ex artt. 11 e 15 L. 241/1990....35

4. Ambito di intervento operativo delle linee guida....36

5. Singole procedure....36

5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS....37

5.2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)....38

5.3. Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA)....40

5.4 Verifica di assoggettabilità a VIA....40

5.5 Valutazione preliminare....41

5.6 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)....42

5.7 Proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)....45

5.8 Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (VIA) 46
5.9 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 47
5.10 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 49
5.11 Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti – procedura ordinaria 52
5.12 Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti – procedura semplificata 55
5.13 Autorizzazione impianti di energia elettrica da fonti fossili 56
5.14 Autorizzazione impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili 57
5.15 Autorizzazione alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici 65
5.16 Autorizzazione paesaggistica 70
5.17 Accertamento di compatibilità paesaggistica 74
5.18 Permesso di costruire 76

1. Premessa

La necessità di rendere più semplici e più veloci i procedimenti amministrativi è da tempo l'obiettivo perseguito a livello eurounitario: il diritto ad una buona amministrazione si ritrova sancito all'art. 41 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, nonché all'art. 49 del Trattato U.E.

Ciò comporta l'obbligo di assicurare certezza nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione attraverso l'uniformità e la proporzionalità dell'azione amministrativa; il divieto di aggravare i procedimenti amministrativi se non per straordinarie e motivate esigenze istruttorie (art. 1, comma 2 L. 241/1990); l'obbligo di improntare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai principi di collaborazione e buona fede (art. 1, comma 2 *bis* L. 241/1990) garantendo il diritto del privato di "chiedere una volta sola alla P.A." (principio "*once only"*) ed il corrispondente divieto di richiedere informazioni o documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni.

In tale contesto, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) ha previsto la semplificazione all'interno delle riforme cd. "abilitanti", atte cioè a rimuovere gli ostacoli amministrativi che penalizzano la competitività del nostro sistema economico anche sul piano internazionale. In tal senso sono già stati introdotti diversi correttivi alla legislazione nazionale (in particolare alla L. 241/1990) e a quella regionale. Da ultimo, attraverso le misure di semplificazione dettate dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. "*Decreto Semplificazione*", convertito dalla L. 120/2020 e dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, cd. "*Decreto Semplificazione bis*", convertito dalla L. 108/2021; dai vari DD.LL. nn. 34/2020, 121/2021, 152/2021, 36/2022, 50/2022, 176/2022, 19/2024, 25/2025 tutti convertiti in legge; dalla L. 182/2025 nonché dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 50/2026. Questi provvedimenti legislativi hanno introdotto specifiche misure di semplificazione delle procedure amministrative per determinati settori (ad esempio per le fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, il dissesto idrogeologico, l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica). Ulteriori semplificazioni sono, inoltre, previste dalle leggi "concorrenza" (da ultimo L. 190/2025), con cui si prevede la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione "pro-concorrenziale" e la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

Il comune denominatore delle disposizioni legislative sopra citate consiste nell'introduzione di meccanismi rivolti a liberalizzare le attività economiche tramite l'autovalutazione circa la conformità alle norme dell'attività intrapresa, con relativa assunzione di responsabilità (SCIA), mentre i regimi autorizzativi sono mantenuti solo se giustificati dall'interesse generale; dall'altro, si vuole semplificare ancor più l'azione amministrativa rafforzando gli istituti del silenzio-assenso e della conferenza di servizi, nonché l'utilizzo degli strumenti di coordinamento come il SUAP ed il SUE.

In quest'ottica, in adempimento dell'art. 61 del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, sono state adottate le «*Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione*» con decreto del Ministro della transizione ecologica (oggi MASE) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2022. Sotto altro profilo, in adempimento dell'art. 48, comma 7, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 108/2021, il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ha adottato le «*Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC»*. Sebbene il riferimento delle linee guida sia specifico ai progetti PNRR, esse hanno costituito utile riferimento per tutti gli affidamenti. Oggi i contenuti delle Linee guida in questione sono stati inseriti come disposizioni a regime nel nuovo Codice dei contratti pubblici all'art. 38 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

La Regione del Veneto, per quanto di competenza, contribuisce ad assicurare a favore dei propri cittadini ed imprese un quadro certo e trasparente di regole semplificate all'interno del quale operatori e pubblica amministrazione siano in grado di svolgere efficacemente le proprie funzioni sociali. In tal senso con DGR n. 1064 del 31.07.2018 la Regione ha già adottato apposite *Linee guida in materia di Conferenza di Servizi*.

Le presenti linee guida, il cui ambito di applicazione è definito al § 4, costituiscono uno degli strumenti attraverso i quali è ulteriormente attuata la semplificazione amministrativa nella prassi operativa delle pubbliche amministrazioni regionali e locali.

2. Obiettivi

2.1. Gli obiettivi specifici dell'azione di semplificazione amministrativa indicati dal PNRR e dall'AGID 2020-2026 (obiettivi di medio e lungo periodo)

La semplificazione dei singoli procedimenti amministrativi è prevista all'interno del PNRR come un obiettivo a sé stante, di medio-lungo periodo comprendente per le procedure individuate:

- la riduzione dei tempi per la gestione delle procedure;
- la liberalizzazione, semplificazione, reingegnerizzazione e uniformazione delle procedure;
- la digitalizzazione delle procedure per l'edilizia ed attività produttive;
- la misurazione della riduzione degli oneri e dei tempi dell'azione amministrativa.

In linea con gli obiettivi generali del PNRR anche l'Agenda per la semplificazione 2020-2026, così come aggiornata a settembre 2025, intende contribuire a creare una pubblica amministrazione più semplice, veloce e vicina ai cittadini, insistendo particolarmente sulla riduzione e la certezza dei tempi delle procedure; la reingegnerizzazione e uniformazione delle stesse; la digitalizzazione e gli sportelli unici; l'attuazione del principio *"once only*", in particolare nel settore della tutela ambientale e della *green economy*.

Il conseguimento di tali obiettivi dipende in gran parte da una forte semplificazione legislativa ed amministrativa che interessa direttamente le Regioni.

Come è noto, alla fine del 2021 ha preso avvio il progetto di semplificazione e supporto per l'attuazione del PNRR attualmente *in itinere* (*PNRR M1-C1 sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" – cd. Progetto Mille Esperti*), che coinvolge Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni. In Veneto, nell'ambito di tale progetto sono state analizzate 83 diverse tipologie di procedure complesse selezionate dal Piano Territoriale della Regione del Veneto approvato con DGR n. 1718 del 09.12.2021, da ultimo aggiornato con DGR n. 1437 del 03.12.2024, sia in termini di durata media dei relativi procedimenti, sia in termini di arretrato, con particolare riferimento ai procedimenti propedeutici alla realizzazione degli interventi del PNRR. Le criticità emerse sono risultate riconducibili in prevalenza, per quanto attiene ai procedimenti di competenza regionale, agli ambiti delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali, dei rifiuti, delle fonti rinnovabili e del sistema irriguo; per quanto attiene ai procedimenti di competenza degli Enti locali, principalmente, all'ambito edilizio (permesso di costruire) e paesaggistico (autorizzazioni paesaggistiche), alle autorizzazioni ambientali, alle bonifiche, nonché alle fasi propedeutiche alle procedure di appalto e alla fase esecutiva nelle procedure di affidamento dei lavori. Con riferimento a tali procedimenti sono state, quindi, analizzate le criticità

normative, procedimentali ed organizzativo-gestionali relative, anche attraverso il confronto con le amministrazioni regionali e locali interessate in sede applicativa.

All'esito, sono state individuate quelle che appaiono le soluzioni percorribili nel breve e nel lungo periodo. Trattasi in primo luogo di assicurare la "pulizia" dell'ordinamento attraverso il riassetto normativo, eliminando incongruenze e antinomie relative ai diversi settori legislativi, cancellando norme implicitamente già abrogate e, soprattutto, verificando in concreto se sia realmente necessario normare per il raggiungimento del fine pubblico perseguito (semplificazione legislativa).

Allo stesso tempo, si rende necessario assicurare la corretta applicazione dei meccanismi volti a semplificare l'azione amministrativa (semplificazione amministrativa) già introdotti dalle riforme in essere (D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021) ed eventualmente introdurne di nuovi.

2.2. Gli obiettivi generali di semplificazione amministrativa (attivabili nel breve periodo)

A normativa invariata, quello che può essere fatto sin da subito è applicare le disposizioni di legge statali e regionali vigenti, che prevedono meccanismi di semplificazione e velocizzazione dell'attività amministrativa.

Semplificare significa, infatti, dare anzitutto attuazione ai principi generali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione e all'art. 1 della L. 241/1990, in modo da assicurare:

- l'obbligatoria applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa previsti dalle norme alle singole fattispecie;
- la certezza nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione attraverso i comportamenti uniformi degli uffici;
- l'uso corretto della discrezionalità amministrativa ancorata a riferimenti conoscibili ed oggettivi (criteri generali).

Ciò comporta, ad esempio, l'obbligo di dare completa e corretta applicazione alle disposizioni sui termini di conclusione del procedimento e sulle conseguenze del loro mancato rispetto (art. 2 della L. 241/1990); alle modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A.; ai meccanismi previsti dagli articoli 16 e 17 della L. 241/1990 per la mancata formulazione di pareri e valutazioni tecniche nei termini previsti; alle disposizioni sul silenzio assenso (artt. 17 *bis* e 20 della L. 241/1990) e a quelle sul procedimento (accelerato o meno) in conferenza di servizi (artt. 14 *bis* e ss. della L. 241/1990). E così via, come meglio si vedrà *infra* al § 3.

Tra i comportamenti immediatamente attivabili, a legislazione invariata, si configurano, ancora:

- l'ottimizzazione delle procedure amministrative attraverso la correzione delle prassi non previste e che valgono ad appesantire il procedimento;
- l'omogeneizzazione delle prassi amministrative;
- la ricognizione delle *best practices* già in uso e la loro diffusione.

3. Gli istituti di semplificazione amministrativa

Premessa

La disciplina dettata dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. (d'ora in poi solo L. 241/1990) si basa sulla declaratoria di principi e regole generali dell'azione amministrativa ed intende semplificare le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e accelerarne i tempi di conclusione garantendo, al contempo, la collaborazione tra P.A. e privati, la partecipazione di questi ultimi alla specifica attività amministrativa di interesse assicurando, ove funzionale, una sorta di contraddittorio, nonché il coordinamento tra apparati.

Di fondamentale importanza è l'**art. 29 della L. 241/1990** che disciplina l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge medesima, di cui occorre tener sempre conto nell'esercizio sia delle funzioni normative che amministrative. Ai sensi dell'art. 29, commi 2 *bis* e 2 *ter* , della L. 241/1990 "*Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni (**LEP**) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni, la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano"*.

Ne deriva che, ove le discipline specifiche delle tipologie procedimentali nulla dispongano occorre sempre applicare le regole generali contenute nella L. 241/1990.

Dall'applicazione di dette regole sono esclusi i procedimenti diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, nonché i procedimenti tributari.

Inoltre, occorre tener presente che, sempre ai sensi del citato art. 29, *le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla legge sul procedimento nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge* (art. 29, comma 2) e, pertanto, tali soggetti *nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela* (**art. 29, co. 2-*quater***).

Sulla base di quanto chiarito si analizzano i seguenti istituti fondamentali.

3.1 Il termine di conclusione del procedimento: le modifiche dell'art. 2 della L. 241/1990. Il principio *once only*

Ogni procedimento amministrativo, avviato su istanza del privato o d'ufficio, **deve concludersi** con l'adozione di un **provvedimento espresso entro un termine certo**. Fanno eccezione le ipotesi di silenzio (assenso o diniego) previste per legge; quelle in cui l'istanza del privato risulti palesemente pretestuosa o emulativa (TAR Lazio - Roma, sez. I *quater*, n. 748/2022; Consiglio di Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n.

5284), oppure laddove non sussista un obbligo giuridico in capo alla Pubblica Amministrazione di provvedere (ad es. istanza di autotutela – Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4395/2020, salve alcune eccezioni).

Il provvedimento espresso deve adottarsi anche quando l'istanza del privato sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tal caso, tuttavia, il provvedimento può essere adottato in forma semplificata con sintetica motivazione sulla causa di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell'istanza (art. 2, comma 1, L. 241/1990) (TAR Puglia – Bari, n. 58/2021; Consiglio di Stato, sez. III, n. 2370/2018).

Il termine di durata del procedimento è di **30 giorni** (art. 2, comma 2, L. 241/1990), salva diversa previsione di legge o regolamentare. Le Regioni e gli Enti locali nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza, non possono stabilire termini procedimentali maggiori di quelli previsti per legge (art. 29, L. 241/1990).

Il termine di conclusione del procedimento, se avviato d'ufficio, decorre dall'avvio del procedimento; se avviato su istanza di parte, dal ricevimento della domanda (art. 2, comma 6, L. 241/1990).

L'eventuale richiesta di integrazioni istruttorie deve essere unica: il procedimento può essere **sospeso una volta sola** per un **periodo non superiore a 30 giorni** (art. 2, comma 7, L. 241/1990). Il motivo della sospensione può essere solo di natura istruttoria, ossia finalizzato all'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano già in possesso dell'Amministrazione stessa e non siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (principio *once only*). La disposizione non si applica alle valutazioni tecniche di cui all'art. 17 della L. 241/1990.

Si specifica che il termine di conclusione del procedimento continua a decorrere dal giorno in cui cessa la sospensione. Il termine non decorre daccapo come invece accade nel caso dell'interruzione.

Il **principio *once only*** è stato recentemente positivizzato con la novella apportata dall'art. 11 del D.L. 19/2026, convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50 recante «*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione*»[1] all'**art. 50** del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale – **CAD**, con l'aggiunta, dopo il comma 2 *ter,* del seguente: «**2-*quater***. *Le pubbliche amministrazioni,* ***in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti*** *da un'amministrazione e* ***assicurano lo scambio delle informazioni*** *mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante* ***l'identificativo univoco*** *di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi.*". A ciò si aggiunga che le banche dati pubbliche sono rese immediatamente e automaticamente disponibili ai soggetti richiedenti mediante la **Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND)**.

La pubblica amministrazione deve agire rispettando i termini amministrativi previsti in legge o regolamento, tuttavia per regola generale, il decorso del termine di conclusione del procedimento non esaurisce il potere della Pubblica Amministrazione di adottare il relativo provvedimento (TAR Lazio - Roma, sez. III *quater*, n. 4990/2020), salvo diversa previsione normativa (*v. infra* § 3.2).

L'inosservanza del termine può, comunque, determinare l'insorgere di **responsabilità** di tipo risarcitorio (art. 2 *bis*, comma 1, L. 241/1990); indennitario (art. 2 *bis*, comma 1, L. 241/1990); erariale (art. 2, commi 8 e 9, L. 241/1990); disciplinare (art. 2, commi 9 e 9 bis, L. 241/1990). Solo su istanza di parte, la Pubblica

[1] Il D.L. 19/2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2026, n. 41 ed è stato convertito con modificazioni con Legge 20 aprile 2026, n. 50.

Amministrazione indica nel provvedimento adottato con ritardo il termine normativamente previsto per la sua adozione e quello effettivamente impiegato (art. 2, comma 9 *quinquies*, L. 241/1990).

L'inadempimento o il ritardo nel rilasciare il provvedimento amministrativo può essere lamentato innanzi al Giudice amministrativo. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto contro il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse alla Corte dei conti.

Ai sensi del **comma 3 *ter* dell'art. 50 del CAD**, integralmente sostituito con la novella apportata dal D.L. 19/2026, convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50, l'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati ovvero il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. AgID effettua controlli annuali sul rispetto degli obblighi, con applicazione delle sanzioni previste dall'art. 18-bis del CAD in materia di "*Violazione degli obblighi di transizione digitale*".

3.2 L'introduzione della sanzione dell'inefficacia dei provvedimenti adottati in ritardo

Di regola i provvedimenti amministrativi acquistano efficacia con la loro adozione e, nel caso di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, con la loro comunicazione all'interessato (art. 21 *bis* L. 241/1990); essi sono immediatamente eseguibili, salvo che non ne sia disposta la sospensione per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, comunque *non oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies* (attualmente 6 mesi per effetto della novella apportata all'art. 21 *novies* dalla L. 02.01.2025, n. 182) (art. 21 *quater* L. 241/1990).

Ciò premesso, il legislatore del decreto *Semplificazioni* (D.L. 76/2020) ha inteso disincentivare l'inerzia degli amministratori sanzionando gli atti tardivi, anche in deroga alle regole generali.

In alcune ipotesi tassative previste all'art. 2, comma 8 *bis*, L. 241/1990, il decorso del tempo esaurisce il potere della Pubblica Amministrazione di adottare comunque il provvedimento.

Sono infatti **inefficaci** i provvedimenti, autorizzazioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, adottati successivamente alla scadenza dei termini relativi:

- all'art. 14 *bis*, comma 2, lettera c), L. 241/1990 (conferenza di servizi asincrona);

- all'art. 14 *ter*, comma 7, L. 241/1990 (conferenza di servizi sincrona);

- all'art. 17 *bis*, commi 1 e 3, L. 241/1990 (silenzio tra Pubbliche Amministrazioni);

- all'art. 20, comma 1, L. 241/1990 (silenzio assenso);

- all'art. 19, commi 3 e 6 *bis*, primo periodo, L. 241/1990 (in materia di SCIA).

In questi casi, ove venga comunque adottato il provvedimento, questo non produce effetti e, di conseguenza, rimane valido il silenzio assenso maturato dopo la scadenza dei termini relativi alla conferenza di servizi, ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni, al silenzio-assenso ed alla SCIA.

Rimane comunque ferma la facoltà in capo alla Pubblica Amministrazione di esercitare i poteri di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 *novies* della L. 241/1990, laddove ne ricorrano i presupposti e le condizioni. Si ricorda che il provvedimento di annullamento d'ufficio deve essere adottato nel termine di 6 mesi (*amplius* v. *infra* § 3.9).

3.3 Le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della P.A., non solo a richiesta dell'interessato, ma anche d'ufficio

In caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, una volta che sia superato il termine di conclusione del procedimento, è attivabile il potere sostitutivo previsto ai commi 9 *bis* e 9 *ter* dell'art. 2 della L. 241/1990. Per regola generale, il cittadino che ha presentato l'istanza per ottenere un determinato provvedimento amministrativo, scaduto il termine previsto senza che l'amministrazione abbia provveduto, può richiedere l'intervento del soggetto a cui il potere sostitutivo è attribuito affinché sostituisca l'ufficio inadempiente concludendo il procedimento al suo posto. In tal caso il procedimento deve concludersi entro un **termine pari alla metà** rispetto a quello originariamente previsto (art. 2, comma 9 *ter*, L. 241/1990).

Il nome del soggetto individuato per l'esercizio del potere sostitutivo deve essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale dell'ente. Laddove la Pubblica Amministrazione non abbia individuato il soggetto titolare del potere sostitutivo, questo è automaticamente individuato nel Dirigente Generale o, in sua mancanza, nel Dirigente preposto all'Ufficio che deve adottare il provvedimento, oppure, in mancanza anche di quest'ultimo, nel funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione. È oggi prevista anche la possibilità di individuare il soggetto sostitutivo in un'unità organizzativa dell'ente (art. 2, comma 9 *bis*, L. 241/1990). Il titolare del potere sostitutivo agisce tramite le strutture competenti o attraverso la nomina di un commissario *ad acta* (art. 2, comma 9 *ter*, L. 241/1990).

La novità introdotta con il decreto *Semplificazioni* (D.L. 76/2020) è che il potere sostitutivo, prima esercitabile solo su istanza del privato, può ora essere attivato **anche d'ufficio** (art. 2, comma 9 *ter*, L. 241/1990 come modificato dal D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021).

3.4 L'attività consultiva (di acquisizione delle conoscenze e dei pareri): gli artt. 16 e 17 della L. 241/1990

I pareri, collocandosi nella fase istruttoria del procedimento, costituiscono dei semplici atti preparatori, funzionalizzati all'adozione dell'atto finale; in tal senso sono endoprocedimenti nell'ambito del procedimento principale. Essi prendono l'avvio con la richiesta formulata dall'organo procedente che deve essere precedente all'emanazione del provvedimento finale. Ne consegue che l'emanazione del provvedimento, senza la preventiva richiesta del parere, ove normativamente previsto, si traduce in un vizio del provvedimento stesso.

I pareri si distinguono, anzitutto, in obbligatori e facoltativi: quando la richiesta di parere è prescritta dalla legge si parla di parere obbligatorio; in tali casi l'amministrazione procedente è tenuta a richiederlo e ad acquisirlo prima dell'emanazione del provvedimento, pena l'illegittimità del provvedimento stesso; quando invece la richiesta del parere non è prescritta dalla legge si parla di parere facoltativo. In questi casi il parere è richiesto se e nella misura in cui sia ritenuto opportuno in base ad autonome valutazioni del richiedente e, per il solo fatto di essere richiesto, entra a far parte del procedimento e deve essere valutato dall'autorità procedente. Ciò non significa che l'amministrazione debba necessariamente conformarsi al parere facoltativo, significa semplicemente che il parere, una volta acquisito, non può essere disatteso *tout court*, ma deve essere comunque preso in considerazione nella fase decisoria.

I pareri obbligatori si distinguono in vincolanti, non vincolanti e parzialmente vincolanti; i pareri facoltativi non sono mai ritenuti vincolanti per l'autorità procedente. Il parere è necessariamente vincolante solo quando tale evenienza è espressamente prevista dalla legge. Nel caso di parere

vincolante, il provvedimento finale deve avere lo stesso contenuto del parere, almeno in relazione alle valutazioni che il parere contiene.

Gli **artt. 16 e 17 della L. 241/1990** introducono alcuni meccanismi di semplificazione dei procedimenti nel caso sia utile o necessario acquisire **pareri** o **valutazioni tecniche**. Evidentemente, queste norme sono alternative a quelle relative alla conferenza di servizi, che pure ha lo scopo di semplificare i procedimenti complessi che prevedono l'acquisizione di molti pareri da parte di diverse amministrazioni.

L'art. 16 della L. 241/1990 prevede, anzitutto, un preciso obbligo di rilascio dei pareri da parte degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni, che devono essere resi entro **venti giorni** dal ricevimento della richiesta (sia quelli obbligatori che quelli facoltativi). A seguito delle modifiche apportate all'art. 16 in sede di conversione del D.L. 19/2026, è stato specificato che i pareri in questione devono essere: congruamente motivati; formulati in termini di assenso o dissenso e indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono rese conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento come risultante dal progetto originariamente presentato (**comma 4 *bis* dell'art. 16,** inserito in sede di conversione dalla L. 50/2026).

Il termine può essere interrotto, una sola volta, per motivate esigenze istruttorie e il parere deve essere reso definitivamente entro **quindici giorni** dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Nel caso in cui i termini previsti non vengano rispettati e il parere, sia obbligatorio che facoltativo, non sia stato comunicato, il responsabile del procedimento deve procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Viene, però, prevista un'eccezione per i pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini; in questo caso non si applicano i meccanismi di semplificazione previsti dall'art. 16.

I meccanismi di semplificazione previsti dalla L. 241/1990 operano diversamente nel caso delle **valutazioni tecniche**: ai sensi dell'art. 17 della L. 241/1990 entra in gioco la natura tecnica e non amministrativa di questi atti. Se, ad esempio, si deve decidere l'abbattimento di un edificio pericolante sarà necessario ottenere una valutazione tecnica sull'effettivo pericolo di crollo dell'edificio.

In questi casi, quando sia la legge o un regolamento a prevedere che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi o enti appositi, questi debbono provvedere a rilasciarli nei tempi stabiliti dalla norma o, in mancanza, entro **novanta giorni** dal ricevimento della richiesta (ma tali termini possono essere interrotti, una sola volta, per motivate esigenze istruttorie). Se tali termini non vengono rispettati, il responsabile del procedimento deve chiedere le valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. La situazione determinata dal silenzio dell'amministrazione che deve rilasciare la valutazione consente la devoluzione ad altri organi tecnici della valutazione stessa (viene, infatti, definito **silenzio devolutivo**).

Anche in questo caso il meccanismo di semplificazione non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

108d5e93

3.5 Gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (art. 17 *bis* della L. 241/1990)

L'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni, previsto dall'art. 3 della L. 124/2015 (che ha inserito l'**art. 17 *bis*** nella L. 241/1990), persegue la finalità di accelerare i procedimenti all'interno dei quali siano richiesti "*atti di assenso, nulla osta e concerto comunque denominati*" rilasciati da altre amministrazioni. Il D.L. 76/2020 ha introdotto alcune sostanziali modifiche al precedente testo includendo, già nel titolo dell'articolo, "*l'inerzia*" oltre al silenzio.

La nuova norma prevede che gli atti di assenso, nulla osta e concerto comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, interni al procedimento (endoprocedimentali), necessari per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, debbano essere resi entro **trenta giorni** dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i trenta giorni senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso **si intende acquisito**.

L'amministrazione titolare del potere di emanare il provvedimento invia all'altra uno schema di provvedimento corredato della relativa documentazione; quest'ultima deve comunicare all'amministrazione procedente gli atti di assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento. Il termine può essere interrotto nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni documentali in relazione a particolari esigenze istruttorie che, comunque, devono essere motivate; una volta integrate le informazioni e documentazioni necessarie, riparte il termine di trenta giorni (e non sono ammesse ulteriori interruzioni). Alla scadenza del termine, nel caso in cui non sia stato comunicato l'assenso, questo si intende acquisito (art. 17 *bis*, comma 2).

Il meccanismo del silenzio assenso si applica "*anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche*" (art. 17 *bis* comma 3). Quello che cambia, in queste ipotesi, è il termine che viene portato da trenta a **novanta giorni** (a meno che non siano previsti termini diversi da leggi speciali o in attuazione dell'art. 2 della L. 241/1990), decorso il quale l'assenso, il concerto o il nulla osta si intende acquisito. A chiarimento della portata del terzo comma interviene l'ultimo comma dell'art. 17 *bis*, il quale chiarisce che il meccanismo del silenzio assenso non si applichi nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi; e proprio il diritto europeo ha in più occasioni affermato la necessità di provvedimenti espressi quando le decisioni amministrative riguardino interessi particolarmente tutelati.

Il D.L. 19/2026, convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50, all'art. 4 ha previsto che per gli **interventi PNRR indifferibili di protezione civile il termine** di trenta giorni di cui all'articolo 17 *bis*, comma 1, della L. 241/1990 **è ridotto a dieci giorni** ed il termine di novanta giorni di cui al successivo comma 3 (parere di amministrazioni preposte alla cura di interessi "sensibili") **è ridotto** da novanta **a trenta giorni**, decorsi i quali gli atti di assenso, di concerto o di nulla osta comunque denominati si intendono acquisiti (silenzio assenso) ed il procedimento è concluso senza ritardo. La disposizione precisa che decorsi i termini, fermi restando gli effetti del silenzio e dell'inerzia di cui all'articolo 17 *bis* della L. 241/1990, il procedimento è concluso senza ritardo e l'omessa o tardiva adozione del provvedimento conclusivo costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (art. 4, comma 2).

Riguardo all'ambito di applicazione va chiarito, preliminarmente, che il meccanismo di semplificazione si applica a due condizioni: la prima è la natura pubblica dei soggetti che intervengono nel procedimento (amministrazioni e soggetti equiparati); la seconda è la natura endoprocedimentale dello stesso.

Sul primo punto, sebbene la norma parli di amministrazioni statali, non sembra si possa dubitare della sua applicabilità a tutte le pubbliche amministrazioni (regionali e locali) per una evidente analogia con le disposizioni relative al silenzio assenso, alle segnalazioni certificate di inizio attività e alla conferenza di servizi, espressamente considerate, nell'art. 29 della L. 241/1990, come livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lett. m).

L'art. 17 *bis* non pare applicabile nelle ipotesi in cui, anche se formalmente la richiesta di assenso proviene da un'amministrazione, il procedimento sia stato avviato da un privato, come nel caso degli sportelli unici ai quali spetta, su impulso del privato che in quella sede ha presentato la domanda (ad es. di autorizzazione), di richiedere alle altre amministrazioni i pareri, i nulla osta, gli assensi previsti da una norma di legge. Lo schema dell'art. 17 *bis*, al contrario, riguarda solo i rapporti diretti tra le amministrazioni e non quelli mediati dalla domanda del privato (Parere Consiglio di Stato n. 1640 del 13 luglio 2016).

La norma fa riferimento a procedimenti a carico di un'amministrazione la quale deve però acquisire non semplici pareri o valutazioni tecniche (ai quali si applicano gli articoli 16 e 17) ma, più specificamente, un assenso sulla proposta di provvedimento; sostanzialmente, quindi, l'amministrazione procedente, quella che ha la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo, deve aver già preso una decisione che, in base a norma di legge, deve essere sottoposta per un atto di assenso a un'altra amministrazione prima che il provvedimento possa essere legittimamente adottato. Il nuovo silenzio assenso si applica, dunque, ai procedimenti con fase decisoria pluristrutturata. Per evitare che la co-decisione (meglio, il ritardo nella sua formulazione) possa, di fatto, bloccare la decisione (l'adozione del provvedimento) la nuova norma ha previsto un termine decadenziale del potere di emanare l'atto di assenso.

È evidente la differenza con gli articoli 16 e 17 i quali, pur disciplinando gli effetti dei silenzi dell'amministrazione cui sono richiesti pareri o valutazioni tecniche consentono, nel primo caso, di prescindere dal parere e, nel secondo, di devolvere ad altra amministrazione (o soggetto idoneo) la predisposizione della valutazione, rendendo più spedita la fase istruttoria del procedimento per consentire all'amministrazione procedente (e competente) di esprimere la propria volontà nel provvedimento conclusivo. Nel caso dell'art. 17 *bis* è, invece, necessaria l'esternazione di una doppia volontà al fine di emanare il provvedimento anche se, formalmente, questo è comunque imputabile all'amministrazione competente (e procedente).

Più complesso è il caso di altre rilevanti ipotesi di pareri/atti di assenso quali quelli previsti dall'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'art. 11 del DPR n. 31/2017. Tali norme disciplinano il **procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica** e il rapporto tra autorizzazione e permesso di costruire (artt. 10 e 20, DPR n. 380/2001, e procedure di SCIA e DIA ex art. 22 DPR n. 380/2001). Per l'esame dell'istituto si rinvia ai § 3.7 e § 5.16.

3.6 Il rafforzamento dell'istituto del silenzio – assenso (art. 20 della L. 241/1990)

Il silenzio (o l'inerzia) è un comportamento dell'amministrazione qualificato e produttivo di effetti giuridici in base ad una previsione normativa. Si possono distinguere **tre tipi di silenzi** qualificati dalla legge: il silenzio **inadempimento**; il silenzio **rigetto o rifiuto**; il silenzio **assenso**.

Il **primo** si determina quando l'amministrazione non adempie all'obbligo previsto dall'art. 2 della L. 241/1990 di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro un termine determinato (con l'effetto di poter contestare l'inerzia davanti al giudice amministrativo ex art. 117 c.p.a.).

Il **secondo** matura quando è la stessa legge ad attribuire al silenzio l'effetto negativo del rigetto della domanda (ad es. l'art. 25 della L. 241/1990 prevede che, nel caso in cui l'amministrazione non abbia risposto entro trenta giorni dalla domanda di accesso agli atti del procedimento, questa si intenda respinta).

Il **terzo**, il silenzio assenso, disciplinato in via generale dall'art. 20 della L. 241/1990, attribuisce al silenzio dell'amministrazione il valore positivo dell'accoglimento della domanda. In tal modo il silenzio equivale ad un provvedimento positivo.

Il silenzio assenso non opera nel caso in cui il procedimento abbia ad oggetto interessi pubblici particolarmente rilevanti; tra gli altri, la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, la salute (così il quarto comma dell'art. 20, L. 241/1990).

Per rafforzare l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso l'art. 62, comma 1, D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) ha inserito nell'art. 20 il comma 2-bis. La disposizione consente al privato di chiedere all'amministrazione il rilascio di un'attestazione che certifichi il decorso dei termini del procedimento e l'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 20, fermi restando gli effetti del silenzio assenso comunque intervenuti. L'amministrazione **deve** rilasciare l'attestazione in via telematica e, nel caso non adempia entro 10 giorni dalla richiesta del privato, l'attestazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il **D.L. 19/2026** (cd. decreto PNRR), convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50, ha apportato alcune **modifiche all'articolo 20, comma 1**, meglio precisando il funzionamento del silenzio-assenso nei procedimenti ad istanza di parte. È ora stabilito che i termini per il silenzio-assenso decorrono dalla data di ricevimento della domanda, ma l'amministrazione mantiene la **possibilità di richiedere informazioni o integrazioni documentali** entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 7 (per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni). Inoltre, è ora chiarito esplicitamente che il **silenzio-assenso non si forma** nei seguenti casi: quando la domanda non sia stata ricevuta dall'amministrazione competente; quando la domanda sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto.

La novella ha poi aggiunto due **nuovi periodi al comma 2 *bis*** per regolare l'adozione di sistemi telematici automatici di gestione del silenzio assenso, prevedendo che:

a) Nel caso di **procedimenti non ancora telematizzati**, l'amministrazione sia comunque tenuta ad **inviare d'ufficio l'attestazione automatica** (prevista dal comma 2 *bis* stesso), all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o ordinaria (PEO) indicato nell'istanza, e lo debba fare entro dieci giorni dalla data di formazione del silenzio assenso.

b) Decorso inutilmente tale termine, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato resa ai sensi dell'articolo 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero del progettista abilitato.

3.7 La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): gli artt. 19 e 19 *bis* della L. 241/1990

La segnalazione certificata di inizio attività (d'ora in poi anche SCIA) è un "istituto non provvedimentale", che risponde ai principi di **liberalizzazione** e di **semplificazione** (cfr. pareri del Consiglio di Stato nn. 839 e 1784 del 2016).

Secondo il modello delineato dall'art. 19 della L. 241/1990, la SCIA è un atto soggettivamente e oggettivamente privato, ad efficacia immediatamente legittimante, che opera in luogo dell'atto autorizzativo, comunque denominato, in tutti i casi in cui quest'ultimo è vincolato alla sola esistenza dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge e, dunque, non vi è spazio per valutazioni discrezionali da parte della P.A.

Ai sensi del nuovo art. 18 *bis* della L. 241/1990, a fronte della presentazione della SCIA le Amministrazioni sono tenute a rilasciare "*immediatamente, anche in via telematica, una* ***ricevuta***", che non costituisce condizione di efficacia della SCIA. La ricevuta costituisce comunicazione di avvio del procedimento se contiene le informazioni previste dall'art. 8 della L. 241/1990. In caso di mancato rilascio della ricevuta resta "*ferma la responsabilità del soggetto competente*".

Una volta presentata la SCIA, ai sensi dell'art. 19, comma 3, L. 241/1990, la P.A. ha il potere di conformare, inibire e reprimere, entro il termine di **sessanta giorni** (**trenta, in materia edilizia**) dal ricevimento della segnalazione, l'attività priva delle condizioni di legge. Nel caso in cui sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti, l'Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni. La sospensione dell'attività intrapresa è disposta con atto motivato solo in caso di: a) attestazioni non veritiere; b) pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale. L'atto motivato di sospensione interrompe il termine di sessanta giorni per l'eventuale divieto di prosecuzione delle attività (trenta per l'edilizia), che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure prescritte. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine di sessanta giorni (trenta per l'edilizia), cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine di "primo controllo" (sessanta giorni, ridotti a trenta in materia edilizia) ai sensi dell'art. 19, comma 4, L. 241/1990, la P.A. conserva il potere **intervento "tardivo**" sulla SCIA, da esercitare **secondo le condizioni (e, dunque, i limiti) dell'annullamento d'ufficio**, di cui all'art. 21 *nonies*, Legge 241 del 1990. La P.A. ha anche i poteri sanzionatori e di vigilanza di cui all'art. 21, L. 241/1990 (da coordinare con quanto previsto ai citati artt. 19 e 21 *nonies* della medesima legge). Tale scansione dei poteri di controllo è stata ulteriormente rafforzata dall'introduzione dal comma 8 *bis* dell'art. 2, L. 241/1990[2] ai sensi del quale "*i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*" (v. *supra* § 3.2).

Il legislatore è intervenuto anche al fine di favorire la **concentrazione di regimi**. Il nuovo articolo 19 *bis* della L. 241/1990 prevede, infatti, le ipotesi di SCIA unica e di SCIA condizionata.

1) La prima concerne quelle attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività, che per il loro svolgimento necessitano di altre SCIA (o comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche). La **SCIA**

[2] Comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), Legge 120/2020.

unica (articolo 19 *bis*, comma 2) segue, per quanto non diversamente previsto, il regime dell'articolo 19 della L. 241/1990. In tal caso, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico. La P.A. che riceve la SCIA unica la trasmette immediatamente alle altre P.A. interessate, al fine di consentire loro il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione di eventuali proposte inibitorie o conformative. Le Amministrazioni interessate trasmettono a quella procedente, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6 *bis*, L. 241/1990, ossia entro 55 giorni dalla data di presentazione della segnalazione (25 giorni in materia edilizia), eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della medesima Legge.

2) La **SCIA condizionata (impura)** (articolo 19 *bis*, comma 3), presuppone l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. In questi casi occorre convocare una conferenza di servizi (v. *infra* § 3.8). La peculiarità è che l'inizio dell'attività del privato resta subordinato al rilascio degli atti richiesti. La conferenza di servizi si innesta, quindi, nel "tronco" principale della SCIA.

La *ratio* di questa novità normativa consiste nel fare in modo che spetti alla Pubblica Amministrazione l'attivazione di una forma di coordinamento tra le diverse autorità competenti, così da semplificare gli oneri incombenti sul privato. La nuova disciplina risponde, dunque, al principio eurounitario secondo cui "*l'amministrazione chiede una volta sola*" (principio *once-only*). La "*concentrazione*" di regimi è descritta nel dettaglio per ciascuna attività nell'apposita colonna della **Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222 del 2016**. Tale decreto contiene la **ricognizione delle attività e dei procedimenti** nei settori del commercio e delle attività assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente. Esso individua, infatti, in un'apposita tabella, le attività oggetto di comunicazione, di SCIA, di silenzio-assenso, nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

Per quanto riguarda la **tutela del terzo** leso dalla SCIA, l'art. 19, comma 6 *ter*, della L. 241/1990 prevede la possibilità di **sollecitare** l'Amministrazione all'esercizio delle **verifiche** ad essa spettanti e, **in caso di inerzia**, l'esperibilità dell'**azione avverso il silenzio, *ex* art. 31 c.p.a**.

La Corte costituzionale con sentenza n. 45 del 2019 ha chiarito poi che le verifiche cui fa riferimento l'art. 19, comma 6 *ter*, sono quelle puntualmente disciplinate dall'art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o i trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6 *bis*) e poi entro i successivi diciotto [n.d.r. ormai sei] mesi (comma 4, che rinvia all'art. 21 *nonies*); "*decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo*". La Corte ha evidenziato che "*nella prospettiva dell'interesse legittimo, il terzo potrà attivare oltre agli strumenti di tutela già richiamati, i poteri di verifica dell'amministrazione in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della Legge 241 del 1990; avrà la possibilità di agire in sede risarcitoria nei confronti della PA in caso di mancato esercizio del doveroso potere di verifica. Potranno farsi valere le ordinarie regole di tutela civilistica del risarcimento del danno eventualmente in forma specifica*."

Il **D.L. 19/2026** (cd. decreto PNRR), convertito in L. 20 aprile 2026, n. 50, ha introdotto nel **comma 4 dell'art. 19** un richiamo espresso all'art. 75 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina la decadenza dai benefici conseguiti attraverso dichiarazioni non veritiere. In sintesi, anche quando l'amministrazione abbia lasciato scadere il termine per esercitare i poteri inibitori, chi abbia presentato una SCIA sulla base

di dichiarazioni mendaci rimane esposto alla decadenza dagli effetti prodotti. Conformemente alla giurisprudenza intervenuta da tempo sul punto[3], il decorso dei termini non "sana" le dichiarazioni false.

3.8 La conferenza di servizi (art. 14 e ss. L. 241/1990): la conferenza semplificata e quella simultanea; modalità di partecipazione delle PP.AA.; termini istruttori; dissensi e rimedi previsti; regole speciali per le PP.AA. portatrici di interessi sensibili (artt. 14 *bis* - 14 *quinquies* L. 241/1990)

La conferenza di servizi è un modulo procedimentale di semplificazione ed accelerazione dei tempi procedurali che consente l'esame congiunto degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo. La conferenza di servizi non è un ufficio speciale della P.A. autonomo rispetto alle Amministrazioni partecipanti, che mantengono sempre la propria soggettività giuridica e la propria competenza (Consiglio di Stato, sentenza n. 1248/2010); si tratta di un modulo organizzativo, di coordinamento e semplificazione amministrativa (Corte Costituzionale, n. 179/2012 e n. 246/2018; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5044/2016).

La conferenza di servizi impegna tutte le Amministrazioni coinvolte, sia che siano formalmente intervenute, con rappresentanti istruiti e preparati, sia che siano intervenute in modo superficiale, sia che non siano intervenute o siano rimaste inerti (ferma la responsabilità del rappresentante).

L'esito della Conferenza di servizi è un provvedimento amministrativo (Conferenza di servizi decisoria), ovvero un mero atto con natura di parere (Conferenza di servizi istruttoria e preliminare).

A seconda della fase procedimentale e dello scopo per cui viene utilizzata abbiamo le seguenti tre **tipologie** di conferenza di servizi, previste dall'art. 14 della L. 241/1990:

- **istruttoria** (art. 14, comma 1, L. 241/1990) si svolge nella fase istruttoria;
- **decisoria** (art. 14, comma 2, L. 241/1990) si svolge nella fase decisoria;
- **preliminare** (art. 14, comma 3, L. 241/1990) si svolge prima del procedimento.

A queste tipologie se ne aggiunge una quarta:

- la conferenza di servizi in **materia di VIA** prevista dall'art. 14, comma 4 della L. 241/1990, che si svolge nei relativi procedimenti di VIA/PAUR, secondo quanto stabilito all'art. 27 *bis* del D.Lgs. n.152/2006 (*infra* § 5.6).

La conferenza di servizi **istruttoria** è funzionale a far emergere già nella fase istruttoria le esigenze e gli interessi delle P.A. coinvolte nel medesimo procedimento amministrativo o in procedimenti tra loro collegati.

L'indizione della conferenza istruttoria è decisione discrezionale dell'Amministrazione procedente (che è quella competente all'adozione del provvedimento finale), la quale può convocarla anche su richiesta di altra Amministrazione coinvolta nel procedimento, oppure su richiesta del privato interessato (art. 14, comma 1, L. 241/1990). L'indizione della conferenza istruttoria è sempre facoltativa ed a forma libera (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5123/2012), l'Amministrazione procedente può decidere di utilizzare lo schema procedimentale della conferenza di servizi semplificata (art. 14 *bis*, L. 241/1990).

[3] *Ex multis*, cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 2 gennaio 2026, n. 34; Consiglio di Stato, sez. VI, 26 febbraio 2025, n. 1702; Consiglio di Stato, sez. VI, 6 luglio 2023, n. 6615.

La conferenza in questione si conclude con l'adozione di un atto/parere di natura meramente istruttoria (non con il provvedimento decisorio finale).

La conferenza di servizi **decisoria** è sempre indetta quando sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di più Amministrazioni o gestori di beni o servizi pubblici. L'indizione della conferenza di servizi decisoria è sempre obbligatoria in presenza di almeno due amministrazioni diverse da quella procedente, competenti a rendere pareri o atti di assenso. Qualora sia invece necessario un solo atto di assenso, oltre a quello della P.A. procedente trova applicazione l'articolo 17 *bis* della L. 241/1990 in materia di silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche (v. *supra* § 3.5).

Quando l'accoglimento della domanda del privato è subordinato all'acquisizione di più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse P.A., la conferenza di servizi può essere convocata alternativamente da una di queste Amministrazioni, anche su richiesta dell'interessato (art. 14, comma 2, L. 241/1990).

La conferenza di servizi è indetta dall'Amministrazione procedente, nella persona del responsabile del procedimento, e si conclude con l'adozione del provvedimento decisorio finale. Quanto alle modalità di svolgimento, essa può essere convocata in forma semplificata e in modalità asincrona (articolo 14 *bis*) ovvero in forma simultanea e in modalità sincrona (articolo 14 *ter*).

La conferenza di servizi **preliminare** può essere indetta per valutare progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi.

Essa consente di verificare, prima ancora della presentazione dell'istanza o del progetto definitivo, quali siano le condizioni per ottenere tutti gli atti di assenso o pareri, comunque denominati, necessari al loro accoglimento. Le P.A. competenti esprimono in sostanza un parere anticipato sulla possibilità di prestare il proprio assenso finale, indicando i requisiti e le condizioni affinché esso abbia luogo e vincolandosi di conseguenza a non esprimere successive ragioni di impedimento, se non per fatti sopravvenuti.

La conferenza preliminare è convocata dall'Amministrazione procedente ed è subordinata alla positiva valutazione del responsabile del procedimento sulla motivata istanza del privato (che ne sostiene le spese) e sulla completezza dello studio di fattibilità presentato. Si tratta, dunque, di una indizione facoltativa. Essa si conclude con la trasmissione al soggetto privato delle determinazioni adottate dalle Amministrazioni coinvolte.

A seguito della successiva presentazione dell'istanza o del progetto definitivo da parte del privato si svolge una conferenza di servizi decisoria. Le determinazioni rese dalle Amministrazioni in sede di conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi durante la conferenza decisoria anche a seguito di osservazioni presentate da soggetti interessati dal progetto definitivo (es. controinteressati, ossia soggetti a cui può derivare un pregiudizio dall'adozione del provvedimento finale) (art. 14, comma 3, L. 241/1990). Per queste ragioni l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare è impugnabile (TAR Sardegna, sez. I, n. 185 dell'8 marzo 2018).

Circa le **modalità di svolgimento della conferenza di servizi**, la L. 241/1990 distingue in:

- conferenza **semplificata**, con modalità **asincrona** (art. 14 *bis*);
- conferenza **simultanea,** con modalità **sincrona** (art. 14 *ter*)

La modalità incide sulla tipologia: una conferenza di servizi «asincrona» non è una riunione contestuale di più soggetti/enti/uffici, ma è una procedura – telematica - per acquisire i pareri o le presunzioni (silenzio assenso) con cui arrivare al provvedimento finale.

La forma semplificata o asincrona costituisce la regola di svolgimento della conferenza di servizi (art. 14, commi 1 e 3 L. 241/1990; art. 14 *bis*, comma 1 L. 241/1990).

Tutte le comunicazioni avvengono per via telematica ai sensi dell'art. 47 D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD). Quando non sono disponibili una piattaforma telematica o la firma digitale, è possibile inviare, in allegato a un messaggio di posta elettronica ordinaria (PEO), la scansione dell'istanza protocollata e la relativa documentazione e si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).
Se si utilizza la posta elettronica ordinaria (PEO) si può chiedere, con le stesse modalità, conferma scritta dell'avvenuta ricezione (art. 47, comma 1, CAD).

Inoltre, le disposizioni prevedono la possibilità per le Amministrazioni di inviare le credenziali di accesso a una piattaforma telematica in cui sono depositati le informazioni e i documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria (art. 14 *bis*, comma 2, lettera a), L. 241/1990).

Il **decreto *Semplificazioni* (D.L. 76/2020**, convertito dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), pur non intervenendo in origine direttamente sulla L. 241/1990, aveva introdotto, in via transitoria per gli interventi ed opere PNRR, una **nuova modalità di svolgimento della conferenza decisoria** in modalità asincrona e semplificata, **ex art. 14 bis**, L. 241/1990: la **conferenza di servizi cd. accelerata o straordinaria.**

Con il **D.L. 19/2026**, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, che all'art. 5 ha novellato l'art. 14 *bis* della L. 241/1990, le regole semplificate e accelerate previste dall'art. 13 del D.L. 76/2020, variamente prorogate fino al 31 dicembre 2026[4], sono divenute strutturali.

In buona sostanza, **la conferenza di servizi accelerata –** nata come deroga temporanea per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, diventata già regola per le Autorizzazioni Uniche - A.U. relative agli impianti FER con il D.L. 175/2025 convertito dalla L. 4/2026 – **è diventata modalità "a regime" per le conferenze di servizi semplificate ex art. 14 bis**, con svolgimento delle riunioni sempre in modalità "asincrona" telematica; riduzione del termine a disposizione delle P.A. per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (pari a 30 gg e 60 gg per le P.A. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali); previsione del **cd. dissenso "costruttivo**", ammesso solo a condizione che sia chiaramente motivato e "convertibile" in prescrizioni mitigatrici secondo canoni di **proporzionalità** e **sostenibilità finanziaria**.

[4] L'originario termine del 31 dicembre 2021 per l'applicazione delle norme acceleratorie è stato prorogato più volte ad opera dei D.L. 77/2021, D.L. 13/2023, D.L. 19/2024 e, da ultimo, del D.L. 25/2025, che ha esteso l'applicazione dell'istituto fino al 31 dicembre 2026.

La conferenza in forma semplificata e asincrona si svolge nelle seguenti fasi (art. 14 *bis*, L. 241/1990):

1. Indizione della conferenza

La conferenza è indetta dall'Amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi decorrenti dall'avvio della procedura d'ufficio o dal ricevimento della domanda di parte, mediante comunicazione alle Amministrazioni ritenute competenti ad esprimersi sull'oggetto della conferenza, contenente:

a) l'indicazione dell'oggetto del decidere, dell'eventuale domanda di parte e della documentazione utile su cui esprimere la valutazione (anche indicando le credenziali di accesso a sistema telematico – accesso *cloud* o altro - in cui è possibile reperire le informazioni ed i documenti disponibili).

b) il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale i partecipanti alla conferenza possono chiedere ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990, chiarimenti o integrazioni documentali relativi a fatti, stati o qualità per una sola volta e sempre che questi non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre P.A. (v. *supra* § 3.1).

c) il termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale le Amministrazioni partecipanti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ovvero non superiore a 60 giorni nel caso di Amministrazioni preposte alla tutela di interessi cd. sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali o salute dei cittadini) fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea[5]. In ogni caso, il termine assegnato deve essere calcolato in modo da rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

d) la data dell'eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6, che deve eventualmente svolgersi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

L'indizione della conferenza deve essere comunicata ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 anche ai destinatari del provvedimento finale, nonché ai sensi dell'art. 9 della L. 241/1990 ai soggetti a cui potrebbe derivare un pregiudizio dal medesimo provvedimento (cd. controinteressati) (art. 14, comma 5, L. 241/1990).

2. Richiesta di integrazione documentale

Si ribadisce che entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di indizione della conferenza di servizi, le Amministrazioni partecipanti possono chiedere integrazioni documentali ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990 per una sola volta con sospensione dei termini procedimentali non superiore a 30 giorni. Non possono essere richiesti documenti che siano già in possesso dell'Amministrazione stessa o che siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni- principio *once only* (v. *supra* § 3.1).

3. Le determinazioni (pareri, assensi, nulla osta, ecc.) delle Amministrazioni coinvolte

Entro il termine perentorio individuato nella comunicazione di indizione della conferenza di servizi (30 o 60 giorni nel caso di interessi sensibili) le Amministrazioni partecipanti devono rendere la propria determinazione in merito all'oggetto della conferenza.

La P.A. procedente ha la responsabilità della regolarità procedimentale e deve valutare la necessità o la mera opportunità dell'intervento di altro soggetto.

[5] La lettera c) del comma 2 dell'art. 14 *bis* è stata integralmente sostituita ad opera dell'art. 5 del D.L. 19/2026, con contrazione dei termini concessi alle amministrazioni coinvolte per rendere i rispettivi pareri.

Le Amministrazioni coinvolte debbono rendere il loro parere allo stato degli atti. La determinazione deve essere congruamente motivata con l'indicazione delle ragioni dell'assenso o del dissenso e, in quest'ultimo caso, devono essere contestualmente indicate le modifiche necessarie per trasformarlo in assenso (cd. dissenso costruttivo»: perché «no» e a quali condizioni «si»), quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali indicazioni devono rispondere ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni in questione si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica. (art. 14 *bis*, comma 3, L. 241/90[6]).

La mancata comunicazione entro il termine perentorio, oppure la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti (assenso o dissenso costruttivo congruamente motivati) equivale ad **assenso incondizionato (implicito)**.

L'unica eccezione a tale meccanismo di silenzio-assenso si verifica quando disposizioni normative europee richiedono l'adozione di provvedimenti espressi (es. VIA, VINCA, AIA, autorizzazione alla gestione dei rifiuti, autorizzazione all'emissione in atmosfera).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis L. 241/1990 se le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, vengono adottate dopo la scadenza dei termini della conferenza di servizi semplificata, **sono inefficaci** e vale il silenzio assenso ormai formatosi (14-bis, comma 2, lettera c).

Dell'assenso reso, anche in forma implicita, rispondono l'Amministrazione ed i singoli rappresentanti (art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990).

4. L'adozione del provvedimento finale da parte dell'Amministrazione procedente

Scaduto il termine per la consegna dei pareri/atti da parte delle P.A. coinvolte, l'Amministrazione procedente entro 5 giorni lavorativi conclude la conferenza, adottando la determinazione motivata di conclusione della conferenza - provvedimento finale - sulla base dei pareri "prevalenti". Questa può avere contenuto:

- **positivo**, quando siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso, anche implicito, oppure se l'Amministrazione procedente ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione (art. 14 *bis*, comma 5, L. 241/1990);

- **negativo**, quando siano stati acquisiti atti di dissenso (voti negativi) che l'Amministrazione procedente ritenga non superabili (nemmeno con la modifica del progetto). In tali casi si ha il rigetto della domanda di parte, che deve essere comunicato all'interessato (senza indugio, dato che non c'è termine) e la determinazione finale negativa produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 *bis* L. 241/1990 (cd. preavviso di rigetto - (v. *infra* § 3.10). In tal caso, il privato può presentare osservazioni entro 10 giorni e l'Amministrazione procedente entro i 5 giorni lavorativi dal loro ricevimento, deve avviare una nuova conferenza di servizi asincrona, comunicando alle altre P.A. partecipanti il contenuto delle osservazioni e richiedendo un nuovo parere.

[6] Il secondo e terzo periodo del comma 3 dell'art. 14 *bis* della Legge 241/1990 sono stati così novellati dall'art. 5 del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026, con la previsione di quello che viene chiamato "dovere di costruttività", che preclude alla P.A. la facoltà di esprimersi semplicemente contro l'approvazione dell'opera, ferma la possibilità di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 14 *quinquies*, L. 241/1990.

Se l'esito è nuovamente negativo (**conferma del dissenso**), nella determinazione conclusiva occorre dar conto delle ragioni del rigetto delle argomentazioni/osservazioni/proposte di modifica del privato (art. 14 *bis*, comma 5, L. 241/1990).

Fuori da questi casi, ricompresi al comma 5 dell'art. 14 *bis*, ossia quando l'amministrazione procedente non riceva soltanto:

a) assensi – anche solo impliciti – non condizionati;
b) assensi con condizioni che possano essere recepite senza modificare la decisione oggetto della conferenza;
c) dissensi non superabili), il nuovo comma 6 dell'art. 14 *bis*[7] prevede ora che l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, sia tenuta a svolgere, entro 10 giorni dal termine previsto per rendere la determinazione da parte delle singole amministrazioni, cioè 30 o 60 giorni, **una riunione telematica** di tutte le amministrazioni coinvolte – che intervengono mediante rappresentante unico[8] – nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi **sulla base delle posizioni prevalenti** espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti**.** Avverso tale determinazione può essere proposta opposizione dalle amministrazioni dissenzienti, di cui all'art. 14 *quinquies* della L. 241/1990*,* ai sensi e nei termini ivi indicati. Se le amministrazioni chiamate a partecipare alla conferenza non vi prendano parte, ovvero vi abbiano partecipato senza esprimere la propria posizione, ovvero abbiano espresso dissenso non motivato o riferito a questioni non trattate dalla conferenza, si considera acquisito l'assenso incondizionato delle stesse.

La conferenza di servizi in forma simultanea o sincrona (art. 14 *ter*, L. 241/1990) - diversamente da quella semplificata e asincrona - prevede la convocazione di riunioni anche in forma telematica (è ammessa la videoconferenza) cui partecipano contestualmente tutti i rappresentanti delle Amministrazioni invitate.

La conferenza simultanea o sincrona (con la riunione) si svolge solo quando strettamente necessaria, in limitati casi indicati espressamente dalla legge (art. 14, commi 3 e 4 e art. 14 *bis*, comma 7[9]) e cioè:

1. presentazione di istanza o progetto definitivo all'esito dello svolgimento di conferenza di servizi preliminare (art. 14, comma 3, L. 241/1990);
2. conferenza di servizi per l'acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale - PAUR (art. 14, comma 4, L. 241/1990) (v. *infra*).
3. in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, così valutata dall'Amministrazione procedente (art. 14 *bis*, comma 7, primo periodo L. 241/1990);

[7] Il comma 6 dell'art. 14 *bis* della L. 241/1990 è stato integralmente sostituito dall'art. 5 del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026.

[8] Per effetto del richiamo espresso alle modalità di cui all'art. 14 *ter*, comma 4 della L. 241/1990, il quale prevede che ogni amministrazione partecipi alla conferenza di servizi decisoria con un unico rappresentante abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le amministrazioni rappresentate.

[9] Il comma 7 dell'art. 14 *bis* della L. 241/1990 è stato modificato dall'art. 5 del D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026 con riduzione da 45 a 30 giorni dei termini entro i quali l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere.

4. su richiesta motivata delle altre Amministrazioni coinvolte o del privato, presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dall'indizione della conferenza di servizi in forma semplificata (art. 14 *bis*, comma 7, secondo periodo L. 241/1990).

Per le ipotesi di cui ai nn. 3 e 4 la valutazione sul grado di complessità della determinazione si fonda, a titolo di esempio, sulla valutazione della natura ed importanza degli interessi in gioco, sul tipo di progetto (es. progetti che hanno un rilevante impatto ambientale), sul numero e la tipologia di Amministrazioni coinvolte, sulla tipologia di accertamenti necessari richiesti.

La conferenza di servizi con modalità simultanea o sincrona si svolge nelle medesime **fasi** di quella asincrona: indizione e convocazione della conferenza; richiesta di integrazioni documentali; lavori della conferenza; conclusione del procedimento (v. *supra* § 3.1) con le seguenti specificità:

Indizione e convocazione della conferenza

Oltre che nei casi di cui ai nn. 1 e 2, elencati nel paragrafo precedente, (approvazione del progetto definitivo a seguito di precedente conferenza di servizi preliminare e conferenza di servizi per l'acquisizione del PAUR), la conferenza simultanea può essere attivata nelle ipotesi di procedura ritenuta particolarmente complessa dalla stessa P.A. procedente (art. 14 *bis*, comma 7 L. 241/21990 primo periodo); ad istanza motivata di altre P.A. o del privato interessato (art. 14 *bis*, comma 7, L. 241/1990 secondo periodo). In tali ipotesi la conferenza deve essere indetta entro 5 giorni dall'avvio della procedura ovvero dall'istanza del privato o di altra P.A. e deve essere convocata nei successivi 30 giorni[10].

Svolgimento delle riunioni e determinazioni delle Amministrazioni coinvolte

I lavori della conferenza di servizi devono concludersi entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della prima riunione, elevati a 60 in caso di amministrazioni preposte alla tutela d'interessi "sensibili" (art. 14 *ter*, comma 2, L. 241/1990[11]). In ogni caso deve essere sempre rispettato il termine finale di conclusione del procedimento.

Alle riunioni possono essere invitati anche i soggetti interessati, compreso il proponente del progetto esaminato in conferenza (art. 14 *ter*, comma 6, L. 241/1990).

Le Amministrazioni partecipanti sono rappresentate da un unico soggetto (cd. rappresentante unico) abilitato ad esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione dell'Amministrazione rispetto a tutte le decisioni di competenza oggetto della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 *ter*, comma 3, L. 241/1990).

Il rappresentante unico deve essere:

- preparato sull'argomento in decisione;
- capace di esprimere la posizione in modo argomentato;
- autorizzato a proporre/accettare modifiche al progetto;
- investito del potere di esprimere il parere definitivo (non smentibile da altro organo dell'ente).

[10] Al comma 7 dell'art. 14 *bis* della L. 241/1990 il termine di 45 giorni è stato contratto in 30 giorni dall'art. 5 del D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 50/2026.

[11] Al comma 2 dell'art. 14 *ter* della L. 241/1990 il termine di 45 giorni è stato contratto in 30 giorni e quello di 90 in 60 giorni per effetto dell'art. 5 del citato D.L. 19/2026.

Il rappresentante unico deve recepire quanto deciso dalle amministrazioni rappresentate, nell'ambito di una sorta di «preconferenza di servizi» ma ogni P.A. è autonoma nel disciplinare la materia (art. 14 *ter*, comma 5, L. 241/1990).

Se alla conferenza partecipano più Amministrazioni statali insieme ad altre non statali, le prime sono tutte rappresentate da un unico rappresentante nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, qualora si tratti di sole amministrazioni periferiche, dal Prefetto (art. 14 *ter*, comma 4, L. 241/1990).

Allo stesso modo, le Regioni e gli enti locali designano in autonomia i propri rappresentanti unici rispetto a tutte le amministrazioni e/o uffici ad essi riconducibili. Il rappresentante unico può farsi assistere da esperti per singoli profili tecnico – scientifici, ma egli solo è e resta il rappresentante unico delle P.A. di riferimento.

Anche nel caso della conferenza di servizi in forma simultanea è previsto il meccanismo del silenzio implicito, che opera laddove il rappresentante unico:

- non abbia partecipato alle riunioni della conferenza;
- abbia partecipato alle riunioni della conferenza, ma non abbia espresso la propria determinazione oppure abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non conferenti con l'oggetto della conferenza.

In questi casi si considera reso un **assenso incondizionato** (art. 14 *ter*, comma 7, L. 241/1990).

L'adozione della determinazione motivata da parte dell'Amministrazione procedente

All'esito dell'ultima riunione e comunque entro il termine massimo di 30 o 60 giorni di cui all'art. 14 *ter*, comma 2 della L. 241/1990, l'Amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti (cd. criterio delle posizioni prevalenti) (art. 14 *ter*, comma 7, L. 241/1990).

Circa i pareri «prevalenti», pesano le amministrazioni tutorie del vincolo ambientale, paesaggistico – culturale, sanitario: sussiste un concetto di prevalenza sostanziale delle posizioni in quanto gli interessi di natura paesaggistica, ambientale, idrogeologica e naturalistica hanno un peso specifico maggiore (Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7257/2025; TAR Lecce, n. 1083 /2025).

Si precisa che l'Amministrazione procedente non deve attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle Amministrazioni, ma deve operare una valutazione discrezionale, bilanciando i voti in ragione del "livello d'importanza" delle amministrazioni coinvolte e dei pareri resi in conferenza di servizi. Il ruolo dell'Amministrazione procedente è quello di operare una sintesi delle ragioni emerse al fine di esprimere un giudizio qualitativo di prevalenza (TAR Campania – Salerno, n. 1403/2022; Consiglio di Stato, n. 4374/2014; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 8839/2024; Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7175/2024).

La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi decisoria, tanto che sia adottata all'esito di conferenza di servizi in forma semplificata (art. 14 *bis*, L. 241/1990) o all'esito della conferenza simultanea (art. 14 *ter*, L. 241/1990), è l'atto conclusivo del procedimento e consiste in una decisione che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici coinvolti (cd. decisione pluristrutturata) (art. 14 *quater*, comma 1, L. 241/1990).

La determinazione conclusiva è immediatamente efficace quando è adottata sulla base di determinazioni di assenso unanime da parte delle Amministrazioni partecipanti (art. 14 *quater*, comma

3, L. 241/1990), mentre la sua efficacia è sospesa laddove sia stata adottata sulla base delle posizioni prevalenti e siano stati espressi anche formali dissensi qualificati (ambiente, vincolo storico-culturale, salute, ecc.). L'efficacia è sospesa per tutta la durata del procedimento di opposizione previsto all'art. 14 *quinquies*, L. 241/1990.

L'opposizione di cui all'art. 14 *quinquies* della L. 241/1990 può essere proposta dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi cd. sensibili (tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini), purché abbiano espresso un dissenso motivato nel corso della conferenza. Sono legittimati a proporre opposizione anche le amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'opposizione è proposta avanti al Presidente del Consiglio entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi. Nel caso in cui ci siano solo Amministrazioni statali, l'opposizione va proposta dal Ministero competente.

Ricevuta l'opposizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca una riunione entro i 15 gg successivi, con tutte le P.A. partecipanti, ciascuna con l'onere di proporre soluzioni costruttive al fine di raggiungere un accordo.

Ove siano coinvolte le Regioni e le Provincie autonome, la Presidenza può convocare anche una seconda riunione nel caso la prima non dia buon esito entro i successivi 15 giorni (in base al principio di leale collaborazione, secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale).

Qualora venga trovata una soluzione, nei 15 giorni successivi viene adottata una nuova determinazione della conferenza di servizi.

Qualora non si trovi una soluzione la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri, a cui possono prender parte i presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate dissenzienti. Il Consiglio dei Ministri decide definitivamente in un senso o nell'altro la questione, se accoglie l'opposizione modificando il contenuto della determinazione di conclusione della conferenza.

Qualora l'opposizione non trovi accoglimento, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia (art. 14 *quinquies*, comma 6, L. 241/1990).

Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione di conclusione della conferenza hanno sempre la facoltà di sollecitare l'Amministrazione procedente ad esercitare:

- i poteri di annullamento d'ufficio di cui all'art. 21 *novies*, L. 241/1990 (v. *infra* § 3.9), previa indizione di nuova conferenza di servizi. Tale facoltà è esercitabile anche laddove l'Amministrazione sollecitante non abbia preso parte alla conferenza;
- i poteri di revoca di cui all'art. 21 *quinquies*, L. 241/1990. Tale facoltà è esercitabile purché l'Amministrazione sollecitante abbia partecipato alla conferenza o si sia espressa in termini all'interno della stessa (art. 14 *quater*, comma 2, L. 241/1990).

La conferenza di servizi per l'acquisizione della VIA regionale (art. 14, comma 4, L. 241/1990 e art. 27 *bis*, D.Lgs. 152/2006)

Sono previste delle regole particolari nel caso in cui il progetto presentato dal privato sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale. In questo caso tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto devono essere acquisiti all'interno della conferenza di servizi da svolgersi in modalità sincrona secondo quanto stabilito all'art.

27 *bis* del D.Lgs. 152/2006 che disciplina il procedimento di PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) da parte dell'autorità competente (art. 14, comma 4, L. 241/1990).

Alla conferenza di servizi PAUR partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei vari titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente.

In sintesi, la conferenza di servizi ex art. 27 *bis*, comma 7 del D.Lgs. 152/2006:

- è una conferenza di servizi decisoria, sempre obbligatoria quando sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di più Amministrazioni o gestori di beni o servizi pubblici;
- è indetta dall'Amministrazione procedente, nella persona del Responsabile del Procedimento e si conclude con l'adozione del provvedimento decisorio finale;
- deve essere convocata entro 10 giorni dalla conclusione della fase precedente nell'ambito del procedimento PAUR;
- è una conferenza simultanea, in modalità sincrona, ossia alla presenza contestuale dei partecipanti, e si svolge ai sensi dell'articolo 14 *ter* della L. 241/1990;
- il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori (prima riunione).

Il termine di conclusione della conferenza di servizi (90 giorni), così come tutti i termini del procedimento PAUR, ha natura **perentoria** (art. 27 *bis*, comma 8, D.Lgs. 152/2006).

La conferenza di servizi PAUR con modalità simultanea e sincrona comprende le seguenti **fasi**:

- ✓ **convocazione della conferenza**;
- ✓ **svolgimento dei lavori**;
- ✓ **conclusione del procedimento**.

Le riunioni della conferenza di servizi si svolgono alla **presenza simultanea** dei rappresentati delle Amministrazioni competenti, ove possibile, in via telematica (anche videoconferenza), purché sia garantita la contestualità dei partecipanti.

Se necessario – ed è questo certamente il caso del PAUR - può tenersi anche più d'una riunione, fermo restando il rispetto del termine perentorio di conclusione della conferenza di servizi PAUR.

Tutti i titoli sono assunti contestualmente **all'interno della conferenza di servizi** PAUR e confluiscono nel provvedimento PAUR. Ne consegue che le Amministrazioni coinvolte non possono adottare pareri e/o provvedimenti di competenza al di fuori della conferenza di servizi e che eventuali atti adottati esternamente alla conferenza non debbono essere considerati ai fini del rilascio del PAUR in quanto irrilevanti (*rectius*: inefficaci), senza possibilità di essere presi in considerazione neppure quale "fatto storico".

La **determinazione motivata conclusiva** della conferenza di servizi è assunta dall'Amministrazione procedente sulla base delle **posizioni prevalenti** espresse dalle Amministrazioni o Enti partecipanti alla conferenza attraverso i propri rappresentanti (cd. criterio delle posizioni prevalenti – v. *supra*) e costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.).

Valgono le regole in materia di opposizione di cui all'art. 14 *quinquies* L. 241/1990, che può essere proposta dalle Amministrazioni preposte alla tutela degli interessi cd. sensibili (tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini – v. *supra*).

Il PAUR comprende, indicandoli esplicitamente, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni o assensi comunque denominati settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica (A.I.A., A.U.A., autorizzazione ex art. 208, D.Lgs. 152/2006; autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024), le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.).

Al comma 7 *bis* dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006, modificato dal D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, è previsto che, qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure nei casi in cui la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessitino di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera, l'amministrazione competente indica in sede di conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per rilasciare il titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

Al successivo comma 7 *ter* è stabilito che laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto.

La conferenza di servizi speciale in materia di localizzazione e realizzazione di opere pubbliche

Disposizioni speciali sono state introdotte nel tempo per velocizzare la realizzazione delle **opere pubbliche o di interesse pubblico** e semplificare il relativo *iter* procedimentale.

Dapprima, l**'art. 44 della L. 108/2021** di conversione del D.L. 77/2021, ha introdotto il modulo della conferenza di servizi semplificata ex art. 14 *bis* della L. 241/1990 per l'approvazione dei progetti per la realizzazione delle opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto indicate nell'Allegato IV[12] da realizzarsi inderogabilmente nei tempi previsti dai Regolamenti (UE) 2021/240 e 2021/241, nonché dal D.L. 59/2021, attraverso un procedimento *ad hoc* accelerato e semplificato, che comprende anche l'intesa con la Regione competente.

Successivamente, il **Codice dei contratti pubblici** (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) all'**art. 38**[13] ha stabilito, a regime, che nelle procedure per la **localizzazione e approvazione del progetto di opere pubbliche o di interesse pubblico**, per le quali non sia stata già accertata la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la conferenza di servizi semplificata, cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, si esprima sul progetto stesso (**PFTE**) e sulla localizzazione dell'opera (comma 3), con alcune peculiarità procedurali:

[12] Tra queste, al n. 2) figura il Potenziamento linea ferroviaria Verona – Brennero (opere di adduzione);

[13] Analoga previsione era contenuta nell'art. 27 dell'abrogato Codice dei contratti pubblici precedente, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

- la convocazione di una conferenza di servizi semplificata ex art. 14 *bis* L. 241/1990 da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente (art. 38, comma 3): alla conferenza sono chiamate a partecipare tutte le amministrazioni interessate, enti territoriali così come autorità preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute (interessi sensibili);
- la contestuale trasmissione del PFTE (comma 7) alle autorità competenti "per i provvedimenti di cui al comma 8", ovvero per le valutazioni connesse alla verifica preventiva di interesse archeologico, per la VIA e per l'eventuale fase del dibattito pubblico (fase che è a carico della stessa stazione appaltante/ente concedente e che, quindi, verrà da questa attivata in tempo utile perché i relativi esiti pervengano in tempi coerenti con la durata dei lavori della conferenza di servizi);
- lo svolgimento della conferenza di servizi in forma semplificata, con conclusione entro 60 giorni dalla convocazione – termine prorogabile solo su richiesta motivata di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale, salute pubblica, pubblica incolumità), per una sola volta e per non più di 10 giorni.

Nel corso di tale conferenza si perfeziona l'**intesa** tra gli enti territoriali interessati con riferimento:

- alla localizzazione dell'opera;
- alla conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento;
- alla risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici.

La **determinazione finale** costituisce variante urbanistica; comprende il provvedimento di VIA, i titoli abilitativi necessari e la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità delle opere, nonché il vincolo preordinato all'esproprio, consentendo la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato.

La procedura accelerata straordinaria a tempo determinato per la Conferenza di servizi relativa agli interventi PNRR (art. 14 *bis*, L. 241/1990)

Fino al 31 dicembre 2026 rimane prevista in capo alle Pubbliche Amministrazioni procedenti l'indizione di una conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona secondo **la procedura accelerata e straordinaria** prevista all'art. 13 del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020. Tale modalità, inizialmente straordinaria e transitoria, è oggi confluita in modo strutturale – "a regime" - nella conferenza di servizi semplificata asincrona di cui all'art. 14 *bis* della L. 241/1990 (v. *supra*).

Le peculiarità del procedimento accelerato sono le seguenti:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi devono rendere la propria determinazione motivata è ridotto a 30 giorni per tutte le Amministrazioni partecipanti, a 45 giorni per quelle preposte alla tutela di interessi sensibili;
- laddove all'esito della conferenza in forma semplificata risulti necessario proseguire in forma simultanea, non siano acquisiti soltanto: a) assensi – anche solo impliciti – non condizionati; b) assensi con condizioni che possano essere recepite senza modificare la decisione oggetto della conferenza; c) dissensi non superabili, entro 15 giorni dal termine ultimo per la comunicazione delle determinazioni da parte delle singole Amministrazioni partecipanti, l'Amministrazione procedente convoca la riunione simultanea da svolgersi in modalità esclusivamente telematica. All'esito della riunione l'Amministrazione procedente adotta la determinazione conclusiva della conferenza di servizi;

- previsto il cd. dissenso "costruttivo", ammesso ma solo a condizione che sia chiaramente motivato e sempre "convertibile" in prescrizioni mitigatrici secondo canoni di proporzionalità e sostenibilità finanziaria.

Trovano invece regolare applicazione il meccanismo del silenzio-assenso e la facoltà di opposizione ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.6.).

3.9 L'annullamento d'ufficio *ex* art. 21 *novies* L. 241/1990: la riduzione del termine massimo previsto

I provvedimenti amministrativi acquistano efficacia al momento della loro adozione se hanno contenuto positivo, oppure dalla comunicazione al destinatario se sono limitativi della sfera giuridica del privato (art. 21 *bis*, L. 241/1990).

Il provvedimento amministrativo ancorché viziato o illegittimo è efficace fintanto che non venga annullato. In mancanza di formale annullamento esso continua a produrre i propri effetti nel tempo.

L'annullamento può avere natura:

- giurisdizionale, se accertato dal Giudice Amministrativo (ex art. 29 e art 34, comma 1, lettera a) del codice del processo amministrativo) o dal Presidente del Consiglio di Stato (DPR n. 1199/1971).
- amministrativa, se dichiarato dall'Ente competente in via amministrativa (su ricorso amministrativo), oppure, in via di autotutela, dalla medesima Amministrazione che ha adottato il provvedimento viziato (annullamento d'ufficio).

I poteri di annullamento d'ufficio previsti all'art. 21 *novies* della L. 241/1990 consentono infatti all'Amministrazione di rimuovere unilateralmente ed autonomamente i propri provvedimenti attraverso nuovi procedimenti, di secondo grado (cd. poteri di autotutela decisoria). I provvedimenti di annullamento d'ufficio comportano la definitiva rimozione degli atti illegittimi con efficacia retroattiva al momento della loro adozione.

L'esercizio del potere di annullamento d'ufficio è subordinato al ricorrere dei seguenti presupposti:

1. illegittimità del provvedimento oggetto di annullamento;
2. sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto;
3. effettuato bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco;
4. termine ragionevole per l'adozione del provvedimento di annullamento.

1. Illegittimità del provvedimento oggetto di annullamento

Il provvedimento amministrativo per poter essere annullato deve essere innanzitutto illegittimo, ossia risultare adottato in violazione di legge (da intendersi in senso lato: legge, decreto-legge, decreto legislativo, statuti, regolamenti ecc.); oppure viziato da eccesso di potere (quando il potere è esercitato per il perseguimento di finalità diverse da quelle per le quali esso è attribuito - es. disparità di trattamento, travisamento dei fatti) o, infine, essere afflitto da incompetenza quando un organo o ente esercita un potere attribuito ad altro soggetto (così prevede l'art. 21 *octies*, comma 1 della L. 241/1990). Tali sono le ipotesi tassative di annullabilità.

In omaggio al principio di legalità sostanziale, la legge individua alcuni vizi formali e procedimentali che non producono effetto invalidante del provvedimento. Questi sono indicati all'art. 21 *octies*, comma 2 della L. 241/1990, con una sorta di sanatoria *ex lege*.

I provvedimenti amministrativi non sono annullabili quando siano state violate norme sul procedimento o sulla forma dell'atto e si tratti di provvedimenti vincolati, ossia quando non soltanto la scelta di emanarli ma altresì il loro contenuto siano rigidamente predeterminati dalla legge (atto dovuto)[14] ed, infine, ove sia palese che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (es. provvedimento di collocamento a riposo del pubblico dipendente per raggiunti limiti di età; ordinanza di demolizione in materia edilizia in mera applicazione di norme legislative, adottati in carenza di motivazione).

I provvedimenti amministrativi non sono, inoltre, annullabili quando sia mancata la formale comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 della L. 241/1990, ma l'Amministrazione sia in grado di dimostrare (in un giudizio) che il provvedimento non avrebbe potuto comunque avere contenuto diverso. A differenza del caso precedente, qui il provvedimento può avere natura discrezionale (cioè essere oggetto di valutazione di opportunità da parte dell'Amministrazione). Il D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 ha espressamente escluso l'operare della disposizione nel caso di mancata comunicazione del preavviso di rigetto *ex* art. 10 *bis*, L. 241/1990 (v. *infra* § *3.10*). In questo caso, dunque, il provvedimento rimane annullabile d'ufficio in via di autotutela.

Il requisito dell'illegittimità del provvedimento distingue il potere di annullamento d'ufficio dal diverso potere di revoca di cui all'art. 21 *quinquies*, L. 241/1990. Quest'ultimo, infatti, presuppone la sussistenza di un provvedimento valido ed efficace, che l'Amministrazione intenda rimuovere per sopravvenute esigenze di interesse pubblico.

2. sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto

L'art. 21 *novies* della L. 241/1990 richiede, inoltre, per poter annullare d'ufficio il provvedimento illegittimo, la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione dell'atto illegittimo. Non è sufficiente la mera volontà dell'Amministrazione di ripristinare la legalità violata, ma è necessario che sia individuato anche uno specifico interesse pubblico alla rimozione del provvedimento illegittimo, diverso ed ulteriore da considerare (ad es. l'interesse alla sicurezza pubblica).

È sempre necessario motivare in ordine alla sussistenza di tale interesse pubblico, anche se la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo di motivazione è affievolito in presenza di un vizio significativamente grave ed in presenza di interessi pubblici pregnanti come quello ambientale (TAR Palermo, sez. II, n. 810 del 20.03.2019; Consiglio di Stato, A.P., n. 8 del 17.10.2017).

3. bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati in gioco

L'Amministrazione deve comunque procedere al concreto bilanciamento dei contrapposti interessi pubblici e privati coinvolti, tenendo in considerazione anche le posizioni del privato consolidatesi nel tempo in conseguenza del provvedimento illegittimo oggetto di annullamento.

La prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato deve essere congruamente motivata. La giurisprudenza ha chiarito che l'Amministrazione procedente deve motivare "*con consistenza e convincente articolazione logica la sussistenza dell'interesse pubblico alla rimozione dell'atto, operando*

[14] In generale, il provvedimento vincolato è un atto dovuto, in presenza di determinate circostanze di fatto e di diritto; il provvedimento discrezionale è un atto di scelta della P.A. tra più soluzioni possibili, nell'ambito delle quali si preferisce quella che – a giudizio degli organi amministrativi – è la più idonea a soddisfare un interesse pubblico.

una comparazione tra lo stesso e quelli contrapposti dei privati al suo mantenimento" (Consiglio di Stato, sez. IV, 29.01.2021).

Maggiore è il pregiudizio che subisce il destinatario del provvedimento di annullamento, tanto più grande deve essere l'interesse pubblico che si intende curare con l'annullamento in autotutela: deve sussistere un rapporto di equa proporzione fra l'interesse pubblico curato e l'interesse privato sacrificato.

4. termine ragionevole per l'adozione del provvedimento di annullamento.

Il potere di annullamento d'ufficio deve essere esercitato entro un termine ragionevole: la disposizione è posta a tutela del legittimo affidamento del privato.

La ragionevolezza del termine va valutata caso per caso anche in considerazione del tempo trascorso, del grado di illegittimità del provvedimento, della complessità degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Maggiore è il tempo trascorso dall'adozione del provvedimento illegittimo, più la motivazione posta a fondamento dell'annullamento dovrà essere approfondita.

Nel caso di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (compresi i casi di silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, L. 241/1990), il legislatore ha specificamente individuato il termine ragionevole da doversi rispettare in **6 mesi**[15] decorrenti dall'adozione del provvedimento oggetto di annullamento.

La legge prevede delle **eccezioni** che consentono il legittimo superamento del suddetto termine di 6 mesi, nel caso di provvedimenti adottati:

- sulla base di **false rappresentazioni dei fatti** o di **dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci** per effetto di condotte costituenti **reato**, accertate con **sentenza passata in giudicato** (art. 21 *novies*, comma 2 *bis*, L. 241/1990).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali e di quelle previste dal capo VI del DPR n. 445/2000 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

La giurisprudenza ha chiarito che la falsa rappresentazione dei fatti non richiede l'accertamento della condotta di reato con sentenza passata in giudicato (Consiglio di Stato, sentenze n. 3940/2018, n. 6615/2023 e n. 7987/2025).

Nel caso di accertata falsa o non veritiera rappresentazione dei fatti da parte del privato, la motivazione posta a fondamento dell'annullamento d'ufficio può essere assolta con il richiamo alla non veritiera prospettazione di parte (Consiglio di Stato, A.P., n. 8 del 17.10.2017).

La giurisprudenza amministrativa ha individuato alcune ipotesi di annullamento "doveroso", tra cui l'annullamento d'ufficio disposto: in ottemperanza ad una decisione del giudice ordinario passata in giudicato che, decidendo sui diritti, abbia ritenuto illegittimo un atto amministrativo disapplicandolo; a seguito di una decisione di un'autorità di controllo cui non competa direttamente il potere di annullare l'atto; l'annullamento di un atto conseguente all'annullamento giurisdizionale o amministrativo di un atto presupposto.

[15] Il termine originario di diciotto mesi previsto dall'art. 21 *novies* della L. 241/1990 per l'esercizio dell'annullamento in autotutela è stato ridotto prima a dodici mesi con D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 ed ora a sei mesi per effetto della modifica apportata dalla L. 182/2025 in tema di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti.

L'annullamento deve essere disposto dall'organo/ufficio che ha adottato il provvedimento che si vuole annullare (salva diversa previsione di legge), seguendo le medesime forme e procedure (cd. principio del *contrarius actus*).

In alternativa all'annullamento d'ufficio del provvedimento illegittimo, è riservata in capo alla Pubblica Amministrazione la facoltà di procedere alla **convalida** dell'atto viziato, purché sussistano motivate ragioni di interesse pubblico alla sua correzione ed essa intervenga entro un termine ragionevole (art. 21 *novies*, comma 2, L. 241/1990).

Sono emendabili solo vizi di carattere formale, mentre non sono soggetti a convalida vizi sostanziali del provvedimento (es. insussistenza dei presupposti, contraddittorietà della motivazione).

3.10 La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 *bis* e 21 *octies* L. 241/1990): le modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 76/2020

Ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990 ogni qualvolta il responsabile del procedimento intenda rigettare un'istanza presentata dal privato deve previamente comunicargli le ragioni che ne impediscono l'accoglimento (cd. preavviso di rigetto). L'istituto ha la funzione di anticipare il contraddittorio tra Pubblica Amministrazione e privato con finalità deflattiva del contenzioso.

Il preavviso di rigetto si applica in generale a **tutti i procedimenti ad istanza di parte**, ad esclusione:

- delle procedure concorsuali (es. concorsi pubblici) (art. 10 *bis*, L. 241/1990);

- dei procedimenti in materia previdenziale e assistenziale gestiti da Enti previdenziali (art. 10 *bis*, L. 241/1990);

- dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) e di monitoraggio VIA[16] (art. 6, comma 10 *bis*, D. Lgs. 152/2006).

Si segnala che l'art. 10 *bis* della L. 241/1990 non trova applicazione nemmeno con riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (art. 19, L. 241/1990), in quanto la SCIA è un atto proprio del privato che, come tale, non instaura un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un provvedimento finale di diniego (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1111/2019). Sulla SCIA, v. *amplius* § 3.7.

Il preavviso di rigetto deve essere comunicato al privato **prima** dell'adozione del provvedimento finale di diniego e deve indicare i motivi per cui l'Amministrazione ritiene che l'istanza non possa essere accolta; non possono però essere addotte inadempienze o ritardi attribuibili all'Amministrazione stessa.

L'art. 10 *bis* L. 241/1990 non prevede un termine perentorio entro il quale debba eseguirsi tale comunicazione, tuttavia, la norma precisa che essa deve essere tempestiva. Il preavviso di rigetto deve essere pertanto comunicato nel più breve tempo possibile dal momento in cui l'Amministrazione individua i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Entro il termine di 10 giorni dalla ricezione del preavviso di rigetto, il privato ha il diritto di presentare osservazioni scritte con eventuale documentazione allegata. Secondo la giurisprudenza tale termine non è perentorio, pertanto l'Amministrazione deve considerare anche le osservazioni ed i documenti

[16] È conforme sul punto la giurisprudenza: da ultimo, TAR Basilicata, sez. I, 28 marzo 2024, n. 172 ha ribadito che il comma 10 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006, aggiunto dall'art. 25, lettera b), n. 2 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, ha stabilito che ai procedimenti di VIA non si applica l'art. 10 *bis* della L. 241/1990.

depositati con ritardo, purché pervenuti prima dell'adozione del provvedimento finale. Questo in conformità ai principi di buona amministrazione e di obbligo di correttezza e buona fede di comportamento nella relazione con i privati (TAR Campania – Napoli, sez. VIII, n. 5788/2019).

La comunicazione del preavviso di rigetto sospende il decorso del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/1990. Si ricorda che in caso di sospensione del termine questo continua a decorrere dal giorno in cui cessa la sospensione, il termine non decorre da capo.

Nel caso in esame si possono verificare due situazioni:

- se non sono state presentate osservazioni, il termine continua a decorrere dal momento in cui sono scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni (ossia 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del preavviso di rigetto);
- se sono state presentate osservazioni, il termine continua a decorrere 10 giorni dopo dall'avvenuta presentazione delle osservazioni.

Si segnala che la sospensione del termine di conclusione del procedimento nel caso in esame (preavviso di rigetto) è stata introdotta con D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020, mentre prima era prevista la sua interruzione (il termine ricominciava a decorrere da capo).

Ricevute le osservazioni del privato, l'Amministrazione procede alla loro valutazione. Laddove ritenga di accoglierle potrà adottare un provvedimento finale di contenuto positivo, viceversa, confermando la sua valutazione, adotterà il provvedimento finale di diniego.

Nella seconda ipotesi (diniego), l'avvenuta presentazione delle osservazioni da parte del privato comporta la necessità di un particolare obbligo motivazionale in capo alla Pubblica Amministrazione: il provvedimento finale di diniego dovrà dare conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni. Si specifica che non è necessaria la puntuale e analitica confutazione delle deduzioni presentate dalla parte privata, ma è sufficiente che siano percepibili nella sostanza le ragioni della mancata condivisione delle stesse (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze n. 158/2022 e n. 3151/2020).

A seguito di modifica introdotta dal D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020, nel provvedimento finale di diniego l'Amministrazione può indicare anche ulteriori motivi ostativi all'accoglimento della domanda che siano conseguenza delle osservazioni rese dal privato. Quindi l'Amministrazione può individuare dei motivi "nuovi" rispetto a quelli indicati nel preavviso di rigetto, ma a condizione che essi derivino dalle osservazioni del privato.

Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 ha introdotto un'ulteriore e rilevante novità. È stato espressamente stabilito che in ipotesi di annullamento giurisdizionale (ad opera del Giudice Amministrativo) del provvedimento di diniego, l'Amministrazione nel riadottare nuovamente il provvedimento non possa individuare per la prima volta motivi ostativi che già emergevano dall'istruttoria del provvedimento annullato, ossia motivi che avrebbero già potuto essere individuati in precedenza. In sostanza è stato introdotto a livello normativo il principio in parte già elaborato in giurisprudenza del cd. *one shot* temperato.

Si precisa che il preavviso di rigetto è un atto meramente endoprocedimentale (interno al procedimento) che non produce effetti immediatamente lesivi della posizione del privato e quindi non è autonomamente impugnabile (TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4681/2019).

Ai fini della conclusione del procedimento è necessaria l'adozione del provvedimento decisorio finale, anche se il privato non abbia presentato osservazioni. In difetto, il procedimento non può ritenersi

concluso con le conseguenze che ne derivano in punto inosservanza del termine di conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della L. 241/90 (v. *supra* § 3.1).

La mancata comunicazione del preavviso di rigetto rende illegittimo il provvedimento decisorio finale. Tale illegittimità non è sanabile, come invece accade nel caso di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990 laddove l'Amministrazione riesca a dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso (art. 21 *octies*, comma 2, secondo periodo, L. 241/1990) (v. *supra* § 3.9). La precisazione è stata introdotta dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 che ha stabilito espressamente che alla disposizione di cui all'art. 21 *octies*, comma 2, secondo periodo, L. 241/1990 non si applica all'art. 10 *bis*.

Tuttavia, il Giudice Amministrativo ha successivamente chiarito che «la disposizione introdotta nel corso del 2020 riguarda solo le ipotesi di omissione del preavviso di rigetto a fronte di attività amministrativa discrezionale (quale quella contemplata nel secondo periodo, espressamente richiamato dal successivo) e non anche le ipotesi di attività amministrativa vincolata (quale quella contemplata nel primo periodo […]), per la quale resta valida l'applicabilità dell'art. 21 *octies* (e quindi, la non annullabilità del provvedimento adottato senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi)» ove il provvedimento finale "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (Consiglio di Stato, sez. VII, 10 gennaio 2024, n. 333).

Si ricorda che nel caso della conferenza di servizi il sub-procedimento relativo al preavviso di diniego si svolge secondo le modalità previste all'art. 14 *bis*, comma 5, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8).

3.11 La riadozione del provvedimento amministrativo annullato dal giudice (art. 21 *decies* della L. 241/1990)

Il citato D.L. 76/2020 ha introdotto un'importante novità in materia di autorizzazioni e valutazioni di impatto ambientale (VIA) annullate con sentenza del Giudice amministrativo. Il nuovo art. 21, *decies* L. 241/1990, nell'ottica di accelerare i procedimenti di riadozione del provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo, introduce un regime semplificato di sua adozione con abbreviazione dei relativi tempi procedimentali. In pratica, si consente di riadottare il solo atto viziato, fermi restando invece gli altri atti adottati e legittimi, così da evitare la rinnovazione dell'intero procedimento amministrativo e limitare l'azione amministrativa al solo emendamento dell'atto viziato.

Il regime semplificato non gode però di applicazione generalizzata. Esso si applica ai soli provvedimenti finali (conclusivi del procedimento) di autorizzazione o Valutazione di Impatto Ambientale (VIA – art. 23 e ss. D. Lgs. n. 152/2006) annullati dal Giudice amministrativo per vizi inerenti ad uno o più atti emessi all'interno del procedimento, che si ripercuotono sul provvedimento conclusivo rendendolo illegittimo (cd. illegittimità derivata); inoltre l'eliminazione del vizio non deve richiedere modifiche al progetto presentato dal privato proponente.

Non solo, la sentenza che ha annullato il provvedimento deve essere passata in giudicato, ossia deve essere definitiva perché non più impugnabile.

3.12 La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi: introduzione del procedimento amministrativo telematico come principio generale nei rapporti interni tra PP.AA. e nei rapporti tra privati (artt. 3 *bis*, 5 e 8 della L. 241/1990)

La L. 241/1990 ha previsto, nel corso del tempo, un uso sempre maggiore degli strumenti informatici e telematici per agevolare i rapporti tra le amministrazioni e i cittadini. Soprattutto a seguito del D.L. 76/2020 tali previsioni sono diventate obbligatorie e hanno inciso sul procedimento amministrativo che da "cartaceo" è divenuto ormai in gran parte "telematico".

Una prima norma che va nella direzione del procedimento telematico è l'**art. 3 *bis* "**Uso della telematica" ai sensi del quale: "*Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati*".

L'art. 12, comma 1, lett. b) del citato D.L. 76/2020, ha infatti modificato il testo e dove prima si diceva che le amministrazioni pubbliche "incentivano" l'uso della telematica oggi si legge che "le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici". L'uso della telematica è stato, dunque, reso obbligatorio.

Altra novità è inserita nell'art. 5 sul responsabile del procedimento, sempre a seguito dell'art. 12, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Il nuovo testo, nel terzo comma, stabilisce che "*L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse*".

La novità è l'indicazione del "domicilio digitale" del responsabile che deve essere comunicato agli interessati per facilitare i rapporti tra questi e il responsabile per tutto il corso del procedimento. Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) così come stabilito dalle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Un ulteriore obbligo si rinviene, di nuovo a seguito del DL n.76/2020, all'**art. 8** sulle modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. Infatti, nella comunicazione devono essere indicati anche il domicilio digitale dell'amministrazione e le modalità con le quali, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64 *bis* del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'art. 41 dello stesso D.Lgs. n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla legge.

Da ultimo, per effetto del D.L. 19/2026, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50, sono state introdotte **misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e controllo sugli strumenti digitali**, con modifiche al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*".

L'**art. 3 *ter***, introdotto nel D.Lgs. 82/2005 (CAD) dall'art. 11 del citato D.L. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026, ha disciplinato il diritto alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali, prevedendo che chiunque possa accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali, attraverso un servizio dedicato reso disponibile in modalità sicura e aggiornata dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Della avvenuta positivizzazione del **principio *once only*** per effetto della novella parimenti apportata dall'art. 11 del D.L. 19/2026 all'art. 50 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si è dato conto al § 3.1, cui si rinvia.

Infine, è stato aggiunto un periodo all'art. 62, comma 3 del CAD per chiarire che il codice identificativo univoco consente l'interoperabilità tra banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. Ciò ha lo scopo di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice

identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e singola banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. In pratica, i soggetti istituzionali accedono direttamente ai dati in qualità di titolari autonomi del trattamento e rispondono in via esclusiva della pertinenza, liceità e sicurezza dei relativi trattamenti.

3.13 Gli accordi ex artt. 11 e 15 della L. 241/1990

Il procedimento amministrativo è diventato, nel corso del tempo, lo strumento ordinario per definire il migliore assetto possibile degli interessi, pubblici e privati, nella singola fattispecie, assetto che viene, poi, cristallizzato nel provvedimento. Nella legge sul procedimento sono tuttavia previsti anche gli accordi procedimentali. Pur non trattandosi di istituti di semplificazione, gli accordi possono rappresentare una modalità alternativa al procedimento/provvedimento per definire l'assetto degli interessi pubblici e privati nei casi concreti.

Va preliminarmente precisato che, se anche l'amministrazione non agisce attraverso atti unilaterali bensì consensuali, le norme non le consentono di operare come un qualsiasi soggetto privato. Ogni attività amministrativa, infatti, è caratterizzata dal necessario perseguimento dell'interesse pubblico generale; affermando che «*essenziale è il fine pubblico, fungibili sono gli strumenti attraverso cui perseguirlo*», e che l'accordo «*può essere concluso al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale*», il Consiglio di Stato ha aperto le porte alla legittimità della partecipazione dei privati nella codecisione dell'assetto degli interessi (Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2636).

L'**art. 11** della L. 241/1990 prevede una disciplina generale degli accordi amministrativi, introducendo nell'ordinamento italiano l'istituto degli accordi sostitutivi o integrativi del provvedimento: la norma consente all'amministrazione procedente, in accoglimento delle osservazioni e proposte presentate dai soggetti interessati nell'ambito della fase istruttoria del procedimento, di concludere con essi degli accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, che dovrà successivamente essere emanato (accordo integrativo), ovvero in sostituzione del provvedimento stesso (accordo sostitutivo), ferma restando l'esigenza di perseguire l'interesse pubblico e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Sia gli accordi sostitutivi, che non prevedono l'emanazione di un provvedimento, sia quelli integrativi che, al contrario lo prevedono, sono comunque espressione dell'attività autoritativa dell'amministrazione. Il comma 4 *bis* dell'art. 11 prevede che l'accordo sia preceduto da "*una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento*" intesa ad esplicitare i motivi che inducano l'amministrazione a concludere l'accordo, accertando la compatibilità della conclusione del medesimo con la cura dell'interesse pubblico, nonché a dare conto che l'accordo (specie se sostitutivo) non si ponga in contrasto con i diritti di soggetti terzi; infine a cristallizzare il contenuto dell'accordo stesso, sul quale deve essere raccolto l'assenso del privato.

Quanto alla disciplina generale degli accordi, occorre ricordare che essi devono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto. Per altro verso, ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti. Ciò in quanto essi risultino compatibili, essendo rimessa all'interprete la verifica di tale compatibilità sia in termini generali sia con riferimento ai singoli tipi di accordi (così, ad esempio, risultano applicabili la disciplina in tema di accordo tra le parti, artt. 1326 e ss. c.c., in tema di condizioni, artt. 1353 ss. c.c, in tema di interpretazione, artt. 1362 ss. c.c, in tema di effetti del contratto, artt.1372 ss. c.c, nonché la disciplina sulla nullità, artt. 1418 ss. c.c e l'annullabilità, artt. 1425 ss. c.c).

Specularmente, agli accordi, nonché ai rapporti che ne scaturiscono, può in qualche caso essere applicabile la disciplina dei provvedimenti che essi sostituiscono. Ciò vale innanzitutto, in materia di controlli, posto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L. 241/1990, «*gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi*», il che comporta che l'accordo acquista efficacia solo una volta superata la fase di controllo. Altro rilevante innesto della disciplina amministrativa nell'ambito della fattispecie in esame, è previsto dal comma 4 dell'art. 11 della L. 241/1990, secondo cui «*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato*».

Al genere degli accordi vanno iscritti anche gli accordi tra amministrazioni ex **art. 15, comma 2, L. 241/1990** i quali sono riconducibili al regime giuridico di cui all'art. 11.

Sebbene si tratti di accordi tra amministrazioni, non è escluso che i privati possano partecipare ai medesimi nel caso in cui le opere, gli interventi, i programmi di intervento, costituenti l'oggetto dell'accordo, incidano su interessi privati. In tale ipotesi i soggetti portatori di quegli interessi – ai sensi degli artt. 7 e ss., L. 241/1990 – dovranno essere destinatari di una comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla conclusione dell'accordo ex art. 15, L. 241/1990 per essere messi in condizione di partecipare al relativo procedimento.

4. Ambito di intervento operativo delle linee guida

I settori oggetto di intervento esaminati nella mappatura dei procedimenti e gli ambiti prioritari di intervento delineati dall'AGID sono i seguenti:

- **Tutela ambientale e *green economy*** (procedure in materia di VAS, VIA, PAUR, AIA, AUA, AU, nonché autorizzazioni paesaggistiche)
- **Edilizia e rigenerazione urbana** (procedure relative ai permessi di costruire)
- **Banda ultra larga** (procedure relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica)
- **Appalti** (che tuttavia non sono oggetto delle presenti linee guida; si rinvia, pertanto, al sito internet "*Veneto semplice*" per la consultazione del materiale realizzato dalla Task Force Appalti-Progetti della Regione del Veneto in materia di procedure di appalto[17]).

5. Singole procedure

Nel presente paragrafo, sono riportate in sintesi le principali criticità procedurali rilevate nel corso dell'indagine[18], riferite ai vari procedimenti oggetto di rilevazione, per le quali sussiste la possibilità di una soluzione nel breve periodo ed a legislazione invariata, attraverso la corretta applicazione delle disposizioni legislative di riferimento o di quelle generali sul procedimento amministrativo.

[17] https://pnrr-semplificazione.regione.veneto.it/task-force-appalti-progetti.

[18] Il riferimento è al progetto di semplificazione e supporto per l'attuazione del PNRR attualmente *in itinere* (cd. Progetto Mille Esperti), che coinvolge Comuni, Province, Città Metropolitana di Venezia e Regione, del quale sono state analizzate le procedure complesse selezionate dal Piano Territoriale della Regione del Veneto originariamente approvato con DGR n. 1718/2021 e, da ultimo, aggiornato con DGR n. 1437/2024, sia in termini di durata media dei relativi procedimenti, sia in termini di arretrato, con particolare riferimento ai procedimenti propedeutici alla realizzazione degli interventi del PNRR.

Accanto ad ogni criticità rilevata è, dunque, indicato il relativo suggerimento sul piano operativo.

Sono, conseguentemente, richiamate le disposizioni legislative di riferimento (es. D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 190/2024, ecc.), ovvero quegli istituti di semplificazione amministrativa già introdotti ed immediatamente attivabili (es. silenzio assenso) o, infine, le disposizioni generali della L. 241/1990 correttamente applicabili alla fattispecie (es. disposizioni sul termine di conclusione del procedimento). Si ricorda che l'applicazione di tali disposizioni costituisce un obbligo per il responsabile del procedimento al verificarsi dei presupposti in esse stabiliti.

In ragione dello scopo delle presenti linee guida, il richiamo ai procedimenti ed alla conseguente disciplina applicabile è formulato in termini necessariamente sintetici, con rinvio per approfondimento ai corrispondenti istituti.

Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

Il settore delle valutazioni ed autorizzazioni ambientali costituisce ambito prioritario di intervento delineato dall'AGID (Tutela ambientale e *green economy*) ed anche primo ambito interessato dalle nuove disposizioni dei cd. decreti "*Semplificazione*" (D.L. 76/2020, D.L. 77/2021, D.L. 34/2020, D.L. 121/2021, D.L. 152/2021, D.L. 17/2022, D.L. 36/2022, D.L. 50/2022, D.L. 176/2022, D.L. 19/2024, D.L. 25/2025 tutti convertiti in legge), dalla L. 182/2025, nonché dal D.L. 19/2026, convertito dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, su cui si tornerà nell'analisi dei singoli procedimenti. L'applicazione rigorosa delle nuove disposizioni di semplificazione e velocizzazione introdotte costituisce preciso obbligo per tutte le amministrazioni, sia perché esse sono attuative di obblighi comunitari, sia perché garantire il loro rispetto costituisce il presupposto per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR.

Un tanto vale anche per le materie di competenza regionale.

Rinviando per alcuni istituti, tra cui la neo introdotta fase preliminare al PAUR, direttamente alle disposizioni semplificatorie di riferimento (art. 26 *bis* D.Lgs. 152/2006), le quali si impongono anche a livello regionale, di seguito si richiamano alcune procedure per le quali sono state segnalate criticità di tipo procedurale a fronte di disposizioni legislative pure invocabili al fine della loro risoluzione.

5.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

La verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS) trova disciplina a livello statale agli artt. 5, 6, 7 e 12 del D.Lgs. 152/2006 ed è definita dal legislatore "*la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*" (art. 5, comma 1, lett. m-*bis*), D.Lgs. 152/2006).

L'ambito applicativo della stessa è circoscritto ai piani e programmi residuali rispetto a quelli per cui è stabilito l'assoggettamento diretto alla procedura di VAS, ossia quelli individuati dall'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 152/2006. Con la precisazione che laddove questi ultimi prevedano l'uso di piccole aree a livello locale ovvero piccole modifiche relative a piani e programmi già assentiti, sono comunque soggetti a previa verifica di assoggettabilità (art. 6, comma 3, D.Lgs. 152/2006). Sono, invece, esclusi dalla verifica, poiché esclusi in assoluto dall'applicazione delle norme in materia di VAS, i piani e progetti elencati all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Il procedimento di assoggettabilità a VAS è disciplinato dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ed è finalizzato a valutare la necessità di sottoporre il piano o programma al procedimento di VAS. Tale procedimento si rende necessario nei casi indicati dai commi 3 e 3 *bis* dell'art. 6 del citato decreto legislativo.

La Regione del Veneto ha da ultimo legiferato in materia di VAS con la legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 recante "*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA*)" e relativi Regolamenti attuativi.

Il Regolamento attuativo in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) n. 3 del 09.01.2025, pubblicato sul BUR n. 9 del 19.01.2025, agli artt. 4, 8 e 9 e relativo Allegato tecnico A, punto 2, disciplina la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, coerentemente alla disciplina statale recepita.

Criticità: è stato segnalato come criticità il periodo di sospensione procedimentale intercorrente tra la richiesta di integrazioni documentali a fini istruttori da parte del soggetto competente e il momento di presentazione, da parte del soggetto procedente, della integrazione documentale richiesta. La mancanza di una disciplina specifica rendeva incerto il termine assegnato dal soggetto competente al soggetto che doveva adempiere all'integrazione.

Soluzioni normative: con l'entrata in vigore della L.R. 27 maggio 2024, n. 12, del relativo Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 3 attuativo in materia di VAS e dell'Allegato Tecnico, la criticità riferita alla verifica della completezza documentale dell'istanza (Fase 2 del procedimento individuata nel citato Allegato tecnico) è superata in quanto è ora previsto che l'autorità competente "*laddove si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, comunica all'autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell'istanza che deve intervenire nei successivi 10 giorni. Qualora l'autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel termine previsto, l'istanza viene archiviata*" (Allegato tecnico, punto 2, Fase 2).
Per le successive fasi disciplinate dall'Allegato tecnico si rinvia ai termini ivi indicati e, per quanto non previsto, trova applicazione la L. 241/1990.

5.2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La **V.A.S**. è una procedura complessa che ricomprende al suo interno una pluralità di fasi (la verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione e sul monitoraggio) e trova completa disciplina a livello statale agli artt. 11-18 del D.Lgs. 152/2006.

Finalità della VAS è quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali in sede di elaborazione, adozione e approvazione di piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 4, lett. a), D.Lgs. 152/2006). Proprio in virtù di dette finalità, la VAS – *rectius* la funzione della valutazione *de qua* – costituisce un atto di valutazione interno al procedimento di pianificazione, cioè una valutazione degli effetti ambientali conseguenti all'esecuzione delle previsioni ivi contenute (Consiglio di Stato, sez. II, 1 settembre 2021, n. 6152).

Il procedimento di VAS si articola in sub-procedimenti che vengono trattati dai soggetti coinvolti (procedenti e competenti), in modo del tutto distinto tra di loro. I due sub-procedimenti si concludono, rispettivamente, con un "Rapporto Preliminare" ed un "Parere motivato sul contenuto del Rapporto Ambientale". Va sottolineato che la normativa inizialmente non stabiliva un termine legale tra l'emissione del "Rapporto Preliminare" e l'inizio della valutazione finale per l'emissione del "Parere motivato sul contenuto del Rapporto Ambientale" vero e proprio reso dall'Autorità regionale. Il D.L. 152/2021, modificando l'art. 15 del D.Lgs. 152/2006, ha chiarito che il parere motivato deve essere emesso entro il termine di 45 giorni dalla scadenza degli adempimenti precedenti.

Il Regolamento Regionale del 9 gennaio 2025, n. 3, modificato dal Regolamento 12 giugno 2026, n. 2, attuativo della L.R. n. 12/2024 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), all'art. 6 e relativo Allegato tecnico A disciplina la procedura di VAS coerentemente alla disciplina statale.

Criticità: tra i due subprocedimenti che compongono la procedura complessa di VAS non era inizialmente previsto un termine certo tra la conclusione del primo e l'avvio del secondo. Tale lacuna aveva dato luogo ad una prassi che si traduceva in una specifica criticità in termini di efficienza procedimentale: non sempre al primo sub procedimento faceva seguito, senza soluzione di continuità, l'avvio della seconda parte della Procedura. Ciò implicava una dilatazione della durata complessiva del macro-procedimento di VAS.

Soluzioni normative: con l'entrata in vigore della L.R. 27 maggio 2024, n. 12 recante "*Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione d'Incidenza Ambientale (VINCA) e Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA*)" e del relativo Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 3, attuativo in materia di VAS, è ora previsto (Allegato tecnico A, FASE 6) che l'autorità competente "*predispone la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione regionale per la VAS per l'espressione del parere motivato entro il termine di 45 giorni dalla conclusione della FASE 5. Il parere motivato è trasmesso all'autorità procedente che provvede alle necessarie revisioni*". La criticità dovrebbe essere, quindi, risolta.

Criticità: la normativa VAS non prevede specificamente sospensioni procedimentali per acquisire integrazioni documentali essenziali all'istruttoria, con relativi termini. La delicatezza e la complessità delle procedure in considerazione spesso necessitano di integrazioni e, pertanto, si è instaurata una prassi che determina periodi di sospensione del macro procedimento di VAS oltre quanto legittimato dalle regole generali applicabili in mancanza di una normativa specifica.

Soluzioni normative: con l'entrata in vigore della L.R. 27 maggio 2024, n. 12, del relativo Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 3 attuativo in materia di VAS e dell'Allegato Tecnico, la criticità riferita alla verifica della completezza documentale dell'istanza (Fase 2 del procedimento individuata nel citato Allegato tecnico) è superata in quanto è ora previsto che l'autorità competente "*laddove si renda necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa, comunica all'autorità procedente la richiesta di perfezionamento dell'istanza che deve intervenire nei successivi 10 giorni. Qualora l'autorità procedente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nel termine previsto, l'istanza viene archiviata*" (All. tecnico, punto-1, Fase 2).
Per le successive fasi disciplinate dall'Allegato tecnico si rinvia ai termini ivi indicati e, per quanto non previsto, trova applicazione la L. 241/1990.

5.3. Verifica facilitata di sostenibilità ambientale (VFSA)

L'articolo 4, commi 4 *bis* - 4 *sexies*, L.R. 11/2004 che disciplinava la procedura di Verifica facilitata di sostenibilità ambientale è stato abrogato, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

5.4 Verifica di assoggettabilità a VIA

La verifica di assoggettabilità a VIA, nella prassi denominata anche *screening*, trova disciplina a livello statale agli artt. 5, 6, 7 *bis* e 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e consiste in una valutazione preliminare eventualmente propedeutica alla successiva VIA e/o al PAUR (per i procedimenti regionali). Il procedimento di *screening* è integralmente disciplinato dall'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, novato dal D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021 e, da ultimo, dal D.L. 153/2024 convertito dalla L. 191/2024.

Questi i termini: entro 5 giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale l'autorità competente deve provvedere alla verifica della completezza della documentazione depositata, e, laddove necessario, può richiedere per una sola volta i chiarimenti e le integrazioni necessarie. Il proponente, a sua volta, ha un termine inderogabile di 15 giorni per provvedere alla richiesta integrativa; in caso di inosservanza del suddetto termine l'istanza deve ritenersi respinta e l'autorità competente deve provvedere all'archiviazione della stessa (art. 19, comma 2, D.Lgs. 152/2006).

Contestualmente alla ricezione dell'istanza, laddove questa sia completa, ovvero al deposito delle integrazioni/chiarimenti richiesti, l'autorità competente pubblica sul proprio sito *internet* lo studio preliminare ambientale, e ne dà comunicazione per via telematica a tutte le Amministrazioni ed enti territoriali competenti potenzialmente interessati (art. 19, comma 3, D.Lgs. 152/2006). Segue una fase di consultazione pubblica dello studio preliminare, con facoltà in capo a chiunque interessato di presentare osservazioni entro 30 giorni (art. 19, comma 4, D.Lgs. 152/2006; termine quest'ultimo ridotto (da 45 a 30 giorni) dal D.L. 77/2021).

Per una sola volta ed entro 15 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni di cui al comma 4, l'autorità competente può richiedere al proponente ulteriori integrazioni finalizzate a non sottoporre il progetto a VIA assegnando un termine non superiore a 30 giorni; in caso di inosservanza del suddetto termine l'istanza deve ritenersi respinta e l'autorità competente deve provvedere all'archiviazione della stessa (art. 19, comma 6, D.Lgs. 152/2006).

Dalla scadenza del termine per le consultazioni, l'autorità deve adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità entro i successivi 60 giorni (art. 19, comma 6 *bis* del D.Lgs. 152/2006); in caso di richiesta di integrazioni, l'autorità competente adotta il provvedimento entro 45 giorni dalla ricezione delle integrazioni.

Solo in casi eccezionali relativi "*alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto*", l'autorità competente ha la facoltà ("*può*") prorogare, per una sola volta, il termine conclusivo di adozione del provvedimento per un periodo non superiore a 20 giorni, con contestuale e tempestiva comunicazione delle ragioni e del termine di proroga al proponente.

La Regione del Veneto ha legiferato in materia di VIA con la L.R. 12/2024 e relativi regolamenti attuativi. L'articolo 3, comma 1, lett. b) e l'Allegato tecnico A, lettera B) del Regolamento attuativo in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), n. 2, pubblicato nel BUR n. 9 del 19.01.2025, disciplinano la Verifica di Assoggettabilità a VIA coerentemente alla disciplina statale recepita, ma stabiliscono che le

amministrazioni competenti si esprimano previa acquisizione del parere dell'organo tecnico istruttorio Comitato tecnico VIA, istituito presso ciascuna autorità (provinciale e regionale) in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA regionale si svolge in applicazione delle disposizioni statali citate (art. 19, D.Lgs. 152/2006) e regolamentari regionali, ad opera delle autorità competenti individuate dalla legge regionale n. 12/2024. L'istruttoria tecnico-amministrativa dell'istanza è affidata al Comitato VIA, il quale, secondo le modalità definite dal relativo regolamento di funzionamento, si determina esprimendo un parere nel senso:

a) dell'assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;

b) del non assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA;

c) del non assoggettamento dell'intervento alla procedura di VIA subordinato alla osservanza di condizioni ambientali e/o prescrizioni necessarie per evitare o prevenire eventuali impatti significativi e negativi.

Per il procedimento di *screening* la normativa statale esclude l'applicazione dell'art. 10 *bis*, L. 241/1990, ossia il cd. preavviso di diniego (v. *supra* § 3.10).

Criticità: è stata rilevata la prassi da parte di alcune amministrazioni di utilizzare il modulo della conferenza di servizi decisoria previo parere del Comitato tecnico di VIA al fine di pronunciarsi in merito alla verifica di assoggettabilità a VIA. Un tanto non è però previsto dalla disciplina del relativo procedimento. Così facendo, si duplicano le valutazioni (parere del Comitato Tecnico; deliberazione ad opera di una conferenza di servizi decisoria; provvedimento di assoggettabilità o meno a VIA), concretandosi un aggravio del procedimento e lo sforamento dei termini per la sua conclusione.

Soluzioni normative: l'art. 19 D. Lgs. 152/2006, che disciplina la verifica di assoggettabilità a VIA, **non** prevede lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria, la quale deve essere convocata solo quando sia necessario acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di più Amministrazioni. Né tale previsione è contenuta nel Regolamento Regionale n. 2 attuativo della L.R. 12/2024. Nel caso in esame l'autorità competente a pronunciarsi è una sola, ossia quella competente a rendere il parere di assoggettabilità a VIA, pertanto essa non va indetta. Si ricorda che il termine stabilito per la conclusione del procedimento di *screening* è perentorio (art. 19, comma 11, D.Lgs. 152/2006), quindi non debbono svolgersi fasi procedimentali non previste dalla disciplina di riferimento che possano determinare aggravi e/o ritardi nella conclusione del procedimento. Con l'entrata in vigore della L.R. 27 maggio 2024, n. 12 e del relativo Regolamento regionale 9 gennaio 2025, n. 2 attuativo in materia di VIA, la criticità dovrebbe essere superata.

5.5 Valutazione preliminare

La valutazione preliminare si trova disciplinata all'art. 6, commi 9 e 9 *bis* del D.Lgs. 152/2006.

È, a tutti gli effetti, un procedimento di valutazione ambientale, ancorché di natura sommaria, con tempistiche molto brevi, che consente al privato di richiedere all'autorità competente l'individuazione della procedura cui sottoporre "*le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7,*

lettera d)", che il proponente presume non abbiano impatti significativi o negativi sull'ambiente. La verifica si applica anche alle varianti non sostanziali (modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici) relative a progetti già autorizzati (art. 6, comma 9 *bis*, D.Lgs. 152/2006).

Il procedimento: entro 30 giorni dal deposito dell'istanza corredata dalla documentazione necessaria (adeguati elementi informativi verificati tramite apposite liste di controllo), l'autorità competente comunica l'esito delle proprie valutazioni, indicando, alternativamente, se le modifiche debbano essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA; a VIA, oppure non siano assoggettate ad alcuno di tali procedimenti.

Criticità: sono stati rilevati ritardi procedimentali dovuti all'incompletezza delle istanze e degli elaborati progettuali depositati dal privato, nonché dovuti all'inosservanza del termine assegnato e per il deposito delle integrazioni richieste.

Soluzioni normative: l'art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 non disciplina specificamente l'ipotesi di eventuali integrazioni istruttorie necessarie richieste al privato dall'Amministrazione competente. Il Regolamento Regionale n. 2/2025 attuativo della L.R. 12/2024, all'Allegato tecnico A, valutazione preliminare, FASE 2, prevede che "*La struttura competente per la VIA provvede alla verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, richiedendo, laddove necessario, il perfezionamento della stessa*." Pur in assenza di una disposizione specifica sul termine entro cui deve avvenire l'integrazione, si ricorda che trovano comunque applicazione le disposizioni generali di cui alla L. 241/1990. Ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990 il procedimento amministrativo può essere sospeso una sola volta per un massimo di 30 giorni, solo al fine di acquisire integrazioni istruttorie necessarie, ossia informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità che non siano già in possesso dell'Amministrazione e non siano direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni (principio *once only*) (v. *supra* § 3.1).
Le integrazioni richieste al privato dovranno pervenire nel rispetto del termine di 30 giorni, in difetto è corretto che l'istanza del proponente venga archiviata.

5.6 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)

Il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ha trovato ingresso nell'ordinamento statale con il D.Lgs. 104/2017, attuativo della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ed è attualmente normato agli artt. 7 *bis* e 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.L. 77/2021. A mente del citato art. 7 *bis*, comma 7 "*il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'art. 27 bis*": il procedimento di PAUR rappresenta, dunque, la modalità con cui si svolge il procedimento di VIA di competenza regionale. La L.R. 12/2024 e relativo Regolamento regionale attuativo n. 2/2025 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), pubblicato sul BUR n. 9 del 19.01.2025, disciplina il procedimento VIA/PAUR coerentemente alla disciplina statale recepita, seppure con alcune peculiarità.

Nel PAUR confluiscono, oltre al provvedimento di VIA, "*tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto*" (art. 27 *bis*, comma 1, D.Lgs. 152/2006). Queste non possono essere adottate che in tale sede, come specularmente confermato dall'art. 14, comma 4, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8). Confluiscono nel PAUR anche la variante urbanistica (con relativa VAS ove prevista); l'autorizzazione integrata ambientale (AIA); l'autorizzazione unica impianti FER.

Questi i termini procedimentali: entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente, adempiute le verifiche, comunica telematicamente a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione su pagina web riservata all'interno del proprio sito (art. 27 *bis,* comma 2, D.Lgs. 152/2006).

Entro 30 giorni dalla succitata pubblicazione, l'autorità competente, nonché quelle informate per quanto di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione a corredo dell'istanza, eventualmente assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a 30 giorni per provvedere alle integrazioni necessarie (art. 27 *bis*, comma 3). Si tratta di una verifica formale della documentazione volta ad accertarne la completezza, senza alcuna valutazione tecnico-scientifica del progetto.

Il regolamento regionale n. 2/2025 all'Allegato tecnico A, punto F, Fase 3, considera l'ipotesi in cui "*le integrazioni prodotte comportino modifiche rispetto al progetto originariamente depositato o l'evidenza della mancata individuazione e/o coinvolgimento nel procedimento di enti e amministrazioni deputate al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio del progetto*" e prevede che " *l'autorità competente può disporre il riavvio della fase di verifica di completezza documentale*". Solo "*qualora il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste nei termini previsti, l'istanza è archiviata a cura della struttura competente per la VIA*".

Il regolamento regionale n. 2/2025, all'All. tecnico A, punto F, Fase 4 prevede una fase di presentazione al pubblico al termine della verifica di completezza documentale e prima dell'avvio del procedimento[19].

Una volta conclusa favorevolmente la verifica della completezza documentale (compresa la presentazione al pubblico), il Responsabile del Procedimento **avvia formalmente il procedimento** pubblicando l'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 152/2006, informando contestualmente le amministrazioni comunali affinché ne diano notizia sull'albo pretorio. Segue un termine di 30 giorni per la consultazione e deposito di osservazioni da parte di chi ne abbia interesse (art. 27 *bis*, comma 4).

Parallelamente all'avvio del procedimento, vengono avviati anche i lavori del Comitato tecnico VIA, il quale svolge l'istruttoria tecnica sui potenziali impatti ambientali significativi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 12/2024.

Al fine di garantire maggior partecipazione del pubblico, il regolamento regionale n. 2/2025, all'All. tecnico A, punto F, Fase 6, lett. a) prevede che, entro il termine fissato per le osservazioni, i Comuni interessati dalla localizzazione possano chiedere lo svolgimento di un'apposita audizione in contraddittorio con il proponente per avere ulteriori specifici chiarimenti tecnici relativi agli impatti ambientali del progetto; la richiesta è valutata dal Presidente del Comitato VIA; all'audizione partecipano i soggetti che hanno presentato le osservazioni e sono discussi solo i temi oggetto della richiesta di audizione; gli esiti dell'audizione – riassunti in apposito verbale – sono oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico VIA ai fini dell'espressione del parere.

Il Responsabile del Procedimento può disporre che la consultazione del pubblico (presentazione di osservazioni) avvenga, in via alternativa, nella forma **dell'inchiesta pubblica**, con conseguente estensione del termine a 90 giorni complessivi (art. 27 *bis*, comma 6, D.Lgs. 152/2006 e Regolamento regionale n. 2/2025, all'All. tecnico A, punto F, Fase 6, lett. b).

[19] Conformemente all'Allegato tecnico A, punto F, Fase 4, il proponente provvede alla presentazione al pubblico entro i 30 giorni della comunicazione di conclusione della verifica documentale.

Entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, l'autorità competente può richiedere integrazioni di tipo contenutistico al privato, assegnandogli un termine non superiore a 30 giorni per depositarle. Anche il proponente ha la facoltà di richiedere per una sola volta la sospensione dei termini per un periodo non superiore a 180 giorni, finalizzata a soddisfare le richieste istruttorie. L'inosservanza del termine comporta che l'istanza si intenda ritirata con obbligo per l'autorità competente di procedere all'archiviazione del procedimento (art. 27 *bis*, comma 5).

Dopo aver acquisito la documentazione integrativa, l'autorità competente provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito *web*, cui segue una nuova consultazione del pubblico, la cui durata è però ridotta della metà (15 giorni) (art. 27 *bis*, comma 5).

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 30 giorni per la richiesta di integrazioni da parte dell'autorità competente di cui al comma 5 dell'art. 27 *bis*, ovvero dalla data di ricezione delle integrazioni richieste, deve essere convocata la conferenza di servizi a cui debbono partecipare il proponente e tutti gli enti ed amministrazioni competenti o comunque interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei vari titoli abilitativi necessari. La conferenza si svolge in modalità sincrona nelle forme dell'art. 14 *ter*, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8.); il termine di conclusione è fissato in 90 giorni decorrenti dalla prima riunione (art. 27 *bis*, comma 7).

Anche per il procedimento di PAUR la normativa statale esclude l'applicazione dell'art. 10 *bis*, L. 241/1990, il cd. preavviso di diniego (art. 6, comma 10 *bis*, D.Lgs. 152/2006).

Si ricorda la perentorietà dei termini stabilita dall'art. 27 *bis* D.Lgs. 152/2006; le disposizioni di cui all'art. 2, comma 8 *bis* della L. 241/1990, che prevede l'inefficacia degli assensi comunque denominati, adottati successivamente alla scadenza dei termini relativi all'art. 14 *ter*, comma 7, L. 241/1990 (conferenza di servizi sincrona); l'esercizio del potere sostitutivo ex art. 2, L. 241/1990, nonché la responsabilità dell'ente per ritardo ex art. 2 *bis*, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.2 e § 3.3). Come anticipato, la disciplina regionale attuativa dell'art. 27 *bis* si è conformata alle disposizioni statali succitate.

Criticità: la DGR n. 568/2018 prevedeva che nel procedimento di P.A.U.R. il Comitato Tecnico di VIA esprimesse in sede istruttoria il proprio parere (con le modalità stabilite dal relativo regolamento) e che solo nel caso di espressione di un parere favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA si procedesse alla valutazione del progetto nell'ambito della conferenza di servizi decisoria. La delibera regionale prevedeva che, nel caso di espressione di un parere non favorevole di compatibilità ambientale da parte del Comitato VIA, gli uffici competenti provvedessero a comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 *bis*, L. 241/1990 e che le eventuali osservazioni presentate dal proponente nei termini previsti (v. *supra* § 3.10) fossero pubblicate sul sito *web* regionale e poi sottoposte ad una successiva valutazione del Comitato VIA. (DGR n. 568/2018, All. A, punto C), 5).

Soluzioni normative: stante l'avvenuta abrogazione della DGR n. 568/2018 ad opera della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento Regionale n. 2/2025 attuativo, che ha sanato il difetto di coordinamento con la disciplina statale sopravvenuta (D.L. 77/2021), la criticità con riferimento al rispetto dei termini procedimentali inderogabili del P.A.U.R. e all'aggravamento procedimentale non consentito, dovrebbe essere risolta.

In applicazione dei principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo, gerarchia e competenza, deve essere data corretta applicazione alle disposizioni statali, segnatamente l'art. 6, comma 10 *bis* del D.Lgs. 152/2006, che nega l'applicazione dell'art. 10 *bis*, L. 241/1990 nell'ambito del procedimento di VIA e, dunque, anche nell'ambito del P.A.U.R.

Pertanto, da un lato è necessario assicurare il rigoroso rispetto dei termini perentori previsti per la convocazione della conferenza di servizi decisoria e per la sua determinazione finale (art. 27 *bis*, comma 7, D.Lgs. 152/2006); dall'altro, anche con riferimento all'eventuale parere negativo reso in sede istruttoria dal Comitato tecnico VIA è corretto non comunicare l'eventuale preavviso di rigetto (art. 10 *bis*, L. 241/1990) e procedere direttamente alla conclusione del procedimento di P.A.U.R.

L'entrata in vigore della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento Regionale n. 2/2025 attuativo, che all'art. 3, Allegato tecnico A, lett. F, Fase 10 prevede "*In caso di provvedimento di VIA negativo, la conferenza di servizi si determina negativamente dando altresì atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 10-bis del TUA, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 10-bis della Legge 241 del 1990*", ha sanato il difetto di coordinamento con la disciplina statale sopravvenuta (D.L. 77/2021). La criticità, con riferimento al rispetto dei termini procedimentali inderogabili del P.A.U.R. e all'aggravamento procedimentale non consentito, dovrebbe essere risolta.

5.7 Proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

La proroga del provvedimento di VIA è contemplata all'art. 25, comma 5, D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024. A mente della citata disposizione, i progetti autorizzati devono essere realizzati entro il termine (non inferiore a 5 anni) specificamente individuato nel provvedimento di VIA. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione di specifica proroga da parte dell'autorità competente rilasciata su specifica istanza del proponente almeno 120 giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA. Se l'istanza di proroga è tempestivamente presentata, il provvedimento di VIA continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, della proroga richiesta.

Rispetto al procedimento, l'art. 25, comma 5, stabilisce che entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e, qualora essa risulti incompleta, richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata e l'autorità competente procede all'archiviazione.

La Regione del Veneto ha regolamentato il procedimento di proroga VIA con il Regolamento Regionale n. 2/2025 attuativo della L.R. n. 12/2024, che all'art. 3, comma 1, lett. h), Allegato tecnico A, lett. H, prevede in senso ampliativo la proroga dei termini dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA e ne disciplina il relativo procedimento, fissando il termine di 90 giorni, salvo casi di particolare complessità, per i quali l'istruttoria può essere affidata al Comitato tecnico VIA ed il termine prorogato fino a 60 giorni.

Il Regolamento regionale n. 2, all'Allegato tecnico A, lett. H, FASE 3 prevede, in particolare, che "*Qualora ritenuto necessario, l'autorità competente ha facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata, con indicazione di un termine entro il quale il proponente dovrà provvedere. Nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza*".

Criticità: il Regolamento regionale n. 2/2025, all'Allegato tecnico A, Proroga, lett. H, FASE 3 prevede che l'autorità competente abbia la facoltà di richiedere al proponente chiarimenti ed integrazioni in merito alla documentazione presentata a corredo dell'istanza di proroga, con facoltà di indicare il termine entro il quale il proponente debba provvedere. Non risulta, tuttavia, specificata la durata massima di tale termine assegnabile al privato per le integrazioni istruttorie.

Suggerimento operativo: tenuto conto del disposto dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 le integrazioni richieste al privato in sede di procedimento di proroga dovranno pervenire nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni, in difetto (ovvero se, all'esito di una nuova verifica nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione è ancora incompleta) l'istanza del proponente si intende ritirata e la pratica deve essere archiviata.

5.8 Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio (VIA)

L'attività in argomento è disciplinata a livello statale all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006; trova inoltre applicazione l'art. 7 *bis*, commi 7 e 8, del medesimo decreto legislativo.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali prescritte in sede di VIA, il proponente deve trasmettere all'autorità competente, entro i termini individuati nel provvedimento autorizzatorio, tutta la documentazione necessaria all'accertamento. L'autorità competente deve concludere la verifica nel termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione (art. 28, comma 3).

Il procedimento si differenzia a seconda degli esiti dell'accertamento. Laddove l'esito sia positivo, l'autorità competente attesta l'ottemperanza del proponente e ne dà pubblicazione sul proprio sito *web* entro 15 giorni dal ricevimento dell'esito della verifica (art. 28, comma 2).

Laddove, al contrario, l'esito sia negativo, l'autorità competente diffida il proponente a adempiere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale commina le sanzioni di cui all'art. 29, D.Lgs. 152/2006 (art. 28, comma 5).

Nella diversa ipotesi in cui venga accertata la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori, diversi o di entità significativamente superiore a quelli previsti, che non siano riconducibili all'inottemperanza del proponente, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività oppure l'adozione di opportune misure correttive (art. 28, comma 6). Ove si renda necessario modificare il provvedimento di VIA, ovvero introdurre nuove condizioni ambientali, l'autorità assegna al proponente un termine non superiore a 90 giorni per la presentazione e pubblicazione di un nuovo studio ambientale finalizzato alla riedizione del procedimento di VIA (art. 28, comma 7).

La Regione del Veneto ha disciplinato il procedimento in analisi all'art. 9 del Regolamento regionale n. 2/2025 attuativo della L.R. n. 12/2024, all'Allegato tecnico A, lett. L).

Criticità: a differenza della disposizione statale, l'Allegato tecnico A, Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e monitoraggio, lett. L) FASE 3 prevede la possibilità di sospendere il termine finale del procedimento di monitoraggio (individuato in 30 giorni), nell'ipotesi in cui ricorra la necessità di richiedere chiarimenti o integrazioni al proponente, ovvero sia necessario l'espletamento di sopralluoghi. Non è, tuttavia, stabilito un termine massimo di sospensione del procedimento per le integrazioni istruttorie richieste. Nella prassi si assiste, dunque, ad un notevole allungamento dei termini di conclusione del procedimento di monitoraggio dovuti proprio all'attesa delle integrazioni richieste.

Suggerimento operativo: in assenza di disciplina di dettaglio della specifica procedura, si ricorda che trova applicazione l'art. 2, comma 7 della L. 241/1990, il quale stabilisce che il procedimento amministrativo possa essere sospeso per una volta sola per un massimo di 30 giorni al fine di acquisire integrazioni istruttorie necessarie (v. *supra* § 3.1). Pertanto, le integrazioni richieste al privato dovranno pervenire nel rispetto di tale termine, in difetto è corretto che l'istanza del proponente venga archiviata.

5.9 Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

Il procedimento di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è un procedimento autorizzativo dotato di carattere conformativo, con la finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento prodotto da determinate attività, elencate nell'allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006. Attraverso l'AIA si ottiene il risultato di semplificare il regime autorizzatorio vigente per determinate attività potenzialmente lesive di diversi fattori ambientali, permettendo all'interessato (gestore) di ottenere un'unica autorizzazione, che consideri unitariamente i diversi profili, in una logica integrata. Con l'obiettivo di rafforzare l'istituto dell'autorizzazione unica, l'AIA sostituisce, infatti, tutte le autorizzazioni ambientali indicate nell'allegato IX (parte seconda) del D.Lgs. 152/2006.

Il procedimento di AIA è disciplinato agli artt. 29 *ter* e 29 *quater*, D.Lgs. 152/2006; all'art. 29 *octies* è regolato il procedimento di rinnovo e riesame ed all'art. 29 *novies* quello relativo alle modifiche ad installazioni già autorizzate. Per i progetti di competenza regionale, l'AIA è ricompresa all'interno del P.A.U.R., ad eccezione dei rinnovi e delle modifiche.

A livello regionale l'AIA trova disciplina nella L.R. n. 12/2024 e relativo Regolamento Regionale n. 1/2025 attuativo della stessa; il relativo procedimento è disciplinato all'art. 1, il quale rinvia per le modalità operative di svolgimento delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, intervenendo limitatamente alla suddivisione delle competenze tra Regione e Province (art. 2), nonché in funzione di coordinamento. Con il Decreto Direttoriale n. 256/2025 è stata da ultimo approvata la modulistica per la presentazione di comunicazioni di modifica non sostanziale AIA, in attuazione dell'art. 9, comma 2 del Regolamento regionale n. 1/2025.

Il giudice amministrativo ha chiarito che le ipotesi di rinnovo/riesame dell'AIA sono tassativamente indicate dal D.Lgs. 152/2006 (art. 29 *octies*), residuando alla Regione soltanto la possibilità di individuare limiti o criteri più stringenti, in particolare con riferimento alle modalità di trattamento delle tipologie di rifiuti ai sensi dell'art. 3 *quinquies*, comma 2 del medesimo D.Lgs. 152/2006[20].

Il procedimento AIA è scandito dal rispetto di precisi termini procedimentali, che governano le singole fasi in cui esso si distingue: istanza; pubblicazione dell'istanza; partecipazione del pubblico; conferenza di servizi; rilascio dell'autorizzazione; pubblicazione del provvedimento; controllo e monitoraggio. In particolare, a seguito della preliminare verifica sull'istanza, adempiuti gli oneri di pubblicazione,

[20] La fattispecie riguardava una situazione in cui alcuni gestori titolari di apposite AIA avevano impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 119 del 7 febbraio 2018 con cui erano stati introdotti criteri di indirizzo per la miscelazione dei rifiuti in sede di autorizzazione ex art. 208 D.Lgs. 152/2006. All'esito dei giudizi il Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità che nell'AIA siano inserite anche prescrizioni ed indicazioni specifiche afferenti alle modalità di espletamento delle varie operazioni di trattamento dei rifiuti assentite, ivi compresa la miscelazione, ma ha altresì ribadito che le ipotesi di riesame dell'AIA, contemplate dall'articolo 29-*octies* del decreto legislativo n. 152/2006, sono tassative, non potendosi riconoscere all'autorità competente in materia ambientale un potere incondizionato di avviare il riesame in qualsiasi momento (Consiglio di Stato sentenza n. 6513 del 25 luglio 2022 che ha parzialmente riformato le sentenze TAR Veneto n. 218/2021 e n. 235/2021).

l'autorità competente convoca una conferenza di servizi decisoria da svolgersi in modalità sincrona ai sensi degli artt. 14 e 14 *ter*, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8) a cui sono invitate tutte le amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA (art. 29 *quater*, comma 5, D.Lgs. 152/2006). Nell'ambito della conferenza di servizi sono parimenti acquisiti: le eventuali prescrizioni del Sindaco ex artt. 216 e 217, R.D. 1265/1934 ed il parere della Agenzie Regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente con riferimento alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni inquinanti (art. 29 *quater*, comma 6, D.Lgs. 152/2006). L'autorità competente deve esprimere le proprie determinazioni sulla domanda di AIA entro il termine complessivo di 150 giorni decorrenti dalla sua presentazione (art. 29 *quater*, comma 10, D.Lgs. 152/2006). Nelle ipotesi di AIA di particolare complessità e di preminente interesse nazionale, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art. 29 *quater*, comma 15, D.Lgs. 152/2006, i termini di conclusione del procedimento sono raddoppiati.

Si ricorda che ove per l'impianto sia prevista la VIA, anche a seguito di verifica di assoggettabilità, trova applicazione il procedimento unico regionale di PAUR in cui confluisce anche l'autorizzazione unica in argomento (v. *supra* § 5.10).

Il procedimento di riesame e rinnovo dell'AIA è sostanzialmente conforme alle previsioni di cui agli artt. 29 *ter* e 29 *quater*, D.Lgs. 152/2006, con la precisazione che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 *octies*, comma 5 e 29 *ter*, comma 4, il termine legale massimo previsto per fornire le integrazioni richieste è di 180 giorni.

Criticità: a fronte di un procedimento indubbiamente complesso, è stata soprattutto rilevata la frequente carenza documentale nelle istanze depositate, con conseguente necessaria richiesta di integrazioni e ritardi nel deposito delle integrazioni richieste.

Suggerimento operativo: si ricorda che l'art. 29 *ter*, comma 4, D.Lgs. 152/2006 stabilisce che laddove l'istanza di AIA risulti incompleta in sede di verifica, l'Amministrazione competente può assegnare al proponente un termine non inferiore a 30 giorni per il deposito delle integrazioni necessarie. In tal caso i termini del procedimento sono interrotti e ricominciano a decorrere da capo dal giorno di presentazione delle integrazioni richieste. La medesima norma stabilisce che laddove il proponente non rispetti il termine assegnato per l'integrazione istruttoria, l'istanza deve intendersi ritirata e perciò deve essere archiviata. Solo per ragioni di complessità inerenti alle integrazioni richieste, l'Amministrazione competente può concedere, su istanza motivata del privato, una proroga del termine per il loro deposito.

Ulteriori integrazioni istruttorie possono essere richieste solo nell'ambito della conferenza di servizi prevista all'art. 29 *quater*, D.Lgs. 152/2006, e, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, possono riguardare anche la valutazione di specifiche misure alternative o aggiuntive all'autorizzazione. In tal caso è assegnato al proponente un termine massimo non superiore a 90 giorni per il deposito delle integrazioni, con contestuale sospensione del termine di conclusione del procedimento (art. 29 *quater*, comma 8, D.Lgs. 152/2006).

Criticità: ove sia necessario acquisire la VIA regionale tramite PAUR, si pone il problema di stabilire se la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 29 *quater* del D.Lgs. 152/2006, che prevede la sospensione dei termini procedimentali *"anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive*" sia coerente alla luce della semplificazione attuata dal comma 8 dell'art. 27 *bis* del D. Lgs. 152/2006, che prevede la perentorietà dei relativi termini procedimentali.

Suggerimento operativo: è stata formulata la proposta di adozione di una disposizione statale di coordinamento istruttorio in modifica dell'art. 29 *quater* del D.Lgs. 152/2006, per rendere la disposizione compatibile con le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 27 *bis* del medesimo decreto legislativo.

Criticità: ove sia prevista l'assoggettabilità o l'obbligatorietà dell'intervento alla V.I.A. è segnalata la difficoltà, di coordinare il procedimento di A.I.A. nell'ambito del procedimento unico regionale PAUR disciplinato *ex* art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006.

Suggerimento operativo: il comma 9 dell'art. 27 *bis*, D.Lgs. 152/2006 novellato, richiamando espressamente le disposizioni di settore speciali, come quelle relative all'A.I.A., qualifica il P.A.U.R. come un modulo di accelerazione e semplificazione procedimentale, con natura derogatoria rispetto alla disciplina di settore di carattere speciale, come l'AIA, ma solo in sede di prima adozione di tali autorizzazioni. In tal senso è sancita la preminenza delle disposizioni del P.A.U.R. rispetto a quelle speciali relative ai procedimenti in esso coordinati, ma il rinnovo ed il riesame dei titoli autorizzatori torna ad essere disciplinato dalle disposizioni di settore (le condizioni e le misure supplementari relative all'A.I.A. e contenute nel P.A.U.R. sono rinnovate e riesaminate in base alle norme di settore, ossia agli artt. 29-*octies*; 29-*decies*; 29-*quattordecies,* D.Lgs. 152/2006).

5.10 Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) trova disciplina nel DPR n. 59/2013. Si tratta di uno strumento di semplificazione delle autorizzazioni ambientali finalizzato a ridurre gli oneri e gli adempimenti amministrativi in capo alle piccole e medie imprese (PMI), consentendo loro di ottenere, all'esito di un unico procedimento amministrativo gestito dal SUAP, un'autorizzazione unica sostitutiva dei titoli abilitativi in materia ambientale elencati all'art. 3 del DPR n. 59/2013 (autorizzazione agli scarichi; alle emissioni in atmosfera; in materia di rifiuti, ecc.). Sotto il profilo oggettivo l'AUA trova circoscritta applicazione ad impianti non assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ovvero a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA- PAUR) e rimane, in ogni caso, esclusa in due ipotesi:

- quando l'impianto sia soggetto solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP (art. 3, comma 3, DPR n. 59/2013);
- quando, ricorrendone i presupposti, il gestore possa aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (artt. 3, commi 3 e 7, comma 1, DPR n. 59/2013).

La Regione del Veneto è intervenuta in materia di AUA con DGR n. 1775/2013 e DGR n. 622/2014, quest'ultima contente solo precisazioni in materia di scarichi e con la DGR. n. 67/2018. In un'ottica di semplificazione, da ultimo con DGR. n. 729/2025 è stata attribuita la competenza autorizzatoria ai Comuni per le AUA sostitutive solo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura eventualmente anche con nulla osta acustico; la DGR n. 729/2025 ha altresì adeguato il modulo "Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A." (Allegato A alla delibera stessa).

In ambito di riparto delle competenze la DGR n. 729/2025 stabilisce che, ai fini del rilascio dell'AUA, è autorità competente:

- la Regione: nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall'art. 3 del Regolamento sia di propria competenza;
- il Comune:
  a) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo di acque reflue assimilate alle domestiche di cui all'art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);
  b) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato solo all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e/o acque meteoriche di dilavamento di cui all'art. 39, comma 1 dello stesso P.T.A., di competenza del gestore del Servizio Idrico competente per territorio;
  c) nei casi in cui il gestore dell'impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui ai precedenti punti a) e b), alla comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- le Province o Città Metropolitana di Venezia: in tutti gli altri casi.

Il procedimento è disciplinato all'art. 4 e ss. del DPR 59/2013 in questi termini:

- entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il SUAP e l'autorità competente svolgono le verifiche di correttezza formale dell'istanza e l'autorità competente provvede a comunicare al SUAP l'eventuale necessità di integrazione documentale stabilendo anche il termine per il deposito della stessa (art. 4, commi 1, 2 e 3, DPR 59/2013).

Decorso il termine di 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende correttamente presentata (art. 4, comma 3, DPR 59/2013).

Laddove, invece, vi sia stata richiesta di integrazione, il procedimento è sospeso (per 30 giorni) ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990 (art. 4, comma 3, DPR 59/2013).

Se l'istante non osserva il termine assegnato dall'autorità competente per il deposito delle integrazioni l'istanza è archiviata.

È comunque facoltà del gestore chiedere una proroga del termine in ragione della complessità della documentazione da depositare. In tal caso il procedimento è sospeso per il termine stabilito dall'autorità competente (art. 4, comma 3, DPR 59/2013).

La successiva fase procedimentale varia a seconda della tipologia di titoli abilitativi sostituiti dall'AUA o richiesti contestualmente all'autorizzazione unica.

In caso di AUA sostitutiva di titoli da rilasciarsi entro 90 giorni, l'autorità competente adotta il provvedimento entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (salve eventuali sospensioni ex art. 4, comma 3, DPR 59/2013) e lo trasmette immediatamente al SUAP che ne rilascia il titolo. È eventualmente indetta conferenza di servizi nelle ipotesi previste dalla L. 241/1990 (art. 14), ovvero da normative regionali e di settore (art. 4, commi 4, DPR 59/2013).

In caso di AUA sostitutiva di titoli da rilasciarsi oltre 90 giorni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento entro 120 giorni dalla ricezione della domanda (sempre fatte salve eventuali sospensioni), indicendo, ove previsto, apposita conferenza di servizi. Il termine è esteso a 150 giorni laddove siano richieste integrazioni nell'ambito della conferenza di servizi[21]. Sebbene il comma 5 dell'art.

[21] La norma rinvia all'art. 14 ter comma 8, tuttavia l'art. 14 ter è stato completamente riformulato e nella versione attualmente vigente non esiste più il comma 8.

4 del DPR 59/2013 faccia riferimento alla conferenza di servizi di cui all'art. 7 del DPR 160/2010, nell'ipotesi in cui non siano richiesti titoli abilitativi diversi e ulteriori rispetto all'AUA, questa deve essere indetta a cura dell'autorità competente ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/1990. La disposizione è da interpretarsi in combinato disposto con il successivo art. 4, comma 7, DPR 59/2013, il quale in tali ipotesi - "*qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale*" - richiama l'applicazione delle norme di cui alla L. 241/1990.

Nel caso in cui contestualmente all'AUA siano richiesti anche ulteriori e diversi titoli abilitativi, si applicano i termini procedimentali sopra individuati (90 o 120 giorni), ma in tal caso la conferenza di servizi deve svolgersi ai sensi dell'art. 7, DPR 160/2010. In ipotesi la conferenza di servizi è indetta dal SUAP entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Trovano per il resto applicazione gli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, in quanto espressamente richiamati dal DPR 160/2010 (art. 7).

Il procedimento, nelle forme sopra analizzate, si applica anche al rinnovo dell'AUA già rilasciata (art. 5, DPR 59/2013). Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Per le **modifiche ad impianti/attività già assentite** il DPR 59/2013 all'art. 6, comma 1, prevede che il gestore che intenda effettuare una modifica dell'impianto lo comunichi all'Autorità competente e, se questa non si esprima entro 60 giorni possa procedere all'esecuzione della modifica direttamente (silenzio assenso). La DGR n. 1775/2013, attuativa delle disposizioni in materia di AUA specifica *"(…) qualora il gestore intenda apportare una modifica non sostanziale dell'impianto che comporti l'aggiornamento dell'A.U.A., ne fa richiesta all'Autorità competente che, a seguito dell'istruttoria, trasmette il provvedimento aggiornato al S.U.A.P., il quale avrà cura di rilasciarlo al gestore*". Nel caso in cui il gestore intenda, invece, effettuare una modifica cosiddetta sostanziale, ovvero l'Autorità competente ritenga che la modifica comunicata dal gestore sia sostanziale, sarà necessario ricorrere ad una nuova domanda, ossia "(…) *una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4* (…)" (art. 6, commi 2 e 3). Nel caso in cui l'Autorità competente ritenga che la modifica comunicata abbia carattere sostanziale, "*nei trenta giorni successivi alla comunicazione, ordina al gestore di presentare una (nuova) domanda di autorizzazione*", e deve attendere il suo rilascio prima di procedere alla modifica (art. 6 comma 3).

Relativamente alle **volturazioni** e ai casi di cambio di denominazione del titolare dell'A.U.A., la DGR n. 1775/2013 dispone che "(…) *il nuovo gestore deve darne comunicazione all'Autorità competente per il tramite del S.U.A.P. competente, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione*", e precisa che "*tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del regolamento*".

Criticità: nella prassi operativa delle amministrazioni titolari del procedimento di AUA è emerso che, nonostante il decorso del termine entro il quale l'Amministrazione è tenuta ad esprimersi in merito alla natura sostanziale o meno della modifica segnalata dal gestore (30 giorni decorrenti dalla comunicazione - art. 6, commi 1 e 3, DPR 59/2013), venga comunque adottato a volte un tardivo provvedimento espresso, al solo fine di dare formale chiusura al procedimento che, altrimenti, risulterebbe ancora in itinere sul portale SUAP di competenza.

Suggerimento operativo: a termini di legge non risulta necessaria l'adozione di un provvedimento espresso laddove sia decorso il termine di 60 giorni dalla comunicazione della modifica. Una volta decorso tale termine ai sensi dell'art. 6, comma 1, DPR 59/2013, infatti, la modifica si intende non sostanziale e il gestore può procedere direttamente alla sua realizzazione. Laddove l'Amministrazione

riscontri solo successivamente che la modifica abbia natura sostanziale, dovrà eventualmente intervenire esercitando i poteri di autotutela *ex* art. 21 *novies* della L. 241/1990, ove ne ricorrano i presupposti (v. *supra* § 3.9).

La criticità segnalata dipende, tuttavia, dalla circostanza che la DGR n. 1775/2013 prevede che, ove la modifica non sostanziale implichi un aggiornamento dell'AUA, il provvedimento aggiornato debba transitare dal SUAP, che provvede a trasmetterlo al gestore. Così non risulta stabilito dall'art. 6, comma 1 del DPR 59/2013, che si limita a ricordare la necessità di aggiornamento dell'AUA ove così valutato. In attesa della revisione della DGR in argomento, appare corretto comunicare al SUAP il provvedimento aggiornato, consapevoli che il gestore può comunque operare legittimamente, in quanto il tema attiene ad un mero profilo informativo, risolvibile in sede applicativa.

Criticità: nella prassi operativa delle amministrazioni titolari del procedimento è rilevata la frequente necessità di richiedere integrazioni della documentazione presentata dall'istante, spesso incompleta o carente; nonché ritardi nel deposito delle integrazioni richieste con conseguente allungamento dei termini del procedimento.

Suggerimento operativo: l'art. 4 del DPR 59/2013 prevede che la verifica sulla correttezza formale degli elaborati presentati da parte dell'autorità competente a rendere l'AUA in SUAP avvenga nei termini rigorosi indicati, che devono essere rispettati sia dalle autorità competenti che dai gestori. **In sintesi:** trasmissione immediata alle P.A. interessate, tramite il SUAP, della documentazione; verifica entro 30 giorni da parte dell'autorità AUA ed altre coordinate in AUA; richiesta di eventuali integrazioni *tempestivamente*, cioè appena possibile, precisando elementi mancanti e termine per il deposito; domanda automaticamente ricevibile scaduto il termine di 30 giorni; domanda automaticamente archiviata se, entro il termine fissato, il gestore non abbia depositato le integrazioni richieste, salva proroga concessa e per il ristretto tempo della stessa (applicazione dell'art. 2, comma 7, L. 241/1990 con sospensione consentita per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni ed applicazione del principio *once only* (v. *supra* § 3.1).

Ove l'AUA sostituisca assensi con procedimento di durata superiore ai 90 giorni, il SUAP indice la conferenza di servizi *ex* artt. 14 e ss. Della L. 241/1990 con applicazione dei rigorosi termini previsti (v. *supra* § 3.8); segue l'adozione dell'AUA entro 120 giorni ovvero, in caso di integrazioni, entro massimi 150 giorni, e l'AUA confluisce nella determinazione motivata di conclusione del procedimento coordinato in SUAP.

5.11 Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti – procedura ordinaria

L'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (pericolosi e non) è disciplinata a livello statale agli artt. 208 e ss. del D.Lgs. 152/2006. Il relativo procedimento si applica in via residuale alle installazioni non assoggettate ad AIA, in quanto quest'ultima sostituisce ad ogni effetto (anche) l'autorizzazione in argomento (artt. 6, comma 13, 208, comma 2, e 213 del D.Lgs. 152/2006). L'art. 208, comma 6, D.Lgs. 152/2006, prevede che l'autorizzazione unica "*sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori*". La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che l' *"autorizzazione unica regionale disciplinata dall'art. 208 costituisce anche titolo abilitativo edilizio alla realizzazione*

dell'impianto di smaltimento o recupero di rifiuti, posto che le autonome e specifiche attribuzioni in materia spettanti all'amministrazione comunale rifluiscono nella prevista conferenza di servizi, in cui si vede coinvolta la stessa amministrazione comunale e che rappresenta luogo procedimentale di complessiva valutazione del progetto presentato" (ex multis TAR Lazio Roma, n. 10981/2020; C.G.A., sez. I, 21 maggio 2018, n. 295; TAR Umbria n. 680/2018). Convergono all'interno del procedimento anche le disposizioni in materia di tutela del paesaggio di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (art. 208, comma 7, D.Lgs. 152/2006*).*

La competenza in materia di autorizzazione unica in argomento è posta in capo alle Regioni (art. 208, comma 1, D.Lgs. 152/2006).

Il procedimento per il rilascio della stessa è disciplinato all'art. 208, D.Lgs. 152/2006, così come il suo rinnovo (comma 12). All'art. 211 del medesimo decreto è, invece, previsto un procedimento accelerato per gli impianti di ricerca e di sperimentazione.

Si specifica che la procedura in parola si applica anche per il rilascio dell'autorizzazione unica all'incenerimento di rifiuti, a mente dell'art. 237 *quinquies*, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

La Regione del Veneto ha legiferato in materia con la L.R. 3/2000 recante "*Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti*". La competenza al rilascio delle autorizzazioni in argomento a livello regionale è ripartita tra Regione e Province (artt. 4 e 6 della L.R. 3/2000), con la precisazione che con riferimento agli impianti mobili essa è attribuita alle sole Province (art. 6, comma 1, c-*bis*) della L.R. 3/2000; DGR n. 499/2008). Il procedimento autorizzatorio è, invece, disciplinato agli artt. 23-26 della L.R. 3/2000.

Per quanto riguarda il **procedimento**, la domanda deve essere depositata presso la Regione competente per territorio (o presso la Provincia alla luce della normativa regionale), completa della documentazione di cui all'art. 208, comma 1 del D.Lgs. 152/2006. Laddove il progetto sia assoggettato ad AIA si applicano le disposizioni di raccordo di cui all'art. 208, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Si precisa che ove il **progetto sia sottoposto a VIA regionale** dovrà essere attivato il procedimento di **PAUR** ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito del quale verrà acquisito il provvedimento di VIA ed i necessari titoli abilitativi, ossia l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, tra cui l'AIA ove necessario; l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera; l'autorizzazione allo scarico; l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006; il permesso di costruire; il parere di conformità antincendio ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 152/2011; il parere igienico sanitario; comunicazione o nulla osta acustico. (v. *supra* § 5.6). Ma tale disciplina interviene esclusivamente in sede di prima adozione di tali autorizzazioni, non di rinnovo o riesame (v. *semper* art. 27 *bis*, ultimo capoverso comma 9, D.Lgs. 152/2006).

Ove il progetto non sia assoggettato a VIA, vale quanto segue.

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, la Regione (o la Provincia) nomina il responsabile unico del procedimento (RUP) e provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, cui debbono partecipare, con preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali (o provinciali) competenti, i rappresentanti delle Autorità d'Ambito e degli Enti Locali del territorio di realizzazione dell'impianto, oltre al richiedente o suo rappresentante al fine di acquisire eventuali documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni l'autorità procedente deve trasmettere la documentazione allegata alla domanda ai partecipanti alla conferenza di servizi (art. 208, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

Entro 90 giorni dalla convocazione, la conferenza di servizi: procede alla valutazione dei progetti; acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto rispetto alle esigenze di tutela

presidiate dall'articolo 177, comma 4, D.Lgs. 152/2006; trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione o (Provincia) (art. 208, comma 4). Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi, la Regione (o Provincia) autorizza, in caso di valutazione positiva, la realizzazione e gestione dell'impianto (art. 208, comma 6, D.Lgs. 152/2006).

In ogni caso, l'istruttoria deve concludersi entro 150 giorni dalla presentazione della domanda con il rilascio dell'autorizzazione, ovvero con diniego motivato (art. 208, comma 8). Tale termine può essere interrotto, per una sola volta, da richieste istruttorie avanzate dal RUP al richiedente (art. 208, comma 9, D.Lgs. 152/2006). In ipotesi di inerzia nella conclusione del procedimento è esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 5 D.Lgs. 112/1998.

La procedura in analisi si applica anche con riferimento alla realizzazione di **varianti sostanziali** ad impianti già assentiti (art. 208, comma 19, D.Lgs. 152/2006), nonché al rilascio dell'autorizzazione unica all'incenerimento di rifiuti (non assoggettata ad AIA) (art. 237 quinquies, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006).

Medesimo procedimento trova applicazione anche agli **impianti mobili**, ma con le seguenti specificazioni: l'autorità competente è la Provincia ove il richiedente abbia la sede legale (o sede di rappresentanza per le società straniere); ai fini dello svolgimento delle singole attività sul territorio nazionale, l'interessato deve presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività l'autorizzazione unica alla Regione (o Provincia) in cui è sito l'impianto mobile, unitamente all'ulteriore documentazione indicata all'art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006.

Il procedimento ordinario si applica anche al **rinnovo** dell'autorizzazione, sebbene con termini diversi. In tal caso, infatti, la domanda deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione ed entro tale termine la Regione (o Provincia) deve rendere la propria determinazione (art. 208, comma 12, D.Lgs. 152/2006). Un tanto, fatta eccezione per le imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all'art. 209 del D.Lgs. 152/2006, alle quali è consentito depositare semplicemente un'autocertificazione in sostituzione dell'autorizzazione al rinnovo.

È, invece, prevista una contrazione dei termini procedimentali per gli impianti di ricerca e sperimentazione. In tali ipotesi la durata massima del procedimento è ridotta della metà (75 giorni) (art. 211, D.Lgs. 152/2006).

Criticità: è rilevata la frequente necessità di richiedere integrazioni della documentazione presentata dall'istante, spesso incompleta o carente, nonché ritardi nel deposito delle integrazioni richieste con conseguente allungamento dei termini del procedimento.

Suggerimento operativo: l'art. 208, comma 9, D.Lgs. 152/2006 prevede che il termine di conclusione del procedimento (150 giorni dalla presentazione dell'istanza) possa essere interrotto una volta sola per richieste di integrazioni istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato. Il termine ricomincia quindi a decorrere da capo dal ricevimento della documentazione integrativa. La norma non indica un termine massimo assegnabile al privato per la produzione delle suddette integrazioni. Ferma restando la disciplina in argomento, in assenza di specifica previsione normativa si potrebbe ritenere applicabile come termine da assegnare al privato per le integrazioni necessarie il termine di 30 giorni previsto all'art. 2, comma 7, L. 241/1990 nel caso di sospensione del procedimento per necessità istruttorie, salvo che l'ufficio non valuti di assegnare un termine superiore. In ogni caso, il termine istruttorio concretamente assegnato, dovrà tener conto dei tempi obbligatori di conclusione del procedimento (150 giorni).

5.12 Autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero rifiuti – procedura semplificata

Gli artt. 214 e ss. del D.Lgs. 152/2006 disciplinano le procedure semplificate in materia di autorizzazione all'attività di recupero e smaltimento di rifiuti sostitutive dell'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del medesimo decreto legislativo. Le procedure semplificate abilitano il gestore ad effettuare le operazioni di recupero dei rifiuti in deroga all'obbligo di autorizzazione, ma soltanto al fine di favorire determinate tipologie di attività e metodi di trattamento dei rifiuti a minore impatto ambientale e sulla salute. Tali procedure, però, non sostituiscono altre autorizzazioni di natura edilizia, urbanistica o ambientale, che occorre acquisire separatamente.

L'accesso alle procedure semplificate è subordinato al rispetto di specifici requisiti stabiliti con appositi decreti ministeriali che "*fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi (autosmaltimento) e le attività di recupero di cui all'Allegato C alla parte quarta*" del D.Lgs. 152/2006 possono essere soggette a semplificazione autorizzatoria (art. 214, comma 2, D.Lgs. 152/2006).

La competenza per l'autorizzazione semplificata è in capo alle Province (artt. 214-216, D.Lgs. 152/2006 e anche art. 6 L.R. 3/2000 in materia di procedura semplificata ex art. 29 della stessa legge).

Per quanto riguarda il procedimento, l'attività di recupero dei rifiuti è subordinata al decorrere di 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività trasmessa alla Provincia territorialmente competente (art. 215, commi 1 e 3, D.Lgs. 152/2006), senza che questa adotti provvedimenti negativi. Nel medesimo termine di 90 giorni la Provincia provvede alla verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività comunicata ed all'iscrizione dell'impresa che ha effettuato la segnalazione in apposito registro (art. 216, comma 3, D.Lgs. 152/2006). Laddove non risultino soddisfatti i requisiti necessari, nel medesimo termine di 90 giorni la Provincia adotta motivato provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, salvo che il soggetto interessato non provveda a conformare l'attività alle prescrizioni stabilite dall'autorità competente entro i termini da questa fissati (art. 216, comma 4, D.Lgs. 152/2006).

Ai procedimenti in analisi si applicano in quanto compatibili gli artt. 19, 20 e 21 della L. 241/1990 in materia di SCIA e silenzio assenso (v. *supra* § 3.7).

Criticità: nella prassi si registra la medesima criticità rilevata con riferimento ai procedimenti AUA: seppure il procedimento si sia concluso per decorso del termine di 90 giorni senza che l'autorità competente si sia pronunciata, questa interviene comunque con tardivo provvedimento espresso con la sola finalità di chiudere la pratica aperta presso il SUAP, che, viceversa, continua a risultare *in itinere*.

Suggerimento operativo: a termini di legge non risulta necessaria l'adozione di un provvedimento espresso laddove sia decorso il termine di 90 giorni dalla comunicazione, salvo l'adozione da parte della Provincia di un motivato provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione dell'attività, ove il soggetto interessato non provveda a conformare l'attività alle prescrizioni stabilite entro i termini da questa fissati. Rispetto alla pratica *in itinere* in SUAP, pertanto, il tema attiene ad un mero profilo informativo, risolvibile in sede applicativa.

5.13 Autorizzazione impianti di energia elettrica da fonti fossili

La disciplina in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di potenza termica inferiore a 300 MW derivante da fonti fossili si rinviene all'art. 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. 115/2008, nonché agli artt. da 2 a 4 del DPR n. 53/1998 e agli artt. 269 e 273 *bis*, del D.Lgs. 152/2006. Il comma 7 dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 prevede l'adozione di un'autorizzazione unica con la quale sono contestualmente assentite le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto principale e altresì le opere connesse, in conformità ed osservanza delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. L'autorizzazione unica, ove richiesto, costituisce anche variante allo strumento urbanistico.

A livello regionale si rinvengono disposizioni in materia di attribuzione della competenza autorizzatoria, che risulta suddivisa tra Regione e Province ai sensi degli artt. 42, 44 e 79 della L.R. 11/2001 recante *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*".

A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 16 del 27 luglio 2023, che ha modificato l'art. 5 della L.R. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e l'art. 79 della L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", è stata definita la competenza provinciale al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica, secondo i procedimenti abilitativi/autorizzativi previsti dalle normative vigenti.

Il procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di potenza termica inferiore a 300 MW si svolge nelle forme di cui all'art. 11, commi 7 e 8, D.Lgs. n. 115/2008. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l'autorità competente indice apposita conferenza di servizi (comma 7, art. 11, D.Lgs. n. 115/2008), a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate. La conferenza si svolge con le modalità stabilite dalla L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8). Il termine massimo del procedimento è stabilito in 180 giorni (comma 8, art. 11, D.Lgs. n. 115/2008). Il procedimento in questione è quello adottato anche per le modifiche sostanziali ad impianti già autorizzati.

Diversamente, l'autorizzazione di gruppi elettrogeni di emergenza si svolge con le modalità stabilite dall'art. 269, comma 3, D.Lgs. 152/2006 nonché dalla DGR n. 2782 del 29.12.2014. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente deve indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14, L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8) nell'ambito della quale si procede anche all'esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, quelli di competenza del Comune ai sensi del DPR n. 380/2001 (TU edilizia) e R.D. n. 1265/1934 (TU leggi sanitarie). In sede di conferenza di servizi eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta. La durata complessiva del procedimento è stabilita in 120 giorni dalla ricezione della domanda, estesi a complessivi 150 giorni nel caso di richiesta di integrazione dell'istanza. In ipotesi di inerzia nella conclusione del procedimento è previsto l'esercizio del potere sostitutivo.

Infine, l'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006 disciplina il procedimento di modifica non sostanziale relativo a cogeneratore già assentito. Ove entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica l'autorità competente non si esprima, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere della stessa di provvedere successivamente anche in autotutela (v. *supra* § 3.9).

Criticità: nella prassi le maggiori criticità rilevate dagli uffici ed enti competenti riguardano l'incompletezza documentale delle domande depositate e la conseguente necessaria richiesta di integrazioni.

Suggerimento operativo: con riferimento ai procedimenti in esame, in virtù dell'espresso richiamo, trovano applicazione le disposizioni generali di cui alla L. 241/1990 in materia di conferenza di servizi anche con riferimento alle integrazioni istruttorie e alla necessità di rispettare il principio *once only* (v. *supra* § 3.8). Le integrazioni richieste al privato dovranno pertanto pervenire nel rispetto del termine di 30 giorni, in difetto la conferenza di servizi deciderà allo stato degli atti, dovendo rispettare il termine perentorio di conclusione del procedimento.

5.14 Autorizzazione impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili

Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ivi compresi quelli di accumulo e gli elettrolizzatori, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (*rectius* di *interesse pubblico prevalente),* dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 190 del 2024.

I relativi regimi amministrativi si informano ai principi di celerità, omogeneità della disciplina procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento e dell'equa ripartizione nella diffusione delle fonti rinnovabili sul territorio (art. 2, comma 3, D.Lgs. 190/2024).

L'autorizzazione unica per impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili era disciplinata dall'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dagli artt. 5, 6 e 8 *bis* del D.Lgs. 28/2011 (come novellati) e dal D.Lgs. 199/2021. Di rilievo anche il DM del 10 settembre 2010 recante le linee guida relative al procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003.

Dopo una serie di interventi puntuali e parziali su tali provvedimenti legislativi[22], l'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024 ha comportato una nuova disciplina della materia, con abrogazione delle norme sopra citate. Il D.Lgs. 190/2024, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 178/2025, è intervenuto a dettare specifiche disposizioni semplificatorie relative ai procedimenti per impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, al fine di favorire il loro sviluppo ed il conseguimento degli obiettivi eurounitari. Il D.L. 175/2025, convertito dalla L. 15 gennaio 2026 n. 4, ha completato il quadro, intervenendo sul tema dell'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER, a seguito di recenti pronunce del Giudice amministrativo[23] nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 184/2025, che ha chiarito i criteri di individuazione e disciplina delle aree stesse e definito il riparto di competenze Stato/Regioni nella materia.

La Regione del Veneto sta procedendo all'adeguamento normativo, in attuazione dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. 190/2024, con l'avvenuta approvazione della DGR n. 1473/2025 (riguardante le prime disposizioni operative di adeguamento ai principi del D.Lgs. 190/2024 relativamente agli impianti fotovoltaici, eolici e di accumulo cd. *BESS* in modalità *stand alone*), che ha operato il richiamo ai tre regimi amministrativi previsti ed alle relative competenze, nonché della L.R. n. 27/2024, adottata in modifica della L.R. n. 17/2022, con cui sono state introdotte disposizioni relative all'esercizio degli impianti agrivoltaici,

[22] A partire dal D.L. 77/2021, seguito dalla L. 53/2021, dal D.Lgs. 199/2021, dalla L. 34/2022, per arrivare al D.L. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023.

[23] Tra cui la sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 13 maggio 2025 con cui è stato annullato in parte qua il DM 21 giugno 2024 recante i criteri e principi per la successiva individuazione con leggi regionali delle aree idonee a ospitare gli impianti FER.

prevedendo per l'insediamento degli stessi nelle aree agricole presidi a tutela della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata. La L.R. n. 27/2024 ha confermato la competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili inferiori a 300 MW, nel rispetto della ripartizione di competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale.

Il D.Lgs. 190/2024 all'art. 6 individua tre regimi amministrativi: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del decreto, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati da speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione, distinguendo quelle sottoposte a:

a) autorizzazione unica di cui all'art. 9 e allegato C al decreto per i relativi interventi;
b) procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 8 e allegato B al decreto per i relativi interventi (cd. P.A.S.);
c) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'art. 7 e allegato A al decreto per i relativi interventi.

Nell'ipotesi *sub* a) sono accorpate all'interno di un unico procedimento esitante in un'autorizzazione unica tutti gli assensi necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile, compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento, opere connesse ed infrastrutture indispensabili e relativi ripristini ambientali. L'autorizzazione è rilasciata in conformità alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e tutela storico-artistica, e, ove necessario, costituisce anche variante allo strumento urbanistico (art. 9, comma 10, lett. c). Le relative opere hanno natura di opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (art. 9, comma 10, lett. c *bis*). Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 7021/2021) A.I.A. e A.U. ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 condividono la medesima natura di titolo abilitativo autonomo nel quale confluiscono tutti gli atti di assenso necessari.

L'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 prevede che nel caso di interventi sottoposti a VIA di competenza regionale, si applichi l'art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006 (PAUR), salva la facoltà per la singola Regione di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9. In ogni caso, il termine per la conclusione del procedimento di cui all'art. 27 *bis* non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista. La Regione del Veneto, con la DGR n. 1473/2025 ha optato per l'applicazione dell'articolo 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006. Nei casi di interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, si applica l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 190/2024: *"la verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente, precede l'avvio del procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo e ha una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione effettuata ai sensi dell'*articolo *19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."*

Il procedimento disciplinato all'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 si applica anche alle modifiche di natura sostanziale ad impianti già assentiti (lett. z) allegato C al decreto. Con la DGR n. 1473/2025 la Regione del Veneto ha previsto che per le modifiche non sostanziali di impianti esistenti, anche autorizzati con Autorizzazione Unica, trovano applicazione, rispettivamente, l'attività libera o la PAS, in conformità a

quanto previsto all'allegato A, sezione II, lett. a) e/o allegato B, sezione II, punto 1, lettera a). In ogni caso, in attuazione del principio di semplificazione, l'Amministrazione applicherà il regime amministrativo maggiormente semplificato, applicabile al caso concreto.

Anche le modifiche di natura non sostanziale e l'autorizzazione di specifici impianti alimentati a energia rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, eolico, idroelettrico, geotermoelettrico) individuati ai punti 11 e 12 del DM 10.9.2010, sono soggette alla procedura semplificata (PAS) di cui all'art. 8 e sez. II, allegato B al D.Lgs. 190/2024, ovvero, in alcuni casi, sono considerate attività libera ai sensi dell'art. 7, allegato A al D.Lgs. 190/2024, consistente nel deposito a cura del privato di una semplice comunicazione di inizio attività.

Sempre a fini di sviluppo delle FER, nelle **aree dichiarate idonee** ai sensi degli articoli 11 *bis* e 11 *ter* del D.Lgs. 190/2024 (con contestuale abrogazione espressa della precedente disciplina contenuta nell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021), i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti FER di nuova costruzione e delle opere connesse, compreso il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti esistenti e delle opere connesse sono assoggettati ad un **regime amministrativo speciale** così confermato dal nuovo **articolo 11 *quater*** del D.Lgs. 190/2024:

- semplificazioni procedurali sono stabilite per gli interventi indicati negli allegati A e B del D.Lgs. 190/2024 da realizzarsi in aree idonee, assoggettati a PAS ovvero considerati attività in edilizia libera, non più vincolati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza si esprime nel procedimento con parere obbligatorio non vincolante [24] (v. *supra* § 3.4.) entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso;

- nei casi di Autorizzazione Unica (allegato C) relativa ad interventi in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio non vincolante (v. *supra* § 3.4.). Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione ed i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo (silenzio assenso).

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 184/2025), nelle aree non qualificate come idonee resta fermo il ricorso ai procedimenti autorizzativi ordinari, che continuano a garantire il pieno presidio degli interessi ambientali, territoriali e paesaggistici. In altri termini, nelle aree idonee si possono realizzare impianti FER con le semplificazioni previste, ma anche nelle aree non qualificate come idonee (es. aree agricole) si possono realizzare impianti FER se le autorizzazioni necessarie (ad es. paesaggistica, idrogeologica, ecc.) sono favorevoli.

Circa l'individuazione di queste aree, la giurisprudenza è intervenuta con diverse pronunce a stabilirne i limiti. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 184/2025 ha definitivamente chiarito che l'individuazione delle aree idonee non può intendersi in senso escludente, né tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER. L'individuazione delle aree idonee, diversamente, ha lo scopo di delimitare gli ambiti territoriali nei quali possono trovare applicazione le procedure autorizzative semplificate ed accelerate, con conseguente esclusione della possibilità di accedere a tali procedimenti semplificati nelle aree non qualificate come idonee. Queste ultime, però, non sono automaticamente precluse alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, bensì, secondo la Corte, nelle aree non qualificate come idonee resta fermo il ricorso ai procedimenti autorizzativi ordinari, che continuano a garantire il pieno presidio degli interessi ambientali, territoriali e paesaggistici.

[24] La disposizione è stata introdotta dall'art. 30 bis del D.L. n. 77/2021, convertito con mod. dalla L. 108/2021;

Ai sensi dell'**art. 11 *bis* del D.Lgs. 190/2024** nelle more dell'individuazione delle aree idonee, sono considerate idonee *ope legis* per la realizzazione degli impianti **(comma 1):**

a) i siti ove sono già installati impianti che producono energia dalla stessa fonte rinnovabile e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;

e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

g) i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della difesa di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, per le finalità ivi previste;

h) i beni del demanio o a qualunque titolo in uso al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia e agli uffici giudiziari, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

i) i beni immobili, individuati dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei casi di beni a destinazione agricola, di proprietà dello Stato, non contemplati in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonché i beni statali individuati dalla medesima Agenzia di concerto con le amministrazioni usuarie, in uso alle stesse, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Per i soli impianti fotovoltaici, *in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i)* sono considerate aree idonee *ex lege* **(comma 1, lett. l):**

1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola o zootecnica né alla produzione di energia da fonte rinnovabile, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h) e l) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;

3) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;

4) le aree a destinazione industriale, direzionale, artigianale, commerciale, ovvero destinate alla logistica o all'insediamento di centri di elaborazione dati;

5) le aree adibite a parcheggi, limitatamente alle strutture di copertura;

6) gli invasi idrici, i laghi di cave e le miniere dismesse o in condizioni di degrado ambientale;

7) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del servizio idrico integrato;

La **competenza** autorizzatoria nel procedimento di A.U. è attribuita alle Regioni con facoltà di delega alle Province, mentre la competenza nella procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) appartiene al Comune nel cui territorio ricade l'impianto.

La L.R. 11/2001 è intervenuta in ambito di ripartizione delle competenze tra **Regione** (art. 42) e **Province** (art. 44). Per gli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW che, a mente dell'art. 44 L.R. 11/2001, spetterebbe alle Province autorizzare, la competenza resta però attribuita alla Regione, nella persona del direttore dell'area competente per materia, nel rispetto della ripartizione delle competenze autorizzatorie definita dalla normativa nazionale e regionale (art. 42, comma 2 bis, L.R. 11/2001 come sostituito dall'art. 30, comma 1 della L.R. 17/2021 e modificato dalla L.R. 27/2024).

La L.R. 8 luglio 2011, n. 13, all'art. 10 "*Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici*", sulla base di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 28/2011, ha disposto che rientri nella competenza dei **Comun**i il rilascio dell'autorizzazione unica per l'installazione di impianti solari e fotovoltaici integrati e non integrati con potenza di picco **fino ad 1 megawatt**, ivi comprese le opere di connessione alla rete elettrica. Per tali impianti, la competenza autorizzativa (attività libera o PAS), a prescindere dalla compatibilità urbanistica, è del Comune competente per territorio che, ove necessario, può convocare Conferenza di Servizi per acquisire gli atti di assenso previsti.

La Regione del Veneto ha approvato la L.R. n. 17/2022 Alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 190/2024, è stata avviata l'opera di adeguamento regionale iniziata con DGR n. 1473/2025.

Per quanto riguarda gli **impianti agrovoltaici**, a seguito della novella apportata dal D.L. 175/2025 convertito in L. 4/2026, essi sono definiti come impianti fotovoltaici *che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione e che, per garantire la continuità delle attività colturali e pastorali*, possono prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. È ora previsto che **l'installazione di impianti agrivoltaici in configurazione avanzata nelle aree idonee sia sempre consentita**, purché i relativi moduli siano collocati in posizione adeguatamente elevata da terra; è previsto che il soggetto proponente debba dotarsi di dichiarazione asseverata redatta da un professionista abilitato che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile. La dichiarazione è allegata al progetto presentato e comunque messa a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attività di controllo. Rimane fermo il ripristino dello stato dei luoghi, e l'applicazione delle relative sanzioni ove non sia assicurata la preservazione della continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Si prevede che nei cinque anni successivi alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, il comune territorialmente competente verifichi la persistente idoneità del sito di installazione all'uso agro-pastorale.

Per quanto riguarda il **procedimento di autorizzazione unica ex art. 9, D.Lgs. 190/2024:** entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione procedente e ciascuna altra interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione; entro i successivi 10 giorni, l'Amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni. È possibile prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'Amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso di interventi soggetti a VIA, si applicano le disposizioni dell'art. 27 *bis*, D.Lgs. 152/2006, procedimento PAUR (v. *supra* § 5.6). Fuori dai casi di interventi soggetti a VIA, l'Autorità competente entro 10 giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione avvia la conferenza di servizi relativa al procedimento unico, alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, ivi compresa la Soprintendenza, ove l'impianto sia localizzato in area sottoposta a tutela paesaggistica o sia contermine a beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii. (v. *supra* § 3-Premessa). È fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità della VIA.

Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di 120 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, al netto di eventuali procedimenti collegati di verifica di assoggettabilità a VIA. Il rilascio dell'autorizzazione unica comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 ivi inclusi gli eventuali titoli per la realizzazione degli interventi edilizi, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; reca, ove occorra, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità; reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto (art. 9, comma 10, D.Lgs. 190/2024).

La procedura abilitativa semplificata (PAS): il proprietario dell'immobile interessato dall'impianto e dalle opere connesse o chi ne abbia la disponibilità presenta al Comune almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, **secondo il modello unico adottato,** il progetto corredato da una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti, tra l'altro, la legittima disponibilità, a qualunque titolo, anche derivante da contratti preliminari, e per tutta la durata della vita utile dell'intervento, della superficie su cui realizzarlo; un cronoprogramma degli interventi, l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi, un programma di compensazioni territoriali non inferiori all'1% e non superiori al 3% del valore economico ritraibile preventivato.

Per quanto riguarda la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'art. 9 del D.Lgs. 190/2024 ed occorre avviare il procedimento per l'acquisizione dell'autorizzazione unica (v. *supra*). Tuttavia, a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. 178/2025 all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 190/2024, è ora previsto che **gli interventi sottoposti a regime di PAS** che ricadono **in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione** ai sensi dell'art. 12, sono ***ex lege***

qualificati come non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e con i regolamenti edilizi vigenti. Analoga disposizione si ritrova all'art. 7, comma 1, per l'attività libera, di competenza comunale. Nei suddetti casi, pertanto, non ricorrono i presupposti per il ricorso alla previsione di effetto di variante urbanistica per l'autorizzazione unica, stabilita dall'art. 9, comma 10, lettera c) del D.Lgs 190/2024.

Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso relativi a: paesaggio, vincolo culturale, ambiente, salute, ecc. ovvero sia necessario il titolo edilizio, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore (art. 8, comma 4, lett. a)-m), D.Lgs. 190/2024). Il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del progetto può essere sospeso una sola volta qualora il Comune ritenga motivatamente necessarie integrazioni documentali o approfondimenti istruttori, per 30 giorni, prorogabili per una sola volta su istanza dell'interessato per un massimo di ulteriori 30 giorni, decorsi i quali senza riscontro il progetto si intende rinunciato (art. 8, comma 6). Il Comune, ove entro il termine di 30 giorni assegnato al privato, riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato un espresso provvedimento di diniego e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della dichiarazione, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita (silenzio assenso) e l'istante richiede la pubblicazione sul BUR (art. 8, comma 9). Qualora siano necessari atti di assenso nelle materie sensibili (paesaggio, vincolo culturale, ambiente, ecc.) che rientrino nella competenza comunale, il Comune li adotta entro il termine di 45 giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale, se non viene comunicato un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. È ammessa la sospensione del termine per integrazioni istruttorie per una sola volta ai sensi dell'art. 8, comma 6, D.Lgs. 190/2024. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, l'amministrazione comunale convoca, entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 con alcune variazioni: facoltà di chiedere entro 10 giorni integrazioni istruttorie, assegnando all'istante un termine di 30 giorni, prorogabili per una sola volta di altri 30 giorni, per fornirle. Il termine per la conclusione della PAS in tal caso è sospeso e riprende a decorrere dalla presentazione delle integrazioni; in assenza il progetto si intende rinunciato. Ciascuna amministrazione rilascia le proprie determinazioni entro il termine di 45 giorni, decorso il quale senza espressione di un dissenso motivato, si intende non sussistano, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto. Il dissenso è espresso indicando puntualmente e in concreto i motivi che rendono l'intervento non assentibile. Trascorsi 60 giorni dalla presentazione del progetto senza comunicazione della determinazione motivata negativa di conclusione del procedimento e senza che sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela di interessi sensibili, che equivale a provvedimento di diniego dell'approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. (art. 8, comma 8, D.Lgs 190/2024). In caso di mancata comunicazione del diniego, sussistendone i presupposti, il comune è legittimato ad agire in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*novies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento della PAS (art. 8, comma 10, D.Lgs 190/2024).

Sono sottoposti a PAS gli interventi individuati nell'allegato B) all'art. 8 del D.Lgs. 190/2024 (tra cui figurano impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW collocati sui tetti degli edifici, impianti di potenza inferiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 11 *bis* del D.Lgs. 190/2024 e

nelle zone di accelerazione individuate ai sensi del successivo art. 12, impianti di potenza fino a 15 MW in aree a destinazione industriale, commerciale, ovvero in aree di cava o di discarica).

Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati **attività ad edilizia libera** e sono realizzati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.Lgs. 115/2008, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, a certe condizioni (impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; superficie dell'impianto non superiore a quella del tetto su cui viene realizzato).

Infine, per gli **impianti di produzione di biometano** l'art. 11 *bis*, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 190/2024 novellato, in aggiunta alle altre aree idonee prevede, quali **aree idonee *ex lege*** per la loro realizzazione con procedura semplificata*:*

- le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, compresi i siti di interesse nazionale;
- aree interne a stabilimenti e impianti industriali, comprese le aree agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dall'impianto;
- aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Per quanto riguarda il relativo **regime amministrativo**, l'Allegato B all'art. 8 stabilisce che sono in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS) gli impianti alimentati da biomasse o a biometano individuati alle lettere l), m), r), s), z); l'Allegato A considera interventi in attività libera quelli relativi agli impianti alimentati da biomasse di cui alle lettere l) ed o).

Criticità: è segnalata la difficoltà, ove sia necessaria la sottoposizione a VIA, di coordinare il procedimento di autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 nell'ambito del procedimento unico regionale PAUR ex art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006, posto che, ove l'intervento richieda l'attivazione di una VIA regionale, l'intera procedura confluisce in P.A.U.R., come confermato dalla DGR n. 1473/2025 di prima attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 190/2024.

Suggerimento operativo: il comma 9 dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. 152/2006 novellato, richiamando espressamente le disposizioni di settore speciali, come quelle in argomento, qualifica il P.A.U.R. come un modulo di accelerazione e semplificazione procedimentale, con natura derogatoria rispetto alla disciplina di settore di carattere speciale, ma solo in sede di prima adozione di tali autorizzazioni. In tal senso è sancita la preminenza delle disposizioni del P.A.U.R. rispetto a quelle speciali relative ai procedimenti in esso coordinati, ma il rinnovo ed il riesame dei titoli autorizzatori torna ad essere disciplinato dalle disposizioni di settore (le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi di settore sono rinnovate e riesaminate in base alle norme di settore).

Criticità: il rapporto tra i procedimenti per la realizzazione di impianti da FER e la disciplina urbanistica e paesaggistica, ed i relativi vincoli apposti al territorio, costituisce da sempre un importante fattore critico per la realizzazione degli impianti.

Suggerimento operativo: il legislatore ha posto in parte rimedio alla criticità con le novelle legislative sopra citate (da ultimo D.Lgs. 190/2024, D.L. 175/2025 convertito dalla L. 4/2026, D.Lgs. 178/2025) stabilendo all'art. 11 *quater* del D.Lgs. 190/2024 che il parere della Soprintendenza, nelle ipotesi previste di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee,

108d5e93

anche nel caso di adozione del provvedimento di VIA, non sia più un parere vincolante bensì un parere obbligatorio (sulla differenza tra parere obbligatorio e parere vincolante v. *supra* § 3.4). Infatti, la Regione può autorizzare un nuovo impianto a fonti rinnovabili, anche se la Soprintendenza abbia dato parere negativo sul progetto, dopo aver compiuto una valutazione autonoma che tenga conto di tutti gli interessi in campo e di tutte le osservazioni pervenute nella conferenza di servizi; il parere negativo reso da una delle P.A. partecipanti al procedimento, "*non può produrre l'effetto di impedire la prosecuzione del procedimento"* e "*l'amministrazione decidente non può, per negare l'autorizzazione a realizzare i predetti impianti, adeguarsi in maniera acritica al parere negativo formulato dal MIC, dovendo invece emettere un provvedimento conclusivo del procedimento che tenga conto – valutandoli in maniera puntuale – tutti gli interessi in concorso"* (TAR Lazio n. 11870/2022; TAR Lazio, Roma, sez. III, 17 novembre 2025, n. 20429).

Criticità: nella prassi le maggiori criticità rilevate dagli uffici ed enti competenti riguardano l'incompletezza documentale delle domande depositate e la conseguente necessaria richiesta di integrazioni, il cui mancato deposito costituisce un collo di bottiglia, anche alla luce della circostanza che i lavori della conferenza di servizi devono concludersi nel termine di 120 giorni.

Suggerimento operativo: con riferimento ai procedimenti in esame, in virtù dell'espresso richiamo, trovano applicazione le disposizioni generali di cui alla L. 241/1990 in materia di conferenza di servizi anche con riferimento alle integrazioni istruttorie e alla necessità di rispettare il principio *once only* (v. *supra* § 3.1). Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 190/2024, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione procedente e ciascuna altra interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione; entro i successivi 10 giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a 30 giorni per le necessarie integrazioni. È possibile prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori 90 giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, L. 241/1990.

5.15 Autorizzazione alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

A livello statale la disciplina sull'installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione si trova contenuta nel D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), modificato dal D.Lgs. 207/2021 in attuazione alla direttiva (UE) 2018/1972, nonché dal D.Lgs. 48/2024 e dalla L. 182/2025.

A livello regionale opera la L.R. n. 29/1993, Il cui campo di applicazione è circoscritto a "*tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa tra 100KHZ e 300GHZ*" (art. 1, comma 2, L.R. 29/1993). La L.R. in parola è stata modificata dall'art. 67 della L.R. 15/2018 che ha attribuito la competenza al rilascio delle relative autorizzazioni al Comune del territorio in cui si colloca l'impianto, operando il coordinamento con la vigente normativa statale e ribadendo che il procedimento autorizzatorio si svolge nelle forme da questa stabilite (art. 3, commi 1 e 2, L.R. 29/1993).

In generale, si registra un *favor* per il potenziamento delle infrastrutture di telecomunicazione fissa e mobile a banda ultra larga per garantire, in un'ottica di promozione degli investimenti e miglioramento della copertura, le reti ad alta capacità. Tale potenziamento costituisce, peraltro, obiettivo specifico del

PNRR. Il legislatore, per favorire la riduzione dei tempi e la realizzazione delle infrastrutture di telefonia mobile, è intervenuto con i DD.LL. 76/2020 e 77/2021, entrambi convertiti in legge. Fra le norme acceleratorie introdotte si ricordano l'art. 38, comma 6, del D.L. 76/2020, che ha novellato il comma 6 dell'art. 8 della L. 36/2001 prevedendo il divieto espresso di introdurre limitazioni alla localizzazione degli impianti radioelettrici, attraverso ordinanze o provvedimenti sindacali e l'art. 40 del D.L. 77/2021, che ha innovato l'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 (oggi art. 44) con l'introduzione della obbligatorietà della conferenza di servizi quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso.

Il D.Lgs. 259/2003 come modificato, disciplina i seguenti procedimenti:

a) autorizzazione all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica (prevista dall'art. 44 del D.Lgs. 259/2003);
b) autorizzazione all'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile (prevista dall'art. 47 D.Lgs. 259/2003);
c) autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione del suolo pubblico (prevista dall'art. 49 D.Lgs. 259/2003).

a) Con riferimento all'autorizzazione ex art. 44 del D.Lgs. 259/2003, il provvedimento è rilasciato dall'ente locale competente (Comune) previo accertamento da parte dell'autorità di controllo di cui all'art. 14 della L. 36/2001 (ossia L'ARPAV) circa la compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dalla L. 36/2001 e dai relativi decreti attuativi. La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria e copia della stessa è contestualmente inoltrata all'Organismo di controllo, che si pronuncia nei successivi 30 giorni. Lo sportello locale competente provvede, inoltre, a pubblicizzare l'istanza, anche sul portale *web* dedicato, seppure senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. A seguito della modifica apportata dalla L. 182/2025 all'art. 44, comma 5, tale pubblicizzazione non rileva ai fini della formazione del silenzio assenso e la mancata pubblicizzazione dell'istanza non è motivo di annullabilità del titolo autorizzativo espresso o tacito ottenuto, restando comunque ferma la responsabilità del funzionario ai sensi dell'art. 2, comma 9, della L. 241/1990. La domanda presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. È posto l'onere in capo al soggetto richiedente di dare notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento (art. 44, comma 5). Dalla presentazione dell'istanza decorrono i seguenti termini:

- entro 15 giorni il R.U.P. può chiedere all'istante, una volta sola, il rilascio di dichiarazioni e/o l'integrazione della documentazione depositata. In tal caso il termine massimo di conclusione del procedimento "*riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*" (art. 44, comma 6);
- entro 5 giorni lavorativi deve essere convocata una conferenza di servizi, laddove l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più atti di assenso comunque denominati (art. 44, comma 7). Alla conferenza di servizi si applicano gli artt. 14, 14 *bis*, 14 ter, 14 *quater* e *quinquies* della L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8), i cui termini sono dimezzati ad eccezione di quelli di cui all'art.14 *quinquies* fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento (art. 44, comma 9), che è di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza (art. 44, comma 10), ad eccezione dei casi in cui sia necessario procedere all'esproprio.

In mancanza di adozione di un provvedimento espresso entro il suddetto termine opera il silenzio-assenso, laddove "*non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, … e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9 ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241*" (esercizio del potere sostitutivo – v. *supra* § 3.3) (art. 44, comma 10).

Decorso il termine l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, decorso il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente, ad eccezione dei casi in cui la normativa europea imponga l'adozione del provvedimento espresso (sempre art. 44, comma 10). Ottenuta l'autorizzazione, le opere assentite devono essere realizzate entro il termine decadenziale di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso (art. 44, comma 11). Il procedimento si applica anche alle modifiche delle caratteristiche di emissione di impianti già assentiti (art. 44, comma 1), mentre per l'installazione di impianti GSM (*standard* internazionale di telefonia mobile per le comunicazioni ferroviarie) è stabilita una procedura semplificata (comma 4). Nel caso di installazione di impianti con potenza uguale o inferiore a 20 *watt* è sufficiente la sola segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (art. 44, comma 3).

b) È invece prevista una procedura semplificata ex art. 47 D.Lgs. 259/2003 per l'autorizzazione di impianti temporanei di telefonia mobile "*necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi*", che sono destinati ad essere rimossi una volta soddisfatte le anzidette necessità, e comunque non oltre il termine 120 giorni dalla loro collocazione. I suddetti impianti possono essere installati previa trasmissione di comunicazione di avvio lavori al Comune competente. L'impianto è attivabile se, decorsi "30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione *all'organismo competente* ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, questo non si pronunci negativamente. Gli impianti in argomento rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 2 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (art. 47, comma 1).

Se la durata dell'installazione è inferiore a 7 giorni, essa è soggetta solamente "*a comunicazione da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente*" (art. 47, comma 2).

c) Nell'ipotesi in cui l'installazione di impianti di telecomunicazione necessiti della realizzazione di *"opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico*" ex art. 49 D.Lgs. 259/2003, è necessario per il soggetto interessato acquisire apposita autorizzazione, presentando istanza all'Ente Locale o soggetto pubblico proprietario delle aree oggetto di intervento, con valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi oggetto di autorizzazione, dandone comunicazione a tutte le amministrazioni interessate nel procedimento (art. 49, comma 1).

Se l'installazione interessa aree di proprietà di più Enti, pubblici o privati, l'istanza è presentata al Comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata (PEC). L'istanza è sempre valutata in una

conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica (art. 49, comma 8, modificato dal D.Lgs. 48/2024).

Dalla presentazione dell'istanza decorrono i seguenti termini:

- entro 10 giorni il R.U.P. può chiedere, una volta sola, dichiarazioni e/o integrazioni e/o rettifiche. In tal caso il termine di conclusione del procedimento "*inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*." (art. 49, comma 2);

- entro 5 giorni lavorativi l'amministrazione competente deve convocare apposita conferenza di servizi, laddove l'installazione dell'infrastruttura sia subordinata all'acquisizione di uno o più atti di assenso comunque denominati. Alla conferenza di servizi si applicano gli artt. 14, 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* e *quinquies* L. 241/1990 con termini dimezzati ad eccezione di quelli di cui all'art. 14 *quinquies* (v. *supra* § 3.8), fermo restando quanto disposto al comma 7 dell'art. 49 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio di conclusione del procedimento (art. 49, comma 5).

A mente del citato comma 7, trascorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (ovvero dalla presentazione delle integrazioni) "*senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta*". Il termine per l'operare del silenzio-assenso è ridotto a 10 giorni "n*el caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri*", ed è ulteriormente ridotto a 8 giorni "*nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti*" (art. 49, comma 7). Decorsi tali termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 49, comma 7, nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi, questa deve concludersi nel termine perentorio massimo di 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (art. 49, comma 9). La mancata comunicazione della determinazione decisoria adottata in esito della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza (silenzio-assenso) "*salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9 ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*." (esercizio potere sostitutivo – v. *supra* § 3.3). Formatosi l'assenso per *silentium* l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, decorso il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

Il comma 10 dell'art. 49 si occupa delle varianti in corso d'opera (fino al 10%) relative a progetti già autorizzati. In tal caso: "*l'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo*".

a) Autorizzazione alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici

Criticità: l'art. 44, comma 6 del D.Lgs. n. 259/2003, in caso di richiesta di integrazioni istruttorie dell'istanza del privato per nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, stabilisce che il termine di conclusione del procedimento "*riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*".

Suggerimento operativo: in mancanza di ulteriori indicazioni normative, la locuzione "*riprende a decorrere*", è interpretata come sospensione del termine. Il termine sospeso, cioè, continua a decorrere dal giorno in cui viene meno la causa di sospensione (deposito delle integrazioni richieste), non decorre da capo come nel caso dell'interruzione. Ciò appare in linea con le previsioni della L. 241/1990 le quali stabiliscono, come regola generale che il procedimento possa essere sospeso una volta sola per un periodo non superiore a 30 giorni, solo per ragioni di natura istruttoria, ossia per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non già in possesso dell'Amministrazione stessa e non direttamente acquisibili presso altre P.A. (principio *once only*). Il termine di conclusione del procedimento continua poi a decorrere dal giorno in cui cessa la sospensione.

b) Autorizzazione per opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico

Criticità: l'art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 259/2003, in ipotesi di richiesta di integrazione istruttoria della domanda, stabilisce che il termine di conclusione del procedimento "*inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale*".

Suggerimento operativo: in mancanza di ulteriori indicazioni normative, la locuzione "inizia nuovamente a decorrere", è interpretata come sospensione del termine, con la conseguenza che, al cessare della causa di sospensione, il termine continua a decorrere dal giorno in cui viene meno la causa di sospensione (deposito delle integrazioni richieste), non decorre da capo come nel caso dell'interruzione. Ferma restando la disciplina in argomento, in assenza di specifica previsione normativa si ritiene applicabile come termine da assegnare al privato per le integrazioni necessarie il termine di 30 giorni previsto all'art. 2, comma 7, L. 241/1990, salvo che l'ufficio non valuti di assegnare un termine superiore (conformi sul punto: TAR Piemonte, 20 aprile 2026, n. 915; Consiglio di Stato, 11 giugno 2025, n. 5047).

5.16 Autorizzazione paesaggistica

a) Il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" disciplina il procedimento di **autorizzazione paesaggistica ordinaria** all'**art. 146** del **D.Lgs. 42/2004**. Si tratta di una procedura complessa caratterizzata dalla cd. co-gestione del vincolo paesaggistico tra Stato e Regione o ente delegato.

A mente della predetta disposizione, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni di pregio paesaggistico debbono conseguire una apposita autorizzazione preventiva all'esecuzione di eventuali lavori sui beni stessi, presentando apposita istanza all'amministrazione competente, corredata della necessaria documentazione (definita quest'ultima nel dettaglio ad opera del D.P.C.M. 12 dicembre 2005). In questo senso, l'autorizzazione è atto presupposto e autonomo rispetto al permesso di costruire – e più in generale agli atti abilitativi edilizi.

Ogni intervento idoneo a recare pregiudizio ai valori paesaggistici protetti, con la sola eccezione degli interventi espressamente esonerati, richiede l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione competente in materia di paesaggio, chiamata a verificare che l'intervento progettato non comprometta l'interesse paesaggistico espresso dal bene.

Giova precisare che sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, a mente del successivo **art. 149, comma 1, lett. a)** gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, **lett. b)** gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Infine, sono esclusi **lett. c)** il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Sono inoltre esclusi dall'autorizzazione paesaggistica semplificata, seppure in aree vincolate, gli interventi e le opere specificamente indicati nell'Allegato A al DPR n. 31/2017.

Il procedimento ordinario prevede che l'istanza sia trasmessa all'autorità competente e ruota attorno al parere vincolante della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che deve esprimersi entro 45 giorni dalla ricezione da parte dell'ente che gestisce il procedimento della relativa documentazione in uno con una proposta di provvedimento. Entro 20 giorni dal ricevimento del parere, l'Amministrazione competente **provvede "*in conformità*",** ovvero rilascia l'autorizzazione in caso di parere positivo del Soprintendente e nega l'autorizzazione in caso di parere negativo (parere vincolante). Decorso il termine di 60 giorni senza che la Soprintendenza si sia espressa, l'amministrazione procedente provvede comunque. Sulla natura del silenzio (inerzia) della Soprintendenza e sul contenuto del provvedimento dell'Amministrazione procedente si veda di seguito (nella sezione Criticità).

b) Alla procedura ordinaria si affianca quella **semplificata** contenuta nel regolamento attuativo di cui all'art. 146, comma 9, adottato con **DPR n. 31/2017** (autorizzazione paesaggistica semplificata), ove il relativo allegato A, come anticipato, contiene un ulteriore elenco di **interventi esclusi** dall'autorizzazione paesaggistica preventiva, mentre all'**Allegato B** ricomprende gli interventi soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato.

Per gli interventi soggetti ad autorizzazione cd. semplificata, il DPR n. 31/2017 prevede che l'istanza di autorizzazione venga redatta in modalità semplificata prevalentemente tramite SUE o SUAP, secondo il modello contenuto nel relativo allegato C. Il termine complessivo di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza. Si sottolinea che in questo caso la Soprintendenza ha termine di 20 giorni per esprimere il proprio parere, spirato il quale si forma il silenzio-assenso ex art. 17 *bis* L. 241/1990 per espressa previsione di legge (art. 11, comma 9, DPR n. 31/2017).

Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica oltre che agli interventi elencati all'allegato B del DPR n. 31/2017 – salvo limitate eccezioni, di cui al relativo art. 4 – anche ai rinnovi delle autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno per interventi in tutto o in parte incompiuti, salva la relativa conformità a quanto in precedenza già autorizzato (art. 7, DPR n. 31/2017).

L'istanza viene presentata alternativamente al SUAP, al SUE, ovvero con modalità ordinaria all'amministrazione procedente, a seconda della tipologia di intervento, secondo il modello semplificato di cui all'allegato C del DPR n. 31/2017 ed è corredata da una apposita relazione paesaggistica semplificata. È espressamente esclusa ai sensi dell'art. 8 del citato DPR l'applicazione all'istanza del D.M. 12 dicembre 2005, tuttavia per gli immobili di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 D.Lgs. 42/2004, comma 1, lett. a), b) e c) la relazione deve contenere anche i riferimenti alla tutela degli specifici valori storico-culturali ed estetico-percettivi dell'area e del contesto paesaggistico.

Ricevuta la domanda, l'amministrazione verifica che l'intervento non sia tra quelli che non necessitano di autorizzazione preventiva ovvero che necessitano di autorizzazione ordinaria. Non è previsto un termine per l'adempimento della verifica ma solo la necessità di comunicazione delle risultanze negative al proponente. Ove la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo, ma siano necessari ulteriori atti di assenso oltre al titolo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica, **l'amministrazione è obbligata ad indire una conferenza di servizi** (**art. 11, comma 2 DPR n. 31/2017**), nell'ambito dei cui lavori i **termini** assegnati all'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica sono **dimezzati.** Anche in questo caso, non è previsto un termine massimo per l'indizione della conferenza ma può farsi riferimento all'istituto generale (v. *supra* § 3.8).

La P.A. competente può richiedere eventuali integrazioni documentali entro dieci giorni dall'istanza, se necessario. Da quel momento, per dieci giorni, termine entro il quale il privato deve fornire le integrazioni, il procedimento resta sospeso. Decorso inutilmente il termine assegnato, l'istanza è dichiarata improcedibile. Entro venti giorni dalla ricezione delle integrazioni, ovvero entro venti giorni dalla ricezione dell'istanza, ove tali integrazioni non siano state richieste, l'amministrazione invia telematicamente una proposta di provvedimento positivo alla Soprintendenza, unitamente all'istanza del privato e alla documentazione di corredo. In questo caso, a differenza del procedimento autorizzatorio ordinario, si esplicita che la proposta di provvedimento deve essere di assenso all'istanza del privato (art. 11, comma 5, DPR n. 31/2017).

In caso di esito negativo della valutazione, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l'autorità competente ne dà comunicazione all'istante, indicando le modifiche necessarie al progetto per rilasciare il proprio assenso. Il privato ha dunque quindici giorni, nei quali il procedimento rimane sospeso, per presentare le proprie proposte di modifica progettuale o controdeduzioni. Ove le ragioni ostative permangano, entro i venti giorni successivi l'amministrazione rigetta motivatamente l'istanza. La motivazione deve vertere sul mancato superamento delle contestazioni, specularmente a quanto previsto dall'art. 10 *bis*, L. 241/1990 (art. 11, comma 6, DPR n. 31/2017).

Ricevuta la documentazione, il Soprintendente si esprime entro il termine tassativo di venti giorni, in maniera vincolante. La mancata emissione del parere nei termini genera un **silenzio-assenso orizzontale ex art. 17 *bis* della L. 241/1990,** consentendo di considerare l'istanza privata assentita senza ulteriori prescrizioni da parte della predetta autorità (**art. 11, comma 9, DPR n. 31/2017**).

Se il Soprintendente non ritiene di poter rilasciare parere positivo, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti ne dà comunicazione all'istante, motivando dettagliatamente la propria posizione e indicando le modifiche eventualmente ritenute necessarie al proprio assenso. La comunicazione sospende il procedimento per quindici giorni, entro i quali il privato può presentare le proprie proposte di modifica progettuale o controdeduzioni. Ricevuti gli atti dal privato, entro venti giorni la Soprintendenza si esprime in maniera definitiva e, se persistono le ragioni di diniego, le motiva dettagliatamente nel proprio parere negativo.

In merito all'**assetto delle competenze**, il comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 prevede che sia la Regione ad esercitare la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio e che la stessa possa delegarne l'esercizio a Province, forme associative e di cooperazione fra enti locali, Enti parco, Comuni purché **gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze** tecnico scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
In attuazione di tale disposizione la Regione del Veneto, con il Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ha disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, individuando le fattispecie di competenza regionale e quelle attribuite agli enti locali e alle altre amministrazioni pubbliche.

In particolare, ai sensi dell'articolo 45 *ter*, comma 2, della L.R. n. 11/2004, **sono attribuite alla Giunta regionale le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per le opere e gli interventi di competenza dello Stato o della Regione**, oltre che per le ulteriori fattispecie espressamente individuate dalla medesima disposizione. Negli altri casi, le funzioni sono delegate a Comuni, Enti parco, Province e Città Metropolitana di Venezia, nonché a forme associative e di cooperazione fra enti locali che, riconosciuti idonei ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004, sono inseriti in un apposito elenco, periodicamente aggiornato, istituito con **Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945**, denominato *"Elenco degli enti idonei"* consultabile al link https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/autorizzazioni_paesaggistiche).

Procedimento ordinario

Criticità: una prima criticità riguarda la natura del parere della Soprintendenza e la possibile applicazione dell'istituto del cd. "silenzio assenso" tra amministrazioni chiamate alla valutazione ed al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Sono presenti alcuni delicati aspetti, in particolare in merito agli effetti di eventuali "inerzie" delle Soprintendenze ed alla possibilità di prescindere dal relativo parere (e, ciò nonostante, le novità introdotte dai decreti "Sblocca Italia" e prima ancora dalla Legge 124/2015, cd. "legge Madia"). In particolare, ai sensi dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 42 del 2004, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Soprintendenza senza che questa si sia espressa, l'amministrazione provvede comunque sulla istanza privata, presumibilmente in conformità con la proposta di provvedimento inviata a suo tempo alla Soprintendenza stessa.

108d5e93

Suggerimento operativo: in proposito le incertezze sono ingenerate dal vivace dibattito giurisprudenziale, anche se il Consiglio di Stato con sentenza della sez. VI, n. 4098 del 24 maggio 2022 ha affermato che l'art. 17 *bis* si applica al procedimento disciplinato dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, limitatamente alla pronuncia del parere della Soprintendenza. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato n. 8610/2023. L'orientamento appena richiamato appare coerente con gli obiettivi legislativi di semplificazione che debbono essere perseguiti ad ogni livello di amministrazione.

Criticità: a volte l'inerzia segnalata è dell'ente delegato rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, a seguito del parere della Soprintendenza, con conseguente aggravamento del procedimento per allungamento dei relativi termini.

Suggerimento operativo: è opportuno non superare il termine finale di conclusione del procedimento per non incorrere in fattispecie qualificabili come silenzio-inadempimento, ricorribile ex art. 117 c.p.a. avanti al giudice amministrativo.

Procedimento semplificato

Criticità: è segnalata l'inerzia dell'ente delegato rispetto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, nonostante la previsione legislativa del silenzio assenso della Soprintendenza (art. 11, comma 9, DPR 31/2017), con conseguente aggravamento del procedimento per allungamento dei relativi termini.

Suggerimento operativo: è opportuno non superare il termine finale di conclusione del procedimento per non incorrere in fattispecie qualificabili come silenzio-inadempimento, ricorribile ex art. 117 c.p.a. avanti al giudice amministrativo.

Criticità: è segnalata la mancata indizione della conferenza di servizi nell'ipotesi di pluralità di atti di assenso oltre al titolo edilizio e all'autorizzazione paesaggistica, nonostante la sua obbligatorietà ai sensi dell'art. 11, comma 2, DPR 31/2017.

Suggerimento operativo: nei casi in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 31/2017, deve essere assicurata l'indizione della conferenza di servizi da parte dell'amministrazione procedente individuata ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto ovvero dalla diversa amministrazione cui la specifica disciplina del procedimento attribuisca tale funzione. Resta ferma la partecipazione dell'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e delle altre amministrazioni preposte alla tutela degli interessi coinvolti, secondo le rispettive competenze. Per la disciplina generale dell'istituto si rinvia alla trattazione della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990 (v. *supra* § 3.8).

5.17 Accertamento di compatibilità paesaggistica

In materia, la regola generale è quella per cui chiunque trasgredisca all'obbligo di conseguire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di opere su beni tutelati è obbligato all'integrale remissione in pristino dello stato dei luoghi. Il ripristino *quo ante* avviene alternativamente ad opera del trasgressore (o detentore del bene) ovvero da parte dell'amministrazione preposta, con ricarico dei costi in capo al trasgressore stesso.

In alcuni casi, tuttavia, può essere attivato un procedimento che attesta *ex post* la compatibilità paesaggistica di opere già realizzate in assenza della debita autorizzazione ministeriale.

Alla rigorosa **non sanabilità a valle** di interventi sul paesaggio, infatti, fanno eccezione, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D.Lgs. 42/2004, le ipotesi in cui è possibile l'accertamento di compatibilità *ex post* (art. 167 in connessione con art. 181 del D.Lgs. 42/2004).

Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica si può attivare per **abusi** paesaggistici **lievi** in tre ordini di ipotesi:

- in caso di interventi realizzati in assenza o difformità dalla autorizzazione ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. 42/2004, che non abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi con aumento di superfici e volumi legittimamente realizzati;
- qualora la difformità dall'autorizzazione paesaggistica già rilasciata si sia concretata nell'utilizzo di materiali diversi per l'esecuzione dei lavori;
- per interventi qualificabili come opere di ordinaria o straordinaria manutenzione ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/2001.

La competenza alla gestione del procedimento di accertamento di compatibilità appartiene alla Regione, ai Comuni, Unioni Montane e di Comuni, Enti Parco e Province. L'amministrazione competente deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni. Il procedimento ruota però attorno al parere vincolante endoprocedimentale della locale Soprintendenza, che deve esprimersi entro 90 giorni.

Qualora sia verificata, su istanza di parte, la compatibilità paesaggistica il privato deve versare una somma pecuniaria a titolo di sanzione commisurata in quella maggiore tra le somme riferibili al danno arrecato e al profitto conseguito, previa perizia di stima (art.167, comma 5 del D.Lgs. 42/2004). Al pari dell'autorizzazione paesaggistica, la verifica di compatibilità costituisce un presupposto della legittimità urbanistico-edilizia delle opere.

Alle previsioni dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 si affianca ora l'art. 36 bis del DPR n. 380/2001, così come introdotto dal cd. D.L. 69/2024 noto come decreto "*Salva Casa*" convertito dalla L. 105/2024.

L'accertamento di compatibilità nel procedimento di sanatoria ex art. 36 *bis* del DPR 380/2001

Il sopra citato D.L. 69/2024 noto come decreto "*Salva Casa*", convertito dalla L. 105/2024, ha introdotto una procedura "ordinaria" di sanatoria per gli interventi edilizi realizzati in parziale difformità e variazioni essenziali (interventi in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA o in assenza o in difformità dalla SCIA) ai quali è associata una procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica estremamente semplificata. La sanatoria comporta che l'accertamento di compatibilità, sotto il profilo edilizio/urbanistico, non richieda la doppia conformità, bensì la conformità alla disciplina urbanistica vigente e la conformità edilizia dell'epoca di realizzazione. Dal punto di vista procedimentale, sulla richiesta di permesso in sanatoria l'ufficio comunale si pronuncia entro 45 giorni, decorsi i quali la

richiesta si intende accolta, mentre le segnalazioni di inizio attività in sanatoria producono i loro effetti in 30 giorni.

L'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi in parziale difformità dal titolo (e variazioni essenziali) disciplinato dall'art. 36 bis, comma 4, del DPR n. 380/2001, è un procedimento autonomo e diverso da quello delineato dal D.Lgs. 42/2004 ed è così semplificato: il responsabile dell'ufficio (edilizia) richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo (nella Regione del Veneto, in linea di massima, il responsabile dell'ufficio paesaggio del medesimo Comune, ma l'autorità competente potrebbe essere l'Ente Parco o l'Unione di Comuni o la Provincia) "*parere vincolante in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento*"; il "*parere*" deve essere reso entro 180 giorni, a sua volta previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Rispetto, però, alla disciplina dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, "*se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il responsabile o dirigente dell'ufficio*" (edilizia/urbanistica) *provvede autonomamente*." Potrebbe, quindi, verificarsi che, nel silenzio sia dell'autorità/ufficio competente in materia paesaggistica sia della Soprintendenza, la decisione in merito alla domanda presentata venga, in definitiva, adottata dall'ufficio competente in materia edilizia/urbanistica.

L'art. 3 del citato D.L. *Salva Casa*, prevede che la procedura dell'art. 36 bis del DPR n. 380/2001 si applichi anche agli interventi realizzati prima dell'11/05/2006 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 157/2006, che ha modificato l'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, inserendovi l'accertamento di compatibilità solo per gli "abusi formali o minori", prima contenuto solo nell'art. 181 a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 308/2004) per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione sia stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento di compatibilità paesaggistica.

Criticità: mancata previsione della documentazione minima a corredo dell'istanza di accertamento di conformità paesaggistica ex art. 167, D.Lgs. 42/2004.

Suggerimento operativo: si suggerisce di pubblicare sul sito *web* dell'Ente l'elenco dei documenti richiesti idonei per la verifica della conformità paesaggistica.

Criticità: non è previsto un termine massimo entro il quale l'amministrazione competente deve trasmettere l'istanza in uno con la relativa documentazione alla Soprintendenza per il relativo parere.

Suggerimento operativo: l'amministrazione competente deve pronunciarsi entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni nell'ambito del procedimento. Nel silenzio della norma, deve ritenersi che l'amministrazione competente sia tenuta ad inviare la documentazione necessaria alla Soprintendenza in modo da assicurare il rispetto del termine perentorio finale di 180 giorni previsto dalla norma, al fine di non incorrere in eventuali responsabilità amministrative.

Criticità: è segnalata l'assenza di uniformità metodologica per la commisurazione della sanzione pecuniaria, a causa di una lacuna sulla disciplina del procedimento di calcolo, che non indica le modalità di commisurazione dell'ammontare, citando solo la "perizia di stima".

Suggerimento operativo: si suggerisce di definire *ex ante* i criteri di calcolo (parametri) per la presentazione della "perizia di stima" al fine di garantire una omogeneità (imparzialità) di valutazione.

Conformemente, si segnala che sono stati diffusi, quale buona prassi, alcuni documenti che hanno l'obiettivo di proporre un metodo semplificato per la redazione della perizia di stima finalizzata al calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del Dlgs n. 42/2004 e dall'articolo 36 bis del DPR n. 380/2001.

5.18 Permesso di costruire

Ai sensi del DPR n. 380 del 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (TUE), il permesso di costruire costituisce il primo dei titoli abilitativi per l'esecuzione di interventi di trasformazione edilizia e urbanistica di cui alla rubrica del Capo II del TUE. Esso ha natura autorizzatoria dell'esercizio di diritti e facoltà che sono nella titolarità del destinatario dell'atto, e ha ad oggetto l'esecuzione di quegli interventi che prevedono una importante trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Per tale ragione richiede un rigoroso controllo di regolarità da parte dell'Autorità comunale chiamata a verificare la sussistenza di specifici presupposti predeterminati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica vigente.

Il permesso di costruire è disciplinato nelle sue diverse tipologie e fasi procedimentali dall'art. 20 del TUE modificato dal D.L. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più recentemente, dalla L. 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 (cd. decreto *Salva casa*).

Il Decreto *Semplificazione* (D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020) ha apportato importanti modifiche al TUE nell'obiettivo di semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente, l'efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica.

In particolare, a fini di certezza giuridica, lo stesso ha introdotto il rilascio, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, di una attestazione da parte dello Sportello Unico Edilizia (SUE) dell'avvenuta formazione del **silenzio assenso** sulle istanze di permesso di costruire (art. 20 comma 8 del TUE) che si forma in tassative circostanze ivi previste:

- decorso dei termini procedimentali;
- assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;
- assenza di un provvedimento di diniego.

La previsione del silenzio-assenso si giustifica alla luce della natura vincolata del provvedimento abilitativo.

In proposito è opportuno precisare la **doverosità del rilascio da parte del SUE dell'attestazione sull'avvenuta formazione del silenzio assenso**.

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 182/2025 al comma 8 dell'art. 20 TUE, è previsto che qualora l'immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale, il Comune convochi la conferenza di servizi per acquisire tutti gli assensi necessari applicando le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. Si forma, però, ugualmente il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire se l'istante abbia già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, da parte delle autorità competenti, sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire. In tal caso, rimane ferma la doverosità del rilascio dell'attestazione SUE.

I termini sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi giudicati tali dal responsabile del procedimento (art. 20, comma 7).

Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

Gli **interventi** di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio subordinati al permesso di costruire sono indicati dal Testo Unico per l'Edilizia, all'art. 10, comma 1, lettere a), b) e c).

Nello specifico, sono:

- gli interventi di **nuova costruzione**;
- gli interventi **di ristrutturazione urbanistica**
- gli interventi di **ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente**. Si tratta dei casi che comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- gli interventi di **ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate** ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, **o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree**, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

Alla luce di quanto detto, si nota come le recenti normative edilizie abbiano progressivamente ampliato l'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla ristrutturazione edilizia, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disciplina vigente, ferme restando le specifiche disposizioni applicabili agli immobili e alle aree sottoposti a tutela

Si tratta di un ampliamento sia del concetto di ristrutturazione, sia dell'ambito di applicazione dello stesso, funzionale alle politiche di rigenerazione urbana e di efficientamento energetico. Non v'è dubbio, comunque, circa la persistente necessità della **presupposta autorizzazione paesaggistica** (al riguardo si rinvia all'istituto specifico, v. *supra* § 5.16).

Criticità: è alto il numero di procedimenti conclusi nel periodo di rilevazione che hanno subito interruzioni per integrazioni documentali che spesso non rispettano i tempi previsti dalle norme.

Suggerimento operativo: l'art. 20 del TUE prevede un'ipotesi di sospensione ed una di interruzione. La prima ipotesi si realizza allorquando il responsabile del procedimento ritenga che ai fini del rilascio del Permesso di Costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario. In tal caso la richiesta motivata va effettuata, entro 60 gg dal ricevimento dell'istanza e sospende il decorso del termine per la definizione della pratica.
Il soggetto interessato ha l'onere di rispondere alla richiesta di modifica, aderendovi o meno.
In caso di adesione dovrà provvedere ad integrare il progetto entro quindici giorni dal termine fissato per la risposta.

La sospensione, non essendo previsto un termine specifico, non potrà superare i 30 gg previsti in via generale dall'art. 2, comma 7 della L. 241/1990. Si tratta di una interpretazione in linea con i principi generali dell'azione amministrativa che nell'ambito della leale collaborazione con il privato, intende contemperare il principio con le esigenze di celerità dell'azione amministrativa dalle quali la P.A. non può prescindere. Ne deriva un **obbligo comportamentale** da parte della P.A. **in un duplice alternativo senso**:

1. in caso di carenza di integrazione documentale da parte del privato nei termini, è necessario concludere il procedimento formalizzando l'improcedibilità;
2. in caso di integrazione documentale nei termini attribuiti al privato e previsti dalla norma, si deve provvedere nel termine di legge.

Il comma 5 dell'art. 20 prevede, poi l'ipotesi della interruzione che può essere disposta una sola volta da parte del responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso il termine per la chiusura del procedimento ricomincia a decorrere da capo dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Anche in tal caso, non essendo previsto dalla norma un termine entro cui il privato deve adempiere, si potrebbe ipotizzare l'applicazione dell'art. 2, comma 7, della L. 241/1990 (30 giorni), salvo che l'ufficio non valuti di assegnare un termine superiore, decorso inutilmente il quale, l'amministrazione potrebbe formalizzare l'improcedibilità.

Criticità: è segnalata una difficoltà di coordinamento con gli interessi sensibili coinvolti nelle proposte di trasformazione immobiliare.

Suggerimento operativo: con riguardo a tale criticità non può che farsi riferimento alla necessità di procedere con l'indizione di una conferenza di servizi, come espressamente previsto dall'art. 20, commi 3, 6 e 8 del TUE, disposizioni in cui si precisa che la determinazione motivata di conclusione del procedimento è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento. Sul funzionamento e sull'ambito di applicazione si rinvia alla specifica trattazione dell'istituto della conferenza di servizi (v. § 3.8).

(Codice interno: 596549)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1297 del 10 novembre 2026

Approvazione del Progetto sperimentale Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano e dello schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione delle attività. Art. 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, e art. 4 della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva il Progetto sperimentale denominato *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano* e il relativo schema di convenzione da stipulare con l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura". L'iniziativa è volta a fronteggiare le problematiche di degenerazione sanitaria e il fenomeno dello svuotamento dei bulbi in conservazione che colpiscono la coltura dell'Aglio Bianco Polesano DOP, attraverso la selezione, caratterizzazione e profilazione fitosanitaria degli ecotipi locali.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Tra le eccellenze agricole regionali a marchio europeo figura l'Aglio Bianco Polesano DOP, coltura a radicata vocazione territoriale nella Provincia di Rovigo, rinomata storicamente per l'elevata qualità organolettica e per la marcata serbevolezza dei bulbi in fase di post-raccolta.

A seguito dell'iter avviato nel 2009, l'Aglio Bianco Polesano ha ottenuto dall'Unione europea il marchio DOP nel 2010.

Il 21 dicembre 2010 è stato costituito il "Consorzio di tutela dell'aglio bianco polesano DOP" presso la Camera di commercio di Rovigo, per tutelare e promuovere la denominazione Aglio Bianco Polesano DOP.

Negli ultimi anni, tuttavia, i produttori polesani stanno registrando ingenti perdite economiche a causa del grave e diffuso fenomeno dello svuotamento dei bulbi durante il magazzinaggio. Tale criticità scaturisce da una peculiare vulnerabilità dell'intero comparto, legata all'esistenza di un'unica varietà ufficialmente iscritta a registro e al conseguente impiego diffuso di ecotipi locali autoprodotti. Trattandosi di specie a propagazione vegetativa, il continuo reimpiego aziendale del materiale di moltiplicazione senza adeguati controlli e risanamenti fitosanitari ha provocato l'accumulo progressivo di patogeni virali e complessi fungini endofitici e terricoli. Tale deperimento sanitario, accentuato dall'andamento climatico anomalo, compromette sia la vigoria e la pezzatura in campo sia la conservabilità del prodotto stoccato.

Al fine di salvaguardare il valore commerciale e la redditività della filiera dell'Aglio Bianco Polesano DOP, risulta indispensabile avviare un'indagine scientifica ed empirica strutturata, volta a identificare e caratterizzare gli ecotipi locali più performanti e resilienti attraverso uno screening fenotipico, diagnostico e fitosanitario mirato.

A tal fine, la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha predisposto il Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*, avente una durata di 6 mesi (dall'avvio delle attività nel novembre 2026 fino al completamento delle verifiche in campo e di laboratorio), riportato nell'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Progetto prevede nello specifico:

- la selezione e catalogazione in situ di campioni di bulbi presso le aziende agricole polesane e la loro successiva messa a dimora in campo catalogo dedicato;
- il monitoraggio fenologico e morfologico in campo per la valutazione dell'energia germinativa, della vigoria vegetativa, della resa produttiva e della pezzatura;
- la profilazione fitosanitaria e molecolare mediante saggi diagnostici per quantificare la carica virale e fungina, correlandola alla perdita di serbevolezza in magazzino, ponendo le basi per il futuro risanamento clonale e la propagazione di semente certificata.

Le attività descritte rientrano pienamente tra le funzioni istituzionali dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", braccio operativo della Regione del Veneto, istituita con Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. In particolare, l'art. 2, comma 1, lettera a) della citata L.R. n. 37/2014 affida all'Agenzia compiti di "ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive…".

Si ritiene pertanto di avvalersi di "Veneto Agricoltura" per la realizzazione delle attività operative di progetto, tramite il Centro Sperimentale Po di Tramontana che costituisce il polo adeguato sia per lo studio per l'aumento della qualità del seme di aglio bianco polesano, sia per la propagazione in vitro in sicurezza sanitaria dello stesso.

Si rende necessario, a tal fine, approvare un apposito schema di convenzione di cui all'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i reciproci impegni, le modalità esecutive e la rendicontazione dei costi sostenuti.

Lo schema di convenzione sarà sottoscritto dal Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, che viene autorizzato ad apportarvi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale.

L'importo complessivo occorrente per la realizzazione del Progetto è stimato in euro 20.000,00 a copertura dei costi vivi dell'Agenzia nell'attuazione del Progetto stesso. Alla relativa assunzione dell'impegno di spesa e trasferimento delle risorse provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario - trasferimenti correnti (art. 4, L.R. n. 32/1999)" del Bilancio di previsione 2026-2028.

Si incarica la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la gestione tecnico-amministrativa del Progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 4 della Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", e in particolare l'art. 2;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO l'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'Aglio Bianco Polesano DOP, coltura a radicata vocazione territoriale nella Provincia di Rovigo, rappresenta un'eccellenza agricola regionale a marchio europeo, che nel 2010 ha ottenuto dall'Unione europea il marchio DOP ed è oggetto di tutela e promozione da parte del Consorzio di tutela dell'aglio bianco polesano DOP;
3. di prendere atto che i produttori polesani hanno recentemente segnalato problematiche di degenerazione sanitaria e il fenomeno dello svuotamento dei bulbi in conservazione che colpiscono la coltura dell'Aglio Bianco Polesano DOP, tali da compromettere sia la vigoria e la pezzatura in campo sia la conservabilità del prodotto stoccato;
4. di prendere atto che la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, al fine di salvaguardare il valore commerciale e la redditività della filiera dell'Aglio Bianco Polesano DOP, ha proposto di avviare un'indagine scientifica ed empirica strutturata, volta a identificare e caratterizzare gli ecotipi locali più performanti e resilienti attraverso uno screening fenotipico, diagnostico e fitosanitario mirato;
5. di approvare il Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*, predisposto dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della durata di 6 mesi a decorrere da novembre 2026;
6. di avvalersi dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura", ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, per la realizzazione delle attività del Progetto di cui all'**Allegato A**, per il tramite del Centro Sperimentale Po di Tramontana che costituisce il polo adeguato sia per lo studio per l'aumento della qualità del seme di aglio bianco polesano, sia per la propagazione in vitro in sicurezza sanitaria dello stesso;
7. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione del Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*, riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario della sottoscrizione dello schema di convenzione di cui al punto 7;
9. di determinare in euro 20.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la realizzazione del Progetto di cui al punto 5, alla cui assunzione di impegno e liquidazione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, entro il corrente esercizio finanziario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario - trasferimenti correnti (art. 4, L.R. n. 32/1999)" del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
10. di dare atto che la Direzione Sviluppo rurale e agroambiente, a cui è stato assegnato il capitolo 12600, ha attestato la sufficiente capienza e ha autorizzato il Direttore della Direzione Agroalimentare ad operare sul medesimo capitolo nel

limite massimo delle obbligazioni di spesa come sopra descritte;

11. di incaricare la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente provvedimento, compresa la gestione tecnico-amministrativa del Progetto di cui al punto 5;
12. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ad apportare allo schema di convenzione di cui all'**Allegato B** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1297 del 10 novembre 2026

Schema di Progetto

1. Titolo Progetto	Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano

2. Durata mesi	6

3. Descrizione della tematica, dei fabbisogni e dello stato dell'arte

Il progetto **"Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano"** nasce per rispondere a una crisi strutturale che sta colpendo una delle eccellenze orticole della Provincia di Rovigo, tutelata dal marchio DOP. L'Aglio Bianco Polesano ha sempre basato il proprio successo commerciale sull'elevata qualità organolettica e, soprattutto, sull'ottima serbevolezza, ossia la capacità del bulbo di conservarsi a lungo senza deperire. Negli ultimi anni, tuttavia, i produttori rodigini stanno riscontrando gravi perdite economiche legate al fenomeno dello svuotamento dei bulbi durante la fase di magazzinaggio, una problematica complessa e diffusa ormai anche a livello europeo.

A monte di questa criticità vi è una condizione di forte vulnerabilità agronomica: il settore si affida attualmente a un'unica varietà ufficialmente registrata, spingendo gli agricoltori a impiegare prevalentemente ecotipi locali autoprodotti. Trattandosi di una specie a riproduzione vegetativa, il continuo reimpiego della semente aziendale senza adeguati controlli fitosanitari favorisce l'accumulo progressivo di virus e patogeni endofitici lungo le generazioni. Questa degenerazione sanitaria, sommata ad andamenti meteorologici stagionali sempre più instabili ed estremi, si riflette negativamente anche nella fase di coltura in campo dove, alla raccolta, la produzione mostra spesso una pezzatura inferiore alle attese e una ridotta qualità complessiva.

In questo scenario, il fabbisogno primario del comparto risiede nell'individuazione e nella caratterizzazione dettagliata degli ecotipi locali ancora presenti sul territorio, unendo la valutazione dei tratti fenotipici di pregio a una rigorosa profilazione sanitaria e genomica mediante analisi mirate. Comprendere le cause fisiologiche e patologiche alla base dello svuotamento dei bulbi in stoccaggio rappresenta un passaggio fondamentale per selezionare i cloni più resistenti e performanti. L'obiettivo finale è gettare le basi per un percorso di risanamento del materiale vegetale, garantendo agli agricoltori semente di elevata qualità genetica e fitosanitaria in grado di restituire stabilità produttiva in campo, preservare la tipica serbevolezza in magazzino e proteggere il valore economico del marchio DOP.

4. Descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Con il presente progetto preliminare si intende avviare un percorso sistematico di selezione e valorizzazione degli ecotipi locali di aglio bianco polesano, da affiancare alle linee già gestite dall' Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario, finalizzato all'individuazione di linee clonali che manifestino marcati tratti di superiorità agronomica e commerciale. L'intervento mira primariamente a migliorare l'efficienza produttiva delle colture, elevando la resa ad ettaro e garantendo una pezzatura idonea e omogenea, pur nel rispetto delle caratteristiche tipiche previste dal disciplinare DOP. Particolare attenzione viene dedicata agli aspetti di qualità organolettica e morfologica del prodotto, aspetti chiave per preservare l'identità e l'apprezzamento del mercato nei

confronti dell'aglio rodigino.
Parallelamente, lo studio pone al centro dell'indagine la caratterizzazione del profilo genetico e fitosanitario dei diversi materiali vegetali in uso presso le aziende del territorio. Attraverso analisi diagnostiche mirate, si intende quantificare la presenza di patogeni (principalmente di origine virale e crittogamica) tradizionalmente responsabili della degenerazione clonale, valutando contestualmente la specifica suscettibilità di ciascun ecotipo nei confronti del fenomeno dello svuotamento dei bulbi in fase di post-raccolta. Comprendere le dinamiche fisiologiche e patologiche che determinano la perdita di turgore e di sostanza secca durante lo stoccaggio permetterà di individuare i genotipi caratterizzati da una naturale resilienza e da una superiore serbevolezza.
La selezione e la successiva propagazione di piante sane, stabili e resistenti consentiranno di ridurre drasticamente gli scarti in magazzino e di contenere i costi legati alla difesa fitosanitaria nonché al deperimento del prodotto. Questo approccio integrato non solo contribuirà a stabilizzare le rese in campo anche di fronte a stagionalità meteorologiche avverse, ma garantirà un sensibile incremento della redditività aziendale, restituendo elevata marginalità economica ai produttori e rafforzando la competitività dell'intera filiera dell'Aglio Bianco Polesano DOP.

5. Descrizione delle attività da svolgere e loro tempistica

Descrizione delle attività
Partendo dalle linee già conservate dall'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e da bulbi selezionati direttamente dalle aziende produttrici sulla base di parametri di tipo fenotipico, qualitativo e di conservabilità si procederà alla catalogazione degli stessi e alla messa a dimora di quota parte dei bulbilli. Durante la successiva fase vegetativa si procederà quindi alla selezione, valutando anche il vigore di partenza dei bulbilli stessi, rimandando alla fase di raccolta la valutazione dei parametri produttivi e qualitativi andando a selezionare i migliori ecotipi per procedere ad uno studio degli stessi anche dal punto di vista del profilo sanitario e genomico. In parallelo si potrà effettuare uno screening sulla presenza di patogeni virali e fungini in modo da valutare anche quanto gli stessi possono andare ad influire negativamente sulla vigoria delle piante.
Il percorso metodologico prenderà il via da un campionamento diretto ed esaustivo condotto presso le aziende agricole del bacino produttivo, volto ad attingere al patrimonio genetico locale attraverso il prelievo di bulbi rappresentativi. Questa prima selezione in situ si baserà sull'esperienza storicamente maturata dai produttori e sull'analisi empirica di specifici indicatori fenotipici, tra cui la conformazione e la pezzatura del bulbo, la consistenza e il colore delle tuniche, nonché la storica serbevolezza dimostrata nel corso del magazzinaggio. I materiali vegetali così individuati saranno meticolosamente catalogati, codificati e caratterizzati nelle loro schede d'origine, ponendo le basi per la tracciabilità dell'intero processo sperimentale.
Una quota rappresentativa dei bulbilli estratti da ciascun bulbo selezionato verrà messa a dimora in campi prova dedicati per essere sottoposta a un monitoraggio fenologico continuativo. Durante le prime fasi dello sviluppo vegetativo, l'attenzione si concentrerà sulla valutazione dell'energia germinativa, della velocità di emergenza e del vigore di partenza delle giovani piante, parametri chiave per misurare la capacità di insediamento e la resistenza agli stress ambientali precoci. Il rilievo di campo proseguirà fino al momento dell'estirpo, fase in cui verranno misurate le performance produttive quantitative (quali resa ad ettaro e distribuzione della pezzatura) e le qualità merceologiche finali, permettendo così una prima e rigorosa cernita dei soli ecotipi che mostreranno tratti agronomici superiori.
In parallelo a questo screening di campo, il progetto svilupperà un'approfondita linea di indagine fitosanitaria e molecolare per studiare la componente sanitaria e genetica sottesa alle prestazioni osservate. Tramite analisi diagnostiche avanzate (quali saggi sierologici e molecolari), verrà

mappata la presenza e l'incidenza dei principali patogeni virali e dei complessi fungini endofitici o terricoli, valutando direttamente il grado di correlazione tra la carica infettiva presente nel materiale di partenza, la riduzione di vigoria vegetativa manifestata dalle piante e la perdita di serbevolezza dei bulbi in stoccaggio. Questo approccio integrato permetterà infine di effettuare una profilazione genomica dei migliori cloni emersi, ponendo le basi biologiche per la futura selezione, propagazione e risanamento di materiale vegetale certificato.

Articolazione del progetto e tempistica
- Selezione, catalogazione e messa a dimora in campo catalogo degli ecotipi migliori con parallelo screening genomico.
- Valutazione morfologica in campo con prima selezione e restrizione delle linee più promettenti da selezionare ed analizzare anche dal punto di vista sanitario.
- Verifica delle produzioni e valutazioni morfologiche.
- Verifica della qualità dei bulbi in stoccaggio ed in particolare della problematica relativa allo svuotamento degli stessi con successiva selezione del seme per la nuova messa a dimora del campo catalogo.

Il progetto preliminare si concluderà il 30 aprile 2027.

6. Descrizione del budget

Tipologia di spesa	Importo (euro)	Descrizione
Personale a tempo determinato	3.000,00	Manodopera avventizia per operazioni colturali
Missioni e trasferte	250	
Materiale di consumo	10.000,00	Reagenti e kit per analisi sanitarie; concimi, antiparassitari, e altri consumabili per coltivazione e conservazione aglio
Acquisizione di servizi	5.800,00	Servizi per analisi
Spese generali	950,00	Spese generali
Totale	20.000,00	

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1297 del 10 novembre 2026

SCHEMA DI CONVENZIONE

Attuazione del Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*

******

Tra

la **Regione del Veneto**, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279, di seguito denominata "Regione", rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, a ciò autorizzato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. _____ del _____;

e

l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario **"Veneto Agricoltura"**, con sede legale in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 14, codice fiscale n. 92281270287 (partita IVA 05026970284), di seguito denominata "Veneto Agricoltura", rappresentata da _____, nato a _____ il _____, in qualità di Direttore, a ciò autorizzato;

di seguito congiuntamente definite le "Parti".

Premesso che

a. Veneto Agricoltura, ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell'ambito delle politiche dei settori agricolo e agroalimentare, con particolare riguardo alla diffusione delle innovazioni di processo e di prodotto volte a migliorare la competitività e la sostenibilità delle imprese;

b. l'art. 2, comma 1, lettera a) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 affida all'Agenzia compiti di "*ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività delle imprese e delle filiere produttive".*

c. con Deliberazione n. _____ del _____ la Giunta regionale del Veneto ha approvato il Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano* (di seguito: Progetto), incaricando Veneto Agricoltura della sua attuazione.

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti fra la Regione del Veneto – Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura" per l'attuazione del Progetto sperimentale *Screening fenotipico e del profilo sanitario di ecotipi locali di aglio bianco polesano*, di cui all'**Allegato A** della DGR n. _____ del _____.
2. L'aggiornamento del Progetto a seguito di motivate esigenze tecniche sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso o aumenti di spesa, è concordato tra le Parti.

Art. 2 – Programma delle attività ed esecuzione

1. Per l'articolazione dettagliata delle attività, la metodologia operativa e i risultati attesi si rimanda all'**Allegato A** della DGR n. _____ del _____.

2. Veneto Agricoltura si impegna ad attuare le fasi progettuali relative alla selezione in situ dei bulbi, alla catalogazione, alla messa a dimora nel campo catalogo dedicato, ai rilievi fenologici e alle analisi diagnostico-sanitarie e molecolari volte alla profilazione degli ecotipi e all'indagine sul fenomeno dello svuotamento dei bulbi in conservazione.
3. Veneto Agricoltura opera tenendo conto delle indicazioni tecnico-amministrative formulate dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario.
4. Veneto Agricoltura può acquisire forniture e servizi specialistici di laboratorio o di supporto di cui non disponga al proprio interno, necessari per il conseguimento degli obiettivi progettuali, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici e individuazione del contraente.
5. Non costituiscono spese ammissibili i costi del personale dipendente a tempo indeterminato di Veneto Agricoltura. Eventuali collaboratori esterni a tempo determinato dovranno essere remunerati secondo tariffe e compensi commisurati all'effettiva prestazione professionale e qualifica.
6. I risultati scientifici e i dati conseguiti nelle attività sono di esclusiva proprietà della Regione del Veneto e non possono essere ceduti, comunicati o divulgati a terzi senza il preventivo accordo tra le Parti.
7. In occasione di presentazioni pubbliche, pubblicazioni scientifiche o divulgative dei risultati, Veneto Agricoltura si impegna a citare espressamente il Progetto e a inserire il logo istituzionale della Regione del Veneto.

Art. 3 – Spesa prevista del Progetto

1. La spesa complessiva prevista per la realizzazione del Progetto è fissata in euro 20.000,00 omnicomprensivi.

Art. 4 – Finanziamento delle spese

1. La Regione si impegna a finanziare le spese sostenute per l'attuazione del Progetto fino all'importo massimo di euro 20.000,00, a valere sui fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 12600 "Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario - trasferimenti correnti (art. 4, L.R. 09/08/1999, n.32)" del Bilancio di previsione 2026-2028;

Art. 5 – Liquidazione delle spese e rendicontazione

1. La liquidazione del contributo di euro 20.000,00 è effettuata a favore di Veneto Agricoltura in un'unica soluzione all'approvazione del Progetto Allegato A alla DGR n.____,
2. Veneto Agricoltura è tenuta alla rendicontazione finale delle spese sostenute unitamente alla presentazione di una relazione tecnica sull'attività svolta.
3. Veneto Agricoltura è tenuta a restituire alla Regione eventuali economie di spesa derivanti da minori spese per il progetto.

Art. 6 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di approvazione della DGR n. _____ del _____ e una durata di 6 mesi, coincidente con lo sviluppo del ciclo colturale e di conservazione previsto dal cronoprogramma di progetto.

2. Il termine può essere prorogato su formale accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 – Vigilanza, inadempienze e controversie

1. La Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario esercita il monitoraggio e il controllo continuativo sull'andamento e sullo stato di avanzamento delle attività sperimentali.

2. Veneto Agricoltura tiene indenne la Regione da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi derivante dall'esecuzione delle attività.
3. Le Parti possono recedere dalla Convenzione per gravi e comprovati motivi con un preavviso di almeno 30 giorni.
4. In caso di inadempimento degli obblighi convenzionali, la Regione diffida Veneto Agricoltura ad adempiere entro congruo termine, riservandosi la revoca del finanziamento in caso di persistente inosservanza.
5. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, validità ed esecuzione della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Art. 8 – Riservatezza e tutela dei dati

1. Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza sui dati, campioni e informazioni non pubbliche acquisite durante lo svolgimento delle indagini.
2. Il trattamento dei dati personali connesso all'esecuzione della presente Convenzione avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii..

Art. 9 – Sottoscrizione e registrazione

1. La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del medesimo Decreto, o con altra firma elettronica qualificata ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..
3. L'imposta di bollo è assolta da Veneto Agricoltura ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Agroalimentare
e servizio fitosanitario

Per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario "Veneto Agricoltura"
Il Direttore

f083cc8a

(Codice interno: 596550)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1298 del 10 novembre 2026

Modifica della tabella ettaro-coltura di cui all'Allegato A alla DGR n. 1437 del 11 novembre 2025. Carburanti agevolati per l'agricoltura. Settore vivaistico. Decreto del Ministero delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modifica la tabella ettaro-coltura approvata con DGR n. 1437/2025, che determina i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione delle accise per il settore vivaistico.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Il carburante agricolo agevolato è un'agevolazione fiscale prevista dal D.Lgs. 26 ottobre 1955 n. 504 riservata agli operatori del settore agricolo per l'acquisto di oli minerali, da impiegare in diverse attività, al fine di ridurre i costi di produzione per le aziende agricole, agromeccaniche e altri soggetti che operano nel settore.

Il Decreto del Ministero delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001 ha stabilito le modalità di gestione della suddetta agevolazione fiscale.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 dicembre 2015 ha approvato le tabelle ettaro-coltura che determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Con Deliberazione n. 582 del 5 maggio 2016 la Giunta regionale ha adottato le tabelle ettaro-coltura apportandovi, sulla base di quanto disposto dal D.M. MIPAF del 30 dicembre 2015, le opportune modifiche e integrazioni al fine di meglio adattarle alle specificità della realtà agricola veneta.

Successivamente, la Giunta regionale ha apportato integrazioni e modifiche alle tabelle approvate con la sopra citata Deliberazione adottando i seguenti provvedimenti: DGR n. 2178 del 23 dicembre 2016, DGR n. 932 del 23 giugno 2017 e DGR n. 1027 del 28 luglio 2020.

Infine, con DGR n. 1437 dell'11 novembre 2025 sono state sostituite le tabelle ettaro-coltura approvate con DGR n. 582/2016 e ss.mm.ii..

A seguito di specifiche esigenze pervenute dagli operatori del settore vivaistico la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha avviato un confronto tecnico con le Organizzazioni professionali agricole ed i rappresentanti dei contoterzisti per verificare quali fossero le puntuali esigenze del settore. Preso atto delle richieste avanzate nel corso delle riunioni svoltesi nel mese di ottobre 2026, la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha ritenuto di modificare le tabelle, di cui all'Allegato A della DGR n. 1437/2025, relativamente al settore vivaistico che non erano state oggetto di adeguamento nell'ambito dei precedenti provvedimenti approvati.

Nell'ultimo decennio, il settore vivaistico nella Regione del Veneto ha attraversato un'importante trasformazione, passando da un modello produttivo frammentato e prevalentemente locale, ad un comparto altamente specializzato, tecnologico e orientato ai mercati nazionali ed esteri.

L'aumento dei volumi produttivi per ettaro ed il cambiamento climatico hanno portato ad un aumento della frequenza delle varie operazioni colturali effettuate in azienda, con particolare riguardo agli aspetti di seguito specificati:

- lavorazioni del terreno: la variabilità dei periodi di pioggia e di siccità ha reso i terreni più difficili da lavorare, richiedendo spesso maggiori potenze impiegate e quindi maggiori consumi;
- trattamenti antiparassitari: l'introduzione e la diffusione di nuove fitopatie richiede interventi tempestivi e frequenti;
- raccolta, movimentazione e trasporto piante: le esigenze del mercato nazionale e dell'*export* impongono tempi di risposta rapidissimi, moltiplicando i viaggi dei mezzi aziendali per il carico, i continui trasporti interni all'azienda e l'aumento del numero di estirpi delle piante.

Sulla base di quanto esposto si propone, pertanto, di modificare le tabelle relative ai consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra di cui alla DGR n. 1437/2025, per la coltura vivaio come esposte nell'**Allegato A** alla presente Deliberazione, che si applicheranno alle assegnazioni di carburante agevolato a partire dal 1° gennaio 2027.

Le disposizioni di cui alla DGR n. 582 del 5 maggio 2016, a eccezione degli Allegati A e B, e le disposizioni di cui alla DGR n. 1437 dell'11 novembre 2025 non sono oggetto di modifica con il presente provvedimento e mantengono pertanto la loro efficacia.

Si incarica il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 454 del 14 dicembre 2001 “Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa";

VISTA la DGR n. 582 del 5 maggio 2016 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Modifiche e integrazioni alle tabelle ettaro-coltura, approvate con D.M. 30 dicembre 2015, ai fini dell'applicazione nella regione Veneto dei consumi medi di prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella selvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte di accisa";

VISTA la DGR n. 2178 del 23 dicembre 2016 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni e modifiche alle tabelle ettaro-coltura approvate con DGR 5 maggio 2016, n. 582";

VISTA la DGR n. 932 del 23 giugno 2017 "Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazioni alle tabelle ettaro-coltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582 e modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178";

VISTA la DGR n. 1027 del 28 luglio 2020 “Carburanti agevolati per l'agricoltura. Integrazione alle tabelle ettaro-coltura approvate con DGR 05/05/2016, n. 582, modificate con DGR 23/12/2016, n. 2178 e DGR 23/06/2017, n. 932”;

VISTA la DGR n. 1437 dell’11 novembre 2025 “Sostituzione delle tabelle ettaro-coltura di cui agli Allegati A e B della DGR n. 582/2016 e ss.mm.ii.. Carburanti agevolati per l'agricoltura. Decreto del Ministero delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l’applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 454 del 14 dicembre 2001 e dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 30 dicembre 2015 in materia di agevolazioni fiscali in relazione ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra è attualmente stabilita, a livello regionale, dalla DGR n. 582 del 5 maggio 2016, come modificata e integrata dalla DGR n. 1437 dell’11 novembre 2025;
3. di prendere atto che nel corso del confronto tecnico avviato dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario e in particolare nelle riunioni svoltesi nel mese di ottobre 2026, le Organizzazioni professionali agricole ed i rappresentanti dei contoterzisti del settore vivaistico hanno richiesto di modificare le tabelle ettaro - coltura, di cui all'Allegato A della DGR n. 1437/2025, relativamente al settore vivaistico che non erano state oggetto di adeguamento nell'ambito dei precedenti provvedimenti approvati;
4. di prendere atto che la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha accolto favorevolmente la proposta di modifica delle tabelle ettaro - coltura di cui all'Allegato A della DGR n. 1437/2025, relativamente al settore vivaistico, come richiesto dalle Organizzazioni professionali agricole e dai rappresentanti dei contoterzisti del settore;
5. di rivedere pertanto i valori tabellari che determinano i consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione delle accise, di cui alla DGR n. 1437/2025, relativamente alla voce “vivaio” per le motivazioni espresse in premessa;
6. di approvare l’**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta le nuove tabelle ettaro - coltura che si applicheranno alle nuove assegnazioni di carburante agevolato erogate a partire dal 1° gennaio 2027, per il settore vivaistico;
7. di dare atto che le disposizioni di cui alla DGR n. 582 del 5 maggio 2016, a eccezione degli Allegati A e B, e le disposizioni di cui alla DGR n. 1437 dell’11 novembre 2025 non sono oggetto di modifica con il presente provvedimento e mantengono pertanto la loro efficacia;
8. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1298 del 10 novembre 2026

Settore vivaistico: aggiornamento tabella ettaro-coltura

Lavorazione	PRECEDENTE valore -DGR n. 1437/2025- (litri/ettaro)	NUOVO valore (litri/ettaro)
aratura/zappatura	80	170
trattamenti	30	60
diserbo	30	40
raccolta	70	100
trasporti	20	70
lavori straordinari preparatori di base: scasso, dissodamento, spietramento meccanico, drenaggio, livellamento, impianto (solo per colture arboree esclusa tartufaia)	0	80
trattamenti fitosanitari straordinari	0	30
movimentazione piante	0	100

(Codice interno: 596524)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1299 del 10 novembre 2026

Proposta di declaratoria di eccezionale avversità atmosferica per i venti forti e grandine verificatisi nelle province di Padova, Verona e Vicenza il 28 agosto 2026 e delimitazione aree danneggiate nel territorio della Regione del Veneto. Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e ss.mm.ii.

[Protezione civile]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento individua le zone delle province di Padova, Verona e Vicenza dove, a seguito dei venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026, sono stati accertati danni al comparto agricolo su strutture non ammissibili ad assicurazione agevolata ed alle scorte che consentono di attivare, con la richiesta di declaratoria di eccezionale evento atmosferico, le procedure per accedere ai contributi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii..

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii. prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da avversità atmosferiche eccezionali, la cui applicazione è normata dal Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) 22 maggio 2023, n. 263929.

La Regione del Veneto ha definito le disposizioni procedimentali per gli interventi per danni da eccezionali avversità atmosferiche a carico di strutture di aziende agricole, ai sensi del D.Lgs. n. 102/2004, con la Deliberazione della Giunta regionale n. 944 del 13 agosto 2024, attribuendo all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), la competenza nella individuazione dei territori danneggiati in cui si manifestano i presupposti per la declaratoria di eccezionale avversità atmosferica da parte del MASAF.

Il 28 agosto 2026 un forte flusso in quota di correnti molto calde e umide da sud-ovest ha preceduto il transito sul nord Italia di un modesto fronte freddo associato ad una saccatura di origine nordatlantica, determinando sul territorio regionale una significativa intensificazione dei venti dai quadranti meridionali sulle zone montane, specie in quota. Successivamente, dal pomeriggio, si è verificata una fase di marcata instabilità con frequenti passaggi temporaleschi anche organizzati, accompagnati da intense grandinate, violente raffiche di vento e forti rovesci. I fenomeni hanno interessato soprattutto la pianura centro-occidentale (tra il Veronese, il Vicentino ed il Padovano) e parte della fascia pedemontana/prealpina (Trevigiano e Bellunese);

Nella pianura padovana e nell'area dei Colli Euganei sono state registrate raffiche di vento superiori a 70 km/h, con punte prossime ai 100 km/h, mentre nella provincia di Verona il vento ha raggiunto la velocità di 148 km/h.

A seguito di tale eccezionale evento atmosferico il Presidente della Giunta regionale ha dichiarato con proprio Decreto n. 105 del 29 agosto 2026 lo stato di emergenza regionale per le zone colpite.

Il maltempo ha provocato danni diffusi alle strutture aziendali agricole interessando principalmente fabbricati rurali, stalle, ricoveri attrezzi e magazzini per danni a coperture, coibentazioni, lucernai, comignoli. Danneggiati anche molti tunnel mobili, teloni, strutture e impianti irrigui. Sono stati inoltre rilevati danni a macchine e attrezzature agricole a seguito del crollo o del danneggiamento delle strutture di ricovero.

In esito alle segnalazioni ricevute dai competenti Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, relativamente ai danni patiti, è stata attivata la procedura di delimitazione delle zone colpite ai fini della richiesta al MASAF della dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l'attivazione delle provvidenze previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 102/2004.

Considerata l'estensione dell'evento dannoso, AVEPA con nota n. 201389 del 3 settembre 2026 ha richiesto alla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario una proroga del termine per il completamento dei rilievi sul territorio, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 944/2024.

A seguito di tale richiesta, la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario ha autorizzato l'Agenzia, con nota n. 505897 del 10 settembre 2026, a concludere l'istruttoria entro il 27 ottobre 2026.

Di conseguenza, in presenza di eccezionali e motivate difficoltà, per l'approvazione della proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento dannoso da trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, risulta necessario avvalersi della proroga del termine di trenta giorni dalla conclusione dell'evento, rispetto ai sessanta ordinariamente previsti, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 102/2004, come valutato positivamente dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario.

Al termine dell'istruttoria AVEPA ha comunicato, con note n. 218169 del 12 ottobre 2026, n. 581794 del 27 ottobre 2026 e n. 225904 del 28 ottobre 2026, di aver individuato i territori comunali, come riportati nell'**Allegato A** "Elenco dei territori interessati da venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026" alla presente deliberazione, in cui i danni stimati alle strutture

agricole e alle scorte non assicurabili risultano superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria e quindi ammissibili alle provvidenze recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

Gli esiti dei rilievi di danno consentono, pertanto, di proporre al MASAF la richiesta di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l'evento calamitoso verificatosi il 28 agosto 2026 per i territori dei Comuni di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento.

Con la pubblicazione del Decreto ministeriale di declaratoria di esistenza di eccezionale avversità atmosferica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le imprese del comparto agricolo danneggiate dall'evento atmosferico ricomprese nei territori individuati, potranno presentare richiesta di indennizzo per usufruire delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Si incarica la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii., "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003 n. 38";

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023, n. 263929 "Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 13 agosto 2024 n. 944 "Nuove direttive per la gestione degli interventi compensativi per i danni alle produzioni, strutture e scorte agricole causati da eccezionali avversità. Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ss.mm.ii.";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze istruttorie dell'Agenzia veneta per i pagamenti relativamente ai danni patiti dal comparto agricolo per i venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026 nelle province di Padova, Verona e Vicenza, come comunicato con note n. 218169 del 12 ottobre 2026, n. 581794 del 27 ottobre 2026 e n. 225904 del 28 ottobre 2026, con le quali sono stati individuati i territori dei Comuni di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui i danni stimati alle strutture agricole non assicurabili risultano superiori al 30% della produzione lorda vendibile ordinaria e quindi ammissibili alle provvidenze recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale;
3. di avvalersi della proroga del termine di trenta giorni dalla conclusione dell'evento dannoso, rispetto ai sessanta ordinariamente previsti, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 102/2004, per l'approvazione del presente provvedimento, come valutato positivamente dalla Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario;
4. di approvare l'**Allegato A,** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento contenente l'elenco dei territori nelle province di Padova, Verona e Vicenza interessati dagli eventi calamitosi verificatisi il 28 agosto 2026;
5. di richiedere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per i venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026 nelle province di Padova, Verona e Vicenza nei territori dei Comuni di cui all'**Allegato A**;
6. di delimitare i territori dei Comuni di cui all'**Allegato A**, dove possono trovare applicazione gli interventi per il ripristino dei danni alle strutture e scorte aziendali non assicurabili, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per le imprese agricole danneggiate dai venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026 nei medesimi Comuni;
7. di prendere atto che le domande di intervento potranno essere presentate all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica;
8. di subordinare la concessione degli aiuti all'assegnazione delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale per gli aiuti compensativi di indennizzo, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario dell'esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1299 del 10 novembre 2026

Elenco dei territori interessati da venti forti e grandine verificatisi il 28 agosto 2026

Provincia di Padova

COMUNE	TERRITORIO
BORGO VENETO	Saletto, zona nord di Santa Margherita d'Adige, Megliadino San Fidenzio
LOZZO ATESTINO	intero Comune
MONTAGNANA	intero Comune

Provincia di Verona

COMUNE	TERRITORIO
ALBAREDO D'ADIGE	intero Comune
ANGIARI	intero Comune
BEVILACQUA	territorio comunale nord-occidentale a confine con i Comuni di Minerbe e, in parte, Boschi Sant'Anna
BONAVIGO	intero Comune
BOSCHI SANT'ANNA	territorio comunale settentrionale (da ovest a est) a confine con i Comuni di Minerbe e, in parte, Legnago e Bevilacqua
BOVOLONE	intero Comune
BUTTAPIETRA	territorio comunale sud-ovest a confine con i Comuni di Vigasio e Isola della Scala
CEREA	territorio comunale settentrionale (da ovest a est) a confine con i Comuni di Sanguinetto, Concamarise, Bovolone, San Pietro di Morubio e Angiari
COLOGNA VENETA	intero Comune
CONCAMARISE	intero Comune
ERBE'	intero Comune
ISOLA DELLA SCALA	intero Comune
ISOLA RIZZA	intero Comune
LEGNAGO	territorio comunale nord-orientale (sinistra Adige) a confine con i Comuni di Bonavigo, Minerbe e, in parte, Boschi Sant'Anna
MINERBE	intero Comune
MOZZECANE	intero Comune
NOGARA	intero Comune
NOGAROLE ROCCA	intero Comune
OPPEANO	territorio comunale sud (da ovest a est) a confine con i Comuni di Isola della Scala, Bovolone, Isola Rizza e, in parte, di Ronco all'Adige

PRESSANA	intero Comune
POVEGLIANO VERONESE	territorio comunale sud a confine con i Comuni di Mozzecane, Nogarole Rocca e, in parte, di Vigasio
RONCO ALL'ADIGE	territorio comunale sud (da ovest a est) a confine con i Comuni di Oppeano, Isola Rizza, Roverchiara e Albaredo d'Adige
ROVERCHIARA	intero Comune
ROVEREDO DI GUA'	intero Comune
SALIZZOLE	intero Comune
SANGUINETTO	territorio comunale nord (da ovest a est) a confine con i Comuni di Nogara, Concamarise e Cerea
SAN PIETRO DI MORUBIO	intero Comune
SORGA'	intero Comune
TREVENZUOLO	intero Comune
VERONELLA	intero Comune
VIGASIO	Territorio comunale sud (da ovest a est) a confine con i Comuni di Povegliano Veronese, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Isola della Scala e Buttapietra
ZIMELLA	intero Comune

Provincia di Vicenza

COMUNE	TERRITORIO
LONIGO	Località Strada Spessa – Bagnolo
NOVENTA VICENTINA	intero Comune
POJANA MAGGIORE	intero Comune

(Codice interno: 596551)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1300 del 10 novembre 2026

Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (Myocastor coypus) con assegnazione di contributi. Anni 2026 e 2027.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Si approva lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica, con assegnazione di contributi, per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) in contesti territoriali particolarmente interessati dalla presenza del miocastoride e, di conseguenza, dai danni causati alle attività antropiche.

L'Assessore Dario Bond, di concerto con l'Assessore Elisa Venturini, riferisce quanto segue.

Il comma 12 dell'art. 11 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato l'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela.

Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta L. n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima L. n. 157/1992.

In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)" ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021, che ha previsto la sua validità fino al 31 dicembre 2025. A tal proposito la Giunta regionale con DGR n. 1167 del 20 ottobre 2026 ha proceduto alla convalida, ai sensi dell'art. 21-novies, comma 2 della Legge n. 241/1990, con efficacia ex tunc, dei contenuti del Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 13982 del 23 dicembre 2025, confermando l'operatività dei Piano di controllo di cui alla DGR n. 1069/2021 sino al 31 dicembre 2026.

Il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi / Servizi di Polizia provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato.

A tali Enti compete il controllo della nutria in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/1992, all'art. 17 della L.R. n. 50/1993, all'art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2016 e all'art. 70 della L.R. n. 18/2016.

Inoltre, il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano.

Tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica/Autorità di bacino ai quali sono affidati, rispetto al Piano di controllo, i seguenti compiti:

- assicurare, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e georeferenziata informazione alla sede territorialmente competente dell'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria;
- ove possibile, mettere a disposizione, su richiesta della sede territorialmente competente in materia faunistico-venatoria dell'Ente gestore del Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo;
- concorrere alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 1100 del 18 agosto 2015, tenuto conto di eventuali indirizzi operativi emanati dall'Amministrazione regionale o dalle ASL territorialmente competenti;
- assicurare, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie.

Ai fini dell'attuazione del Piano regionale di controllo della Nutria per l'annualità 2025, con propria DGR n. 476 del 2 maggio 2025 l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di incentivare a livello regionale le operazioni di controllo e di contenimento della nutria attraverso l'erogazione di un contributo economico a favore dei Consorzi di Bonifica, quali soggetti attuatori del Piano stesso ed Enti di area vasta con competenza sovracomunale, ripartendo le risorse disponibili sulla base della media dei prelievi a carico della specie nutria rilevati nel triennio 2021-2023, sulla base di apposita convenzione che ne ha disciplinato l'attività.

Le predette contribuzioni, per l'esercizio 2025, hanno trovato copertura nell'ambito del capitolo n. 102718 "*Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)*" del Bilancio di previsione 2025-2027 per euro 500.000,00. Analogo stanziamento è appostato sia per l'annualità 2026 che per il 2027 nell'ambito del Bilancio Pluriennale 2026-2028 approvato con L.R. n. 4/2026.

Al fine di dare attuazione alla DGR n. 476/2025 si sono sviluppate da parte dei Consorzi di Bonifica le attività previste nel corso del 2025 che hanno privilegiato la loro infrastrutturazione realizzata attraverso l'acquisizione di dotazioni funzionali alla cattura e allo smaltimento delle carcasse.

In merito allo smaltimento delle carcasse, la Convezione per l'anno 2025 ha previsto il rimborso anche degli oneri necessari alla eliminazione delle stesse presso idonee strutture autorizzate in luogo del sotterramento, che è limitato nel numero di capi smaltiti per ettaro di superficie.

I Consorzi di Bonifica hanno destinato le risorse a loro disposizione alla costituzione di un'adeguata dotazione di gabbie e congelatori, questi ultimi, propedeutici a completare il ciclo includendo anche lo smaltimento strutturato delle carcasse, che ha assorbito circa l'85% delle risorse finanziarie. Il concorso degli stessi agli abbattimenti si è attestato intorno ai 19.000 capi. In ogni caso, complessivamente, sono stati confermati i volumi prelevati nelle precedenti annualità.

Con la presente deliberazione si intende quindi dare continuità e capitalizzare l'opera di strutturazione del servizio realizzata dai singoli Consorzi di Bonifica anche per gli anni 2026 e 2027, uscendo quindi dalla prima fase caratterizzata da un approccio sperimentale e di prima implementazione. Come accennato nel corso del biennio 2026 e 2027 l'obiettivo è quello di utilizzare e distribuire sul territorio il materiale acquisito allo scopo di portare a regime il coinvolgimento dei Consorzi di Bonifica come soggetti attivi nella implementazione del controllo della specie in parola.

Per continuare a sostenere le attività già poste in essere, in attuazione alla DGR n. 476/2025, a seguito delle convenzioni stipulate per l'anno 2025 con i Consorzi di Bonifica la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione intende procedere alla stipula di nuove convenzioni per gli annni 2026 e 2027.

Si tratta di convenzione che introduce un sistema informativo/informatico che mira a ottimizzare le relazioni che, nel contesto operativo quotidiano, vedono reiteratamente interagire i singoli operatori incaricati del controllo, i Consorzi di Bonifica e il livello autorizzativo e di vigilanza che è in capo alla Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione. Si affianca alla strumentazione acquisita anche un livello tecnologico costituito da un software fruibile dai vari attori in relazione alle funzionalità necessarie a rispettivi ruoli. L'obiettivo è quello di comprimere i tempi che intercorrono dalla segnalazione alla effettuazione dell'intervento. Tale aspetto risulta fondamentale, tenuto conto che gli interventi si realizzano anche al di fuori della stagione venatoria e in orari non necessariamente diurni.

La nuova convenzione prevede inoltre l'ampliamento del plafond di spese sostenute dai controllori richiedibili a titolo rimborso, estendendone sia l'arco temporale in cui queste sono state effettuate, portando tale periodo da un anno a cinque anni, sia introducendo anche le spese per l'acquisizione di ausili funzionali allo svolgimento dell'attività in orario notturno.

Un ultimo elemento di novità risiede nella possibilità di utilizzare da parte dei Consorzi di Bonifica il proprio personale dedicato in via esclusiva e finalizzato al coordinamento dei controllori sul territorio, fattore ritenuto fondamentale per consolidare e strutturare il controllo della nutria tra l'operatività ordinaria e caratteristica del Consorzio stesso.

Si prevede una dotazione finanziaria di euro 500.000,00 sia per l'anno 2026 che per l'anno 2027 e l'assegnazione a ciascun Consorzio di una quota minima pari ad euro 25.000,00.

Si aggiungono degli apporti incrementali in quota fissa per alcune realtà consortili, in relazione:

- alla quota abbattimenti nel corso dell'attuazione del progetto sperimentale di cui alla DGR n. 476/2025;
- all'estensione territoriale ed alla rete idrica afferente a ciascun Consorzio.

Infine per il Consorzio Adige Po e il Consorzio Veronese si prevede un ulteriore stanziamento in quanto afferiscono a territori in cui la specie è più presente e perché si rende opportuno valorizzare la locale presenza di selecontrollori che negli anni scorsi hanno assicurato la gran parte dei capi controllati.

Pertanto, sulla base della disponibilità delle risorse economiche stanziate nell'ambito del Bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026, per la copertura degli oneri necessari per tale servizio si ritiene di ripartire il contributo a livello consortile, sulla base dei criteri multifattoriali sopra riportati, come indicato nella tabella che si riporta nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

Con il presente provvedimento viene altresì approvato il nuovo schema di convenzione, come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica destinatari del contributo regionale. La convenzione, pur conservando almeno in parte anche una connotazione sperimentale, recepisce l'esperienza maturata nel corso del 2025 e avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

Inoltre, qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse sul Capitolo n. 102718 per l'esercizio 2027 si potrà valutare l'eventuale implementazione delle azioni a favore dei Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie, attraverso l'assegnazione ed il riparto delle stesse.

Tutto ciò premesso, il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione provvederà, con propri atti:

- alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui all'**Allegato B** per conto della Regione del Veneto, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
- all'assunzione degli impegni contabili e delle pertinenti liquidazioni a favore dei Consorzi di Bonifica, secondo le previsioni dettagliate all'art. 7 della convenzione, a valere sulle risorse del capitolo n. 102718 ad oggetto "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)" del Bilancio regionale di previsione 2026-2028, per gli esercizi 2026 e 2027, che presenta sufficiente capienza;
- all'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto della convenzione di cui all'**Allegato B**, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso;
- a predisporre tutti i correlati procedimenti amministrativi e ad adottare i necessari decreti dirigenziali per darne piena attuazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 27 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (Myocastor coypus)";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1069 del 3 agosto 2021 "Piano regionale di controllo della Nutria (Myocastor coypus). Articolo 2, comma 1 della Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15. Deliberazione/CR n. 58 del 15 giugno 2021.";

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 85 dell'1 agosto 2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 219/2026 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 311/2026 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028";

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di proseguire la forma di collaborazione tra la Regione del Veneto ed i Consorzi di Bonifica per incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) in contesti territoriali particolarmente interessati dalla presenza della stessa e dai conseguenti danni causati alle attività antropiche, in continuità con la Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 2 maggio 2025;
3. di approvare lo stanziamento delle risorse pari a euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, in favore dei Consorzi di Bonifica, in riferimento alle spese che saranno sostenute per ciascuna annualità al fine di incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*), come riportato dell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e ciascun Consorzio di Bonifica per incentivare e per massimizzare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*), come riportato nell'**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di stabilire che la convenzione di cui al punto 4 avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate;
6. di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa oggetto del presente provvedimento, per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 alla cui assunzione provvederà, con propri atti, il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102718 "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)" del Bilancio di previsione 2026-2028, per gli esercizi 2026 e 2027;
7. di dare atto che il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 6, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione di ogni successivo adempimento ai fini dell'attuazione della convenzione di cui al punto 4, e in particolare:
    - della sottoscrizione digitale della convenzione di cui all'**Allegato B** per conto della Regione del Veneto;
    - dell'assunzione degli impegni contabili e delle pertinenti liquidazioni a favore dei Consorzi di Bonifica, secondo le previsioni dettagliate all'art. 7 della convenzione;
    - dell'attuazione delle parti di competenza della Regione del Veneto della convenzione di cui all'**Allegato B**, secondo le tempistiche e le modalità specificate nello stesso;
    - di predisporre tutti i necessari correlati procedimenti amministrativi e di adottare i necessari decreti dirigenziali per daren piena attuazione;
9. di autorizzare il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione ad apportare allo schema di convenzione di cui all'**Allegato B** eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;
10. di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'autorizzazione al trasferimento ai Consorzi di Bonifica delle eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili sul Capitolo n. 102718 per l'annualità 2027 in seguito a incrementi di stanziamento conseguenti ad assestamento o variazioni di Bilancio;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26, comma 1 del D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR n. 1300 del 10 novembre 2026**

Piano di riparto delle risorse finalizzate al sostegno di interventi in applicazione del Piano di controllo della specie nutria, approvato con DGR n. 1069/2021 (L. n. 157/1992, art. 19).

Capitolo di spesa n. 102718 - "Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n.15)"

Biennio 2026 e 2027

Soggetto attuatore	Quota Base	Prima Fascia (5.000 / 10.000)	Seconda fascia	Specificità Territorio	Riparto Annuale	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Totale Biennio 2026-2027
Consorzio Acque Risorgive	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Consorzio Adige Euganeo	25.000,00	5.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Consorzio Adige Po	25.000,00	10.000,00	15.000,00	65.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	230.000,00
Consorzio Alta Pianura Veneta	25.000,00	10.000,00	15.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Consorzio Bacchiglione	25.000,00	5.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Consorzio Brenta	25.000,00	5.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Consorzio Delta Po	25.000,00	10.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
Consorzio Piave	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
Consorzio Veneto Orientale	25.000,00	10.000,00			35.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00
Consorzio Veronese	25.000,00	10.000,00	15.000,00	75.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
Totale:	**250.000,00**	**65.000,00**	**45.000,00**	**140.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**1.000.000,00**

Quota base: importo minimo garantito per singolo Consorzio
Prima Fascia: euro 5.000,00 (Adige Euganeo e Bacchiglione sotto il 2% del totale) o euro 10.000,00 in relazione alla quota abbattimenti nel corso progetto sperimentale
Seconda Fascia: peso relativo dei Consorzi nella combinazione estensione territoriale, estensione rete idrica e presenza nutria.
Specificità Territorio: focalizzazione sui due territori (Verona e Rovigo) in cui è prioritario concentare l'impegno di prelievo.

b1a9b87d

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR n. 1300 del 10 novembre 2026

Convenzione tra la Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica _____ per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) di cui al Piano regionale approvato con DGR n. 1069/2021 – anno 2026.

L'anno ……., il giorno ……. del mese di ……., nella sede di ……..,

TRA

La Regione del Veneto - Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, di seguito denominata "Regione", con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale 80007580279, Partita IVA 02392630279, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore (…omissis), domiciliato per la sua carica presso la sede di Venezia-Mestre, Via Torino n. 110,

E

il Consorzio di Bonifica ____ codice fiscale _____, avente sede a _____, nella persona del _____ nato a _____ domiciliato a _____, Presidente del Consorzio ai sensi della DGR _____, abilitato alla sottoscrizione della presente convenzione con propria delibera n. 13 dell'11 giugno 2025.

PREMESSO

- che il comma 12 dell'art. 11 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 ha modificato l'art. 2, comma 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", escludendo le nutrie (al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole) dalla fauna selvatica oggetto di tutela;
- con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, nel confermare l'esclusione della nutria dalla fauna selvatica oggetto di tutela ai sensi della predetta Legge n. 157/1992, si è disposto che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione e comunque al controllo delle popolazioni di nutria vengano realizzati ai sensi dell'art. 19 della medesima Legge n. 157/1992. In base a tale disposizione l'attuazione dei piani di eradicazione/controllo numerico della nutria è in capo alle Regioni. In questo contesto normativo, la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 15 "Misure per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria (*Myocastor coypus*)" ha previsto, fra l'altro, la predisposizione di un Piano regionale triennale ai fini di eradicazione, da parte della Giunta regionale. Tale ultima disposizione è stata attuata con l'approvazione della DGR n. 1069 del 3 agosto 2021;
- il vigente Piano costituisce atto di indirizzo a supporto delle Strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale, operanti nell'ambito del regime transitorio di cui alle Leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto, le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia, ovvero al Servizio regionale di vigilanza, qualora attivato;
- il Piano richiamato costituisce cornice di riferimento per tutti gli "attori" a vario titolo coinvolti nelle attività di contenimento e controllo della nutria, cornice sulla base della quale attivare ogni possibile sinergia volta al conseguimento dell'impegnativo obiettivo perseguito dal Piano;
- tra i soggetti attuatori coinvolti figurano, in particolare, i Consorzi di Bonifica, i quali possono avere, rispetto al Piano di controllo più volte citato, i seguenti compiti:
    a) assicurare, nell'ambito delle attività di manutenzione dei manufatti arginali di competenza, il monitoraggio dei livelli di criticità (presenza di gallerie), dandone tempestiva, coordinata e georeferenziata informazione alla Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
    b) ove possibile, mettere a disposizione, su richiesta della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione o del Comune territorialmente competente o dell'Ente gestore del

Parco/Riserva regionale/Sito di Rete Natura 2000 territorialmente competente, personale (formato o da formarsi) e dotazioni (gabbie per la cattura) per le operazioni di controllo;

c) concorrere alle operazioni di smaltimento delle carcasse secondo le Linee guida di cui alla DGR n. 1100 del 18 agosto 2015, tenuto conto di eventuali indirizzi operativi emanati dall'Amministrazione regionale o dalle ASL territorialmente competenti;

d) assicurare, successivamente alla rimozione delle nutrie, la celere occlusione delle gallerie;

- la presenza della specie Nutria (*Myocastor coy*pus) sta arrecando notevoli danni al territorio, alle attività antropiche, alla rete idraulica, con possibile aumento dei casi di dissesto idrogeologico e forte impatto negativo sull'ambiente, dovuto all'indebolimento causato dalle tane che le nutrie scavano, favorendo gli smottamenti e i cedimenti degli argini, aumentando il rischio di alluvioni e allagamenti;
- che per l'incentivazione delle operazioni di controllo ed eradicazione previste dal Piano di controllo della Nutria (*Myocastor coypus*), la Regione ha ritenuto utile avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica _____, data la conoscenza della rete idrografica complessiva, habitat ideale per la nutria;
- che, ai fini dell'attuazione del Piano regionale di controllo della Nutria per le annualità 2026 e 2027, in continuazione dell'analogo sostegno di cui alla DGR n. 476 del 2 maggio 2025, l'Amministrazione regionale ritiene di proseguire l'incentivazione a livello regionale delle operazioni di controllo e di contenimento della nutria attraverso il riconoscimento di un contributo finanziario a favore dei Consorzi di Bonifica, quali soggetti attuatori del Piano stesso ed Enti di area vasta con competenza sovracomunale, ripartendo le risorse disponibili di € 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 ordinando i singoli consorzi per fasce in relazione alla dimensione territoriale e della rispettiva rete idrografica, del livello di intensità di presenza della specie ed infine con riferimento agli specifici assetti territoriali preesistenti di presenza e organizzazione delle attività di controllo per le quali si incentiva la loro valorizzazione nell'ambito della presente convenzione;
- che con la DGR n. 476 del 2 maggio 2025 la Regione del Veneto ha approvato lo schema di convenzione a carattere sperimentale tra la Regione del Veneto e i Consorzi di Bonifica per incentivare le operazioni di controllo ed eradicazione della specie Nutria (*Myocastor coypus*) e con successiva DGR ____ del __.__.____ ha approvato il nuovo schema di convenzione valevole per gli esercizi 2026 e 2027 e nel caso specifico ha stanziato in favore del Consorzio ____ un contributo di euro _____ per l'esercizio 2026 e di euro ____ per l'esercizio 2027 .

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

La presente convenzione ha ad oggetto l'individuazione, da parte della Regione del Veneto, del Consorzio di Bonifica _____ quale soggetto attuatore degli interventi di controllo e contenimento della popolazione della nutria del Piano Regionale, di cui alla DGR n. 1069/2021, nell'ambito del territorio di competenza con il compito di gestire, direttamente o mediante il concorso di altri soggetti ugualmente compresi dal citato Piano di Contenimento, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, le seguenti azioni:

1) comporre delle squadre o gruppi di operatori nell'ambito dei soggetti abilitati al controllo della nutria anche avvalendosi di quelle già operanti nel territorio;
2) distribuire gli strumenti di trappolaggio ai soggetti autorizzati;
3) favorire il raccordo operativo tra le squadre di operatori e il competente Corpo/Servizio di Polizia Provinciale allo scopo di assicurare il corretto svolgimento del ruolo;
4) informare nei tempi preventivamente concordati i Corpi/Servizi di Polizia Provinciale della programmazione degli interventi o delle uscite allo scopo di consentire a quest'ultima di esercitare il ruolo di vigilanza sulle operazioni di controllo. Le attività del presente punto sono effettuate avvalendosi dello specifico supporto informatico unico per tutto il sistema dei Consorzi di Bonifica implementato nel corso del 2026 e che consente di interfacciare i singoli corpi/servizi di polizia provinciale per la comunicazione degli interventi, da parte dei soggetti abilitati al controllo e da parte dei Consorzi medesimi a fini della gestione, monitoraggio e rendicontazione;
5) soppressione diretta o preceduta da trappolaggio;
6) raccogliere e smaltire le carcasse nelle modalità previste dal Piano di controllo;

7) raccogliere ed elaborare le informazioni relative al numero di capi controllati allo scopo di produrre le necessarie rendicontazioni;
8) svolgere tutti gli eventuali ulteriori compiti previsti dal paragrafo 6.3 (Funzioni dei soggetti attuatori pubblici e privati) del Piano di controllo.

Art. 2
(Durata)

La convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate. La validità può essere prorogata al massimo per un periodo non superiore a sei mesi per ciascuna proroga, con comunicazione scritta della Regione del Veneto al Consorzio.

Art. 3
(Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività)

Le macro-attività funzionali all'organizzazione delle attività previste dal Piano di Controllo da attuare, da parte di ciascun Consorzio, secondo il modello gestionale ed organizzativo ritenuto più opportuno, sono:

a) individuare le aree agricole di intervento, selezionando quelle con maggiore densità della nutria, quelle aree individuate a seguito delle segnalazioni di presenza del specie, quelle dove è riscontrato il rischio di danneggiamenti alla propria rete idrografica ed infine a quelle dove è riscontrato un reale o potenziale rischio per la viabilità e la incolumità delle persone;
b) costituire, in via diretta o per il tramite degli altri soggetti presenti nel territorio di competenza, squadre di controllori abilitati e dotati delle idonee coperture assicurative per lo svolgimento delle attività di controllo;
c) comporre squadre di soggetti trappolatori per la messa in opera e monitoraggio delle gabbie;
d) per le attività di cui alle precedenti lettere b) e c) il Consorzio può avvalersi delle realtà organizzate e già istituzionalmente operanti nel territorio di riferimento quali quelle relative agli Ambiti Territoriali di Caccia o Comprensori Alpini;
e) individuare e gestire, a cura del Consorzio, un numero adeguato di siti di stoccaggio/concentrazione delle carcasse forniti di almeno un congelatore di idonea capienza;
f) organizzare, di concerto con gli altri enti territoriali competenti, la raccolta e lo stoccaggio garantendone l'accesso agli operatori in orari concordati. In tale occasione, oltre a registrare le quantità unitarie dei capi conferiti, vengono raccolte anche le evidenze per il conteggio dei capi già smaltiti e che non transitano per i centri di stoccaggio;
g) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto le attività e le spese sostenute e pagate al 31 dicembre 2026 e successivamente con cadenza semestrale (quindi al 30 giugno 2027 e al 31 dicembre 2027) in merito all'attività effettuata, al numero di nutrie abbattute con l'indicazione territoriale dei tratti interessati, secondo le tempistiche indicate all'art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*";
h) relazionare e rendicontare alla Regione del Veneto nelle medesime tempistiche di cui al punto precedente in merito agli obiettivi raggiunti e alle spese erogate, oltre a fornire l'elenco dei controllori o ditte coinvolte nel progetto secondo le tempistiche indicate all'art. 6 "*Durata e decorrenza della convenzione*". La rendicontazione, al fine di procedere alla liquidazione delle spese sostenute, deve contenere la seguente documentazione:
    - evidenze delle spese sostenute e pagate corredate da documentazione attestante l'avvenuto pagamento (bonifici, estratti conto, disposizioni di eseguito pagamento, mandati quietanzati ecc.);
    - copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata ed i loro futuri utilizzi, compresi gli abbonamenti stipulati;
    - numero di nutrie abbattute;
    - relazione tecnica con indicate le modalità utilizzate per il controllo della Nutria (abbattimento diretto o cattura attraverso gabbia trappola e successiva soppressione);
i) stipulare eventuali convenzioni e/o accordi con i Comuni o con i soggetti gestori del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per l'acquisizione di servizi funzionali alle fasi di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle carcasse;

j) stipulare eventuali convenzioni e/o accordi con gli Istituti Venatori (ATC e/o CA) sul territorio di riferimento per attuare le operazioni di abbattimento diretto con arma da fuoco o cattura mediante gabbia nei modi stabiliti dal Piano regionale di controllo; le predette convenzioni possono anche comprendere, per i rispettivi associati, le attività inerenti alla gestione amministrativa, contabile e finanziaria dei rimborsi spese di cui all'articolo successivo. Limitatamente alla durata della presente convenzione, il Consorzio di Bonifica può acquisire del nuovo personale da dedicare in via esclusiva e con funzione strettamente operative alla sua attuazione. L'esclusività dell'impiego può essere totale o parziale, l'impiego nell'ambito della presente convenzione deve essere riportata nel contratto di lavoro ovvero in disposizioni di servizio di durata non inferiore ai sei mesi e nel caso di impiego parziale sia individuato il calendario settimanale in cui il personale è esclusivamente dedicato almeno su base giornaliera. Le spese richieste a rimborso e relative al personale dedicato, unitamente a quelle liquidate per l'acquisizione di servizi specialistici da parte di ditte di pest control non possono superare il 30% dell'assegnazione annua;

k) coordinare singoli o gruppi di volontari che si riferiscono al Consorzio ed eventualmente quelli che i Servizi/Corpi di Polizia Provinciale intendono indicare e segnalare.

Art. 4
(Rimborsi spese riconoscibili ai controllori)

Le erogazioni a favore degli operatori non alle dipendenze dirette del Consorzio hanno natura non forfettaria e sono commisurate alle spese sostenute dai controllori per la loro azione di volontariato svolta a titolo gratuito, per le seguenti voci e modalità:

a) per ogni uscita ciascun controllore fornisce la data dell'uscita, il modello di auto utilizzata, descrizione sommaria del percorso effettuato con quantificazione dei chilometri percorsi. L'indennità chilometrica può costituire spesa richiesta a rimborso se parametrata in base alle "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI per l'anno 2026" e pubblicate sul Supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2025. Per l'anno 2027 il riferimento sarà inerente ai medesimi parametri relativi, però, a tale annualità e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La spesa massima rimborsabile per singola uscita è fissata in euro 30,00 (trenta/00);

b) per ogni uscita ciascun controllore dovrà indicare la data ed il numero dei capi abbattuti consegnati al centro di stoccaggio pertinente e il numero delle cartucce utilizzate. La somma chiesta a rimborso dovrà essere calcolata in base alla spesa effettivamente sostenuta e documentata per lo svolgimento dell'attività (cartucce utilizzate, carburante, dispositivi di protezione individuale, spese di funzionamento, assicurazione, spese per licenze di caccia, quote associative, spese per rinnovo porto d'armi); per le cartucce utilizzate va allegato il documento comprovante l'acquisto delle stesse, dal quale risulti il prezzo unitario. Il rimborso spese sarà riconosciuto nei limiti dell'importo di cui ai documenti giustificativi prodotti e comunque fino ad un massimo di euro 4,00 per ogni capo abbattuto e consegnato al centro di stoccaggio pertinente;

c) in caso di risultato inferiore ai 10 capi abbattuti, nulla sarà corrisposto per l'uscita, fermo restando il rimborso spese (fino ad un massimo di euro 4,00 per capo) per la consegna dei capi abbattuti al Consorzio di Bonifica presso i siti di stoccaggio.

In ogni caso il valore massimo unitario riconoscibile non può superare il valore di euro 7,00 derivante dalla somma degli importi di cui lettere a) e b) e il numero di nutrie soppresse.

La liquidazione ed il pagamento dei rimborsi spese agli interessati avverranno mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dai controllori nella dichiarazione di disponibilità, in almeno due soluzioni sino alla conclusione del progetto.

In riferimento alle spese sostenute dal controllore di cui alle lettere a) e b), in aggiunta alle tipologie già previste (rimborsi chilometrici e cartucce), costituiscono parimenti spese sostenute dal controllore e ammissibili in tutto o in parte pro quota a rimborso, secondo le modalità e i parametri di cui ai predetti punti a) e b), le seguenti voci:

- le spese assicurative per l'esercizio dell'attività venatoria, qualora comprendano anche la copertura di cui al successivo art. 11 e contemplino anche le attività di controllo (responsabilità civile danni verso terzi e infortuni dell'assicurato nell'ambito dell'attività di controllo);

- la tassa annuale del porto d'armi;
- il contributo associativo annuale all'ATC o al CA;
- spese per l'acquisto di dotazioni di alta visibilità sostenute non oltre i dodici mesi precedenti alla prima operazione di controllo rendicontata da parte del controllore al Consorzio di Bonifica;
- eventuali costi sostenuti per la taratura dell'arma o delle armi utilizzate per l'attività di controllo, nonché eventuali prove di tiro sempre sostenute dal controllore non oltre i sei mesi precedenti la prima operazione di controllo;
- strumenti funzionali alla individuazione notturna della nutria.

Le voci di spesa funzionali all'esercizio dell'attività venatoria (assicurazione, tassa porto d'armi, contributo associativo ATC/CA e taratura dell'arma) non già utilizzate nell'ambito della precedente convenzione sono ammissibili a rimborso se sostenute cumulativamente nell'ambito del quinquennio precedente.

Art. 5
(Compiti della Regione del Veneto)

La Regione, per il tramite del personale tecnico della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, si rende disponibile a:

- concedere un anticipo pari al 100% dell'assegnazione 2026, a titolo di anticipo a valere sul biennio di operatività della presente convenzione, da erogare entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione;
- liquidare e pagare, a seguito della relazione e rendicontazione intermedia e finale di cui al punto g) dell'art. 3 "*Compiti del Consorzio e modalità di esecuzione delle attività*" e del successivo art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*", le spese sostenute dal Consorzio nel limite massimo del contributo assegnato;
- accordare le proroghe di cui agli artt. 2 e 7;
- rimodulare su richiesta dei Consorzi per il tramite di ANBI le assegnazioni 2027 nella misura non superiore al 15% delle risorse biennali complessive; tale eventuale proposta deve essere contestuale alla rendicontazione intermedia del 15/09/2027 di cui al successivo art. 7 della presente convenzione.

Art. 6
(Durata e decorrenza della convenzione)

La presente convenzione ha inizio dalla data di sottoscrizione della stessa ed avrà durata fino al 31 dicembre 2027 e comunque fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate, entro il quale è prevista la realizzazione delle attività di cui all'art. 1, fatta salva la presentazione da parte del Consorzio di Bonifica _____ della relazione conclusiva, nonché delle relazioni e rendicontazioni intermedie di tutte le spese sostenute dall'inizio della durata della convenzione sino alla sua conclusione in base alla tempistica di cui al successivo art. 7.

Art. 7
(Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale)

Il contributo finanziario a carico della Regione del Veneto verrà pagato al Consorzio di Bonifica _____ nella misura del 100% pari a € _____,00 dell'assegnazione 2026, a titolo di anticipo a valere sul biennio di operatività della presente convenzione, entro 45 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a cui seguirà la liquidazione ed eventualmente il pagamento una volta totalmente assorbite le risorse finanziarie erogate a titolo di anticipo:

- entro il 15/03/2027 per le spese sostenute al 31/12/2026, in base alla relazione e rendicontazione intermedia da presentare entro il 31/01/2027;

- entro il 15/09/2027 per le spese sostenute dal 01/01/2027 al 30/06/2027, in base alla relazione e rendicontazione intermedia da presentare entro il 31/07/2027;
- entro il 15/03/2028 per le spese sostenute dal 01/07/2027 al 31/12/2027, in base alla relazione e rendicontazione finale da presentare entro il 31/01/2028.

I contributi previsti a titolo di saldo finale verranno, in ogni caso liquidati previa presentazione di apposita relazione attestante le attività effettuate e la rendicontazione delle spese sostenute nell'arco temporale della presente convenzione ovvero fino al 31/12/2027 o comunque fino ad esaurimento delle risorse assegnate, fatta salva la eventuale concessione delle proroghe di cui all'art. 2, nel qual caso la tempistica della ulteriore rendicontazione semestrale e di quella finale dovrà ricalcare le medesime cadenze temporali di cui al precedente paragrafo.

Art. 8
(Modalità e termini di pagamento)

Fatte salve le tempistiche di cui all'art. 7 "*Modalità e tempistiche di erogazione del contributo regionale sulla base delle relazioni e rendicontazioni intermedie e finale*", la Regione provvede ad erogare al Consorzio di Bonifica _____ il contributo convenuto nei termini di cui all'articolo medesimo, per l'importo massimo complessivo di € __.___,00 per l'annualità 2026 e per l'importo complessivo di € __.___,00 per l'annualità 2027, a valere sulle risorse recate dal Capitolo n. 102718 "*Azioni regionali per il contenimento finalizzato alla eradicazione della nutria - trasferimenti correnti (L.R. 26/05/2016, n. 15)*" del Bilancio di previsione 2026-2028.

Art. 9
(Responsabili dell'attività)

Il Responsabile delle attività per la Regione del Veneto è individuato nel Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione.
Il Responsabile delle attività per il Consorzio di Bonifica _____ è individuato nel Legale Rappresentante o suo delegato.

Art. 10
(Modalità di svolgimento)

Le operazioni di controllo si svolgeranno secondo quanto previsto dalla DGR n. 1069 del 3 agosto 2021 "Piano regionale di controllo della nutria".
L'attività di contenimento mediante abbattimento con arma da fuoco ad uso caccia può essere svolta nelle seguenti modalità:
- dalle ore 7 alle ore 19 di tutti i giorni, previa comunicazione al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente;
- intervento serale, dalle 19 alle 23, previo accordo Corpo/Servizio di Polizia Provinciale territorialmente competente. Il Corpo/Servizio di Polizia Provinciale è tenuto a fornire riscontro positivo o negativo avvalendosi del supporto informatico e informativo dedicato entro e non oltre le 24 ore successive, il mancato riscontro è da intendersi come autorizzazione all'esecuzione.

Le comunicazioni tra gli operatori al controllo, i referenti del Consorzio di Bonifica e i rispettivi Corpi/servizi di Polizia provinciale territorialmente competenti e relative all'iter autorizzativo derivante dal ruolo di coordinamento assegnato alla Polizia Provinciale sono gestite mediante piattaforma informatizzata denominata Fauna Selvatica che sostituisce, nel perimetro della presente convenzione, tutte le prassi in uso relative alle reciproche comunicazioni tra selecontrollori, gruppi di essi e i rispettivi Corpi/Servizi di Polizia Provinciale territorialmente competenti.
L'inizio e il termine di ogni intervento dovranno essere comunicati dai controllori al Corpo/Servizio di Polizia Provinciale mediante la piattaforma informatizzata di cui al precedente paragrafo.

Durante lo svolgimento dell'attività i controllori dovranno indossare un indumento ad alta visibilità ed eventualmente ulteriori accessori o supporti finalizzati al riconoscimento individuale.
I capi abbattuti dovranno essere raccolti in appositi contenitori idonei e funzionali alle operazioni di smaltimento anche mediante incenerimento. I capi non recuperati per inagibilità e non raggiungibilità del sito dove ha avuto luogo l'abbattimento possono essere contabilizzati e rimborsati previa produzione di idonea evidenza fotografica che riporti la georeferenziazione e datazione. La valutazione, al fine dell'ammissibilità a rimborso delle evidenze presentate, è demandata al personale del Consorzio.
Al termine delle operazioni ogni squadra contatterà telefonicamente il Consorzio di Bonifica _____ per la consegna e verifica delle carcasse nei siti di stoccaggio.

Art. 11
(Utilizzo di beni)

I beni mobili acquistati con il finanziamento di cui in premessa, al termine della convenzione verranno acquisiti in disponibilità del Consorzio di Bonifica _____.

Art. 12
(Sicurezza, salute degli operatori oggetto dell'incarico)

Ai controllori abilitati si dovrà chiedere l'impegno ad assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.
La Regione potrà effettuare verifiche e controlli sull'adempimento di tali obblighi e su quelli previsti dal successivo art. 13.
I controllori abilitati, iscritti agli ATC/CA , agiscono in forza di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e comma 2-bis della L.R. Veneto n. 50/1993, dall'art. 4, comma 2 della L.R. Veneto n. 15/2016 e dalla DGRV n. 1069/2021 con un'azione volontaria, svolta a titolo gratuito, nei termini chiariti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E dell'11 luglio 2013, salvo il rimborso spese non forfettario come chiarito dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello n. 956-1472/2018 del 20/12/2018, nel rispetto della presente Convenzione, con autonomia e con mezzi propri.
Ogni controllore dovrà sottoscrivere e consegnare al Consorzio di Bonifica competente una dichiarazione di disponibilità, contenente l'accettazione delle condizioni poste dalla presente convenzione, utilizzando un modello che sarà appositamente predisposto.
L'azione dei controllori in tutto o in parte potrà essere sospesa o conclusa in ogni momento ad insindacabile giudizio degli Enti anche, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in ragione della conclusione delle risorse finanziarie assegnate, o nel caso di comportamenti scorretti o non conformi all'azione richiesta degli stessi controllori.

Art. 13
(Assicurazione dei controllori)

I controllori devono essere in possesso di idonea copertura assicurativa, a propria cura e spese, relativa alla responsabilità civile per danni a persone terze o a cose di terzi conseguenti alle attività svolte, a danni conseguenti ad infortuni o incidenti alle loro persone ed alle loro cose, che avvengano durante le loro azioni.
Tutti gli attori formulano espressa rinuncia ad esperire ogni azione nei confronti della Regione del Veneto e del Consorzio di Bonifica per il titolo di cui sopra e per ogni fatto dannoso che si possa produrre in conseguenza dell'attività esercitata in base alla convenzione.
La Regione del Veneto e il Consorzio di Bonifica sono esonerati da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti o prodotti nel corso dello svolgimento delle attività previste.

Art. 14
(Oneri per la gestione tecnico amministrativa e ruolo di ANBI Veneto)

Per la gestione tecnico-amministrativa della presente convenzione, la Regione riconosce al Consorzio di Bonifica _____ un contributo forfettario annuo pari al 10% dell'importo del finanziamento della presente Convenzione.

Nell'ambito della presente convenzione, il Consorzio di Bonifica _____ e la Regione del Veneto riconoscono ad ANBI Veneto il ruolo di coordinamento della rendicontazione obbligatoria di cui alle lettere f), g) e h) del precedente art. 3. Inoltre ad ANBI Veneto, nell'ambito della durata della presente convenzione, è assegnato il ruolo di fornitura e gestione dei servizi informatizzati relativi alla Piattaforma denominata "Fauna Selvatica" e quindi di raccolta dei dati finalizzata alla elaborazione di una specifica reportistica su scala regionale, ma con ripartizione provinciale, da presentare a Regione del Veneto con cadenza bimestrale (a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione) avente i seguenti contenuti minimi:

a) i capi abbattuti;
b) la ripartizione per modalità cattura;
c) la ripartizione per modalità di smaltimento;
d) lo stato di avanzamento delle spese maturate in capo ciascun Consorzio;
e) l'elenco delle convenzioni, contratti e/o accordi che ciascun Consorzio di Bonifica ha intrapreso in attuazione della presente convenzione.

Per le attività svolte dall'ANBI, il Consorzio di Bonifica si impegna quindi a riconoscere un contributo pari al 10% del finanziamento della presente convenzione.
La quota complessiva finalizzata alla gestione tecnico ammnistrativa e al ruolo di ANBI Veneto è pari al 20% del finanziamento della presente convenzione.

Art. 15
(Obblighi delle parti)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.
Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 16
(Trattamento dati personali)

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Ciascuna Parte si impegna a:
• trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;
• raccogliere e trattare i dati personali per le sole finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione;
• limitare l'accesso ai dati al solo personale autorizzato e adeguatamente istruito;
• adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali.
Il Consorzio di Bonifica _____ è titolare autonomo del trattamento dei dati personali dei controllori e degli operatori impiegati nell'esecuzione delle attività. La Regione del Veneto riceve tali dati per le sole finalità di coordinamento e rendicontazione previste dalla convenzione.
Lo scambio di comunicazioni contenenti dati personali tra le Parti avverrà esclusivamente attraverso canali sicuri e tracciabili, quali ad esempio posta elettronica istituzionale, sistemi di condivisione documenti protetti da credenziali ed eventuali portali dedicati messi a disposizione dalle Parti.
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all'esecuzione della convenzione e per i successivi dieci anni, al fine di adempiere agli obblighi di legge e consentire eventuali controlli. Al termine di tale periodo, i dati saranno cancellati o resi anonimi.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR rivolgendosi al titolare del trattamento presso cui sono stati raccolti i propri dati, ai seguenti recapiti:
• Consorzio di Bonifica _____: consorzio_____@_____
Le Parti si impegnano a collaborare tempestivamente in caso di:
• richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati;
• ispezioni o richieste delle autorità di controllo;
• violazioni di dati personali che coinvolgano dati oggetto della presente convenzione.

Per ogni aspetto relativo al trattamento dei dati personali non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente e alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 17
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013.

Art. 18
(*Controversie)*

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia.

Art. 19
(Sottoscrizione)

Il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Per la Regione del Veneto
Il Direttore della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione
(…omissis)

Per il Consorzio di Bonifica _____

Il Presidente
Nome e Cognome

(Codice interno: 596552)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1301 del 10 novembre 2026

Integrazione dei requisiti e delle disposizioni regionali per l'autorizzazione ed il funzionamento dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) operanti nella Regione del Veneto, approvati con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 25 novembre 2024.

[Settore primario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definisce un periodo di salvaguardia per la ricostituzione del numero minimo di mandati per la gestione dei fascicoli aziendali in carico ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), operanti nella Regione del Veneto, ai fini del convenzionamento con l'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), ad integrazione dei requisiti e delle disposizioni regionali approvati con la DGR n. 1375 del 25 novembre 2024.

L'Assessore Dario Bond riferisce quanto segue.

La Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 recante "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", ha disposto, all'art. 10, che in connessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), di cui alla Legge 4 giugno 1984, n. 194 "Interventi a sostegno dell'agricoltura" e con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta regionale attua il Sistema informativo del settore primario (SISP) quale strumento di supporto all'attività amministrativa di settore, nell'ambito del Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV).

Il successivo art. 11 della medesima Legge regionale ha demandato alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, la definizione delle modalità di costituzione e tenuta sia del fascicolo aziendale, sia dell'anagrafe delle aziende agricole, elementi cardine per la trasparenza, la semplificazione amministrativa e l'efficace canalizzazione dei flussi di aiuto destinati ai produttori del settore primario.

Nel quadro evolutivo delle funzioni delegate, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154", i Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) sono istituiti, per l'esercizio di attività di assistenza alle imprese agricole, nella forma di società di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali.

I CAA hanno quindi assunto il compito di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di cruciale rilevanza. Tra queste si segnalano la tenuta delle scritture contabili, la costituzione e l'aggiornamento in formato elettronico del fascicolo aziendale, l'assistenza nell'elaborazione ed inoltro delle istanze di ammissione ai benefici comunitari, nazionali e regionali, nonché l'interrogazione delle banche dati del SIAN.

Con l'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) n. 83709 del 21 febbraio 2024 avente ad oggetto la "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri Autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività", il quale ha abrogato il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, è stato profondamente rinnovato l'intero assetto giuridico dei CAA, introducendo standard operativi e di garanzia più stringenti a livello nazionale.

Successivamente, la Circolare AGEA del 12 aprile 2024, prot. n. 29528 ha dettato la disciplina attuativa di dettaglio, fissando in dodici mesi il termine perentorio entro cui i CAA operanti sul territorio, devono adeguarsi alle nuove disposizioni per mantenere l'accesso ai sistemi informativi degli Organismi Pagatori.

Inoltre, il medesimo DM MASAF del 21 febbraio 2024 all'art. 14 conferma in capo alle Regioni e alle Province autonome la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione ad operare come CAA, condizionata alla previa e rigorosa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi idonei a garantire una solida capacità operativa.

Al contempo, gli artt. 8, 10, 12 e 13 del citato Decreto ministeriale lasciano ampi margini di discrezionalità regolatoria alle Amministrazioni regionali, consentendo loro di prevedere ulteriori e più specifici requisiti minimi di garanzia e di funzionamento o criteri aggiuntivi di capacità operativa all'interno delle convenzioni regionali.

In tale contesto la Regione Veneto ha adottato la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024, prendendo formalmente atto del nuovo quadro normativo nazionale ed approvando il documento recante i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto". In tale sede, per motivi di continuità istituzionale e di coerenza con la pianificazione pregressa, è stato confermato quanto già stabilito con la precedente DGR n. 1609 del 13 dicembre 2022, riaffermando che la gestione dei fascicoli aziendali, nell'ambito dell'Anagrafe del settore primario, può essere delegata previa stipula di apposita convenzione, esclusivamente ai CAA che raccolgano e mantengano un volume minimo pari ad almeno 700 mandati attivi.

Tuttavia, come già ampiamente evidenziato in sede di concertazione con le organizzazioni professionali di categoria nell'ambito della riunione del 17 ottobre 2022 del Comitato regionale "Tavolo Verde", istituito con la Legge regionale n. 32 del 9 agosto 1999 all'art. 3 comma 2, lettera a) "per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole", le cui analisi hanno condotto a suo tempo alla riduzione della soglia storica da 1.000 a 700 mandati esplicitata nella già citata DGR n. 1609/2022, il comparto primario veneto è tuttora interessato da un profondo e ininterrotto processo di ristrutturazione produttiva. I fenomeni di accorpamento aziendale, il ricambio generazionale e le repentine fluttuazioni di mercato generano inevitabilmente una contrazione strutturale e fisiologica del numero complessivo delle imprese agricole attive sul territorio, con un impatto diretto sulla stabilità quantitativa dei mandati presi in carico dalle singole strutture dei CAA operanti in Veneto.

In questo scenario di transizione e di significativa riorganizzazione del comparto, caratterizzato anche da un processo di concentrazione aziendale, si rileva come l'applicazione rigida dell'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione in caso di discesa, anche lieve o temporanea, al di sotto della soglia dei 700 mandati, rischia di compromettere gravemente il principio di continuità dell'azione a supporto delle aziende agricole e di provocare una turbativa nell'ambito di un rapporto, quello tra CAA e aziende agricole, caratterizzato da una significativa componente fiduciaria.

È interesse primario della Regione del Veneto, invece, tutelare la capillarità della rete dei servizi di assistenza agricola sul territorio, con l'obiettivo di salvaguardare l'efficienza delle strutture operative e l'esperienza professionale del personale impiegato, senza che eventi congiunturali o transitori, legati alle dinamiche settoriali sopracitate, determinino la repentina cessazione di attività storicamente consolidate.

Sulla scorta delle predette considerazioni, nel cercare di accompagnare la ristrutturazione in atto del comparto agricolo, ispirandosi ad una logica di flessibilità controllata e al fine di conseguire equità e tutela, almeno nel breve e medio periodo del legittimo affidamento dei soggetti vigilati verso i loro utenti, appare opportuno e coerente integrare i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375/2024, accordando ai CAA un periodo di salvaguardia di durata ininterrotta non superiore a due anni, a partire dall'anno successivo in cui si riscontra la flessione del numero dei fascicoli gestiti, finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati, fino al raggiungimento della soglia obbligatoria non inferiore a 700 fascicoli attivi.

Tale periodo di due anni si stima congruo affinché le strutture societarie possano attuare adeguate strategie di riorganizzazione e consolidamento. Qualora però, a conclusione del biennio di salvaguardia, i CAA non riuscissero a stabilizzare il numero di fascicoli attivi a 700, questo comporterà l'avvio della procedura di revoca dell'autorizzazione da parte della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione.

Si propone pertanto di integrare, in applicazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 13, comma 1, lettera g) del DM MASAF 21 febbraio 2024 i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375 del 25 novembre 2024 ed in particolare di modificare il punto 3 dell'Allegato A aggiungendo il seguente testo: «*Qualora un Centro Autorizzato di assistenza agricola (CAA) operante in Veneto, registri un decremento del numero di mandati al di sotto della soglia minima di 700, è accordato un periodo di salvaguardia di due anni, a decorrere dall'anno successivo in cui è stata notificata al CAA interessato la riduzione da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati. Il permanere ininterrotto, nel corso del biennio, di un numero di mandati inferiore a 700, comporterà l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale ad operare.*».

Il periodo di salvaguardia accordato ai Centri Autorizzati di assistenza agricola, come introdotto dal presente atto, si applica anche a quei CAA operanti in Veneto ai quali AVEPA ha notificato nel corso dell'anno 2026 la flessione del numero di fascicoli gestiti al di sotto della soglia minima fissata con DGR n. 1609/2022 e confermata con DGR n. 1375/2024.

Si demanda al Direttore della Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione l'adeguamento delle procedure amministrative, delle modalità operative, della modulistica di competenza regionale e la definzione delle modalità di monitoraggio sulla sussistenza dei requisiti coerentemente con quanto disposto dal presente provvedimento.

Si ritiene infine opportuno assegnare all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) il compito di monitorare, in via continuativa, l'andamento dei mandati gestiti dai CAA ed il compito di tenere informata la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione sull'esito di tali monitoraggi, al fine di garantire che ciascun Centro Autorizzato di assistenza agricola mantenga la soglia minima di almeno 700 mandati attivi per poter continuare l'attività per conto dei propri utenti.

Si propone di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n.31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti";

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 'Statuto del Veneto'" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 74 "Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare";

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 recante la definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento dei CAA;

VISTA la Circolare AGEA del 12 aprile 2024 prot. n. 29528 recante la disciplina attuativa del DM 21 febbraio 2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1609 del 13 dicembre 2022 che ha ridefinito a 700 il numero minimo di mandati per la gestione dei fascicoli aziendali;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024 che ha approvato i requisiti discrezionali della Regione del Veneto per l'autorizzazione dei Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA);

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 25 novembre 2024 sono stati approvati i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" in attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 83709 del 21 febbraio 2024 "Definizione dei requisti di garanzia e di funzionamento che i Centri Autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attivita'";
3. di prendere atto che le analisi prodotte dalle organizzazioni professionali di categoria nell'ambito della seduta, tenutosi in data 17 ottobre 2022, del Comitato regionale "Tavolo Verde", istituito con la Legge regionale n. 32/1999, "per le questioni concernenti lo sviluppo, il rafforzamento, il rinnovamento e la valorizzazione delle imprese agricole" hanno condotto a suo tempo alla riduzione della soglia storica da 1.000 a 700 mandati per la gestione dei fascicoli aziendali in carico ai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), esplicitata nella già citata DGR n. 1609/2022;
4. di prendere atto che il perdurare del processo di ristrutturazione produttiva che interessa il comparto primario veneto rende necessario salvaguardare la capillarità della rete territoriale dei servizi di assistenza agricola offerta dai Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA), evitando che le riduzioni temporanee del numero dei mandati gestiti possa determinare l'immediato avvio della procedura di revoca dell'autorizzazone dei Centri medesimi;
5. di ritenere necessario introdurre un periodo di salvaguardia della durata di due anni, finalizzato a consentire ai CAA che registrino una riduzione del numero dei mandati al di sotto della soglia minima di 700 unità di ripristrinare il requisito richiesto, prima dell'eventuale avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale da parte della Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione;
6. di integrare, in applicazione dell'art. 12, comma 7 e dell'art. 13, comma 1, lettera g) del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21 febbraio 2024, i "Requisiti discrezionali della Regione per operare in qualità di Centri Autorizzati di assistenza agricola (CAA) nella Regione del Veneto" approvati con DGR n. 1375 del 25 novembre 2024, ed in particolare di modificare il punto 3 dell'Allegato A aggiungendo il seguente testo: «*Qualora un Centro Autorizzato di assistenza agricola (CAA) operante in Veneto, registri un decremento del numero di mandati al di sotto della soglia minima di 700, è accordato un periodo di salvaguardia di due anni, a decorrere dall'anno successivo in cui è stata notificata al CAA interessato la riduzione da parte dell'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), finalizzato a consentire la materiale ricostituzione del pacchetto mandati. Il permanere ininterrotto, nel corso del biennio, di un numero di mandati inferiore a 700, comporterà l'avvio delle procedure di revoca dell'autorizzazione regionale ad operare.*»;
7. di stabilire che il periodo di salvaguardia introdotto con la modifica di cui al punto 6, trova applicazione, con le medesime modalità, anche per quei CAA operanti in Veneto ai quali nel corso dell'anno 2026 è stata notificata da parte di AVEPA la flessione del numero di fascicoli gestiti al di sotto della soglia minima fissata con DGR n. 1609/2022 e confermata con DGR n. 1375/2024, per le motivaizoni espresse in premessa;
8. di demandare al Direttore della Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione l'adeguamento delle procedure amministrative, delle modalità operative e della modulistica di competenza regionale, coerentemente con quanto disposto dal presente provvedimento, nonché la definzione delle modalità di monitoraggio periodico sulla sussistenza dei requisiti;
9. di assegnare all'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA) il compito di monitorare, in via continuativa, l'andamento dei mandati gestiti dai CAA e di tenere informata la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione sull'esito di tali monitoraggi;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) affinché svolga gli adempimenti ed i controlli di competenza,

relativamente al monitoraggio continuo della numerosità dei fascicoli aziendali, dando priorità a quelle situazioni che sono incorse in riduzione degli stessi sotto la soglia minima;

12. di incaricare la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 596553)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1303 del 10 novembre 2026

Attribuzione qualifiche di rilevanza nazionale a manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2027. Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, art. 4 e ss.mm.ii.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuiscono, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, le qualifiche di rilevanza nazionale a manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto nell'anno 2027.

L'Assessore Massimo Bitonci riferisce quanto segue.

La Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento delle qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale alle fiere che si svolgeranno nell'anno 2027, con Decreto del Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale n. 13612 del 12 dicembre 2025, sono state definite, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 241/1990, le modalità e i criteri per la presentazione e valutazione delle istanze in conformità al richiamato art. 4 della L.R. n. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della Legge stessa.

A tale riguardo, si rileva che, a seguito della nuova articolazione delle strutture regionali disposta con la Deliberazione della Giunta regionale n. 312 del 30 aprile 2026, dal 1° luglio 2026 le competenze relative alla L.R. n. 11/2002 sono state attribuite alla Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione.

Inoltre, il quartiere fieristico dove si svolgono le manifestazioni successivamente descritte deve rispondere ai requisiti minimi fissati con Deliberazione della Giunta regionale n. 3137 del 8 novembre 2002 "*Requisiti minimi dei quartieri fieristici*".

Si dà atto, con riferimento alle istanze di attribuzione delle qualifiche di rilevanza nazionale pervenute da Padova Hall Spa con nota acquisita al protocollo regionale n. 545874 del 5 ottobre 2026 e da Venezia Expomar Caorle Srl con nota acquisita al protocollo regionale n. 565886 del 16 ottobre 2026 che le domande e i relativi allegati sono stati presentati regolarmente e la competente Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con il citato Decreto del Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale n. 13612 del 12 dicembre 2025, tenuto conto del Regolamento regionale n. 5 del 22 novembre 2002 e della Deliberazione regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione delle qualifiche di rilevanza nazionale alle sotto riportate manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto, nell'anno 2027:

MANIFESTAZIONE FIERISTICA	ORGANIZZATORE	ISTANZA	RILEVANZA	DESCRIZIONE
FIERA DELL'ALTO ADRIATICO 26ª ed. Caorle (VE) 18 – 21 gennaio 2027	Venezia Expomar Caorle Srl	Prot. n. 565886 del 16/10/2026	nazionale	Evento dedicato al mondo della ristorazione e dell'accoglienza: è il punto di riferimento per il mondo ho.re.ca. del Veneto e dell'intero territorio delle Venezie.
FIERA CAMPIONARIA 105ª ed. Padova 8 – 16 maggio 2027	Padova Hall Spa	Prot. n. 545874 del 5/10/2026	nazionale	Evento che offre al pubblico la possibilità di visitare numerosi stand riservati a diversi settori tra i quali: abbigliamento, artigianato, bellezza, arredamento, edilizia, agroalimentare e turismo, fattorie didattiche e spettacolo

Si propone di incaricare la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 5, approvato con DGR n. 3136 in data 8 novembre 2002;

VISTA la DGR n. 3137/2002;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Turismo e marketing territoriale n. 13612/2025;

VISTA la DGR n. 312/2026;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di attribuire, per le motivazioni espresse in premessa, le qualifiche di rilevanza nazionale alle sotto riportate manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Veneto, nel corso dell'anno 2027:

MANIFESTAZIONE FIERISTICA	ORGANIZZATORE	RILEVANZA
FIERA DELL'ALTO ADRIATICO 26ª ed. - Caorle (VE) 18 – 21 gennaio 2027	Venezia Expomar Caorle Srl	nazionale
FIERA CAMPIONARIA 105ª ed. - Padova 8 – 16 maggio 2027	Padova Hall Spa	nazionale

3. di incaricare la Direzione Sviluppo economico, ricerca e innovazione dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 596867)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1311 del 10 novembre 2026

Scioglimento dell'Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi. Proroga incarico Commissario liquidatore. L.R. n. 40/2012, art. 6 quinquies.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga dell'incarico del Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi, nominato giusta DGR n. 1071 del 15 settembre 2025. Si confermano i poteri e i compiti allo stesso già attribuiti per la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell'Ente e la predisposizione di un Piano di successione/liquidazione.

L'Assessore Marco Zecchinato riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e successive modificazioni, la Regione ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei Comuni montani, al fine di realizzare la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni, individuando la delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei Comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle normative statali.

In base alla normativa sopra citata e alle indicazioni del Piano di riordino territoriale (PRT), previsto dall'art. 8 della Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" ed approvato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta regionale n. 17 del 16 gennaio 2024, è stata istituita, per successione rispetto alla precedente Comunità montana, l'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, costituita dai Comuni di Belluno e Ponte nelle Alpi.

L'Unione montana è venuta nel tempo a trovarsi in una situazione di particolare criticità organizzativa e gestionale: l'Ente non svolgeva più alcuna funzione tra quelle indicate dall'art. 5 della Legge regionale n. 40/2012, risultavano inattive o revocate le convenzioni in essere con i Comuni aderenti e la dotazione organica era ridotta a una sola unità di personale, a fronte di una situazione economico-finanziaria complessa evidenziata da plurime irregolarità contabili e debiti fuori bilancio.

Preso atto delle Deliberazioni consiliari del Comune di Belluno (n. 6 del 31 gennaio 2025), del Comune di Ponte nelle Alpi (n. 2 del 25 febbraio 2025) e della conseguente Deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 1 del 19 marzo 2025, approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti ai sensi dell'art. 6 quinquies, comma 1, della Legge regionale n. 40/2012, con Deliberazione n. 655 del 17 giugno 2025 la Giunta regionale ha disposto, in aderenza alle richiamate Deliberazioni, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, dando atto altresì che la Provincia di Belluno è stata individuata quale soggetto competente per l'esercizio delle funzioni attinenti all'area montana di cui all'art. 5 della Legge regionale n. 40/2012, alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" e alla Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale".

Con la medesima DGR n. 655/2025 era stato originariamente individuato un Commissario liquidatore, il quale, tuttavia, ha comunicato la propria indisponibilità ad accettare l'incarico; pertanto, con successiva Deliberazione n. 1071 del 15 settembre 2025, la Giunta regionale ha provveduto a nominare, quale Commissario liquidatore della disciolta Unione montana, il dott. Lorenzo Traina per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione di Giunta regionale, confermando, per quanto concerne i compiti del Commissario liquidatore, che essi si sostanziano nella predisposizione di un Piano di successione e liquidazione dell'Unione montana per i cui contenuti si è fatto espresso riferimento alla DGR n. 655/2025, così come alla stessa Deliberazione è stato fatto espresso richiamo per la parte relativa all'attribuzione al Commissario liquidatore dei poteri di Commissario ad acta.

Nel corso del mandato, il Commissario liquidatore ha intrapreso la complessa attività di ricognizione, gestione, collaborazione con soggetti terzi e rendicontazione, al fine della definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari dell'Ente e della sistemazione delle complessive partite debitorie e creditorie, propedeutica alla redazione della proposta di Piano di successione/liquidazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Con due distinte note datate 11 settembre 2026, inviate alla Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali, struttura competente per materia, e acquisite al protocollo regionale in data 14 settembre 2026 con n. 509216 e n. 509226, il Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, ha trasmesso una relazione sullo stato delle attività connesse alla liquidazione dell'Ente fino ad allora svolte, nella quale ha dato atto dei risultati conseguiti e delle attività ancora da completare e ha formalizzato un'istanza di proroga dell'attuale incarico, avente decorrenza dal 12 novembre 2025, data di efficacia della nomina e di insediamento nella carica, e durata di 12 mesi.

Rilevato che la Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali ha valutato positivamente l'attività complessivamente svolta, considerando congrua e giustificata l'esigenza rappresentata di prorogare l'incarico del Commissario liquidatore, con il presente provvedimento si propone di approvare la richiesta del Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, e conseguentemente di disporre la proroga dell'incarico del medesimo, al fine di assicurare la conclusione ordinata della procedura liquidatoria e la predisposizione della proposta di Piano di successione/liquidazione, con i compiti allo stesso

Commissario già assegnati con la DGR n. 1071/2025, da intendersi qui integralmente richiamata e confermata per tutto quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento.

Entro il suddetto termine il Commissario liquidatore presenterà la relazione finale e la proposta di Piano di successione/liquidazione, che verrà successivamente approvato dalla Giunta regionale.

Si conferma come già previsto dalla DGR n. 655/2025 e dalla DGR n. 1071/2025, in capo al Commissario liquidatore l'esercizio delle funzioni di Commissario ad acta della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, con potere di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, di stipulare contratti e di effettuare aggiudicazioni, ogni qualvolta tali atti e negozi giuridici siano necessari per dare attuazione agli stralci liquidatori ed a quelli che verranno eventualmente successivamente e teleologicamente adottati.

Si stabilisce che al Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è riconosciuto per l'esercizio delle funzioni commissariali esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana stessa.

L'efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, da parte del Commissario liquidatore, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Si incarica infine il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di Unioni montane" e in particolare l'art. 6 quinquies;

VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";

VISTA la DGR n. 17 del 16 gennaio 2024;

VISTA la DGR n. 655 del 17 giugno 2025;

VISTA la DGR n. 1071 del 15 settembre 2025;

VISTE le note prot. n. 509216 e n. 509226 dell'11 settembre 2026 trasmesse dal Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi;

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, art. 2, comma 2;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con Deliberazione della Giunta regionale n. 1071 del 15 settembre 2025, si è provveduto a nominare, quale Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, il dott. Lorenzo Traina per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico, eventualmente rinnovabile con successiva deliberazione della Giunta regionale;
3. di prendere atto che il Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi ha trasmesso alla Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali, con due distinte note datate 11 settembre 2026, acquisite al protocollo regionale in data 14 settembre 2026, con n. 509216 e n. 509226, una relazione sullo stato delle attività connesse alla liquidazione dell'Ente fino ad allora svolte, nella quale ha dato atto dei risultati conseguiti e delle attività ancora da completare e ha formalizzato un'istanza di proroga dell'incarico, che ha avuto inizio il 12 novembre 2025;
4. di prendere atto che la Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali ha valutato positivamente l'attività complessivamente svolta dal Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, considerando congrua e giustificata l'esigenza rappresentata di prorogare l'incarico del Commissario liquidatore;
5. di accogliere, per le motivazioni di cui in premessa, la richiesta del Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi e conseguentemente disporre la proroga, per la durata massima di 12 mesi, dell'incarico del medesimo, al fine di assicurare la conclusione ordinata della procedura liquidatoria e la predisposizione della proposta di Piano di successione/liquidazione;

6. di confermare altresì, come già previsto dalla DGR n. 655/2025 e dalla DGR n. 1071/2025, in capo al Commissario liquidatore l'esercizio delle funzioni di Commissario ad acta della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, con potere di impegnare l'Ente verso l'esterno anche con atti di straordinaria amministrazione, di stipulare contratti e di effettuare aggiudicazioni, ogni qualvolta tali atti e negozi giuridici siano necessari per dare attuazione agli stralci liquidatori ed a quelli che verranno eventualmente successivamente e teleologicamente adottati;
7. di stabilire che entro il termine fissato al punto 5 il Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi presenterà la relazione finale e la proposta di Piano di successione/liquidazione, che verrà successivamente approvato dalla Giunta regionale;
8. di stabilire che al Commissario liquidatore della disciolta Unione montana Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi è riconosciuto per l'esercizio delle funzioni commissariali esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, con onere a carico della Unione montana stessa;
9. di dare atto che l'efficacia della proroga è condizionata alla presentazione, da parte dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare il Direttore della Direzione Enti locali, Polizia locale e Procedimenti elettorali degli atti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;
12. di notificare il presente provvedimento al Commissario liquidatore, dott. Lorenzo Traina, ai Comuni di Belluno e di Ponte nelle Alpi e alla Provincia di Belluno;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 596893)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1333 del 10 novembre 2026

Avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo straordinario a favore degli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità. Anno 2026. Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3, art. 12.

[Sanità e servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le modalità per il contributo straordinario per l'anno 2026 a progetti promossi da Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, di cui all'art. 12 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3.

L'Assessore Paola Roma riferisce quanto segue.

L'art. 12 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare un contributo straordinario a favore degli Enti del Terzo Settore funzionali all'attivazione di iniziative di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità. Tali iniziative possono includere le connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale anche a favore dei rispettivi nuclei familiari.

Il medesimo art. 12 della L.R. n. 3/2026 ha previsto uno stanziamento complessivo di euro 60.000,00 per l'esercizio 2026 per tali iniziative, disponendo che spetta alla Giunta regionale definire i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse.

Ai fini dell'assegnazione delle risorse stanziate la U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale ha quindi proposto di indire, per l'anno 2026, un Avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore, per la realizzazione di iniziative di supporto alle fragilità, come riportato nell'**Allegato A,** parte integrante sostanziale del presente provvedimento.

Tale Avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, anche in partenariato tra di loro, e per attività sportive con le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd).

La proposta progettuale da presentare a contributo deve consistere in una nuova iniziativa da declinare in un progetto di promozione e valorizzazione delle attività a sostegno delle persone fragili, funzionale alla attivazione di azioni di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità, con la possibilità di prevedere anche attività di assistenza legale, tributaria e fiscale dei rispettivi nuclei familiari.

I progetti dovranno essere orientati alla costruzione di percorsi personalizzati, partecipati ed integrati con la rete territoriale (servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, Enti locali, Ambiti Territoriali Sociali, Istituzioni scolastiche etc.) e dovranno essere articolati all'interno di una o più delle seguenti Macroaree di intervento:

A. Prevenzione del disagio psichico, salute mentale e prevenzione del suicidio giovanile. Servizi e interventi finalizzati alla promozione del benessere psicologico, l'intercettazione precoce del disagio giovanile e al contrasto del rischio suicidario e dello stigma sociale dello stesso;
B. Abitare autonomo e reinserimento abitativo (cohousing e vita domestica). Progetti mirati all'emancipazione, all'autonomia abitativa e allo sviluppo delle abilità della vita quotidiana (life skills) per persone con disabilità o gravi fragilità socio-relazionale;
C. Inserimento lavorativo, orientamento e propedeutica occupazionale. Iniziative volte a sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro o ad offrire percorsi occupazionali personalizzati in contesti protetti e comunitari;
D. Vita relazionale, inclusione sociale e supporto alle famiglie anche nelle connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale a favore dei rispettivi nuclei familiari.

La lettera D. può essere applicata trasversalmente ai punti A., B. e C.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Avviso, entro 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).

Le progettualità presentate saranno valutate da un apposito Nucleo di Valutazione, nominato con Decreto del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale. Il Nucleo di Valutazione procederà all'esame delle proposte progettuali e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri definiti dall'Avviso, provvedendo alla conseguente formulazione della graduatoria.

Successivamente, il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale provvederà all'approvazione della graduatoria e alla concessione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili.

In caso di ulteriori disponibilità, derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità dell'Avviso entro il corrente esercizio, si procederà allo scorrimento della graduatoria mediante apposito Decreto del Direttore della U.O.

Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale.

Le attività progettuali finanziate dovranno essere avviate e rendicontate entro l'annualità 2026, fatta salva l'istanza di proroga motivata delle attività da approvare con Decreto del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale l'approvazione dell'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riportante i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, anno 2026, a favore degli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3.

La dotazione finanziaria è pari a Euro 60.000,00 e i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo straordinario, per l'anno 2026, sono rinvenibili nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si determina in complessivi Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, nuove Marginalità e Inclusione sociale, entro l'esercizio 2026, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 105726 denominato "*Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità (art. 12 della Legge Regionale n. 3 del 10/04/2026)*", del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026.

La Direzione Servizi sociali, Terzo settore e Sport a cui è stato assegnato il capitolo di spesa ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza.

Il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale è incaricato dell'esecuzione del presente atto e di ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

VISTO l'art. 67 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 2 "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4 "Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 31 maggio 2016;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del bilancio finanziario gestionale n. 3 del 15/04/2026;

VISTA la DGR n. 219 del 9 aprile 2026 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2026-2028";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che l'art. 12 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3 recante "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026" ha autorizzato la Giunta regionale ad erogare un contributo straordinario a favore degli Enti del Terzo Settore funzionale all'attivazione di iniziative di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità, che possono includere le connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale anche a favore dei rispettivi nuclei familiari, prevedendo uno stanziamento complessivo di Euro 60.000,00 per l'anno 2026;
3. di definire i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo straordinario per l'anno 2026 a favore di progetti promossi da Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, di cui all'art. 12 della Legge regionale 10 aprile 2026, n. 3. Possono presentare domanda di contributo gli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (Runts) ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, anche in partenariato tra di loro, e per attività sportive con le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd);

4. di approvare l'Avviso pubblico anno 2026 per l'assegnazione del contributo straordinario a favore degli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, come riportato nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la presentazione di progetti di promozione e valorizzazione delle attività a sostegno delle persone fragili, funzionali all'attivazione di azioni di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità, con la possibilità di prevedere anche attività di assistenza legale, tributaria e fiscale dei rispettivi nuclei familiari;
5. di stabilire che i progetti dovranno essere orientati alla costruzione di percorsi personalizzati, partecipati ed integrati con la rete territoriale (servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, Enti locali, Ambiti Territoriali Sociali, Istituzioni scolastiche etc.) e dovranno essere articolati all'interno di una o più delle seguenti Macroaree di intervento:

   A. Prevenzione del disagio psichico, salute mentale e prevenzione del suicidio giovanile. Servizi e interventi finalizzati alla promozione del benessere psicologico, l'intercettazione precoce del disagio giovanile e al contrasto del rischio suicidario e dello stigma sociale dello stesso;
   B. Abitare autonomo e reinserimento abitativo (cohousing e vita domestica). Progetti mirati all'emancipazione, all'autonomia abitativa e allo sviluppo delle abilità della vita quotidiana (life skills) per persone con disabilità o gravi fragilità socio-relazionale;
   C. Inserimento lavorativo, orientamento e propedeutica occupazionale. Iniziative volte a sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro o ad offrire percorsi occupazionali personalizzati in contesti protetti e comunitari;
   D. Vita relazionale, inclusione sociale e supporto alle famiglie anche nelle connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale a favore dei rispettivi nuclei familiari. La lettera D. può essere applicata trasversalmente ai punti A., B. e C;

6. di determinare in complessivi Euro 60.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, annualità 2026, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale, nel corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi disponibili sul capitolo di spesa n. 105726 denominato "*Contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità* (art. 12 della Legge Regionale n. 3 del 10/04/2026)", del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
7. di dare atto che la Direzione Servizi sociali, Terzo settore e Sport, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale, dell'esecuzione del presente atto ivi inclusa la nomina del Nucleo di Valutazione, l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione dei contributi;
9. di autorizzare il Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale allo scorrimento della graduatoria, entro il corrente esercizio, in caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità dell'Avviso;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al capo III del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR n. 1333 del 10 novembre 2026

Avviso pubblico per il contributo straordinario a progetti di rilevanza regionale promossi da Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, di cui all'art. 12 della Legge regionale del 10 aprile 2026, n. 3.

Indice.

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 6 - Motivi di esclusione

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Spese non ammissibili

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 10 - Istruttoria e valutazione

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo

Art. 13 - Entità del contributo

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 15 - Obblighi di pubblicità

Art. 16 - Revoca del contributo

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Art. 18 – Schema della scheda descrittiva dell'istanza e progettuale

Art. 19 - Piano finanziario-budget di progetto

Art. 1 - Finalità.

1. Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali a favore della ideazione, promozione, sostegno e realizzazione di interventi e progetti volti ad articolarsi all'interno di una o più delle seguenti quattro Macroaree di intervento:
   A. Prevenzione del disagio psichico, salute mentale e prevenzione del suicidio giovanile. Servizi e interventi finalizzati alla promozione del benessere psicologico, l'intercettazione precoce del disagio giovanile e al contrasto del rischio suicidario e dello stigma sociale dello stesso.
      - Presidio e sportelli territoriali di ascolto e supporto:
        - Attivazione gestione di sportelli d'ascolto ad accesso facilitato e a bassa soglia sul territorio per giovani, adolescenti e famiglie in situazioni di fragilità emotiva o socioeconomica;
        - Presa in carico psicologica e percorsi di psicoterapia accessibile (tariffe sociali agevolate) per soggetti e nuclei familiari in difficoltà economica.

- Sensibilizzazione e prevenzione primaria: incontri territoriali e percorsi informativi rivolti alla cittadinanza, alle scuole e alle comunità per superare lo stigma legato alla salute mentale e intercettare precocemente i segnali di sofferenza giovanile.
- Promozione del benessere psicofisico ed espressivo: attività di supporto al benessere integrato della persona attraverso la terapia espressiva e di supporto, arteterapia teatro sociale percorsi di espressione corporea e dance ability:
  - Attività assistite con gli animali: pet therapy e percorsi integrati di maneggio;
  - Attività motorie e sportive adattate: promozione dello sport inclusivo di gruppo (es. rugby adattato, ping pong, baseball, camminate orientate al benessere).

B. Abitare autonomo e reinserimento abitativo (cohousing e vita domestica). Progetti mirati all'emancipazione, all'autonomia abitativa e allo sviluppo delle abilità della vita quotidiana (life skills) per persone con disabilità o gravi fragilità socio-relazionale.
- Modelli abitativi e Cohousing: Avvio, implementazione e gestione di progetti residenziali condivisi (cohousing, appartamenti palestra, percorsi "Durante e Dopo di Noi").
- Propedeutica alla vita autonoma: Percepimento e sviluppo di autonomie personali e domestiche negli ambienti di vita (gestione della casa, igiene, preparazione dei pasti).
- Autonomia nella mobilità: Percorsi individualizzati o di gruppo per l'accompagnamento e la formazione all'uso orientato e sicuro dei mezzi di trasporto pubblici e della mobilità urbana.

C. Inserimento lavorativo, orientamento e propedeutica occupazionale. Iniziative volte a sviluppare competenze spendibili nel mercato del lavoro o ad offrire percorsi occupazionali personalizzati in contesti protetti e comunitari.
- Percorsi di propedeutica lavorativa e laboratori per l'acquisizione di competenze pratiche e manuali attraverso:
  - cura, manutenzione e pulizia degli spazi verdi pubblici, parchi e strutture comunitarie.
  - agricoltura sociale, orti comunitari/scolastici e cura dell'ambiente.
  - piccoli lavori di manutenzione e ristrutturazione di ambienti d'uso comune.
- Formazione e ristorazione sociale: attività formative in convenzione e collaborazione con l'istituto alberghiero, enti di formazione e risorse del territorio per la ristorazione, la gestione di servizi bar e il servizio ai tavoli.
- Tutoraggio educazione al lavoro: azione di supporto educativo e affiancamento (coaching e tutoraggio aziendale o sociale) per il mantenimento dell'occupazione e il passaggio all'autonomia lavorativa.

D. Vita relazionale, inclusione sociale e supporto alle famiglie anche nelle connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale a favore dei rispettivi nuclei familiari. La lettera D. può essere applicata trasversalmente ai punti A., B. e C.
- Progetti finalizzati a spezzare l'isolamento sociale, a favorire l'integrazione comunitaria, intergenerazionali e di sollievo dei nuclei familiari dal carico assistenziale.
  - Servizi di sollievo familiare campus: progettazione di esperienze di sollievo temporaneo per le famiglie di persone con disabilità/autismo (soggiorni climatici assistiti, campus estivi e weekend in autonomia).
  - Laboratori ludico ricreativi e intergenerazionali: attività socioculturali basate sullo scambio tra generazioni (anziani, giovani, bambini) per favorire l'invecchiamento attivo e l'inclusione delle fragilità.
  - Apertura e partecipazione ai territori: organizzazione di uscite di gruppo visite mostre/musei e partecipazioni ad eventi pubblici locali per integrare attivamente le persone fragili nella vita comunitaria.
- Sportelli di assistenza legale tributaria e fiscale a supporto dei nuclei familiari:
  - consulenza e orientamento legale/amministrativo per la tutela dei diritti delle persone fragili (es. amministrazione di sostegno, pratiche relative al “Dopo di Noi”, disabilità eccetera).
  - supporto assistenza fiscale/tributaria agevolata alle famiglie per la gestione di adempimenti complessi, anche in sinergia con i servizi sociali, i tribunali di sorveglianza/tutela degli enti pubblici locali.

2. L'articolo 12 della Legge regionale del 10 aprile 2026, n. 3 autorizza la Giunta regionale a erogare un contributo straordinario agli Enti del Terzo Settore (ETS) per sostenere iniziative, attività e interventi rivolti al supporto delle situazioni di fragilità sociale e personale.

3. Soggetti beneficiari sono gli Enti del Terzo Settore operanti nel territorio della Regione del Veneto, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, anche in partenariato tra di loro, e per attività sportive con le Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rasd).

Art. 2 - Stanziamento.

1. La copertura finanziaria e gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 trovano copertura all'interno del bilancio di previsione regionale 2026-2028 (Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07), per Euro 60.000,00.

Art. 3 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono presentare domanda di contributo a valere sul presente Avviso:
   - i soggetti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, anche in partenariato tra loro e per attività sportive con le ASD iscritte al Rasd, in collaborazione gratuita con le pubbliche amministrazioni ed enti non lucrativi o in partenariato senza contributo con enti senza finalità di lucro, con esclusione delle persone fisiche, con sede legale sul territorio regionale.
2. La proposta progettuale da presentare a contributo deve consistere in:
   - nuova iniziativa/progetto da declinare in un progetto di promozione e valorizzazione delle attività a sostegno delle persone fragili, funzionale alla attivazione di azioni di prevenzione del suicidio giovanile e del reinserimento sociale, abitativo e lavorativo dei soggetti con fragilità. Tale iniziativa/progetto può includere le connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale anche a favore dei rispettivi nuclei familiari. L'art. 12 della L.R. n. 3/2026 intende sostenere iniziative/progetti orientati alla costruzione di percorsi personalizzati, partecipati ed integrati con la rete territoriale (servizi socio-sanitari, enti locali, ambiti territoriali sociali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore e del non profit, etc.).
   - possono essere valutate attività iniziate dal 01 giugno 2026, che rispondono agli artt. 1 e 3.
3. Sono inoltre previsti, gli ulteriori requisiti di seguito indicati:
   - essere legalmente costituiti da almeno tre anni e documentare un'esperienza almeno quinquennale;
   - attestare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) e per le Asd e Ssd al Rasd;
   - declinare le seguenti attività:
     - ✓ attestare l'attività di interesse generale prevalente in materia di Avviso, che gli Enti del Terzo settore (ETS) devono svolgere, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che includono interventi sociali, sanitari, socio-sanitari, educativi, attività scolastiche, con gli Enti Locali, gli Ambiti Territoriali Sociali, le scuole di vario ordine e grado, etc.;
     - ✓ presentare un intervento/progetto con declinato il budget e il cronoprogramma delle azioni, in "metodo" e "schema", con cui è possibile riconciliare in rete l'azione con l'intervento di enti del Terzo settore e di tutti i soggetti giuridici che possono rappresentare gli interessi e le attese della persona in situazione vulnerabilità sociale, il cui obiettivo è proprio quello di supportare, facilitare, rafforzare le aspirazioni e la fragilità sociale di quest'ultima;
     - ✓ creare un progetto con azioni di sistema "replicabili" in ambito provinciale e da promuovere anche in ambito regionale.
4. Ogni soggetto istante potrà presentare una sola domanda di contributo, in qualità di capofila singolo o di partenariato (senza contributo), e ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali o europee.

Art. 4 - Requisiti di ammissibilità delle iniziative.

1. Sono ammissibili a contributo, a valere sul presente bando, i progetti e iniziative promossi da Enti del Terzo settore (ETS) orientati alla costruzione di percorsi personalizzati, partecipati ed integrati con la rete

territoriale (servizi sociali, socio-sanitari, sanitari, enti locali, ambiti territoriali sociali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore e del non profit, etc.):

a) presentare un costo totale ammissibile pari a euro 60.000,00 (annualità 2026);
b) prevedere la valorizzazione di un **cofinanziamento aggiuntivo, di almeno l'1%** dell'ammontare del contributo e della spesa ammissibile, garantito da fondi propri e/o di terzi;
c) non essere finanziato da altri contributi europei, nazionali o della Regione del Veneto;
d) presenza di una relazione tecnico attuativa di implementazione dell'attività progettuale in altre province delle Regione del Veneto;
e) presenza di una valutazione di "welfare generativo" e di "impatto" delle risorse a contributo come di modalità di monitoraggio quantitative e qualitative trimestrali da produrre all'amministrazione regionale.

Art. 5 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, va presentata, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata, al seguente indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it **entro 15 giorni a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione in BUR** della deliberazione relativa all'Avviso, entro le ore 23:59 indicando in oggetto "**Avviso pubblico per il contributo straordinario a progetti di rilevanza regionale promossi da Enti del Terzo Settore per iniziative di supporto alle fragilità, di cui all'articolo 12 della Legge regionale del 10 aprile 2026, n. 3**";
2. Alla domanda va riportata la seguente documentazione:
   - scheda descrittiva dell'iniziativa progettuale sul modello di cui all'art. 18 al presente bando;
   - piano finanziario-budget di progetto dell'iniziativa con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto sul modello di cui all'art. 19 al presente bando;
   - iscrizione al Runts e produrre l'atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata, se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli enti locali) con documentazione delle attività svolte - in materia di articolo 1, comma 2 lett. c), negli ultimi tre anni;
   - curriculum vitae dei titolari della direzione progettuale.
3. I richiedenti, qualora dovuta, devono pagare l'imposta di bollo ed indicare il numero della marca nel modulo di domanda; gli stessi devono indicare i riferimenti di esenzione dal pagamento della marca da bollo qualora non dovuta.
4. I termini di apertura per la presentazione delle domande sono stabiliti al punto 1 dell'art. 5:

La procedura applica le regole relative alla posta certificata, stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

Art. 6 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
   a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3 del bando;
   b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 4 del bando;
   c) presentata oltre il termine o non trasmessa secondo le modalità indicate all'art. 5 del bando.

Art. 7 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente bando le spese di natura esclusivamente corrente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili alla proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione.
2. In particolare, sono ammissibili le spese relative:
   a) personale;
   b) all'affitto degli spazi utilizzati per l'iniziativa;

c) al noleggio di attrezzature e impianti e animali per attività;
d) all'attività di personale qualificato impiegato per la realizzazione dell'iniziativa progettuale (ad esempio: prestazioni d'opera professionali, ecc.);
e) all'utilizzo delle "certificazioni di competenze" riconosciute o avvio di percorsi di formazione con enti formativi accreditati, fatte salve l'acquisizione di competenze di formazione di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, eccetera;
f) alla promozione e comunicazione dell'iniziativa.

3. Le spese generali sostenute dal soggetto proponente (ad esempio: acquisti fatturati, canoni di locazione sede, utenze, spese per telefono e internet, spese postali, spese di segreteria, rimborsi spese per attività inerenti all'iniziativa (es. biglietti, altro), anche in quota parte per il progetto, sono ammissibili entro il limite massimo del 20% del totale delle spese di cui al comma 2.
4. Le spese per il personale dipendente del soggetto richiedente impiegate specificamente nella realizzazione dell'iniziativa sono ammissibili e rientrano nel limite massimo del 80% del totale delle spese di cui al comma 2.
5. Le spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangano effettivamente a carico del richiedente.

Art. 8 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'iniziativa, sia a preventivo e sia a consuntivo, le seguenti spese:
   1) acquisto di beni strumentali durevoli: fatta salva quota parte (punti 3 e 5 dell'art. 7) se l'acquisto è finalizzato alle attività del progetto presentato ed approvato;
   2) erogazioni liberali;
   3) multe e sanzioni;
   4) imposte e tasse;
   5) interessi passivi;
   6) manutenzione straordinaria degli immobili;
   7) spese per carburanti: fatto salvo spese vive sostenute, documentate e rimborsate ai volontari o per progetti presentati ed approvati con attività specifica di trasporto;
   8) quantificazione economica del lavoro volontario (fatto salvo solo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate e rendicontate);
   9) approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita (fatto salvo solo il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per i beneficiari e i volontari durante le attività);
   10) relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo;
   11) contributi a terzi (fatto salvo prestazioni d'opera professionali specificatamente richieste dal progetto con competenze non in capo all'Ente istante e quanto previsto dalla Circolare ministeriale MLPS n. 2/2009).

Art. 9 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 vengono indicati gli elementi e i contenuti relativi all'avvio del procedimento.
   - Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali, Terzo settore e Sport con incaricata la Direzione U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale;
   - Oggetto del procedimento: Avviso pubblico per la presentazione di progetti e domanda di contributo per la realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito di intervento introdotto dall'applicazione dell'articolo 12, L.R. n. 3/2026;
   - Responsabile del procedimento: il Direttore della U. O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale;
   - Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Avviso. Il procedimento amministrativo si concluderà entro il termine di 60 giorni;

- Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Terzo Settore. – Tel. 041 279 1341-1446;

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8, c. 3 della L. n. 241/1990.

Art. 10 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente bando.
2. Un Nucleo di Valutazione, nominato con provvedimento dal Direttore U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale, valuterà la/le progettualità ammissibili a contributo sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella di cui all'art. 11 del bando.

Art. 11 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di Valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati, definendo una graduatoria:

Criteri	Punteggio massimo
1. Qualità della programmazione proposta: sub-criteri: a. Replicabilità del progetto in più province e/o Regione – massimo 35 punti Rilevanza di una o più attività, come da art. 1: - Prevenzione del disagio psichico, salute mentale e prevenzione del suicidio giovanile; - Abitare autonomo e reinserimento abitativo cohousing e vita domestica; - Inserimento lavorativo, orientamento e propedeutica occupazionale; - Vita relazionale, inclusione sociale e supporto alle famiglie nelle connesse attività di assistenza legale, tributaria e fiscale a favore dei rispettivi nuclei familiari. b. particolare qualità della programmazione proposta – massimo 15 punti c. piano finanziario e implementazione/replicabilità del progetto con spesa prevista per implementare l'attività in diverse province e/o regione– massimo 5 punti	55
2. Esperienza maturata e collaborazioni gratuite A-Storicità dell'iniziativa, esperienza dell'Ente promotore **almeno quinquennale**, **con particolare attenzione alle attività svolte nelle scuole**, numero delle collaborazioni gratuite, il coinvolgimento di altri enti del Terzo settore, scuole, servizi sociali, socio sanitari e sanitari etc. in partenariato senza contributo, di sostegno all'iniziativa progettuale valorizzando le collaborazioni gratuite con le pubbliche amministrazioni ed enti non lucrativi, ivi comprese le associazioni sportive dilettantistiche, enti locali, associazioni di categoria, con esclusione delle persone fisiche, con sede legale sul territorio regionale. a. ≥ 5 anni = punti 10 b. da 4 anni = punti 8 c. da 3 anni = punti 4 a. ≥ 5 collaborazioni gratuite e/o partner senza contributo = punti 5 b. da 3 a 4 collaborazioni gratuite e/o partner senza contributo = punti 4 c. da 1 a 2 collaborazioni gratuite e/o partner senza contributo = punti 2	15
3. Valore inclusivo e sociale dell'iniziativa. Chiarezza nella declinazione di azioni poste in essere dall'iniziativa e grado di rilevanza delle stesse per il miglioramento, la promozione e la valorizzazione delle attività e iniziative/progetti di supporto alle fragilità. La proposta deve declinare il numero di	15

Criteri	Punteggio massimo
beneficiari ipotizzati, il budget di progetto, in "metodo" e "schema". Declinare la possibile riconciliazione in rete dell'azione con l'intervento degli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali, nonché tutti i soggetti giuridici che possono rappresentare gli interessi e le attese della persona in situazione di fragilità e vulnerabilità sociale, il cui obiettivo è proprio quello di supportare, facilitare, rafforzare le aspirazioni di quest'ultima. Punti 15	
4. Strategie di promozione e replicabilità dell'iniziativa. Grado di approfondimento e qualità del progetto nel sostenere azioni di promozione e "replicabili" in ambito provinciale/regionale con il coinvolgimento in rete. Punti 5	5
5. Percentuale di cofinanziamento valorizzata extra importo progettuale. a. ≥ 5% = punti 5 b. dal 3% al 4% = punti 3 c. dal 1% al 2% = punti 1	5
6. Valorizzazione del territorio. Capacità di rappresentare un calendario di occasioni/eventi/altro per la valorizzazione dell'azione progettuale nel territorio, luoghi e degli spazi di aggregazione/fruizione e capacità di generare ricadute educative, culturali, abitative, formative, turistiche e socio-economiche. Punti 5	5
PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO	100
PROGETTO EX NOVO	**(si - no)**

2. Il punteggio massimo acquisibile da ciascuna iniziativa è pari a 100 punti. Il punteggio minimo acquisibile, sotto il quale il contributo non è concedibile, è pari a 50 punti.
3. A parità di punteggio assegnato, l'ordine di graduatoria è determinato dai seguenti criteri di priorità:
   - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 1.
   - punteggio maggiore conseguito in base al criterio 2.

Art. 12 - Graduatoria e concessione contributo.

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria delle iniziative ammesse a finanziamento e la concessione dei relativi contributi regionali, fino ad esaurimento delle risorse, nonché l'elenco delle iniziative escluse con la relativa motivazione.
2. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore U.O. competente.
3. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, corredata della documentazione richiesta, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 13 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 100% del costo complessivo dell'iniziativa riferito alle spese ammissibili a contributo. Il cofinanziamento valorizzato rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri o terzi.
2. L'importo massimo del/i contributo/i concedibile/i è pari a complessivi euro 60.000,00.
3. In caso di istanze plurime l'entità del contributo può essere rideterminata dal Nucleo di Valutazione sulla base della posizione in graduatoria dell'iniziativa progettuale e tenuto conto dell'impegno dell'importo massimo concedibile, come segue:

Punteggio compreso tra 100 e 90 punti	l'entità del contributo massimo è pari al 100% di quanto richiesto, fatto salvo valutazione del Nucleo di Valutazione per un riparto delle risorse **tra le prime due istanze**, anche in quota parte del contributo richiesto e fino all'impegno dell'importo massimo di euro 60.000,00.

4. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti europei, nazionali e regionali concessi per lo stesso intervento.
5. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato, fatto salvo il rispetto del requisito di ammissibilità di cui all'art. 4, c. 1, lett. b del presente bando, se si rendicontano spese pari ad almeno il 100% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente. Qualora fossero rendicontate delle spese non ammissibili il contributo sarà oggetto di ripetizione o di revoca parziale o totale.

Art. 14 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Le variazioni al programma dell'iniziativa ammessa a contributo devono essere previamente autorizzate dall'Ufficio regionale competente e per essere ammissibili non devono incidere sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 3 e 4, né alterare gli elementi valutati ai sensi dell'art. 11, in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a verifiche e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000).
4. Gli interventi realizzati con il contributo regionale dovranno **essere avviati nell'anno 2026**, nonché realizzati e rendicontati entro il 2026, fatta salva istanza di proroga motivata da approvare da parte dei competenti Uffici.
5. Il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione alla comunicazione di "avvio attività" e su presentazione di apposita documentazione, anche redatta sui modelli predisposti dalla Direzione competente, con in allegato la Scheda Anagrafica e la Scheda Posizione fiscale e il documento identificativo del legale rappresentante dell'ente ammesso a contributo.
   Qualora vi siano aspetti specifici da dettagliare/rimodulare si deve trasmettere, ulteriormente, per approvazione:
   a) la proposta progettuale da realizzare con il numero dei beneficiari da prendere in carico;
   b) il piano finanziario consuntivo generale delle entrate e delle uscite (riferito alle spese ammissibili) relative all'iniziativa progettuale e al cronoprogramma. In fase di rendicontazione finale vanno presentate le evidenze oggettive documentali di spesa riportanti il CUP;
   c) in fase di rendicontazione finale va presentato il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione dei documenti di spesa attestanti i pagamenti effettuati dal soggetto beneficiario del contributo, nonché, solo per gli enti pubblici, con l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;
   d) in fase di rendicontazione finale va presentato il materiale fotografico o video a documentazione dell'iniziativa.

Art. 15 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare in tutto il materiale promozionale e pubblicitario che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati (giornali, radio, targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, social, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della Legge n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura

corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito entro il 30 giugno di ogni anno le informazioni richieste in merito ai contributi ottenuti.

Art. 16 - Revoca del contributo.

1. Il contributo è soggetto a revoca parziale o totale nei seguenti casi:
   - rinuncia da parte del beneficiario;
   - mancata realizzazione dell'iniziativa;
   - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 3.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

2. Informazioni e chiarimenti in ordine a problematiche di natura esclusivamente tecnica/informatica relative alla presentazione della domanda potranno essere chiesti al Call center della Regione del Veneto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, telefonando al numero verde 800-914708.

3. Informazioni e chiarimenti in ordine ai contenuti del bando potranno essere richiesti alla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, Terzo Settore e Sport – U.O. Dipendenze, Terzo settore, Sport, Nuove marginalità e Inclusione sociale o telefonando al numero 041 2791341-1446 o scrivendo a progetti.terzosettore@regione.veneto.it e servizi.sociali@regione.veneto.it

Art. 18 - Schema della scheda descrittiva dell'istanza e progettuale.

<table>
<tr><td colspan="2">Il sottoscritto (Cognome e nome)_____</td></tr>
<tr><td>IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE LEGALE</td><td>nato a _____
il _____/_____/_____
Codice fiscale_____
Cell._____
E-mail _____ PEC_____
Residente a _____Pr. _____</td></tr>
<tr><td>DENOMINAZIONE LEGALE ENTE</td><td>Ente_____
Codice fiscale_____
Cell._____
E-mail _____ PEC_____
Sede Legale _____Pr. ____</td></tr>
<tr><td>REFERENTE PROGETTO</td><td>(Cognome e nome)_____
Cell._____
E-mail _____ PEC_____
Residente a _____Pr. _____</td></tr>
</table>

QUALIFICA ENTE Per effetto dell'iscrizione al Runts (D.Lgs. n.117/17) Per effetto dell'iscrizione al Rasd (D.Lgs. n. 36/2021) (D.Lgs. n.117/17) (barrare casella di interesse e indicare)	( ) **ODV** iscritta al Runts alla data _____ ( ) **APS** iscritta al Runts alla data _____ ( ) **Fondazione del Terzo Settore,** iscritta al Runts ( ) Altro_____
NATURA GIURIDICA (barrare la casella di interesse)	( ) Associazione senza Personalità Giuridica (1.8.10) ( ) Associazione con Personalità Giuridica (1.7.10) ( ) Fondazione (1.7.20)
SITO INTERNET (barrare la casella di interesse)	( ) Si ……. ( ) No
RISORSE UMANE ORGANIZZATIVA	n. associati/soci _____ n. volontari _____ n. persone retribuite _____
DELEGA A TERZI (barrare la casella di interesse)	( ) Si A_____ Attività_____Importo_____Durata_____ ( ) No
PARTENARIATO	N. partner _____senza contributo (tutte le dichiarazioni devono essere riunite in un unico file pdf)
COLLABORAZIONI GRATUITE	N. collaborazioni gratuite _____ (tutte le dichiarazioni devono essere riunite in un unico file pdf)

CHIEDE

in qualità di soggetto proponente singolo (si – no) o capofila (si - no)

la concessione del contributo pubblico a sostegno del progetto dal titolo _____

_____

○ A - Valenza Comunale e/o Sovracomunale di Ambito Territoriale Sociale (segnare n. ATS) di riferimento (n.___);

○ B - Valenza Provinciale e/o Regionale (segnare n. ATS) di riferimento (n.___);
costo complessivo: *euro* _____

(si - no) PROGETTO EX NOVO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

DICHIARA CHE:

1 il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
2 l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art.67 del decreto legislativo 159/2011;
3 l'insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio direttivo;
4 l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attività progettuali;

5 l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
6 l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse.
7 di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
8 che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.
9 di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del contributo, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.

ACCLUDE

alla presente istanza di contributo, unitamente al documento di identità del sottoscrittore (in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000, fatta salva firma digitale) la seguente documentazione, anche di sintesi, pena l'esclusione:

1. Allegato Scheda progettuale (obbligatorio), come da Schema Tipo_18.a;
2. Allegato Piano finanziario (obbligatorio) come richiamato all'art. 19;
3. Allegato di Dichiarazione di partenariato con/senza contributo (obbligatorio in presenza di partenariato);
4. Allegato di Dichiarazione di collaborazione gratuita e/o collaborazione per i sostenitori (obbligatorio in presenza di collaborazioni gratuite);
5. Allegato di Comunicazione antimafia;
6. Allegato di Modulo delega (obbligatorio in presenza di delega);
7. Allegare attestazione ritenuta significativa_____

_____

(Luogo e data) (firma per esteso e leggibile)

*** L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.**

18.a Schema Tipo di Scheda Progettuale	
A) Obiettivo generale e Area prioritaria di intervento	**1 indicare Obiettivi generali e Aree prioritarie di intervento** *Descrizione*_____
B) Obiettivi prioritari	▪ *Descrizione*_____
C) Descrizione Progettuale	▪ Analisi del contesto: ▪ Rilevazione dei bisogni: ▪ Coerenza degli obiettivi generali e delle aree di intervento prescelti con le attività di interesse generale statutarie: ▪ Descrizione delle fasi di attuazione del progetto (contestualizzare le attività prioritarie con gli obiettivi prioritari). Descrivere le azioni integrative o a rinforzo delle attività della rete di riferimento. ▪ Contestualizzare le azioni-valutazione di impatto sociale implementato dal Progetto e le azioni di sviluppo anche di Welfare Generativo implementate dal Progetto. ▪ Indicare gli Ambiti Territoriali Sociali nei quali verranno svolte le azioni. ▪ Indicare i risultati attesi (piano degli indicatori descritto in modo chiaro sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo). ▪ Indicare il cronoprogramma, il budget di spesa e gli strumenti di monitoraggio trimestrali, finali, di rendicontazione degli interventi avviati e realizzati, anche relativi alle prese in carico personalizzate e dell'impatto delle azioni atteso (anche in termini di presa in carico, supporto alle famiglie, sviluppo competenze, azioni di integrazione sociale, socio-sanitaria, con Istituti scolastici ed altro oltre che di sensibilizzazione ed eventi…).

D) **N. e Descrizione delle Azioni progettuali**	***Codice Azione e n. Destinatari (vedi Tabella n. …)***	***N. Volontari coinvolti e attività di volontariato svolta[1]***	***N. personale retribuito e attività svolta[1]***	***Ambito territoriale (non generico)***	***Risultati attesi***	***Costo azione (€)***	***% costo Azione/Costo progetto***
Indicare Obiettivo locale specifico n. …… Azione n. 1 ……							
Indicare Obiettivo locale specifico n. …… Azione n. 2 ……							

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Anno												
Mese												
Azioni												
1												
2												
3												
….												

PIANO DEGLI INDICATORI (*quantitativi e/o qualitativi e i relativi strumenti di monitoraggio applicati con riferimento a ciascuna attività/output/obiettivo del progetto).*

Obiettivo specifico	**Azione**	**Output atteso (quantitativo o qualitativo)**	**Strumenti di monitoraggio**

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante – Firma (*se olografa allegare Documento identificativo del Legale rappresentante*)

Art. 19 - Piano finanziario-budget di progetto.

PIANO FINANZIARIO	
Progetto:	
Ente Attuatore e C.F. :	

In partenariato (con o senza contributo) con (Elenco con - C.F. e iscrizione Runts):			
Sezione - Macrovoci di Spesa:			
Codice di Spesa	Descrizione Voce di Spesa	**Importo**	**% su Tot.**
A	Dettagliare le spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto e da rapportare alla % punto F)	-	0,00 %
B	Dettagliare le spese di promozione, informazione, sensibilizzazione, altro…	-	0,00 %
C	Dettagliare le spese di segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto da documentare con spese personale dedicato – da rapportare con punto D)	-	0,00 %
D	Dettagliare le spese di funzionamento e gestione del progetto (max 70% del costo totale del progetto da documentare con spese personale dedicato e CUP, incluso punto E)	-	0,00 %
E	Dettagliare se affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (Max 15%)	-	0,00 %
F	Dettagliare altre voci di costo (max 20% del costo totale del progetto da documentare con documentazione contabile e CUP)	-	0,00 %
	% di cofinanziamento valorizzata dall'Ente anche in termine di valorizzazione attività dei volontari a sostegno azioni di sistema.	-	0,00 %
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO VALORIZZATO DALL'ENTE		-	
TOTALE IMPORTO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO di cui A+B+C+D+E+F dettagliati (senza cofinanziamento)		-	